

Edizione
in lingua italiana

Comunicazioni ed informazioni

<u>Numero d'informazione</u>	Sommario	Pagina
	<i>I Comunicazioni</i>	
	Parlamento europeo	
	Sessione 1983/1984	
84/C 77/01	Processo verbale della seduta di lunedì 13 febbraio 1984	
	1. Ripresa della sessione	1
	2. Approvazione del processo verbale	1
	3. Composizione del Parlamento	1
	4. Petizioni	1
	5. Proposte di risoluzione iscritte nel registro (articolo 49 del regolamento)	2
	6. Competenza delle commissioni	2
	7. Ritiro di una proposta di risoluzione	2
	8. Presentazione di documenti	2
	9. Trasmissione di testi di accordo da parte del Consiglio	8
	10. Composizione delle commissioni	9
	11. Ordine dei lavori	9
	12. Termine per la presentazione di emendamenti	10
	13. Tempo di parola	10
	14. Regolamenti che istituiscono misure d'interesse comunitario nel settore dell'occupazione, dei trasporti e dell'energia	11
	15. Risoluzione sul ruolo e sulle funzioni delle istituzioni finanziarie internazionali nell'attuale situazione monetaria	14
	16. Ordine del giorno della prossima seduta	18
84/C 77/02	Processo verbale della seduta di martedì 14 febbraio 1984	
	1. Approvazione del processo verbale	22
	2. Presentazione di proposte di risoluzione per concludere la discussione sulla dichiarazione della Commissione	22
	3. Discussioni su problemi di attualità e urgenti (annuncio delle proposte di risoluzione presentate)	22
	4. Decisione sulle richieste di discussione con procedura d'urgenza	24
	5. Progetto preliminare di trattato che istituisce l'unione europea	24
	6. Benvenuto	25
	7. Progetto preliminare di trattato che istituisce l'Unione europea (seguito)	25
	8. Discussioni su problemi di attualità e urgenti (comunicazione dell'elenco degli argomenti)	25

9. Tempo delle interrogazioni	26
Interrogazioni al Consiglio	26
Interrogazioni ai ministri degli affari esteri riuniti nell'ambito della cooperazione politica	26
10. Progetto di trattato che istituisce l'Unione europea	27
11. Ordine del giorno della prossima seduta	54

84/C 77/03

Processo verbale della seduta di mercoledì 15 febbraio 1984

1. Approvazione del processo verbale	63
2. Presentazione di documenti	63
3. Decisione su una richiesta di urgenza	64
4. Diciassettesima relazione generale sull'attività delle Comunità nel 1983 e programma di attività per il 1984	64
5. Discussioni su problemi di attualità e urgenti (obiezioni)	65
6. Tempo delle interrogazioni	65
Interrogazioni alla Commissione	65
7. Esito dato ai pareri del Parlamento	66
8. Insufficienza degli stanziamenti agricoli del FEAOG nel bilancio 1984 — Proposte di rettifica al bilancio 1984	67
9. Ordine del giorno della prossima seduta	67

84/C 77/04

Processo verbale della seduta di giovedì 16 febbraio 1984

1. Approvazione del processo verbale	70
2. — Risoluzione sulla situazione in Libano	70
— Risoluzione sulla drammatica situazione dei cristiani in Libano	71
— Risoluzione su un'iniziativa di pace in Medio Oriente	71
3. — Risoluzione sulla libera circolazione delle persone, dei beni e dei servizi nella Comunità	73
— Risoluzione sullo sdoganamento di merci al transito di frontiera del Brennero	73
4. — Risoluzione sulla giornata internazionale per l'abolizione della discriminazione razziale (21 marzo 1984)	74
— Risoluzione sul processo contro padre O'Brian e altre persone	75
— Risoluzione sull'espulsione dal Cile di Walter Rauff e sull'organizzazione di un processo a suo carico	76
— Risoluzione sui profughi Banyarwanda in Uganda	77
— Risoluzione sui diritti dell'uomo in Iran	78
5. Risoluzione sulla disoccupazione femminile	80
6. Risoluzione su un programma di aiuto d'emergenza alle vittime della siccità nella Repubblica araba dello Yemen	81
— Risoluzione sui danni provocati dai tornado e dalle inondazioni del 7, 8 e 9 febbraio 1984 in Belgio	82
— Risoluzione sui danni causati dalle intemperie in Belgio	82
7. Risoluzione sulla situazione in Afganistan	83
8. — Insufficienza degli stanziamenti agricoli del FEAOG nel bilancio 1984	85
— Proposte di rettifica del Parlamento al bilancio 1984 (seguito)	85
9. Consolidamento e perfezionamento del sistema monetario europeo (discussione)	85
10. Comunicazione sull'integrazione finanziaria nella Comunità (discussione)	85
11. Politica degli investimenti nella Comunità (discussione)	86

(segue)

12. Creazione di un mercato europeo dei capitali (discussione)	86
13. — Risoluzione sulla salvaguardia della pace a seguito dell'avvento della nuova dirigenza nell'Unione Sovietica	86
— Risoluzione sul programma Esprit	86
— Risoluzione sulla situazione del mercato dei prodotti siderurgici	88
14. Risoluzione sul consolidamento e il perfezionamento del sistema monetario europeo nel quadro delle proposte formulate dalla Commissione delle Comunità nel marzo 1982	89
15. Risoluzione sull'integrazione finanziaria nella Comunità	93
16. Risoluzione sulla politica degli investimenti nella Comunità	96
17. Creazione di un mercato europeo dei capitali (seguito della discussione)	99
18. Industria petrolchimica europea (discussione)	99
19. Comunicazione concernente l'armonizzazione delle strutture delle imposte sui consumi gravanti su vino, birra e alcole (discussione)	100
20. Imposte sul vino (discussione)	100
21. Regolamento concernente la conclusione del protocollo relativo alla cooperazione finanziaria e tecnica tra la Comunità economica europea e Cipro (discussione)	100
22. Direttiva relativa al razionamento di carburante per i trasporti industriali tra Stati membri (discussione)	101
23. Aiuto umanitario al Vietnam (discussione)	101
24. Regolamento relativo alla ripartizione dei cereali in esecuzione della convenzione sugli aiuti alimentari 1° luglio 1983 — 30 luglio 1986 (discussione)	101
25. Direttiva sull'utilizzazione in agricoltura dei fanghi residuati dai processi di depurazione (discussione)	101
26. Decisione relativa alla corrispondenza delle qualifiche di formazione professionale negli Stati membri della CE (discussione)	101
27. Pesca in Groenlandia (discussione)	101
28. Ordine del giorno della prossima seduta	101

84/C 77/05

Processo verbale della seduta di venerdì 17 febbraio 1984

1. Approvazione del processo verbale	105
2. Verifica dei poteri	105
3. Composizione delle commissioni	105
4. Petizioni	105
5. Presentazione di documenti	105
6. Procedura senza relazione — articolo 99 del regolamento — (votazione)	106
7. Risoluzione a seguito della risoluzione del Parlamento del 19 novembre 1981 sugli aspetti del controllo di bilancio concernenti l'acquisto e il controllo, da parte delle istituzioni delle Comunità europee, delle forniture e attrezzature d'ufficio	107
8. Risoluzione sugli aspetti di controllo di bilancio delle attività delle istituzioni delle Comunità europee in materia di pubblicazione, stampa e fotocopiatura	108
9. Risoluzione sulla solidarietà e l'aiuto reciproco tra i paesi membri in caso di calamità di notevoli proporzioni e sull'elaborazione a livello comunitario di un piano europeo per l'organizzazione di soccorsi in caso di calamità	111
10. Risoluzione sulla protezione della foca monaca (<i>Monachus monachus</i>)	112
11. Risoluzione recante chiusura della procedura di consultazione del Parlamento europeo sulla proposta della Commissione delle Comunità europee al Consiglio concernente una decisione per la revisione del programma settoriale di ricerca e sviluppo nel settore dell'ambiente (protezione dell'ambiente e climatologia) — azioni indirette e concertate — 1981—1985	114
12. Risoluzione sulla creazione di un mercato europeo dei capitali	116
13. Risoluzione sull'industria petrolchimica europea	120
14. Tassazione del vino (votazione)	124
15. Risoluzione recante chiusura della procedura di consultazione del Parlamento europeo sulla raccomandazione della Commissione delle Comunità europee al Consiglio relativa a un regolamento concernente la conclusione del protocollo relativo alla cooperazione finanziaria e tecnica tra la Comunità economica europea e la Repubblica di Cipro	124

(segue)

16. Risoluzione recante chiusura della procedura di consultazione del Parlamento europeo sulla procedura della Commissione delle Comunità europee al Consiglio concernente una direttiva relativa al razionamento di carburante per i trasporti industriali tra Stati membri	127
17. Risoluzione sull'erogazione di un aiuto umanitario al Vietnam	129
18. Risoluzione recante chiusura della procedura di consultazione del Parlamento europeo sulla proposta della Commissione delle Comunità europee al Consiglio concernente un regolamento (CEE) del Consiglio relativo alla ripartizione dei quantitativi di cereali previsti in esecuzione della convenzione sugli aiuti alimentari per il periodo compreso tra il 1° luglio 1983 e il 30 giugno 1986	131
19. Risoluzione recante chiusura della procedura di consultazione del Parlamento europeo sulla proposta della Commissione delle Comunità europee al Consiglio concernente una direttiva sull'utilizzazione dei fanghi residuati dai processi di depurazione	136
20. Risoluzione recante chiusura della procedura di consultazione del Parlamento europeo sulla proposta della Commissione delle Comunità europee al Consiglio concernente una decisione relativa alla corrispondenza delle qualifiche di formazione professionale negli Stati membri della Comunità europea	140
21. Benvenuto	142
22. Risoluzione recante chiusura della procedura di consultazione del Parlamento europeo sulle proposte della Commissione delle Comunità europee al Consiglio relative a I. un regolamento che modifica il regolamento (CEE) n. 358/79 relativo ai vini spumanti prodotti nella Comunità e definiti al punto 13 dell'allegato II del regolamento (CEE) n. 337/79 II. un regolamento che stabilisce le norme generali per la designazione e la presentazione dei vini spumanti e dei vini spumanti gassificati	146
23. Risoluzione recante chiusura della procedura di consultazione del Parlamento europeo sulla proposta della Commissione delle Comunità europee al Consiglio concernente un regolamento che modifica il regolamento n. 136/66/CEE relativo all'attuazione di una organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi	147
24. Risoluzione recante chiusura della procedura di consultazione del Parlamento europeo sulla proposta della Commissione delle Comunità europee al Consiglio concernente un regolamento che modifica il regolamento (CEE) n. 2727/75 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali	149
25. Risoluzione recante chiusura della procedura di consultazione del Parlamento sulla proposta della Commissione delle Comunità europee al Consiglio concernente un regolamento che modifica il regolamento (CEE) n. 2759/75 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni suine	152
26. Regolamento relativo alla sospensione degli aiuti agli investimenti nel settore della produzione lattiero-casearia	153
27. Risoluzione sulla pesca groenlandese	154
28. Risoluzione sulle misure adottate a seguito delle decisioni di scarico riguardanti l'esercizio 1981	157
29. Risoluzione recante chiusura della procedura di consultazione del Parlamento sulla proposta della Commissione delle Comunità europee al Consiglio concernente un regolamento relativo alle garanzie da prestare per assicurare l'adempimento dell'obbligazione doganale	162
30. Dichiarazioni scritte di cui all'articolo 49 del regolamento	163
31. Trasmissione delle risoluzioni approvate nel corso della presente seduta	163
32. Termine per la presentazione di emendamenti	163
33. Calendario delle prossime sedute	163
34. Interruzione della sessione	163

I

(Comunicazioni)

PARLAMENTO EUROPEO

SESSIONE 1983/1984

Sedute dal 13 al 17 febbraio 1984

Palazzo d'Europa — Strasburgo

PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DI LUNEDÌ 13 FEBBRAIO 1984

(84/C 77/01)

PRESIDENZA DELL'ON. PIETER DANKERT

*Presidente**(La seduta inizia alle 17.00)***1. Ripresa della sessione**

Il presidente dichiara ripresa la sessione del Parlamento europeo, interrotta il 20 gennaio 1984.

2. Approvazione del processo verbale

Il processo verbale della seduta precedente è approvato.

3. Composizione del Parlamento

Il presidente comunica che le competenti autorità irlandesi lo hanno informato della designazione dell'on. Justin Keating a membro del Parlamento, in sostituzione dell'on. Pattison.

Porge il benvenuto al nuovo collega e ricorda le disposizioni dell'articolo 6, paragrafo 3, del regolamento.

4. Petizioni

Il presidente comunica di aver ricevuto:

— dal sig. O. Norgard, una petizione sull'armonizzazione delle tasse postali (n. 87/83)

— dal sig. S. Blackstock, una petizione sulla violazione del trattato di Roma da parte del governo del Regno Unito — Ricorso al lavoro forzato negli istituti di pena (n. 88/83)

— dalla Conferenza europea dei sindacati rappresentativi della Kodak, AUEN, ACTT, ASTMS, EEPTU, CGT, UGICGT-CGT, CFDT, una petizione sull'approvazione della direttiva Vredeling (n. 89/83)

— dal «Solidaritätgruppe Uwe Scheer-Mietergemeinschaft steilshoop e. V.» una petizione sul divieto d'esercizio di una professione — Provvedimento disciplinare contro Uwe Scheer — Amburgo (n. 90/83).

Queste petizioni sono state iscritte nel ruolo generale previsto all'articolo 108, paragrafo 3, del regolamento, e, conformemente al paragrafo 4 dello stesso articolo, deferite alla commissione per il regolamento e le petizioni.

Decisioni concernenti varie petizioni

— Petizioni nn. 62, 63, 64, 65, 66, 67, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 83 e 85/83: dichiarate ricevibili conformemente all'articolo 108, paragrafo 4, del regolamento

— Petizione n. 80/83: deferita per parere alla commissione giuridica

Lunedì 13 febbraio 1984

- Petizioni nn. 62, 63, 65, 66, 69, 70, 72, 73, 75, 76, 79, 81, 83 e 85/83: trasmesse per informazioni complementari alla Commissione.
- Petizioni di cui è stato chiuso l'esame:
 - n. 61/80 dopo trasmissione al petente del parere della commissione giuridica (PE 84/307/def.)
 - n. 56/82: dopo trasmissione al petente e alla commissione per le petizioni del Bundestag della Repubblica federale di Germania dei risultati dell'inchiesta fatta dal relatore
 - n. 24/83: dopo intervento del presidente del Parlamento europeo presso il Bundestag della Repubblica federale di Germania
 - n. 31/83: dopo trasmissione al petente della risposta della Commissione
 - n. 57/83: dopo trasmissione al petente della risposta della Commissione, della direttiva del Consiglio n. 3/84 (GU n. L 2 del 4. 1. 1984) nonché della risoluzione approvata dal Parlamento
 - n. 64/83: dopo trasmissione al petente della risoluzione del Parlamento concernente una procedura elettorale uniforme e della risoluzione del Parlamento concernente il progetto preliminare di trattato che istituisce l'Unione europea
 - n. 67/83: decade a seguito di una lettera inviata dal presidente della Commissione ai petenti
 - n. 71/83: dopo trasmissione al petente della relazione Gabert (doc. 1-271/83) e della risoluzione a essa attinente approvata dal Parlamento, nonché del parere della commissione per l'agricoltura concernente la petizione n. 23/81 (PE 78.342/def.)
 - n. 74/83: dopo trasmissione al petente della relazione Pruvot (doc. 1-288/82) e della risoluzione a essa attinente approvata dal Parlamento
 - n. 77/83: dopo trasmissione al petente della risoluzione del Parlamento sulla «dichiarazione d'indipendenza» della parte turca di Cipro
 - n. 78/83: dopo trasmissione della petizione al presidente del Parlamento e ai presidenti della commissione economica e monetaria e della commissione per il controllo di bilancio.
- Petizioni nn. 68 e 84/83: archiviate, conformemente all'articolo 108, paragrafo 5, del regolamento.

5. Proposte di risoluzione iscritte nel registro (articolo 49 del regolamento)

La proposta di risoluzione di cui al doc. 1-1079/83 decade, conformemente all'articolo 49, paragrafo 6, del regolamento.

6. Competenza delle commissioni

Il presidente comunica che

- la commissione per la politica regionale e l'assetto territoriale è competente per parere sulle proposte di regolamento concernenti l'occupazione, i trasporti e l'energia (doc. 1-1236/83) (competente per il merito: commissione per i bilanci — già competenti per parere: commissione per gli affari sociali e l'occupazione, commissione per l'energia, la ricerca e la tecnologia e commissione per i trasporti);
- la commissione per la gioventù, la cultura, l'istruzione, l'informazione e lo sport è competente per parere sul problema delle piccole e medie imprese (autorizzata a elaborare una relazione: commissione economica e monetaria — già competenti per parere: commissione per gli affari sociali e l'occupazione e commissione per la politica regionale e l'assetto territoriale).

7. Ritiro di una proposta di risoluzione

La proposta di risoluzione dell'on. C. Jackson sull'accesso nella Comunità dei prodotti a base di rum provenienti dai paesi ACP (doc. 1-945/83) è stata ritirata dall'autore.

8. Presentazione di documenti

Il presidente comunica di aver ricevuto:

a) dal Consiglio le seguenti richieste di consultazione:

- sulla proposta della Commissione delle Comunità europee al Consiglio relativa a una decisione concernente la firma del protocollo relativo alla cooperazione in materia di lotta contro lo scarico di idrocarburi nella regione dei Caraibi, nonché la conclusione al tempo stesso della convenzione sulla protezione e la valorizzazione dell'ambiente marino nella regione dei Caraibi e del protocollo relativo alla cooperazione nella lotta contro lo scarico di idrocarburi nella regione dei Caraibi (doc. 1-1329/83)

deferita alla commissione per la protezione dell'ambiente, la sanità pubblica e la tutela dei lavoratori, per l'esame di merito, e, per parere, alla commissione per lo sviluppo e la coopera-

Lunedì 13 febbraio 1984

- zione, alla commissione per i bilanci nonché alla commissione giuridica;
- sulle proposte della Commissione delle Comunità europee al Consiglio concernenti
 - I. una direttiva che modifica le direttive 72/159/CEE, 72/160/CEE e 72/161/CEE in materia di strutture agrarie
 - II. un regolamento relativo alla sospensione degli aiuti agli investimenti nel settore della produzione lattiero-casearia
 (doc. 1-1330/83)

deferite alla commissione per l'agricoltura, per l'esame di merito, e, per parere, alla commissione per i bilanci;
 - sulla proposta della Commissione delle Comunità europee al Consiglio concernente una direttiva relativa alla protezione dei consumatori per quanto concerne l'indicazione dei prezzi dei prodotti non alimentari (doc. 1-1331/83)

deferita alla commissione per la protezione dell'ambiente, la sanità pubblica e la tutela dei consumatori, per l'esame di merito, e, per parere, alla commissione economica e monetaria;
 - sulle proposte della Commissione delle Comunità europee al Consiglio concernenti dei regolamenti relativi alla fissazione dei prezzi per taluni prodotti agricoli e ad alcune misure connesse (1984—1985) (doc. 1-1350/83)

deferite alla commissione per l'agricoltura, per l'esame di merito, e, per parere, alla commissione per i bilanci, alla commissione per la protezione dell'ambiente, la sanità pubblica e la tutela dei lavoratori e alla commissione per lo sviluppo e la cooperazione;
 - sulla proposta della Commissione delle Comunità europee al Consiglio concernente una raccomandazione per la protezione antincendio degli alberghi già esistenti (doc. 1-1360/83)

deferita alla commissione per la protezione dell'ambiente, la sanità pubblica e la tutela dei consumatori, per l'esame di merito, e, per parere, alla commissione giuridica;
 - sulla proposta della Commissione delle Comunità europee al Consiglio concernente una direttiva che modifica la direttiva 80/232/CEE per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle gamme di quantità nominali e capacità nominali ammesse per taluni prodotti in imballaggi preconfezionati (doc. 1-1361/83)

deferita alla commissione per la protezione dell'ambiente, la sanità pubblica e la tutela dei consumatori, per l'esame di merito, e, per parere, alla commissione economica e monetaria;
 - sulla proposta della Commissione delle Comunità europee al Consiglio concernente una direttiva recante modifica della direttiva 80/217/CEE che stabilisce misure comunitarie di lotta contro la peste suina classica (doc. 1-1362/83)

deferita alla commissione per l'agricoltura;
 - sulla proposta della Commissione delle Comunità europee al Consiglio concernente una direttiva relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti i prodotti di cacao e di cioccolato destinati all'alimentazione umana (doc. 1-1363/83)

deferita alla commissione per la protezione dell'ambiente, la sanità pubblica e la tutela dei consumatori;
 - sulla proposta della Commissione delle Comunità europee al Consiglio concernente un regolamento recante modifica del regolamento (CEE) n. 1430/82 che prevede misure restrittive all'importazione di canapa e di semi di canapa e che modifica il regolamento (CEE) n. 1308/70 per quanto riguarda la canapa (doc. 1-1364/83)

deferita alla commissione per l'agricoltura, per l'esame di merito, e, per parere, alla commissione per la protezione dell'ambiente, la sanità pubblica e la tutela dei consumatori;
 - sulla proposta della Commissione delle Comunità europee al Consiglio concernente una direttiva che modifica la direttiva 66/403/CEE, relativa alla commercializzazione dei tuberi-seme di patate (doc. 1-1365/83)

deferita alla commissione per l'agricoltura;
 - sulle proposte della Commissione delle Comunità europee al Consiglio concernenti
 - I. una decisione recante modifica della decisione 75/327/CEE relativa al risanamento della situazione delle aziende ferroviarie e all'armonizzazione delle norme che disciplinano i rapporti finanziari fra tali aziende e gli Stati
 - II. un regolamento recante modifica del regolamento (CEE) n. 1107/70 del Consiglio rela-

Lunedì 13 febbraio 1984

tivo agli aiuti accordati nel settore dei trasporti per ferrovia, su strada e per via navigabile

(doc. 1-1375/83)

deferite alla commissione per i trasporti;

- sulla proposta della Commissione delle Comunità europee al Consiglio concernente una direttiva recante terza modifica della direttiva 74/329/CEE relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti gli emulsionanti, gli stabilizzanti, gli addensanti e i gelificanti che possono essere impiegati nei prodotti alimentari (doc. 1-1379/83)

deferita alla commissione per la protezione dell'ambiente, la sanità pubblica e la tutela dei consumatori;

- sulla proposta della Commissione delle Comunità europee al Consiglio concernente una decisione recante applicazione della decisione 83/200/CEE che abilita la Commissione a contrarre prestiti a titolo del nuovo strumento comunitario per promuovere gli investimenti nella Comunità (doc. 1-1389/83)

deferita alla commissione economica e monetaria, per l'esame di merito, e, per parere, alla commissione per i bilanci, alla commissione per l'energia, la ricerca e la tecnologia e alla commissione per i trasporti;

- sulla proposta della Commissione delle Comunità europee al Consiglio concernente un regolamento che modifica il regolamento (CEE) n. 2759/75 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni suine (doc. 1-1406/83)

deferita alla commissione per l'agricoltura;

b) dalle commissioni parlamentari le seguenti relazioni:

- relazione dell'on. Scamaroni, a nome della commissione per i trasporti, sulla proposta della Commissione delle Comunità europee al Consiglio (COM(83) 405 def. — doc. 1-624/83) concernente una direttiva relativa al razionamento di carburante per i trasporti industriali tra Stati membri (doc. 1-1332/83);
- relazione dell'on. Konrad Schön, a nome della commissione per il controllo di bilancio, sulle misure adottate a seguito delle decisioni di scarico riguardanti l'esercizio 1981 (doc. 1-1333/83);
- relazione dell'on. Edward Kellett-Bowman, a nome della commissione per il controllo di bilan-

cio, sugli aspetti di controllo finanziario delle attività delle istituzioni delle Comunità europee in materia di pubblicazione, stampa e fotocopiatura (doc. 1-1334/83);

- relazione dell'on. Edward Kellett-Bowman, a nome della commissione per il controllo di bilancio, sullo scarico da dare al Consiglio d'amministrazione del Centro europeo per lo sviluppo della formazione professionale per quanto riguarda l'esecuzione del suo bilancio per l'esercizio 1982, nonché sulle osservazioni relative alla decisione di scarico (doc. 1-1335/83);

- relazione dell'on. Edward Kellett-Bowman, a nome della commissione per il controllo di bilancio, sul discarico da dare al Consiglio di amministrazione della Fondazione europea per il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro in merito all'esecuzione dei suoi stanziamenti per l'esercizio 1982 e sulle osservazioni che accompagnano tale decisione (doc. 1-1336/83);

- relazione dell'on. Baduel Glorioso, a nome della commissione per le relazioni economiche esterne, sulla raccomandazione della Commissione delle Comunità europee al Consiglio (doc. 1-1269/83) relativa a un regolamento concernente la conclusione del protocollo relativo alla cooperazione finanziaria e tecnica tra la Comunità economica europea e la Repubblica di Cipro (doc. 1-1337/83);

- relazione dell'on. Delorozoy, a nome della commissione economica e monetaria, sulle nazionalizzazioni in Francia (doc. 1-1338/83);

- relazione dell'on. Price, a nome della commissione per il controllo di bilancio, a seguito della risoluzione del Parlamento del 19 novembre 1981 sugli aspetti del controllo di bilancio concernenti l'acquisto e il controllo, da parte delle istituzioni delle Comunità europee, delle forniture e attrezzature d'ufficio (doc. 1-1342/83);

- relazione di Lord Bethell, a nome della commissione politica, sulle iniziative di destabilizzazione dei servizi segreti dei paesi dell'Est nel territorio della Comunità e nel mondo occidentale (doc. 1-1343/83);

- relazione dell'on. Cousté, a nome della commissione per lo sviluppo e la cooperazione, sull'erogazione di un aiuto umanitario al Vietnam (doc. 1-1344/83);

- relazione dell'on. Pelikan, a nome della commissione per le relazioni economiche esterne, sulle

Lunedì 13 febbraio 1984

- relazioni economiche e commerciali fra la Comunità europea e la Repubblica popolare cinese (doc. 1-1345/83);
- relazione dell'on. Gabert, a nome della commissione per il controllo di bilancio, sulle frodi a carico del bilancio comunitario (doc. 1-1346/83);
 - relazione dell'on. Klinkenborg, a nome della commissione per i trasporti, sulle misure da attuare nel settore delle infrastrutture di trasporto nella Comunità (doc. 1-1347/83);
 - relazione dell'on. Bombard, a nome della commissione per la protezione dell'ambiente, la sanità pubblica e la tutela dei consumatori, sulla solidarietà e aiuto reciproco tra i paesi membri in caso di calamità di notevoli proporzioni e sull'elaborazione a livello comunitario di un piano europeo per l'organizzazione di soccorsi in caso di catastrofi (doc. 1-1349/83);
 - relazione dell'on. Pery, a nome della commissione per la gioventù, la cultura, l'istruzione, l'informazione e lo sport, sull'insegnamento superiore e lo sviluppo della cooperazione universitaria nella Comunità europea (doc. 1-1351/83);
 - relazione dell'on. Scrivener, a nome della commissione per i bilanci, sulle proposte della Commissione delle Comunità europee al Consiglio (COM(83) 696, 697 e 698 def. — doc. 1-1236/83) concernenti
 - I. un regolamento che istituisce misure particolari di interesse comunitario nel settore dell'occupazione
 - II. un regolamento che stabilisce misure specifiche di interesse comunitario in materia di infrastrutture di trasporto
 - III. un regolamento che istituisce misure particolari di interesse comunitario concernenti la strategia energetica
 (doc. 1-1353/83);
 - relazione dell'on. Schwencke, a nome della commissione per la gioventù, la cultura, l'istruzione, l'informazione e lo sport, sul riconoscimento accademico dei diplomi e dei periodi di studio (doc. 1-1354/83);
 - relazione dell'on. Baudis, a nome della commissione per i trasporti, sull'adozione di un programma di misure comunitarie volte a promuovere la sicurezza stradale (doc. 1-1355/83);
 - relazione dell'on. Tyrrell, a nome della commissione giuridica, sulla proposta della Commissione delle Comunità europee al Consiglio (doc. 1-1213/82 — COM(82) 861 def.) concernente un regolamento relativo alle garanzie da prestare per assicurare l'adempimento dell'obbligazione doganale (doc. 1-1356/83);
 - relazione dell'on. Prag, a nome della commissione per gli affari sociali e l'occupazione, sulla proposta della Commissione delle Comunità europee al Consiglio (doc. 1-815/83 — COM(83) 482 def.) concernente una decisione relativa alla corrispondenza delle qualifiche di formazione professionale negli Stati membri della Comunità (doc. 1-1357/83);
 - relazione dell'on. Squarcialupi, a nome della commissione per gli affari sociali e l'occupazione, sulle discriminazioni sessuali sul luogo di lavoro (doc. 1-1358/83);
 - relazione dell'on. Chambeiron, a nome della commissione giuridica, sulle revisione della convenzione di Ginevra relativa allo statuto di profugo (doc. 1-1359/83);
 - relazione dell'on. Marck, a nome della commissione per l'agricoltura, sulle proposte di regolamento della Commissione delle Comunità europee al Consiglio (doc. 1-940/83 — COM(83) 586 def.) concernenti
 - I. un regolamento che modifica il regolamento (CEE) n. 974/71, soprattutto per quanto riguarda il regime delle franchigie e la progressiva soppressione degli importi compensativi monetari applicabili a taluni prodotti agricoli e trasformati
 - II. un regolamento che modifica il regolamento (CEE) n. 2773/75, che stabilisce le norme per il calcolo del prelievo e del prezzo limite applicabili nel settore delle uova
 - III. un regolamento che modifica il regolamento (CEE) n. 2778/78, che stabilisce le norme per il calcolo del prelievo e del prezzo limite applicabili nel settore del pollame
 (doc. 1-1370/83);
 - relazione dell'on. Dalsass, a nome della commissione per l'agricoltura, sulle proposte della Commissione delle Comunità europee al Consiglio (doc. 1-212/83 — COM(83) 115 def.) concernenti
 - I. un regolamento che modifica il regolamento (CEE) n. 358/79 relativo ai vini spumanti prodotti nella Comunità e definiti al punto 13 dell'allegato II del regolamento (CEE) n. 337/79
 - II. un regolamento che stabilisce le norme generali per la designazione e la presentazione dei vini spumanti e dei vini spumanti gassificati
 (doc. 1-1371/83);

Lunedì 13 febbraio 1984

- relazione dell'on. Jürgens, a nome della commissione per l'agricoltura, sulla proposta della Commissione delle Comunità europee al Consiglio concernente un regolamento che modifica il regolamento n. 136/66/CEE relativo all'attuazione di una organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi (doc. 1-995/83 — COM(83) 601 def.) (doc. 1-1372/83);
 - relazione dell'on. Ligios, a nome della commissione per l'agricoltura, sulla proposta della Commissione delle Comunità europee al Consiglio (doc. 1-994/83 — COM(83) 604 def.) concernente un regolamento che modifica il regolamento (CEE) n. 2727/75 recante organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (doc. 1-1373/83);
 - relazione dell'on. Ligios, a nome della commissione per l'agricoltura, sulla tassazione del vino (doc. 1-1374/83);
 - relazione dell'on. Squarcialupi, a nome della commissione per la protezione dell'ambiente, la sanità pubblica e la tutela dei consumatori, sui rifiuti (doc. 1-1376/83);
 - relazione dell'on. Tolman, a nome della commissione per l'agricoltura, sulla proposta della Commissione delle Comunità europee al Consiglio (doc. 1-1406/83 — COM(83) 659 def.) concernente un regolamento che modifica il regolamento (CEE) n. 2759/75 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni suine (doc. 1-1378/83);
 - seconda relazione dell'on. Rogalla, a nome della commissione per l'energia, la ricerca e la tecnologia, sulla proposta della Commissione delle Comunità europee al Consiglio (doc. 1-647/83 — COM(83) 447 def.) concernente un regolamento relativo al sostegno finanziario comunitario a favore delle industrie produttrici di combustibili solidi della Comunità e sulle proposte concernenti una politica equilibrata nel campo dei combustibili solidi (doc. 1-1386/83);
 - relazione dell'on. Peters, a nome della commissione giuridica, sul diritto di associazione per i militari (doc. 1-1387/83);
 - relazione dell'on. Price, a nome della commissione per il regolamento e le petizioni, su una modifica del regolamento relativa alla procedura di esame e di approvazione di decisioni concernenti il discarico da dare alla Commissione per l'esecuzione del bilancio generale (doc. 1-1390/83);
 - relazione dell'on. Poniatowski, a nome della commissione per lo sviluppo e la cooperazione, sulla proposta della Commissione delle Comunità europee al Consiglio concernente un regolamento (COM(83) 669 def. — doc. 1-1233/83) relativo alla ripartizione dei quantitativi di cereali previsti in esecuzione della convenzione sugli aiuti alimentari per il periodo compreso tra il 1° luglio 1983 e il 30 giugno 1986 (doc. 1-1393/83);
 - relazione dell'on. Battersby, a nome della commissione per l'agricoltura, sulla pesca in Groenlandia (doc. 1-1394/83);
 - relazione dell'on. Vayssade, a nome della commissione giuridica, sull'affidamento e la sottrazione di minori al di là delle frontiere nazionali (doc. 1-1396/83);
 - relazione dell'on. De Gucht, a nome della commissione giuridica, sull'applicazione nella Comunità europea del principio del «nec bis in idem» in materia penale (doc. 1-1397/83);
 - relazione dell'on. Ceravolo, a nome della commissione per la protezione dell'ambiente, la sanità pubblica e la tutela dei lavoratori, sulla proposta della Commissione delle Comunità europee al Consiglio (doc. 1-891/83 — COM(83) 539 def.) concernente una decisione per la revisione del programma settoriale di ricerca e sviluppo nel settore dell'ambiente (protezione dell'ambiente e climatologia) — azioni indirette e concertate — 1981-1985 (doc. 1-1400/83);
- c) le seguenti interrogazioni orali:
- interrogazioni orali degli on. Salisch, van Minnen, Moorhouse, Israël, Rogalla, Cousté, Van Hemeldonck, Lator, Hutton, von Hassel, Gerokostopoulos, Seefeld, Sir James Scott-Hopkins, Hammerich, Estgen, Marshall, von Wogau, Welsh, Nyborg, Adamou, Efremidis, Alavanos, Lizin, Antoniozzi, Simmonds, Rumor, Protopapadakis, Paisley, Habsburg, Sir Peter Vanneck, van Minnen, Lagakos, Efremidis, Israël, Papaefstratiou, Van Hemeldonck, Adamou, Alavanos, Cousté, Nyborg, Israël, Galland, Moreland, Le Roux, Habsburg, Seeler, Moorhouse, Wedekind, Marshall, von Wogau, Van Hemeldonck, van Aerssen, Rogalla, Blaney, Pintat, Quin, Clinton, Pearce, Papaefstratiou, Squarcialupi, Prag, Megahy, Denis, von Hassel, Bocklet, Gerokostopoulos, Gontikas, Balfe, Dury, Berkhouwer, Delorozoy, Seefeld, Weber, Klinkenborg, Seibel-Emmerling, Sir James Scott-Hopkins, Patterson, Sir Peter Vanneck,

Lunedì 13 febbraio 1984

- Marck, Sir Fred Warner, Lizin, Bettiza, Prout, Castle, Croux, Adamou, Efremidis, Alavanos, Treacy, Ryan, Van Miert, Seligman, Roberts, conformemente all'articolo 44 del regolamento, per il tempo delle interrogazioni del 14 e 15 febbraio 1984 (doc. 1-1388/83);
- interrogazione orale con discussione dell'on. Lange, a nome della commissione per i bilanci, alla Commissione sulle proposte di rettifiche al bilancio 1984 (doc. 1-1419/83);
- d) le seguenti proposte di risoluzione presentate, conformemente all'articolo 47 del regolamento:
- proposta di risoluzione degli on. Costanzo, Del Duca, Barbagli, Lima, Colleselli, Giummarra, Stella e Zecchino sulle restituzioni all'esportazione di tabacchi di varietà orientali italiani (doc. 1-1322/83)

deferita alla commissione per l'agricoltura, per l'esame di merito, e, per parere, alla commissione per i bilanci;

 - proposta di risoluzione degli on. Costanzo, Del Duca e Lima sull'informazione radiotelevisiva sui lavori del PE (doc. 1-1323/83)

deferita alla commissione per la gioventù, la cultura, l'istruzione, l'informazione e lo sport;

 - proposta di risoluzione degli on. Lecanuet, Pflimlin, Estgen, Vandewiele, Klepsch, Cassanmagnago Cerretti, Vergeer, Ghergo, Beumer, Gerokostopoulos, Gaiotti De Biase, Hahn, Pedini, Brok, Marck, L. Moreau e McCartin, a nome del gruppo del PPE (gruppo DC), sulla partecipazione degli atleti europei alle prossime Olimpiadi di Los Angeles (doc. 1-1324/83)

deferita alla commissione per la gioventù, la cultura, l'istruzione, l'informazione e lo sport;

 - proposta di risoluzione degli on. Hord e Sherlock sull'urgente necessità di riformare la politica comunitaria in materia di aiuti al tabacco (doc. 1-1325/83)

deferita alla commissione per la protezione dell'ambiente, la sanità pubblica e la tutela dei consumatori, per l'esame di merito, e, per
- parere, alla commissione per i bilanci nonché alla commissione per l'agricoltura;
 - proposta di risoluzione degli on. Baudis e Scaramoni sulla costituzione di un gruppo di cooperazione industriale in vista della creazione di una rete ferroviaria europea a grande velocità (doc. 1-1326/83)

deferita alla commissione per i trasporti;

 - proposta di risoluzione dell'on. Van Miert sulla protezione dei lavoratori e dei delegati sindacali contro il licenziamento individuale (doc. 1-1327/83)

deferita alla commissione per gli affari sociali e l'occupazione, per l'esame di merito, e, per parere, alla commissione giuridica;

 - proposta di risoluzione degli on. De March, Denis, Chambeiron, Wurtz e Cinciari Rodano sui divieti di esercitare la professione nella Repubblica federale di Germania (doc. 1-1328/83)

deferita alla commissione giuridica;

 - proposta di risoluzione dell'on. Antoniozzi sulla situazione in Calabria (doc. 1-1339/83)

deferita alla commissione per la politica regionale e l'assetto territoriale;

 - proposta di risoluzione degli on. Lezzi, Puletti, Narducci, sugli studenti ACP e lo studio della Fondazione RUI (doc. 1-1340/83)

deferita alla commissione per lo sviluppo e la cooperazione, per l'esame di merito, e, per parere, alla commissione per la gioventù, la cultura, l'istruzione, l'informazione e lo sport;

 - proposta di risoluzione degli on. Pöttering, Verroken, von Alemann e Boot su un sistema di incentivi regionali per lo sviluppo delle regioni svantaggiate della Comunità europea (doc. 1-1348/83)

deferita alla commissione per la politica regionale e l'assetto territoriale, per l'esame di merito, e, per parere, alla commissione per gli affari sociali e l'occupazione;

 - proposta di risoluzione degli on. Almirante, Romualdi, Petronio e Buttafuoco sul riadattamento della politica agricola comune (doc. 1-1352/83)

deferita alla commissione per l'agricoltura, per l'esame di merito, e, per parere, alla commis-

Lunedì 13 febbraio 1984

- sione per i bilanci nonché alla commissione per la politica regionale e l'assetto territoriale;
- proposta di risoluzione degli on. Battersby e Pery, sui problemi della pesca portoghese nell'ambito dell'ampliamento della Comunità (doc. 1-1368/83)
deferita alla commissione per l'agricoltura, per l'esame di merito, e, per parere, alla commissione politica;
 - proposta di risoluzione dell'on. Dury sull'impiego della formaldeide (doc. 1-1369/83)
deferita alla commissione per la protezione dell'ambiente, la sanità pubblica e la tutela dei consumatori;
 - proposta di risoluzione dell'on. Fuillet sul rimboschimento reso necessario in seguito al fenomeno epidemico della grafiosi dell'olmo (doc. 1-1381/83)
deferita alla commissione per l'agricoltura, per l'esame di merito, e, per parere, alla commissione per la protezione dell'ambiente, la sanità pubblica e la tutela dei consumatori nonché alla commissione per i bilanci;
 - proposta di risoluzione dell'on. Protopapadakis sullo sviluppo delle regioni insulari e di montagna (doc. 1-1385/83)
deferita alla commissione per la politica regionale e l'assetto territoriale, per l'esame di merito, e, per parere, alla commissione per i trasporti nonché alla commissione per l'energia, la ricerca e la tecnologia;
 - proposta di risoluzione dell'on. Megahy sulla libera circolazione dei cittadini di paesi extra-comunitari (doc. 1-1391/83)
deferita alla commissione per gli affari sociali e l'occupazione, per l'esame di merito, e, per parere, alla commissione giuridica nonché alla commissione per la gioventù, la cultura, l'istruzione, l'informazione e lo sport;
 - proposta di risoluzione dell'on. Collins, a nome della commissione per la protezione dell'ambiente, la sanità pubblica e la tutela dei consumatori, sui «comitati per l'adeguamento al progresso tecnico» (doc. 1-1392/83)
deferita alla commissione giuridica;
 - proposta di risoluzione degli on. Flanagan, Ewing, Antoniozzi, Battersby, Blaney, Clinton, Cronin, Davern, Deleau, De Valera, Gallagher, Gauthier, Gendebien, Geronimi, Halligan, Hoo-
- per, Hume, Israël, Key, Kyrkos, Lalor, McCartin, Maher, de la Malène, O'Mahony, Paisley, O'Donnell, Pattison, Pearce, Remilly, Rolland, Scamaroni, Treacy, Vié, Collins, Ziagas, sulle misure per assistere isole come l'isola Tory vicino a Donegal in Irlanda, che rischiano di essere abbandonate (doc. 1-1395/83)
deferita alla commissione per la politica regionale e l'assetto territoriale, per l'esame di merito, e per parere, alla commissione per i trasporti;
- proposta di risoluzione degli on. Almirante, Romualdi, Buttafuoco e Petronio sulla politica agricola comune (doc. 1-1399/83)
deferita alla commissione per l'agricoltura, per l'esame di merito, e, per parere, alla commissione per la politica regionale e l'assetto territoriale;
- e) le seguenti dichiarazioni scritte, conformemente all'articolo 49 del regolamento:
- dichiarazione scritta dell'on. Quin sulla necessità di insediare le nuove industrie tecnologiche nelle regioni meno favorite della CEE (doc. 1-1341/83) (iscritta nel registro);
- f) dalla Commissione:
- la diciassettesima relazione generale sull'attività delle Comunità europee nel 1983 — Relazione sulla situazione dell'agricoltura nella Comunità (doc. 1-1377/83)
deferita alla commissione per l'agricoltura, per l'esame di merito, e, per parere, alla commissione per i bilanci;
- g) dal Consiglio:
- la relazione annuale relativa ai progressi realizzati sulla via dell'Unione europea (doc. 1-1380/83)
deferita a tutte le commissioni interessate.
- 9. Trasmissione di testi di accordo da parte del Consiglio**
- Il presidente comunica di aver ricevuto dal Consiglio copia conforme del seguente documento:
- convenzione che completa la convenzione tra la Comunità economica europea e l'Ente soccorso e

lavori delle Nazioni Unite per i profughi della Palestina (UNWRA), per l'assistenza ai profughi nei paesi del Medio Oriente.

10. Composizione delle commissioni

Su richiesta del gruppo socialista, il Parlamento ratifica la nomina dell'on. Marchesin a membro della commissione per l'energia, la ricerca e la tecnologia.

Il presidente comunica che il gruppo democratico europeo lo ha informato che l'on. Spencer non è più membro della commissione per gli affari istituzionali.

11. Ordine dei lavori

Il presidente ricorda che è stato distribuito il progetto di ordine del giorno della presente tornata (PE 88.821).

Comunica che nel corso della riunione tra il presidente del Parlamento e i presidenti dei gruppi politici svoltasi questa mattina, conformemente all'articolo 55, paragrafo 1, del regolamento, si è convenuto di proporre all'Assemblea le seguenti modifiche a detto progetto di ordine del giorno:

Lunedì 13 febbraio

- Richiesta dell'on. Piquet e altri 10 firmatari, presentata sulla base dell'articolo 56, paragrafo 1, del regolamento, di aggiornare la relazione Scrivener (doc. 1-1353/83) sino a dopo la prossima riunione del Consiglio europeo (19 e 20 marzo).

Intervengono gli on. Baillot e Bangemann.

Il Parlamento respinge la richiesta.

È stata nel frattempo ritirata la proposta mirante a iscrivere la votazione sulla relazione Scrivener al tempo delle votazioni della seduta di giovedì.

Martedì 14 febbraio

- Proposta di organizzare nel modo seguente i lavori di detta seduta:

Dalle 9.00 alle 13.00: Discussione sul progetto di trattato di Unione europea (doc. 1-1200/83) (relazione Spinelli)

Dalle 14.30 alle 16.00: Tempo delle interrogazioni (Consiglio)

Dalle 16.00 alle 18.30: seguito della discussione sul progetto di trattato di Unione europea (relazione Spinelli)

Dalle 18.30 alle 21.00 (al più tardi): Votazione sul progetto di trattato di Unione europea (relazione Spinelli).

Lunedì 13 febbraio 1984

Questa proposta è accettata. Tale organizzazione dei lavori permette di disporre di

- 30 minuti per i correlatori (5 minuti ciascuno)
- 10 minuti per il presidente della commissione affari istituzionali
- 10 minuti per la Commissione.

Mercoledì 5 febbraio

- Iscrizione di un'interrogazione orale dell'on. Lange, a nome della Commissione per i bilanci, alla Commissione su alcune rettifiche al bilancio 1984 (doc. 1-1419/83), in discussione congiunta con l'interrogazione orale di cui al doc. 1-1310/83 (punto n. 369).

Il Parlamento accoglie la proposta di iscrizione.

Giovedì 16 febbraio

- Iscrizione della relazione Prag sulla corrispondenza delle qualifiche professionali (doc. 1-1357/83), come ultimo punto dell'ordine del giorno.

Interviene l'on. Prag sulla disponibilità del documento.

Il Parlamento accoglie la richiesta di iscrizione.

Interviene l'on. Sutra sull'iscrizione della relazione Ligios (doc. 1-1373/83 (punto n. 375)).

Venerdì 17 febbraio

1. Richieste di applicazione della procedura con discussione d'urgenza (articolo 57, paragrafo 1, del regolamento) presentate

- a) dalla commissione per l'agricoltura per le seguenti relazioni:

- Ligios su misure particolari a favore del grano duro (doc. 1-1373/83)

- Jürgens sui grassi (girasole) (doc. 1-1372/83)

- Tolman sull'organizzazione dei mercati della carne suina (doc. 1-1378/83)

- Dalsass sui vini spumanti (doc. 1-1371/83)

- Marck sullo smantellamento degli importi monetari compensativi (doc. 1-1370/83).

La richiesta di applicazione della procedura d'urgenza è motivata dalla necessità di esaminare le relazioni nel corso della presente tornata, affinché il Parlamento emetta i propri pareri in tempo utile e per evitare che troppe relazioni di carattere agricolo siano iscritte alla prima tornata di marzo.

Lunedì 13 febbraio 1984

Il presidente fa rilevare che il Parlamento sarà consultato su queste richieste all'inizio della seduta di domani, martedì 14;

b) dal Consiglio per la seguente consultazione:

— proposta di regolamento concernente la sospensione degli aiuti all'investimento nel settore della produzione di latte (doc. 1-1330/83 parte II).

La richiesta è motivata dal fatto che la proposta, che tende a sospendere fino al 30 giugno 1984 la concessione di qualsiasi aiuto all'investimento nel settore della produzione di latte, dovrebbe, in considerazione della situazione critica nella quale si trova attualmente il settore, essere adottata il più rapidamente possibile.

Il Parlamento sarà consultato su questa richiesta di applicazione della procedura d'urgenza all'inizio della seduta di mercoledì 15.

2. Iscrizione all'inizio dell'ordine del giorno della seduta

a) Secondo la procedura senza relazione (articolo 99 del regolamento):

- di una proposta di regolamento sugli ortofrutticoli (doc. 1-1144/83)
- di una proposta di regolamento sull'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi (doc. 1-1145/83)
- di una proposta di regolamento sull'alimentazione animale (doc. 1-1126/83)
- di una proposta di direttiva concernente le strutture agricole (doc. 1-1330/83 — parte I)
- di una proposta di regolamento concernente la nomenclatura della tariffa doganale comune (doc. 1-1134/83)
- di un accordo di cooperazione CEE—Algeria a seguito dell'adesione della Grecia (doc. 1-1158/83);

b) secondo la procedura senza relazione, conformemente all'articolo 34 del regolamento:

(dopo le relazioni senza discussione degli on. Price (doc. 1-1342/83) e Edward Kellett-Bowman (doc. 1-1334/83)

- di una relazione Bombard sulle grandi calamità (doc. 1-1349/83)
- di una relazione Muntingh sulle foche monache (doc. 1-1401/83)
- di una relazione Ceravolo sulla revisione del programma settoriale di ricerca e di sviluppo nel settore della protezione dell'ambiente (doc. 1-1400/83).

3. Richiesta d'iscrizione presentata dal gruppo del PPE, conformemente all'articolo 56, paragrafo 1, del regolamento, di una relazione Battersby sulla pesca in Groenlandia.

Intervengono gli on. Helms, Fich e Battersby.

Il Parlamento approva la richiesta di iscrizione.

La relazione sarà quindi iscritta alla fine dell'ordine del giorno della seduta di giovedì 16 febbraio.

Intervengono gli on. Fergusson sull'iscrizione dell'interrogazione orale dell'on. Rumor (doc. 1-1080/83) come interrogazione orale inclusa nella discussione sulla relazione generale della Commissione e suo programma annuale di attività, Bangemann, Habsburg e Fergusson.

L'ordine dei lavori resta così fissato.

12. Termine per la presentazione di emendamenti

Il presidente comunica che il termine per la presentazione di emendamenti alle relazioni iscritte all'ordine del giorno è scaduto, eccezione fatta per la relazione dell'on. Poniatowski (doc. 1-1393/83), distribuita in ritardo.

Per gli emendamenti a questa relazione nonché per quelli alla relazione Prag (doc. 1-1357/83), che è stata aggiunta, la scadenza per la presentazione è prorogata alle 12.00 di martedì; per la relazione Battersby sulla pesca in Groenlandia la scadenza di presentazione degli emendamenti è fissata alle 18.00 di martedì (eventualmente alle 12.00 di mercoledì, in caso di tardiva distribuzione del documento stesso).

13. Tempo di parola

Il presidente comunica che il tempo di parola per la presente tornata viene così ripartito, conformemente all'articolo 65 del regolamento:

— *Tempo di parola complessivo per i punti iscritti all'ordine del giorno di lunedì*

Relatori: 15 minuti (3 × 5)

Commissione: 20 minuti complessivamente

Membri: 120 minuti ripartiti come segue:

- Gruppo socialista: 26 minuti
- Gruppo del partito popolare europeo (gruppo democratico cristiano): 25 minuti
- Gruppo democratico europeo: 15 minuti
- Gruppo comunista e apparentati: 13 minuti

Lunedì 13 febbraio 1984

- Gruppo liberale e democratico: 11 minuti
- Gruppo dei democratici europei di progresso: 9 minuti
- Gruppo di coordinamento tecnico e di difesa dei gruppi e dei deputati indipendenti: 7 minuti
- Non iscritti: 15 minuti

— *Tempo di parola per la discussione sul progetto di trattato di Unione europea (relazione Spinelli) (martedì)*

On. Spinelli, relatore-coordinatore: 20 minuti complessivamente

Relatori: 30 minuti: 5 minuti ciascuno

Presidente della commissione per gli affari istituzionali: 10 minuti

Commissione: 10 minuti

Membri: 300 minuti ripartiti come segue:

- Gruppo socialista: 75 minuti
- Gruppo del partito popolare europeo (gruppo democratico cristiano): 72 minuti
- Gruppo democratico europeo: 41 minuti
- Gruppo comunista e apparentati: 33 minuti
- Gruppo liberale e democratico: 27 minuti
- Gruppo dei democratici europei di progresso: 18 minuti
- Gruppo di coordinamento tecnico e di difesa dei gruppi e dei deputati indipendenti: 12 minuti
- Non iscritti: 22 minuti

— *Tempo di parola globale per punti iscritti all'ordine del giorno di mercoledì*

Commissione: 60 minuti complessivamente

Interroganti: 20 minuti (2 × 10)

Membri: 270 minuti ripartiti come segue:

- Gruppo socialista: 67 minuti
- Gruppo del partito popolare europeo (gruppo democratico cristiano): 65 minuti
- Gruppo democratico europeo: 37 minuti
- Gruppo comunista e apparentati: 29 minuti
- Gruppo liberale e democratico: 25 minuti
- Gruppo dei democratici europei di progresso: 16 minuti

- Gruppo di coordinamento tecnico e di difesa dei gruppi e dei deputati indipendenti: 11 minuti
- Non iscritti: 20 minuti

— *Tempo di parola globale per i punti iscritti all'ordine del giorno di giovedì (eccettuate le discussioni su problemi di attualità e urgenti)*

Relatori: 65 minuti (13 × 5)

Commissione: 65 minuti complessivamente

Membri: 210 minuti ripartiti come segue:

- Gruppo socialista: 51 minuti
- Gruppo del partito popolare europeo (gruppo democratico cristiano): 49 minuti
- Gruppo democratico europeo: 28 minuti
- Gruppo comunista e apparentati: 23 minuti
- Gruppo liberale e democratico: 19 minuti
- Gruppo dei democratici europei di progresso: 13 minuti
- Gruppo di coordinamento tecnico e di difesa dei gruppi e dei deputati indipendenti: 9 minuti
- Non iscritti: 18 minuti

14. **Regolamenti che istituiscono misure d'interesse comunitario nel settore dell'occupazione, dei trasporti e dell'energia**

L'on. Scrivener illustra la relazione che ella ha presentato, a nome della commissione per i bilanci, sulle proposte della Commissione delle Comunità europee al Consiglio (COM(83) 696, 697 e 698 def. — doc. 1-1236/83) concernenti

- I. un regolamento che istituisce misure particolari di interesse comunitario nel settore dell'occupazione
- II. un regolamento che stabilisce misure specifiche di interesse comunitario in materia di infrastrutture da trasporto
- III. un regolamento che istituisce misure particolari di interesse comunitario concernenti la strategia energetica

(doc. 1-1353/83).

Intervengono l'on. C. Nikolaou, a nome del gruppo socialista, il sig. Giolitti, *membro della Commissione*, l'on. Adonnino, a nome del gruppo del PPE (gruppo DC).

Lunedì 13 febbraio 1984

PRESIDENZA DELL'ON.
MARIA LUISA CASSANMAGNAGO CERRETTI

Vicepresidente

Intervengono Lord Douro, a nome del gruppo DE, gli on. Balfe, per fatto personale, Baillot, gruppo comunista e apparentati, Rossi, a nome del gruppo liberale e democratico, Nebout, a nome del gruppo DEP, Papaefstratiou, *presidente della commissione per gli affari sociali e l'occupazione*, Balfour, Bonde, Balfe.

PRESIDENZA DELL'ON. PIERRE PFLIMLIN

Vicepresidente

Intervengono gli on. Welsh, Fich, Lange, *presidente della commissione per i bilanci*.

Il presidente dichiara chiusa la discussione.

Votazione

— *Proposta di regolamento I* (doc. 1-1236/83 — COM(83) 696 def.)⁽¹⁾

Primo considerando

— n. 1 della commissione per i bilanci: Il gruppo DE ha chiesto una votazione per parti separate:

Primo comma: approvato

Secondo comma: approvato

Terzo considerando

— n. 36 dell'on. Galland: respinto

— n. 2 della commissione per i bilanci: approvato

Dopo il terzo considerando

(n. 37: decade)

Settimo considerando

— n. 3 della commissione per i bilanci: approvato

Articolo 2, paragrafo 1

— n. 4 della commissione per i bilanci: approvato

— n. 42 dell'on. Patterson: approvato

Articolo 4, paragrafo 3

— n. 5 della commissione per i bilanci: approvato

Articolo 4, paragrafo 4

— n. 6 idem: approvato con VE

Articolo 5, paragrafo 2

— n. 7 idem: approvato

(n. 30: decade)

Articolo 5, paragrafo 3

(n. 31: decade)

Articolo 7, paragrafo 1

— n. 8 della commissione per i bilanci: approvato

Articolo 8, paragrafo 3

— n. 9 idem: approvato

Articolo 10

— n. 10 idem: approvato

Il Parlamento approva la proposta della Commissione così modificata.

— *Proposta di regolamento II* (doc. 1-1236/83 — COM(83) 697 def.)

Primo considerando

— n. 11 della commissione per i bilanci: Il gruppo DE ha chiesto una votazione per parti separate:

Primo comma: approvato

Secondo comma: approvato

Secondo considerando

— n. 38 dell'on. Galland: respinto

— n. 12 della commissione per i bilanci: approvato

Dopo il secondo considerando

(n. 39: decade)

Quarto considerando

— n. 13 della commissione per i bilanci: approvato

Articolo 4, paragrafo 3

— n. 14 idem: approvato

Articolo 4, paragrafo 4

— n. 15 idem: approvato

⁽¹⁾ La relatrice è intervenuta sugli emendamenti.

Lunedì 13 febbraio 1984

Articolo 5, paragrafo 2

— n. 16 idem: decade
(n. 32: decade)

Articolo 5, paragrafo 3

(n. 33: decade)

Articolo 7, paragrafo 1

— n. 17 della commissione per i bilanci: approvato

Articolo 8, paragrafo 3

— n. 18 idem: approvato

Articolo 10

— n. 19 idem: approvato

Il Parlamento approva la proposta della Commissione così modificata.

— *Proposta di regolamento III* (doc. 1-1236/83 — COM(83) 698 def.)

Secondo considerando

— n. 20 della commissione per i bilanci: Il gruppo DE ha chiesto una votazione per parti separate

Primo comma: approvato

Secondo comma: approvato

Quarto considerando

— n. 40 dell'on. Galland: respinto

Dopo il quarto considerando

(n. 41: decade)

Settimo considerando

— n. 21 della commissione per i bilanci: approvato

Articolo 2, paragrafo 1

— n. 29 degli on. Linkohr, Adam, Seibel-Emmerling e Balfe, a nome del gruppo socialista: Il gruppo socialista ha chiesto una votazione per appello nominale.

Votanti: 164 ⁽¹⁾

Favorevoli: 53

Contrari: 109

Astenuti: 2

L'emendamento n. 29 è così respinto.

Articolo 4, paragrafo 3

— n. 22 della commissione per i bilanci: approvato

Articolo 4, paragrafo 4

— n. 23 idem: approvato

Articolo 4, paragrafo 5

— n. 24 idem: approvato

Articolo 5, paragrafo 2

— n. 25 della commissione per i bilanci: Il gruppo liberale ha chiesto una votazione per appello nominale.

Votanti: 155 ⁽¹⁾

Favorevoli: 130

Contrari: 23

Astenuti: 2

L'emendamento n. 25 è così respinto.

(n. 34: decade)

Articolo 5, paragrafo 3

(n. 35: decade)

Articolo 7, paragrafo 1

— n. 26 della commissione per i bilanci: approvato

Articolo 8, paragrafo 5

— n. 27 idem: approvato

Articolo 10

— n. 28 idem: approvato.

Il Parlamento approva la proposta della Commissione così modificata.

La relatrice chiede alla Commissione di comunicare la sua posizione sulle modifiche del Parlamento (articolo 36, paragrafo 1, del regolamento).

Il sig. Giolitti, *membro della Commissione*, espone la posizione della Commissione su alcuni degli emendamenti approvati dall'Assemblea.

L'on. Lange, *presidente della commissione per i bilanci*, chiede, sulla base dell'articolo 36, paragrafo 2, del regolamento, l'aggiornamento della votazione sulla proposta di risoluzione.

Su questa richiesta intervengono gli on. Adonnino, a nome del gruppo PPE, e Lord Douro, a nome del gruppo DE.

⁽¹⁾ Vedi allegato.

Lunedì 13 febbraio 1984

Il gruppo DE chiede una votazione per appello nominale sulla richiesta del presidente della commissione per i bilanci.

Votanti: 178 ⁽¹⁾

Favorevoli: 105

Contrari: 66

Astenuti: 7

Il Parlamento approva così la richiesta di aggiornamento.

La questione si considera pertanto rinviata alla commissione competente.

Interviene l'on. Forth sulla procedura.

15. Ruolo delle istituzioni finanziarie internazionali nell'attuale situazione monetaria

L'on. Hopper illustra la relazione che egli ha presentato, a nome della commissione economica e monetaria, sul

ruolo e sulle funzioni delle istituzioni finanziarie internazionali nell'attuale situazione monetaria (doc. 1-1263/83).

Intervengono il sig. Giolitti, *membro della Commissione*, gli on. Herman, a nome del gruppo del PPE, Purvis, a nome del gruppo DE, Bonaccini, gruppo comunista e apparentati, Delorozoy, a nome del gruppo liberale e democratico, de Goede, non iscritto, e Adamou.

Il presidente dichiara chiusa la discussione.

Interviene l'on. Wurtz, a nome dei membri francesi del gruppo comunista e apparentati, per dichiarazione di voto.

⁽¹⁾ Vedi allegato.

Il Parlamento approva la seguente risoluzione:

RISOLUZIONE

sul ruolo e sulle funzioni delle istituzioni finanziarie internazionali nell'attuale situazione monetaria

Il Parlamento europeo,

— vista la relazione della commissione economica e monetaria (doc. 1-1263/83),

- A. ricordando che alle istituzioni finanziarie del secondo dopoguerra, rappresentate dal FMI e dalla Banca mondiale, era affidato il compito di garantire un sistema internazionale coerente e stabile,
- B. consapevole della crescente importanza della BRI nel sistema finanziario internazionale, in particolare successivamente al « concordato di Basilea » del 1975,
- C. prendendo atto del recente appello, da parte dei leaders del Commonwealth riuniti a Nuova Delhi, per una nuova conferenza di Bretton Woods,
- D. osservando tuttavia che da allora sono emersi rischi di vario tipo, quali il limitato controllo del FMI sul processo di adattamento, a causa della fluttuazione dei tassi di cambio e dell'esistenza di un ampio mercato non controllato di eurovalute, l'inadeguatezza delle dotazioni della Banca mondiale e del FMI per il finanziamento delle esigenze del terzo mondo, e i crescenti squilibri nei paesi di più basso sviluppo,
- E. richiamando l'attenzione sul drammatico aumento dei prestiti a Stati da parte del settore privato successivamente al primo considerevole aumento dei prezzi petroliferi alla fine del 1973, quando l'onere del riciclaggio finanziario fu assunto in vasta misura da banche commerciali presso le quali era depositata gran parte delle eccedenze liquide dell'OPEC,
- F. considerando che, a seguito del secondo shock petrolifero, quasi tutti i paesi in via di sviluppo non produttori di petrolio sono stati colpiti negativamente dalla combinazione di elevati tassi reali di interesse (a volte superiori al Libor) e di un degrado delle condizioni commerciali derivante dalla recessione mondiale,

Lunedì 13 febbraio 1984

- G. osservando che, nella situazione attuale, i paesi debitori applicano una politica di deflazione o cercano di aumentare ulteriormente il proprio indebitamento, con il rischio di un'insolvenza del paese e di potenziali conseguenze a macchia d'olio che potrebbero mettere in pericolo la stabilità finanziaria e accentuare la recessione mondiale,
- H. considerando che l'industria bancaria dipende inevitabilmente dalle vicende dei propri mutuatari,
1. richiama l'attenzione sull'aumento dei debiti a interesse fluttuante unito al marcato aumento del relativo costo, che spiega in vasta misura i cospicui incrementi dei pagamenti effettuati a titolo di interessi dai paesi in via di sviluppo negli ultimi anni;
 2. esprime la propria preoccupazione per il rischio che alcuni governi indebitati possano preferire il vantaggio a breve termine derivante dall'insolvenza; infatti una simile insolvenza metterebbe in pericolo la stabilità finanziaria e introdurrebbe ulteriori elementi depressivi;
 3. sottolinea le difficoltà che l'insolvenza di qualche paese comporterebbe per le banche commerciali sotto il profilo dei relativi bilanci; in tale caso le banche, prendendo atto di una perdita di capitale, dovrebbero svalutare sostanzialmente i propri prestiti;
 4. è convinto della necessità di agire in relazione ai seguenti punti:
 - i problemi di liquidità, attuali e potenziali, dei mutuatari (problema a breve termine);
 - la stabilità del sistema finanziario mondiale attraverso misure coordinate miranti a una ripresa economica sostenuta (problema a lungo termine);
 5. è convinto inoltre che l'obiettivo dovrebbe quindi consistere nel mantenere un livello moderato di nuovi crediti netti ai paesi debitori fino a che sia in corso il processo di adattamento di questi ultimi, limitando poi il futuro ricorso ai crediti bancari una volta che i paesi abbiano riacquisito la propria credibilità finanziaria;

Ristrutturazione del debito e istituzioni internazionali

6. ritiene che non siano necessarie nuove istituzioni finanziarie internazionali; lo sforzo richiesto per creare una nuova istituzione ⁽¹⁾ dovrebbe essere destinato alla soluzione dei problemi stessi;
7. è convinto che la ristrutturazione del debito debba essere attuata adattando e ampliando il ruolo delle istituzioni finanziarie internazionali esistenti;
8. ritiene che il FMI stia già svolgendo un ruolo assai importante facilitando il flusso di prestiti verso i paesi debitori e incrementando i rimborsi alle banche, evitando l'inadempienza dei mutuatari;
9. suggerisce in particolare quanto segue: una volta convenuto un programma ragionevole fra un paese e il FMI, i creditori dovrebbero essere chiamati per accertarsi dell'attuabilità del programma, e magari per formulare suggerimenti destinati a migliorarlo; successivamente il FMI dovrebbe proporre il consolidamento dei debiti esistenti tenendo conto non solo delle esigenze immediate di liquidità ma anche della proiezione delle entrate e delle spese su un lungo arco di tempo;
10. suggerisce inoltre che l'impostazione del FMI sia abbastanza flessibile allo scopo di tenere conto dei paesi poveri che dispongono di un accesso assai limitato al settore privato

⁽¹⁾ Vedi Peter B. Vienen, « Un piano di sgancio per le banche », New York Times, del 6 marzo 1983.

Lunedì 13 febbraio 1984

per prestiti di tutti i tipi; in tal caso, sarebbe opportuna una politica di prestiti relativamente generosi a tali paesi, nell'ambito di programmi pluriennali, nonché una espansione dello strumento per il finanziamento compensativo;

11. giudica assai importante un rafforzamento dell'attività di vigilanza del FMI; inoltre, nel redigere la raccomandazione in merito a un prestito, il FMI dovrebbe tenere debitamente conto della conciliazione dei diversi obiettivi del « pari trattamento » e delle « soluzioni ad hoc »;

12. critica la misura in cui le banche commerciali si sono impegnate in prestiti a lungo termine per il finanziamento di taluni investimenti di capitale e disavanzi strutturali della bilancia dei pagamenti, mediante crediti a breve e a medio termine;

simili finanziamenti, infatti, dovrebbero essere erogati dalla Banca mondiale e dalle banche per lo sviluppo regionale, il cui ruolo dovrebbe essere potenziato;

critica inoltre le autorità monetarie internazionali e i governi nazionali per aver incoraggiato le banche commerciali a impegnarsi in misura sempre maggiore;

13. sottolinea l'importanza di un rafforzamento dei prestiti a lungo termine della Banca mondiale, il che significa che la dotazione di tale Banca dovrebbe essere aumentata;

14. è consapevole, in tale contesto, della proposta della « Commissione Brandt », secondo la quale il « rapporto di trasmissione » della Banca mondiale dovrebbe essere incrementato da 1:1 e 2:1; è anche consapevole dei gravi ostacoli che si frappongono a un incremento di questo tipo, quale l'effetto che esso potrebbe avere sugli attuali obbligazionisti della Banca mondiale;

inoltre, l'attuale rapporto 1:1 è in qualche misura teorico, dato che solo il 7,5 % del capitale della Banca mondiale è effettivamente versato;

15. auspica che un aumento delle risorse a disposizione della Banca mondiale sia attuato mediante un incremento del capitale sottoscritto, un incremento dell'elemento liquido o una modifica del rapporto di prestito; ciascun cambiamento comporterebbe un emendamento di articoli dello statuto della Banca mondiale, e sarebbero quindi necessari anni per realizzarlo; modifiche di questo tipo presenterebbero una limitata connessione con l'attuale crisi monetaria, ma sarebbero utili per contribuire allo sviluppo economico a lungo termine del terzo mondo;

16. è fermamente convinto che la Banca mondiale dovrebbe cercare di sfruttare in modo più incisivo le proprie risorse mediante cofinanziamenti con banche commerciali e agenzie di finanziamento delle esportazioni di paesi industriali; approva quindi il programma sperimentale della Banca, adottato all'inizio del 1983, che collega più strettamente i finanziamenti forniti da mutuanti commerciali con la Banca stessa;

17. raccomanda agli Stati contribuenti di approvare immediatamente un aumento delle risorse dell' AIS, per meglio far fronte alle esigenze dei paesi più poveri, e invita la Comunità europea a svolgere un ruolo di guida nel convincere in particolare gli Stati Uniti dell'importanza di una simile azione;

Ristrutturazione dei prestiti del settore privato

18. sottolinea l'importanza del sistema bancario e del mercato mondiale dei capitali quale fonte di credito internazionale;

19. richiama l'attenzione sul fatto che crisi debitorie possono essere fonte di crisi del sistema bancario, e invita le banche centrali a chiarire le proprie reciproche responsabilità al riguardo;

Lunedì 13 febbraio 1984

20. prende atto con soddisfazione dei recenti miglioramenti delle procedure di vigilanza nell'ambito del «concordato di Basilea», deplora tuttavia la mancanza di un controllo adeguato sulle banche dei paradisi fiscali; ritiene che un rafforzamento dei controlli dovrebbe procedere gradualmente e con prudenza per evitare il pericolo di una «assenza di controlli competitiva», suscettibile di indurre le banche a gravitare intorno ai centri finanziari in cui i controlli o i requisiti cautelativi sono meno gravosi;

21. raccomanda un'impostazione comunitaria con riferimento alle discussioni sul sistema finanziario internazionale e sulla ristrutturazione del debito estero dei paesi in difficoltà, specialmente per quanto riguarda le regioni o i paesi con i quali la CEE intrattiene rapporti particolarmente stretti;

22. sottolinea inoltre la mancanza di informazione; non sembra che le banche commerciali dispongano di informazioni adeguate per quanto riguarda la rispettiva esposizione in determinati paesi, dato che i sistemi BRI sono messi a disposizione delle banche solo dopo un lungo intervallo, e le informazioni del FMI e della Banca mondiale sono ottenute su base confidenziale, e non sono quindi facilmente ottenibili;

23. accoglie con favore, in tale contesto, l'istituzione a Washington, da parte di banche americane, europee e giapponesi, di un istituto per la finanza internazionale quale centro di scambio di informazioni fra paesi debitori e membri dell'istituto;

Situazione economica mondiale e questioni monetarie internazionali

24. nota che si registrano segnali di miglioramento della situazione economica mondiale; la ripresa economica negli Stati Uniti contrariamente alle aspettative di molti economisti americani, appare ormai consolidata e comporterà un aumento dei redditi da esportazione nei paesi del terzo mondo; inoltre i paesi dell'Europa orientale sono riusciti a controllare le proprie importazioni fino al punto di trovarsi in una situazione di attivo commerciale nei confronti dell'Occidente;

entrambi tali sviluppi ridurranno l'indebitamento internazionale e modereranno le tensioni del sistema monetario internazionale;

25. ritiene tuttavia che sarebbe un grave errore sfruttare questo miglioramento come una scusa per l'inazione, dato che la situazione monetaria internazionale rimane fragile e che molti dei gravi problemi che l'hanno travagliata negli ultimi anni potrebbero ripresentarsi;

26. accoglie con favore il crescente apprezzamento dell'importanza dei flussi di capitale tra paesi quale fattore determinante di eccedenze commerciali, come in particolare è stato esemplificato recentemente nell'ambito dei negoziati fra il Giappone e gli Stati Uniti;

27. ritiene che una nuova conferenza di Bretton Woods, auspicata dai leader del Commonwealth riuniti a Nuova Delhi, non sia necessaria se intesa come una conferenza destinata a riprogettare il sistema mondiale; ritiene inoltre che le istituzioni finanziarie esistenti dovrebbero organizzare una conferenza o una serie di conferenze su alcuni aspetti del sistema economico attuale, nell'intento di migliorare il funzionamento globale del sistema; si dovrebbe in particolare concentrare l'attenzione sui seguenti obiettivi:

- studiare gli eventi che hanno influenzato il sistema monetario nello scorso decennio (nell'intento di ricavarne dati utili);
- decidere miglioramenti in materia di ruolo e funzionamento delle attuali istituzioni finanziarie internazionali;

Lunedì 13 febbraio 1984

- coordinare le politiche economiche nazionali a livello internazionale parallelamente all'analogha coordinazione delle politiche economiche nazionali che ha luogo nell'ambito della CEE;

28. incarica il suo presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione e ai parlamenti degli Stati membri della Comunità.

16. Ordine del giorno della prossima seduta

Il presidente ricorda che l'ordine del giorno della seduta di domani, martedì 14 febbraio 1984, è stato così fissato:

Dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 14.30 alle 21.00:

(Dalle 9.00 alle 13.00):

- Discussioni su problemi di attualità e urgenti (annuncio delle proposte di risoluzione presentate)
- Decisione sulle urgenze
- Relazione Spinelli sul progetto preliminare di trattato che istituisce l'Unione europea

(Dalle 14.30 alle 16.00):

- Discussioni su problemi di attualità e urgenti (comunicazione dell'elenco degli argomenti)
- Tempo delle interrogazioni (interrogazioni al Consiglio e ai ministri degli affari esteri)

(Dalle 16.00 alle 18.30):

- Seguito della discussione sulla relazione Spinelli

(Dalle 18.30 alle 21.00):

- Votazione sulla proposta di risoluzione contenuta nella relazione Spinelli

(La seduta termina alle 20.00)

H.-J. OPITZ
Segretario generale

Pieter DANKERT
Presidente

Lunedì 13 febbraio 1984

ELENCO DEI PRESENTI

Seduta del 13 febbraio 1984

ABENS, ADAM, ADAMO, ADONNINO, VAN AERSSSEN, AIGNER, ALBER, ALBERS, ALEXIADIS, ALMIRANTE, ANTONIOZZI, AFRE, ARNDT, BADUEL GLORIOSO, BAILLOT, BALFE, BALFOUR, BANGEMANN, BARBARELLA, BARBI, BATTERSBY, BAUDIS, BEAZLEY, BERKHOUWER, BERNARD, BETHELL, BEYER DE RYKE, VON BISMARCK, BLANEY, BLUMENFELD, BOCKLET, BØGH, BOMBARD, BONACCINI, BONDE, BORD, BOSERUP, BOURNIAS, BOYES, BROK, BROOKES, BUCHAN, BUTTAFUOCO, CABORN, CAILLAVET, CALVEZ, CARDIA, CARETTONI ROMAGNOLI, CARIGLIA, CAROSSINO, CASSANMAGNAGO CERRETTI, CASTLE, CATHERWOOD, CECOVINI, CERAVOLO, CHAMBEIRON, CHANTERIE, CINCIARI RODANO, CINGARI, CLINTON, CLWYD, COHEN, COLLINS, COSENTINO, COTTRELL, DE COURCY LING, COUSTE, CRONIN, CROUX, CURRY, DALSASS, DAMSEAUX, DAVERN, DE GUCHT, DELATTE, DEL DUCA, DELEAU, DELOROZOY, DE PASQUALE, DESCHAMPS, DESOUCHES, DI BARTOLOMEI, DOURO, DURY, EISMA, ELLES, ENRIGHT, EPHREMIDIS, ESTGEN, EYRAUD, FANTI, FAURE, FELLERMAIER, FERGUSSON, FERNANDEZ, DE FERRANTI, FERRY, FICH, FILIPPI, FOCKE, FORSTER, FORTH, FRIEDRICH I., FRISCHMANN, FRÜH, FUCHS K., FUILLET, GABERT, GAIOTTI DE BIASE, GALLAGHER, GALLAND, GALLUZZI, GAUTHIER R., GAWRONSKI, GENDEBIEN, GEROKOSTOPOULOS, GERONIMI, GIUMMARRA, DE GOEDE, GONTIKAS, GOPPEL, GOUTHIER, GREDAL, GRIFFITHS, HAAGERUP, HABSBERG, HAHN, HALLIGAN, HÄNSCH, HAMMERICH, HARRIS, VON HASSEL, HEINEMANN, HELMS, HERKLOTZ, HERMAN, VAN DEN HEUVEL, HOFF, HOOPER, HOPPER, HORD, HOWELL, HUTTON, IPPOLITO, JACKSON C., JAKOBSEN, JAQUET, JONKER, JÜRGENS, KALLIAS, KALOYANNIS, KAZAZIS, KEATING, KELLETT-BOWMAN ED., KELLETT-BOWMAN EL., KLEPSCH, KLINKENBORG, KYRKOS, LAGAKOS, LALUMIERE, LANGE, LANGES, LENTZ-CORNETTE, LENZ, LEONARDI, LOMAS, LOUWES, LÜCKER, LUSTER, LYNGE, MACARIO, MCCARTIN, MACCIOCCHI, MAFFRE-BAUGE, MAHER, MAIJ-WEGGEN, MAJONICA, MALANGRE, DE LA MALENE, MARCHESIN, MARCK, MARSHALL, MART, MARTIN S., MEGAHY, MERTENS, VAN MINNEN, MODIANO, MOORHOUSE, MOREAU J., MOREAU L., MÜLLER-HERMANN, NEBOUT, NEWTON DUNN, NIELSEN T., NIKOLAOU C., NIKOLAOU K., NORD, NORDMANN, NORMANTON, NOTENBOOM, NYBORG, O'DONNELL, O'HAGAN, ORLANDI, D'ORMESSON, OUZOUNIDIS, PAISLEY, PAJETTA, PAPAEFSTRATIOU, PAPANTONIOU, PAPAPIETRO, PATTERSON, PAUWELYN, PENDERS, PESMAZOGLOU, PETERS, PETERSEN, PETRONIO, PFENNIG, PFLIMLIN, PHLIX, PINTAT, PLASKOVITIS, PLUM, PÖTTERING, PONIATOWSKI, PRAG, PRANCHERE, PRICE, PROTOPAPADAKIS, PROUT, PROVAN, PRUVOT, PURVIS, QUIN, RABBETHGE, RADOUX, RHYS WILLIAMS, RIEGER, RIVIEREZ, ROBERTS, ROGALLA, ROGERS, ROMUALDI, ROSSI, RUMOR, SÄLZER, SCHIELER, SCHÖN KARL, SCHÖN KONRAD, SCHWENCKE, SCOTT-HOPKINS, SCRIVENER, SEAL, SEEFELD, SEELER, SEGRE, SEITLINGER, SELIGMAN, SHERLOCK, SIEGLERSCHMIDT, SIMMONDS, SIMONNET, SIMPSON, SKOVMAND, SPAAK, SPENCER, SPICER, SPINELLI, SQUARCIALUPI, SUTRA, TAYLOR J.D., THEOBALD-PAOLI, TOLMAN, TRAVAGLINI, TREACY, TUCKMAN, TURNER, TYRRELL, VANDEMEULEBROUCKE, VANDEWIELE, VANKERKHOVEN, VANNECK, VAN ROMPUY, VERGEER, VERGES, VERONESI, VETTER, VGENOPOULOS, VIEHOFF, VITALE, VON DER VRING, WAGNER, WALTER, WALZ, WARNER, WAWRZIK, WEDEKIND, WELSH, WETTIG, WIECZOREK-ZEUL, VON WOGAU, WOLTJER, WURTZ, ZAGARI, ZARGES.

Lunedì 13 febbraio 1984

ALLEGATO

Risultato delle votazioni per appello nominale

(+) = Sì

(-) = No

(O) = Astensioni

*Relazione di cui al doc. 1-1353/83**(regolamento III, articolo 2, paragrafo 1)*

(+)

ABENS, ADAM, ALBERS, ARNDT, BADUEL GLORIOSO, BALFE, BARBARELLA, BERNARD, BOMBARD, BONACCINI, CARIGLIA, CASTLE, COHEN, COLLINS, DESOUCHES, ENRIGHT, FELLERMAIER, FICH, FOCKE, FUILLET, GABERT, GOUTHIER, HEINEMANN, HERKLOTZ, HEUVEL VAN DEN, KLINKENBORG, LAGAKOS, LALUMIERE, LOMAS, MARCHESIN, MINNEN VAN, NIKOLAOU C., NIKOLAOU K., OZOUNIDIS, PETERS, PETERSEN, PLASKOVITIS, QUIN, RIEGER, SEAL, SEEFELD, SEELER, SIEGLERSCHMIDT, THEOBALD, VERNIMMEN, VETTER, VGENOPOULOS, VIEHOFF, VRING VON DER, WAGNER, WALTER, WIECZOREK-ZEUL, WOLTJER.

(-)

ADONNINO, ALBER, ALEXIADIS, ANTONIOZZI, BALFOUR, BANGEMANN, BARBI, BATTERSBY, BAUDIS, BEAZLEY, BETHELL, BOCKLET, BROK, CALVEZ, CASSANMAGNAGO CERRETTI, CATHERWOOD, CLINTON, COSENTINO, COTTRELL, COURCY LING DE, CURRY, DALSSASS, DE FERRANTI, DELATTE, DELOROZOY, DESCHAMPS, DOURO, EISMA, FERGUSSON, FORSTER, FRÜH, FUCHS K., GAIOTTI DE BIASE, GAWRONSKI, GEROKOSTOPOULOS, GONTIKAS, GOPPEL, HAHN, HARRIS, HASSEL VON, HELMS, HERMAN, HOOPER, HOPPER, HORD, HOWELL, HUTTON, JACKSON C., JACKSON R., KALOYANNIS, KAZAZIS, KELLETT-BOWMAN ED., KELLETT-BOWMAN EL., LANGE, LANGES, LENZ, MAIJ-WEGGEN, MALANGRE, MARSHALL, MARTIN S., MCCARTIN, MERTENS, MOORHOUSE, MORELAND, NEBOUT, NEWTON DUNN, NORMANN, NORMANTON, NOTENBOOM, O'HAGAN, D'ORMESSON, PAISLEY, PAPAEFSTRATIOU, PATTERSON, PESMAZOGLOU, PFENNIG, PLUMB, PONIATOWSKI, PÖTTERING, PRAG, PRICE, PROTOPAPADAKIS, PROUT, PROVAN, PRUVOT, PURVIS, RHYS WILLIAMS, ROBERTS, ROMUALDI, ROSSI, SCOTT-HOPKINS, SCRIVENER, SELIGMAN, SHERLOCK, SIMMONDS, SIMMONNET, SIMPSON, SPAAK, SPENCER, SPICER, TAYLOR J. D., TUCKMAN, TURNER, TYRRELL, VANKERKHOVEN, VANNECK, WEDEKIND, WELSH, ZARGES.

(O)

BONDE, ELLES.

*Relazione di cui al doc. 1-1353/83**(regolamento III, articolo 5, paragrafo 2)*

(+)

ABENS, ADONNINO, ALBER, ALBERS, ALEXIADIS, ANTONIOZZI, ARNDT, BALFOUR, BATTERSBY, BARBI, BAUDIS, BEAZLEY, BERNARD, BETHELL, BOCKLET, BOMBARD, BROK, CARIGLIA, CASSANMAGNAGO CERRETTI, CATHERWOOD, CLINTON, COHEN, COSENTINO, COTTRELL, COURCY LING DE, CURRY, DALSSASS, DE FERRANTI, DESCHAMPS, DESOUCHES, DOURO, EISMA, ELLES, FELLERMAIER, FERGUSSON, FICH, FOCKE, FORSTER, FRÜH, FUCHS K., FUILLET, GABERT, GAIOTTI DE BIASE, GEROKOSTOPOULOS, GONTIKAS, GOPPEL, HARRIS, HASSEL VON, HEINEMANN, HELMS, HERKLOTZ, HERMAN, HEUVEL VAN DEN, HOOPER, HOPPER, HOWELL, HUTTON, JACKSON C., JACKSON R., KALOYANNIS, KAZAZIS, KELLETT-BOWMAN ED., KELLETT-BOWMAN EL., KLINKENBORG, LAGAKOS, LANGE, LANGES, LENZ, MALANGRE, MARCHESIN, MARSHALL, MERTENS, MINNEN VAN, MOORHOUSE, MORELAND, NEWTON DUNN, NIKOLAOU C., NIKOLAOU K., NORMANTON, NOTENBOOM, O'HAGAN, D'ORMESSON, OZOUNIDIS, PAISLEY, PAPAEFSTRATIOU, PATTERSON, PESMAZOGLOU, PETERS, PETERSEN, PFENNIG, PLUMB, PÖTTERING, PRAG, PRICE, PROTOPAPADAKIS, PROUT, PROVAN, PURVIS, RHYS WILLIAMS, RIEGER, ROBERTS, ROMUALDI, SCOTT-HOPKINS, SEEFELD, SEELER, SELIGMAN, SHERLOCK, SIEGLERSCHMIDT, SIMMONDS, SIMMONNET, SIMPSON, SPAAK, SPENCER, SPICER, THEOBALD, TUCKMAN, TURNER, TYRRELL, VANKERKHOVEN, VANNECK, VERNIMMEN, VETTER, VGENOPOULOS, VIEHOFF, VRING VON DER, WAGNER, WALTER, WEDEKIND, WELSH, WOLTJER.

Lunedì 13 febbraio 1984

ADAM, BALFE, BANGEMANN, BONACCINI, CALVEZ, CASTLE, COLLINS, DELATTE, DELOROZOY, GAWRONSKI, LOMAS, MARTIN S., MEGAHY, NORD, NORDMANN, PONIATOWSKI, PRUVOT, QUIN, ROGERS, ROSSI, SCRIVENER, SEAL, TAYLOR J. D.

(O)

BADUEL GLORIOSO, BARBARELLA.

Richiesta di aggiornamento della relazione di cui al doc. 1-1353/83

(+)

ABENS, ADONNINO, ALBER, ALBERS, ALEXIADIS, ANTONIOZZI, ARNDT, BANGEMANN, BARBARELLA, BARBI, BAUDIS, BERNARD, BOCKLET, BOMBARD, BONACCINI, BROK, CALVEZ, CARIGLIA, CASSANMAGNAGO CERRETTI, CINGARI, CLINTON, COHEN, CROUX, DALSSASS, DELATTE, DELOROZOY, DESCHAMPS, DESOUCHES, EISMA, EYRAUD, FELLERMAIER, FOCKE, FORTH, FRÜH, FUILLET, GABERT, GAIOTTI DE BIASE, GALLAND, GEROKOSTOPOULOS, GOEDE DE, GONTIKAS, GOPPEL, GOUTHIER, HABSBURG, HASSEL VON, HEINEMANN, HELMS, HERKLOTZ, HERMAN, HEUVEL VAN DEN, HOFF, KALOYANNIS, KAZAZIS, KLINKENBORG, LAGAKOS, LALUMIERE, LANGE, LANGES, LENTZ-CORNETTE, LENZ, MAHER, MAIJ-WEGGEN, MARCHESIN, MARTIN S., MCCARTIN, MINNEN VAN, NEBOUT, NIKOLAOU C., NIKOLAOU K., NORD, NORDMANN, NOTENBOOM, D'ORMESSON, OUZOUNIDIS, PAPAEFSTRATIOU, PESMAZOGLOU, PETERS, PFENNIG, PINTAT, PLASKOVITIS, PONIATOWSKI, PÖTTERING, PROTOPAPADAKIS, PRUVOT, RIEGER, ROSSI, SCHÖN KARL, SCOTT-HOPKINS, SCRIVENER, SEEFELD, SEELER, SIEGLERSCHMIDT, SPAAK, THEOBALD, VANKERKHOVEN, VETTER, VGENOPOULOS, VIEHOFF, VRING VON DER, WAGNER, WEDEKIND, WIECZOREK-ZEUL, WOGAU VON, WOLTJER, ZARGES.

(—)

ADAM, BALFE, BALFOUR, BATTERSBY, BEAZLEY, BETHELL, BROOKES, BUCHAN, CABORN, CASTLE, CATHERWOOD, COLLINS, COTTRELL, COURCY LING DE, CURRY, DE FERRANTI, DOURO, ELLES, ENRIGHT, FERGUSON, FORSTER, GRIFFITHS, HARRIS, HOOPER, HOPPER, HORD, HOWELL, HUTTON, JACKSON C., JACKSON R., KELLETT-BOWMAN ED., KELLETT-BOWMAN EL., LOMAS, MARSHALL, MEGAHY, MOORHOUSE, MORELAND, NEWTON DUNN, NORMANTON, O'HAGAN, PAISLEY, PATTERSON, PLUMB, PRAG, PRICE, PROUT, PROVAN, PURVIS, QUIN, RHYS WILLIAMS, ROBERTS, ROGERS, ROMUALDI, SEAL, SELIGMAN, SHERLOCK, SIMMONDS, SPENCER, SPICER, TAYLOR J. D., TUCKMAN, TURNER, TYRRELL, VANNECK, WARNER, WELSH.

(O)

BAILLOT, BONDE, CHAMBEIRON, FICH, PETERSEN, SIMMONET, WURTZ.

PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DI MARTEDÌ 14 FEBBRAIO 1984

(84/C 77/02)

PRESIDENZA DELL'ON. PIETER DANKERT

*Presidente**(La seduta inizia alle 9.00)***1. Approvazione del processo verbale**

Intervengono l'on. Dalsass, il quale chiede che la relazione Marck (doc. 1-1370/83), per la quale era stata chiesta l'applicazione della procedura d'urgenza, venga rinviata alla tornata di marzo dedicata ai prezzi agricoli, e l'on. Curry, *presidente della commissione per l'agricoltura*, che ritira la richiesta d'urgenza.

Interviene l'on. Hord che spiega di non aver potuto, a causa del ritardo del suo aereo, presentare ieri una richiesta di modifica dell'ordine del giorno, sulla base dell'art. 56, paragrafo 1, del regolamento, mirante ad anticipare l'esame delle relazioni Hopper (doc. 1-1121/83) e Ligios (doc. 1-1374/83) al momento della ripresa della seduta alle 15.00 di giovedì.

Il presidente dichiara di non poter far propria la richiesta dell'on. Hord.

Il processo verbale della seduta di lunedì 13 febbraio è approvato.

2. Presentazione di proposte di risoluzione per concludere la discussione sulla dichiarazione della Commissione

Il presidente annuncia di aver ricevuto una proposta di risoluzione presentata per concludere la discussione sulla dichiarazione della Commissione sul suo programma d'azione, iscritta all'ordine del giorno di mercoledì; tale procedura non è prevista dal regolamento per il caso specifico di dichiarazioni del Consiglio o della Commissione, ma ad essa si è fatto ricorso più volte in precedenza.

Egli propone, con l'accordo del Parlamento, di fissare la scadenza del termine per la presentazione di siffatte proposte di risoluzione alle 18.00 di oggi 14 febbraio e la scadenza del termine per la presentazione di emendamenti alle 18.00 di domani 15 febbraio; la votazione avverrà giovedì pomeriggio durante il turno di votazioni.

3. Discussioni su problemi di attualità e urgenti (annuncio delle proposte di risoluzione presentate)

Il presidente comunica che sono state presentate le seguenti proposte di risoluzione con richiesta di discussione su problemi di attualità e urgenti, ai sensi dell'articolo 48, paragrafo 1, del regolamento;

- proposta di risoluzione degli on. Kaloyannis, Kazazis, Gerokostopoulos, Pasmazoglou, Gontikas, Kallias, Protopapadakis, Alexiadis, Burnias, Lagakos, Pantazi, Plaskovitis, Papaefstratiou, Vgenopoulos, C. Nikolaou, Kyrkos, Ziagas, Ephremidis, Adamou, Alavanos, Nikolaou e Papantoniou, sul saccheggio dei tesori archeologici di Cipro (doc. 1-1273/83/riv.);
- proposta di risoluzione dell'on. Van Hemeldonck, a nome del gruppo socialista, sull'ampliamento della Comunità europea alla Spagna e al Portogallo (doc. 1-1366/83);
- proposta di risoluzione degli on. Sir Fred Warner, de Courcy Ling, Maher, J. D. Taylor, Bersani, Jonker, L. Moreau, Rabbethge, Wedekind, Deleau, Flanagan, Beyer de Ryke, Irmer, S. Martin, Sablé, Battersby, Kirk, Simpson e Provan sullo smaltimento delle eccedenze di prodotti lattiero-caseari (doc. 1-1367/83);
- proposta di risoluzione degli on. Battersby, Helms, Quin, Castle, Cottrell, Papaefstratiou, Kaloyannis, Dalsass, Stella, Kirk, Provan, Abens, Delatte, Desouches, Sutra, Früh, Curry, Gautier, Hord, Jürgens, J. D. Taylor e Papapietro, sul ripristino del diritto di consultazione del Parlamento europeo in materia di politica comune della pesca (doc. 1-1382/83);
- proposta di risoluzione degli on. Walz, Pintat, Seligman, Adam, Phlix, Vetter, Rogalla, Linkohr, Arndt, Calvez, Petronio, Pruvot, Ghergo, Purvis, Sherlock, Pflimlin, Marchesin, Veronesi, Gauthier,

Martedì 14 febbraio 1984

- Moreland e Romualdi, sulla mancata adozione da parte del Consiglio della proposta della Commissione delle Comunità europee (doc. 1-466/83 — COM(83) 258 def.) concernente una decisione che adotta un primo programma strategico di ricerca e sviluppo sulle tecnologie dell'informazione (Esprit) (doc. 1-1383/83);
- proposta di risoluzione dell'on. Schmid, a nome del gruppo socialista sulla non pubblicazione nella Repubblica federale di Germania dei contributi erogati a titolo del FESR (doc. 1-1384/83);
 - proposta di risoluzione degli on. Gawronski, Delorozoy, Pintat, Calvez, S. Martin, e Scrivener, a nome del gruppo liberale e democratico, sulla libera circolazione delle persone, dei beni e dei servizi nella Comunità (doc. 1-1398/83);
 - proposta di risoluzione degli on. Flanagan e Lalor, a nome del gruppo DEP, su padre O'Brien (doc. 1-1410/83/riv.);
 - proposta di risoluzione dell'on. Gauthier, a nome del gruppo DEP, sulla situazione del mercato dei prodotti siderurgici (doc. 1-1411/83);
 - proposta di risoluzione degli on. Del Duca, Croux, Macario, Pedini, Giavazzi e Antoniozzi, a nome del gruppo PPE, sul terrorismo (doc. 1-1412/83);
 - proposta di risoluzione degli on. Davern, Lalor e De Valera, a nome del gruppo DEP, sulla necessità di un'azione concertata comunitaria e nazionale per la città e la Contea di Cork (doc. 1-1417/83);
 - proposta di risoluzione dell'on. Israël, a nome del gruppo DEP, e degli on. Ripa di Meana e Lord Bethell, sulla situazione in Afghanistan (doc. 1-1418/83);
 - proposta di risoluzione degli on. Haagerup e Gawronski, a nome del gruppo liberale e democratico, sulla situazione in Libano (doc. 1-1420/83);
 - proposta di risoluzione degli on. Bocklet, Früh, Barbi, Alber, Tolman, Langes, Dalsass, von Hassel, Marck, I. Friedrich, Del Duca, von Bismarck, Clinton, Aigner, K. H. Hoffmann, Helms, Mertens, Herman, von Wogau, Seitlinger, van Aerssen, Croux, K. Fuchs, Wedekind, Estgen, Macario e Deschamps, a nome del gruppo PPE sullo sdoganamento di merci al transito di frontiera del Brennero (doc. 1-1422/83);
 - proposta di risoluzione degli on. Wieczorek-Zeul, Purvis, Sir Fred Catherwood, Sir Peter Vanneck, Turner, Patterson, Lady Elles, Fergusson, Newton Dunn, Battersby, Beazley, Segre, Galluzzi, Veronesi, Théobald-Paoli, Jaquet, Lalumière, Sutra, Bombard, Viehoff, Wettig, Adam, Albers, Gredal, Herklotz, Petersen, Seeler, van Minnen, Rogalla, Hänsch, van den Heuvel, Arndt, von der Vring, Castellina, Vandemeulebroucke e Gendebien, su un'iniziativa di pace in Medio Oriente (doc. 1-1423/83);
 - proposta di risoluzione degli on. Wieczorek-Zeul, Purvis, Sir Fred Catherwood, Pfennig, Veronesi, Lima, Del Duca, Filippi, Modiano, Lalumière, Albers, Tuckman, Gallagher, Gredal, Théobald-Paoli, Hänsch, Giummarra, de la Malène, Fergusson, Turner, Tyrrell, Newton Dunn, Beazley, Spencer, Castellina, Gendebien, Lady Elles, Vandemeulebroucke e Charzat su un programma di aiuto d'emergenza alle vittime della siccità nella Repubblica araba dello Yemen (doc. 1-1424/83);
 - proposta di risoluzione degli on. Schleicher, Del Duca, Alber, Ryan, Lentz-Cornette, Mertens e Verroken, a nome del gruppo PPE, sulla sessione del Consiglio dei ministri per i problemi ambientali del 1° marzo 1984 (doc. 1-1425/83);
 - proposta di risoluzione degli on. Ryan, Clinton, McCartin e O'Donnell, a nome del gruppo del PPE, sul processo contro i reverendi Niall O'Brien, Brian Gore e Vincent Dangan e altri sei (1-1426/83);
 - proposta di risoluzione degli on. Lenz, Brock, Lentz-Cornette, Maij-Weggen, Pöttering, Schleicher, Estgen e Klepsch, a nome del gruppo PPE, sulla disoccupazione femminile (doc. 1-1427/83);
 - proposta di risoluzione degli on. Pedini, Lenz, Del Duca, Lentz-Cornette, K. Fuchs, Zecchino e Langes, a nome del gruppo PPE, sulla richiesta che si svolgano libere elezioni in Nicaragua (doc. 1-1428/83);
 - proposta di risoluzione degli on. Barbi, d'Ormesson, Croux, Habsburg e Vankerhoven, a nome del gruppo PPE, e dell'on. de la Malène, a nome del gruppo DEP, sulla drammatica situazione dei cristiani in Libano (doc. 1-1429/83/riv.);
 - proposta di risoluzione degli on. Herman, Croux, Van Rompuy, Vandewiele, Marck, Verroken,

Martedì 14 febbraio 1984

- Chanterie, Phlix, Deschamps e Vankerkhoven, a nome del gruppo PPE, sui danni provocati dal tornado e dalle inondazioni del 7, 8 e 9 febbraio 1984 in Belgio (doc. 1-1430/83);
- proposta di risoluzione degli on. Théobald-Paoli, Glinne e Sieglerschmidt, a nome del gruppo socialista, sull'espulsione dal Cile di Walter Rauff, responsabile nazista della morte per soffocamento di 97 000 civili, e sull'organizzazione di un processo a suo carico (doc. 1-1431/83);
 - proposta di risoluzione degli on. Glinne, Van Miert, Dury, Radoux, Vernimmen, Lizin e Van Hemeldonck, a nome del gruppo socialista, sui danni causati dalle intemperie in Belgio (doc. 1-1432/83);
 - proposta di risoluzione degli on. Dury, Glinne, Cohen, e G. Fuchs, a nome del gruppo socialista, sui profughi Banyarwanda in Uganda (doc. 1-1433/83);
 - proposta di risoluzione degli on. Glinne e Jaquet, a nome del gruppo socialista, sui diritti dell'uomo in Iran (doc. 1-1434/83);
 - proposta di risoluzione degli on. Clwyd, Glinne, Duport, Boyes, Balfe, Lomas e Caborn, a nome del gruppo socialista, sulla politica della società «Eastman Kodak» (doc. 1-1435/83);
 - proposta di risoluzione degli on. Lomas, Glinne, Balfe, Megahy, Seal e Castle, a nome del gruppo socialista, sul rifiuto del governo britannico a 7 000 suoi cittadini di esercitare il diritto elementare di aderire a un sindacato (doc. 1-1436/83);
 - proposta di risoluzione dell'on. Maher, a nome del gruppo liberale e democratico, su padre O'Brien (doc. 1-1438/83);
 - proposta di risoluzione degli on. Chambeiron, Veronesi, Denis, Adamou, Kyrkos, a nome del gruppo comunista e apparentati, sull'espulsione di Walter Rauff (doc. 1-1439/83);
 - proposta di risoluzione degli on. Papaefstratiou, Frischmann, Duport, Cassanmagnago Cerretti, Denis, Lomas, Vandewiele, Ceravolo, J. Moreau, Barbagli, Damette, Balfe, Ghergo, Bonaccini, Maij-Weggen, J. Hoffmann, Chanterie, Baillot, Alavanos, Fernandez e Wurtz, sulla grave situa-

zione delle imprese «Kodak» in Europa (doc. 1-1440/83);

- proposta di risoluzione degli on. Frischmann, Ceravolo e Adamou, a nome del gruppo comunista e apparentati, sulla giornata internazionale per l'abolizione della discriminazione razziale (21 marzo 1984) (doc. 1-1441/83).

Il presidente ricorda che, ai sensi dell'articolo 48 del regolamento, comunicherà al Parlamento, all'inizio della seduta pomeridiana, l'elenco degli argomenti iscritti all'ordine del giorno delle prossime discussioni su problemi di attualità e urgenti, previste per giovedì 16 febbraio 1984.

4. Decisione sulle richieste di discussione con procedura d'urgenza

L'ordine del giorno reca la decisione sulle richieste di applicazione della procedura con discussione d'urgenza per i seguenti documenti:

- relazione Dalsass sui vini spumanti (doc. 1-1371/83):

Il Parlamento accoglie la richiesta d'urgenza.

- relazione Jürgens sull'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi (doc. 1-1372/83):

Il Parlamento accoglie la richiesta d'urgenza.

- relazione Ligios sull'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (doc. 1-1373/83):

Il Parlamento accoglie la richiesta d'urgenza.

- relazione Tolman sull'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni suine (doc. 1-1378/83):

Il Parlamento accoglie la richiesta d'urgenza.

Le quattro relazioni di cui sopra sono iscritte alla seduta di venerdì 17, dopo le votazioni.

5. Progetto preliminare di trattato che istituisce l'Unione europea

L'on. Spinelli, relatore coordinatore, illustra la relazione della commissione per gli affari istituzionali, sul progetto preliminare di trattato che istituisce l'Unione europea (doc. 1-1200/83).

Il presidente fa rilevare che l'iscrizione degli oratori sarà chiusa alle 9.40.

Intervengono i relatori, on. De Gucht, J. Moreau, Pfennig, Prag (quest'ultimo parla anche a nome del gruppo DE).

PRESIDENZA DELL'ON. MARCEL VANDEWIELE

Vicepresidente

Intervengono i relatori, on. Seeler e Zecchino.

Martedì 14 febbraio 1984

Intervengono gli on. Glinne, a nome del gruppo socialista, Piccoli, a nome del gruppo del PPE (gruppo DC), R. Jackson, gruppo DE, Pajetta, gruppo comunista e apparentati, Nord, a nome del gruppo liberale e democratico.

PRESIDENZA DELL'ON. GÉRARD JAQUET

Vicepresidente

Intervengono gli on. de la Malène, a nome del gruppo DEP, Pannella, gruppo CDI, Romualdi, non iscritto, il sig. Thorn, *presidente della Commissione*, gli on. Radoux, Croux, Newton Dunn e Chambeiron.

PRESIDENZA DELL'ON. KOSTANTINOS NIKOLAOU

Vicepresidente

Intervengono gli on. Haagerup, Vandemeulebroucke, Eisma, Petersen.

6. Benvenuto

Il presidente porge, a nome del Parlamento, il benvenuto a una delegazione del parlamento irlandese, guidata dall'on. Maurice Manning, *vicepresidente della commissione mista per le questioni europee*, presente nella tribuna ufficiale.

7. Progetto preliminare di trattato che istituisce l'Unione europea (seguito)

Intervengono gli on. Seitlinger, Welsh, Ephremidis, Veil, Bøgh, Spaak, Van Miert.

(La seduta è sospesa alle 13.05 e ripresa alle 14.30)

PRESIDENZA DI LADY ELLES

Vicepresidente

8. Discussioni su problemi di attualità e urgenti (comunicazione dell'elenco degli argomenti)

Il presidente comunica che è stato stabilito, conformemente all'articolo 48, paragrafo 2, del regolamento, l'elenco degli argomenti per le discussioni su problemi di attualità e urgenti, previste per la seduta di giovedì 16 febbraio, dalle 10.00 alle 12.00.

L'elenco degli argomenti comprende 16 proposte di risoluzione, presentate entro i termini stabiliti (*vedi processo verbale della presente seduta, punto 3*):

I. MEDIO ORIENTE

Discussione congiunta

- sulla proposta di risoluzione degli on. Haagerup e Gawronski, a nome del gruppo liberale e democratico, sulla situazione in Libano (doc. 1-1420/83)
- sulla proposta di risoluzione dell'on. Barbi e altri, a nome del gruppo del PPE, e dell'on. de la Malène a nome del gruppo DEP, sulla drammatica situazione dei cristiani in Libano (doc. 1-1429/83/riv.)
- sulla proposta di risoluzione dell'on. Wiczorek-Zeul e altri, su un'iniziativa di pace in Medio Oriente (doc. 1-1420/83).

II. LIBERA CIRCOLAZIONE NELLA COMUNITÀ

Discussione congiunta

- sulla proposta di risoluzione dell'on. Gawronski e altri, a nome del gruppo liberale e democratico, sulla libera circolazione delle persone, dei beni e dei servizi nella Comunità (doc. 1-1398/83)
- sulla proposta di risoluzione dell'on. Bocklet e altri, sullo sdoganamento di merci al transito di frontiera del Brennero (doc. 1-1422/83).

III. DIRITTI DELL'UOMO

Discussione congiunta

- sulla proposta di risoluzione dell'on. Frischmann e altri, a nome del gruppo comunista e apparentati, sulla giornata internazionale per l'abolizione della discriminazione razziale (21 marzo 1984) (doc. 1-1441/83)
- sulla proposta di risoluzione dell'on. Lalor, a nome del gruppo DEP, su padre O'Brien (doc. 1-1410/83/riv.)
- sulla proposta di risoluzione dell'on. Ryan e altri, a nome del gruppo del PPE, sul processo contro i reverendi Niall O'Brian, Brian Gore, Vincent Dangan e altri sei (doc. 1-1426/83)
- sulla proposta di risoluzione dell'on. Maher, a nome del gruppo liberale, su padre O'Brien (doc. 1-1438/83)
- sulla proposta di risoluzione dell'on. Théobald-Paoli, a nome del gruppo socialista, sull'espulsione dal Cile di Walter Rauff responsabile della morte per soffocamento di 97 000 civili, e sull'organizzazione di un processo a suo carico (doc. 1-1431/83)
- sulla proposta di risoluzione dell'on. Chambeiron e altri, a nome del gruppo comunista e apparentati, sull'espulsione di Walter Rauff (doc. 1-1439/83)
- sulla proposta di risoluzione dell'on. Dury, a nome del gruppo socialista, sui profughi Banyarwanda in Uganda (doc. 1-1433/83)
- sulla proposta di risoluzione dell'on. Glinne e altri, a nome del gruppo socialista, sui diritti dell'uomo in Iran (doc. 1-1434/83).

IV. CALAMITÀ

Discussione congiunta

- sulla proposta di risoluzione dell'on. Wiczorek-Zeul e altri su un programma di aiuto d'emergenza alle vittime della siccità nella Repubblica araba dello Yemen (doc. 1-1424/83)
- sulla proposta di risoluzione dell'on. Herman, a nome del gruppo del PPE, sui danni provocati dal tornado e dalle inondazioni del 7, 8 e 9 febbraio 1984 in Belgio (doc. 1-1430/83)
- sulla proposta di risoluzione dell'on. Glinne, a nome del gruppo socialista, sui danni causati dalle intemperie in Belgio (doc. 1-1432/83)

Martedì 14 febbraio 1984

- sulla proposta di risoluzione dell'on. Glinne, a nome del gruppo socialista, sui danni causati dalle intemperie in Belgio (doc. 1-1432/83)

Conformemente alle disposizioni dell'articolo 48, paragrafo 2, del regolamento, il tempo di parola complessivo dei gruppi politici e dei deputati non iscritti è ripartito come segue, fatte salve eventuali modifiche dell'elenco:

- Per uno degli autori: 2 minuti
- Gruppo socialista: 14 minuti
- Gruppo del partito popolare europeo (gruppo DC): 13 minuti
- Gruppo democratico europeo: 8 minuti
- Gruppo comunista e apparentati: 7 minuti
- Gruppo liberale e democratico: 5 minuti
- Gruppo dei democratici europei di progresso: 4
- Gruppo di coordinamento tecnico e di difesa dei gruppi e dei deputati indipendenti: 3 minuti
- Non iscritti: 6 minuti

Il presidente ricorda che, ai sensi dell'articolo 48, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento, le eventuali obiezioni contro gli argomenti inclusi nel summenzionato elenco — che devono essere motivate, presentate per iscritto e provenire da un gruppo politico o da almeno 21 deputati — devono essere trasmesse alla presidenza entro le 15.00 di domani, mercoledì, e che le votazioni su dette obiezioni avranno luogo, senza discussione, alle 15.00.

9. Tempo delle interrogazioni

Il Parlamento inizia l'esame di una serie di interrogazioni rivolte al Consiglio, ai ministri degli affari esteri e alla Commissione (doc. 1-1388/83).

Interrogazioni al Consiglio

Alle interrogazioni nn. 1 dell'on. Salisch e 2 dell'on. Van Minnen saranno fornite risposte scritte poiché gli interroganti sono assenti.

N. 3 dell'on. Moorhouse: Consiglio dei ministri dei trasporti

Il sig. Dumas, *presidente in carica del Consiglio*, risponde all'interrogazione e alle domande complementari degli on. Moorhouse, Clwyd e Lord O'Hagan.

Dato che l'on. van Minnen, autore dell'interrogazione n. 2, è ora presente, il presidente chiede all'Assemblea se essa abbia obiezioni a che si proceda in questo momento allo svolgimento dell'interrogazione stessa.

Dato che viene sollevata un'obiezione, l'interrogazione non viene posta in discussione.

Intervengono gli on. Harris, van Minnen e Elaine Kellett-Bowman sulla procedura.

N. 4 dell'on. Israël: Insegnamento dei diritti dell'uomo

Il sig. Dumas risponde all'interrogazione e alle domande complementari degli on. Israël e van Minnen.

N. 5 dell'on. Rogalla: Controlli alle frontiere interne della Comunità

Il sig. Dumas risponde all'interrogazione e alle domande complementari degli on. Moorhouse, Habsburg e Gerokostopoulos.

L'interrogazione n. 6 dell'on. Cousté è rinviata, su richiesta dell'interrogante, a una delle prossime tornate.

N. 7 dell'on. Van Hemeldonck: Aiuto della Comunità europea allo sfruttamento della miniera di ferro brasiliana di Carajas

Il sig. Dumas risponde all'interrogazione e alle domande complementari degli on. Van Hemeldonck, Provan, Denis e Rogers.

N. 8 dell'on. Lalor: SME

Il sig. Dumas risponde all'interrogazione e alle domande complementari degli on. Cousté, che sostituisce l'interrogante, e Scott-Hopkins.

N. 9 dell'on. Hutton: Relazioni fra Consiglio e Parlamento

Il sig. Dumas risponde all'interrogazione e a una domanda complementare dell'on. Hutton.

N. 10 dell'on. Von Hassel: Traffico transfrontaliero

Il sig. Dumas risponde all'interrogazione e alle domande complementari degli on. von Hassel, Habsburg e Marshall.

N. 11 dell'on. Gerokostopoulos: Proposta di regolamento (COM(81) 423 def.) che determina le modalità di applicazione degli articoli 85 e 86 del trattato ai trasporti marittimi

Il sig. Dumas risponde all'interrogazione e alle domande complementari degli on. Gerokostopoulos, Pasmazoglou e Gontikas. Interviene l'on. Nyborg.

N. 12 dell'on. Seefeld: Normative nazionali sulla tutela dell'ambiente

Il sig. Dumas risponde all'interrogazione e alle domande complementari degli on. Sherlock e Maij-Weggen.

N. 13 di Sir James Scott-Hopkins: Aiuti finanziari nel quadro di Lomé III

Il sig. Dumas risponde all'interrogazione e alle domande complementari di Sir James Scott-Hopkins e dell'on. Israël.

Interrogazioni ai ministri degli affari esteri riuniti nell'ambito della cooperazione politica

All'interrogazione n. 26 dell'on. Rumor sarà fornita risposta scritta poiché l'interrogante è assente.

N. 27 dell'on. Protopapadakis: Ostilità fra Iran e Iraq

Il sig. Dumas, *presidente in carica dei ministri degli affari esteri*, risponde all'interrogazione e alle domande complementari degli on. Protopapadakis e Purvis.

Martedì 14 febbraio 1984

N. 28 dell'on. Paisley: Efficace sistema di estradizione

Il sig. Dumas, risponde all'interrogazione e alle domande complementari degli on. Paisley, Balfe e Provan.

N. 29 dell'on. Habsburg: Manovre sovietiche negli scambi commerciali della Comunità tra Est e Ovest

Il sig. Dumas risponde all'interrogazione e a una domanda complementare dell'on. Habsburg. Interviene l'on. Marshall.

N. 30 di Sir Peter Vanneck: Tutela delle forniture comunitarie di greggio provenienti dal Medio Oriente

Il sig. Dumas risponde all'interrogazione e alle domande complementari di Sir Peter Vanneck e degli on. Purvis e Balfe.

N. 31 dell'on. van Minnen: Jonathan Bloch, Windus Road 87, Londra N. 16

Il sig. Dumas risponde all'interrogazione e alle domande complementari degli on. van Minnen e Moreland.

All'interrogazione n. 32 dell'on. Lagakos sarà fornita risposta scritta poiché l'interrogante è assente.

N. 33 dell'on. Ephremidis: Il regime dittatoriale cileno

Il sig. Dumas risponde all'interrogazione e alle domande complementari degli on. Ephremidis, Hooper, Habsburg, van den Heuvel, Pasmazoglou e Israël.

Il presidente dichiara chiusa la prima parte del tempo delle interrogazioni.

10. Progetto preliminare di trattato che istituisce l'Unione europea (seguito)

Intervengono gli on. C. Jackson, Kyrkos, Gawronski, Pasmazoglou.

PRESIDENZA DELL'ON.
MARIA LUISA CASSANMAGNAGO CERRETTI

Vicepresidente

Intervengono gli on. Cingari, van Aerssen, Prout, Bose-rup, Cecovini, Paisley, Cohen, Kallias, Faure, Alexiadis, Rogers, Adonnino, Halligan, Lücker, Fajardie, Plaskovitis, Giavazzi, Blumenfeld, Gaiotti De Biase, Estgen, Antoniozzi.

PRESIDENZA DELL'ON. NICOLAS ESTGEN

Vicepresidente

Intervengono gli on. Cassanmagnago Cerretti e Ferri, presidente della commissione per gli affari istituzionali.

PRESIDENZA DELL'ON.
MARIA LUISA CASSANMAGNAGO CERRETTI
Vicepresidente

PRESIDENZA DELL'ON. PIETER DANKERT
Presidente

Il presidente dichiara chiusa la discussione.

Votazione ⁽¹⁾

Il presidente comunica che, dato che gli emendamenti da 124 a 139 sono emendamenti di compromesso, presentati conformemente all'articolo 74, paragrafo 4, del regolamento, egli deve ottenere l'accordo del Parlamento per porli in votazione.

Il Parlamento fornisce il proprio accordo.

Egli comunica inoltre che, dato che alcuni emendamenti sono di tipo puramente linguistico, essi non verranno, conformemente all'articolo 54, paragrafo 1, lettera c, posti in votazione e che verrà individuata una soluzione linguistica appropriata.

Proposta di risoluzione e progetto preliminare di trattato

— n. 38 degli on. Møller e Kirk: il GDE chiede l'appello nominale

Votanti: 226 ⁽²⁾

Favorevoli: 4

Contrari: 214

Astenuti: 8

L'emendamento è così respinto.

Progetto preliminare di trattato

Primo trattino del preambolo

— n. 14 dell'on. Seeler: A

Il primo trattino, così modificato, è approvato.

Secondo trattino

— n. 15 dell'on. Seeler: A

— n. 109/riv. degli on. Prag, Fergusson, Newton Dunn, Provan, Sir Fred Catherwood e Seligman: A

Il secondo trattino, così modificato, è approvato.

Dal terzo al sesto trattino: approvati

Settimo trattino

— n. 89/riv. dell'on. Vandemeulebroucke: R

⁽¹⁾ Nella redazione del processo verbale della presente votazione sono state utilizzate le seguenti abbreviazioni:

A	=	approvato
R	=	respinto
Rit.	=	ritirato
d	=	decade
GS	=	gruppo socialista
GPPE	=	gruppo del partito popolare europeo
GDE	=	gruppo democratico europeo
GC	=	gruppo comunista e apparentati
GL	=	gruppo liberale e democratico
GDEP	=	gruppo dei democratici europei di progresso
GCDI	=	gruppo di coordinamento tecnico e di difesa dei gruppi e dei deputati indipendenti
NI	=	non iscritti
AN	=	appello nominale
VE	=	votazione elettronica

⁽²⁾ Vedi allegato.

Martedì 14 febbraio 1984

Il settimo trattino è approvato.

Ottavo trattino: approvato

Nono trattino: approvato

(n. 110 Rit.)

Ultima frase del preambolo

— n. 87 dell'on. Antoniozzi: A

L'ultima frase, così modificata, è approvata.

Articolo 1

— n. 83 dell'on. Antoniozzi: A

L'articolo 1, così modificato, è approvato.

Articolo 2

— n. 63/corr. dell'on. Galland, a nome del GL: R

L'articolo 2 è approvato.

Articolo 3: approvato

Articolo 4

— n. 29 degli on. Luster, Pfennig, van Aerssen, Lenz, Lemmer, K. H. Hoffmann, Mertens, Brok, Rinsche, Hahn, Boot, Schall, von Wogau, Müller-Hermann, Zarges, Phlix, Malangré, Rabbethge:

Interviene il relatore.

L'on. Luster e altri hanno chiesto la votazione per AN.

Votanti: 293 ⁽¹⁾

Favorevoli: 11

Contrari: 169

Astantuti: 13

L'emendamento n. 29 è così respinto.

— n. 111/riv. dell'on. Prag e altri: R

L'articolo 4 è approvato.

Articolo 5

— n. 3 dell'on. Kalias: R dopo un intervento dell'on. Kalias

— n. 40 dell'on. Gawronski, a nome del GL: A

L'articolo 5, così modificato, è approvato.

Articolo 6: approvato

(n. 16 ritirato)

Articoli 7, 8 e preambolo dell'articolo 9: approvati

Primo trattino dell'articolo 9

— n. 30 dell'on. Luster e altri: è stata chiesta la votazione per parti separate

prima parte (fino alla parola «armonico»): A

seconda parte: R

— n. 66/corr. e 112/riv. : d

L'on. Simonnet e il relatore intervengono sulla procedura. Il primo trattino, così modificato, è approvato.

Secondo trattino

— n. 31 dell'on. Luster e altri: intervengono gli on. Glinne, che chiede che venga precisata la nozione di mercato aggiungendovi il termine «interno», e Giavazzi nello stesso senso.

L'emendamento n. 31, così modificato, è approvato.

— n. 84 dell'on. Antoniozzi: R

Dopo il secondo trattino

— n. 5 dell'on. Kalias: R

Terzo trattino

— n. 64/corr. dell'on. Galland, a nome del GL: R

Il terzo trattino è approvato.

Quarto trattino: approvato

Paragrafo 1 dell'articolo 10: approvato

Paragrafo 2

— n. 32 dell'on. Luster e altri: R

Il paragrafo 2 è approvato.

Paragrafo 3: approvato

(n. 113/riv. rit.)

Articolo 11 e diversi altri articoli

— n. 70/corr. dell'on. Galland, a nome del GL: R

L'articolo 11 è approvato.

Articolo 12

— n. 33 dell'on. Luster e altri: R

⁽¹⁾ Vedi allegato.

Martedì 14 febbraio 1984

L'articolo 12 è approvato.

Articoli da 13 a 15: approvati

Articolo 16

— n. 43/corr. dell'on. Veil, a nome del GL: A

— n. 71/riv. dell'on. Eisma: R

L'articolo 16, così modificato, è approvato.

Articoli da 17 a 19: approvati

Articoli 20

— n. 90/riv. dell'on. Vandemeulebroucke: R

— n. 65/corr. dell'on. Galland, a nome del GL: R

L'articolo 20 è approvato.

Articolo 21

— n. 130 di compromesso dell'on. Spinelli, a nome della commissione per gli affari istituzionali: A (in seguito all'approvazione di tale emendamento, il n. 116 all'articolo 32 decade)

L'articolo 21, così modificato, è approvato.

Articolo 22

— n. 39 dell'on. Gawronski, a nome del GL: A

L'articolo 22, così modificato, è approvato.

Articolo 23

— l'on. Luster chiede una votazione distinta sul paragrafo 3.

— n. 72/riv. dell'on. Eisma: 21 deputati hanno chiesto la votazione per AN.

Votanti: 290 ⁽¹⁾

Favorevoli: 49

Contrari: 220

Astenuti: 21

L'emendamento n. 72/riv. è così respinto.

— n. 114/riv. dell'on. Prag e altri: R

— n. 67/corr. dell'on. Galland: R

— n. 34 dell'on. Luster e altri: R

Il paragrafo 3 è approvato.

L'articolo 23 è approvato.

⁽¹⁾ Vedi allegato.

Articoli 24 e 25: il GDE chiede una votazione distinta sull'articolo 25:

articolo 24: approvato

articolo 25: approvato

Articolo 26

— n. 73/riv. dell'on. Eisma: R

(n. 8: Rit.)

— n. 13 dell'on. Kallias: R

L'articolo 26 è approvato.

Articoli da 27 a 29 e primo paragrafo dell'articolo 30: approvati

Paragrafo 2 dell'articolo 30

— n. 44/corr. dell'on. Veil, a nome del GL: R

— n. 74/riv. dell'on. Eisma: R

Il paragrafo 2 è approvato.

(n. 115: Rit.)

Paragrafo 3

— n. 12 dell'on. Kallias: R

Il paragrafo 3 è approvato.

Paragrafo 4: approvato.

Dopo l'articolo 30

— n. 98/riv. dell'on. Aigner, a nome della commissione per il controllo di bilancio: R

Articolo 31: approvato.

Articolo 32

— n. 45/corr. dell'on. Veil, a nome del GL: A dopo un intervento del relatore-coordinatore

— n. 4 dell'on. Kallias: R

— nn. 131 e 132 dell'on. Spinelli, a nome della commissione per gli affari istituzionali: A con successive e distinte votazioni

— n. 88 dell'on. Antoniozzi: R dopo un intervento del relatore-coordinatore

— n. 129 dell'on. Spinelli, a nome della commissione per gli affari istituzionali: A con VE dopo interventi del relatore-coordinatore e dell'on. Pannella.

Martedì 14 febbraio 1984

L'articolo 32, così modificato, è approvato.
(n. 116/riv.: Rit.)

Paragrafo 1 dell'articolo 33: approvato.

Paragrafo 2

— n. 75/riv. dell'on. Eisma: R

— n. 11 dell'on. Kallias: R

Il paragrafo 2 è approvato.

Paragrafo 3

— n. 10 dell'on. Kallias: R

Il paragrafo 3 è approvato.

Paragrafi 4 e 5: approvati.

Articoli 34 e 35: il GDE ha chiesto una votazione distinta sull'articolo 34:

articolo 34: approvato

articolo 35: approvato.

Articolo 36

— n. 85 dell'on. Antoniozzi: R

L'articolo 36 è approvato.

Articolo 37

(n. 1: Rit.)

— n. 91/riv. dell'on. Vandemeulebroucke: R

L'articolo 37 è approvato.

Paragrafo 1 dell'articolo 38

— n. 56/corr. dell'on. Nord, a nome del GL: R
(nn. 117/riv. e n. 46/corr. sono di natura linguistica)

Il paragrafo 1 è approvato.

Paragrafo 2

— n. 47/corr. dell'on. Veil, a nome del GL: A
(n. 57/corr. Rit.)

Paragrafo 3

— n. 58/corr. dell'on. Nord, a nome del GL: R
(il n. 48/corr. è di natura linguistica)

Il paragrafo 3 è approvato.

Paragrafo 4

— n. 59/corr. dell'on. Nord, a nome del GL: R

Il paragrafo 4 è approvato.

Paragrafo 5

— n. 124 dell'on. Spinelli, a nome della commissione per gli affari istituzionali: A

(n. 17 e n. 60/corr.: d)

Articolo 39: approvato

Articolo 40

— n. 133 idem: A

(nn. 18 e 118: Rit.)

L'articolo 40, così modificato, è approvato.

Articolo 41

— n. 49/corr. dell'on. Veil, a nome del GL: R

L'articolo 41 è approvato.

Articolo 42: approvato.

Articolo 43

— n. 125 dell'on. Spinelli, a nome della commissione per gli affari istituzionali: A (n. 2: Rit.)

L'articolo 43, così modificato, è approvato.

Articolo 44

— n. 134 dell'on. Spinelli a nome della commissione per gli affari istituzionali: A (n. 78/riv.: Rit.)

L'articolo 44, così modificato, è approvato.

Articoli 45 e 46: approvati

Articolo 47

— n. 79 degli on. Adonnino, Giavazzi e Zecchino: R
(il n. 50/corr. è di natura linguistica)

— n. 80 idem: R

— n. 81 idem: R

L'articolo 47 è approvato.

Articoli da 48 a 51

Il GDE chiede una votazione distinta sull'articolo 51:

articoli da 48 a 50: approvati

articolo 51: approvato

Martedì 14 febbraio 1984

Articolo 52

- n. 19 dell'on. Seeler: è stata chiesta una votazione per parti separate:

primo comma: respinto

secondo comma: approvato

- n. 82 dell'on. Adonnino e altri: R

L'articolo 52, così modificato, è approvato.

Articolo 53

- n. 123/corr. dell'on. Blumenfeld: R

- n. 86 dell'on. Antoniozzi: R

- n. 68/corr. dell'on. Galland: R

- n. 95 dell'on. Klinkenborg: R

- n. 96 dell'on. Seefeld, a nome della commissione per i trasporti: R

- n. 97 idem: R dopo controllo con VE

- n. 69/corr. dell'on. Galland: R

L'articolo 53 è approvato.

Articolo 54: approvato

Articolo 55

- n. 35 dell'on. Luster e altri: R

L'articolo 55 è approvato.

Articolo 56

- Intervengono gli on. Chanterie sul carattere linguistico di alcuni emendamenti, Pfennig e il relatore-coordinatore.

- n. 51/corr. dell'on. Veil, a nome del GL: A

- n. 36 dell'on. Luster e altri: R con VE

- n. 52/corr. dell'on. Veil, a nome del GL: R

L'articolo 56 è approvato.

Articolo 57: approvato.

Articolo 58

- n. 94 degli on. O'Donnell, Ryan, Clinton e McCartin: R

- n. 119/riv. dell'on. Prag e altri: A

L'articolo 58, così modificato, è approvato.

Articoli 59 e 60: approvati

Articolo 61

- n. 54/corr. dell'on. Pruvot, a nome del GL: R

- n. 135 dell'on. Spinelli, a nome della commissione per gli affari istituzionali: A

- n. 92/riv. dell'on. Vandemeulebroucke: R

L'articolo 61, così modificato, è approvato.

Dopo l'articolo 61

- n. 55/corr. dell'on. Pruvot, a nome del GL: R con VE

Articolo 62

- n. 37 dell'on. Luster e altri: A

L'articolo 62, così modificato, è approvato.

Articoli 63 e 64: approvati

Articolo 65

- n. 41 dell'on. Gawronski, a nome del GL: R

L'articolo 65 è approvato.

Articolo 66: approvato

Articolo 67

- n. 21 dell'on. Seeler: A

- nn. 9, 20 e 22: Rit.

L'articolo 67, così modificato, è approvato.

Articolo 68

- n. 93/riv. dell'on. Vandemeulebroucke: R

L'articolo 68 è approvato.

Articolo 69: approvato

Articolo 70

(n. 120/riv.: Rit.)

- n. 126 dell'on. Spinelli, a nome della commissione affari istituzionali: A

L'articolo 70, così modificato, è approvato.

Articoli 71 e 72: approvati

Articoli 73

- n. 76/riv. dell'on. Eisma: R

(n. 7: Rit.)

L'articolo 73 è approvato.

Articoli 74 e 75: approvati

Martedì 14 febbraio 1984

Articolo 76: approvato

(n. 121: Rit.)

Articolo da 77 a 80: approvati

(n. 100: Rit.)

Articolo 81

— n. 99/riv. dell'on. Aigner, a nome della commissione per il controllo di bilancio: R

— n. 127 dell'on. Spinelli, a nome della commissione affari istituzionali: A

(n. 101: Rit.)

Articolo 82

Intervengono l'on. Glinne e il relatore-coordinatore.

— n. 6 dell'on. Kallias: R con VE

— n. 53/corr.: Rit.

— n. 128 dell'on. Spinelli, a nome della commissione affari istituzionali: Il GS ha chiesto una votazione per parti separate.

Primo comma: approvato

Interviene l'on. Glinne.

Secondo comma: Il GS ha chiesto una votazione per AN.

Votanti: 297 ⁽¹⁾

Favorevoli: 185

Contrari: 98

Astenuti: 14

⁽¹⁾ Vedi allegato.

Il secondo comma è così approvato.

(n. 122/riv.: Rit.; n. 23 decade)

L'articolo 82, così modificato, è approvato.

Articoli 83 e 84: approvati

Articolo 85

— n. 77/riv. dell'on. Eisma: R

L'articolo 85 è approvato.

Articolo 86 e 87: approvati

Su richiesta del gruppo socialista, la seduta è sospesa per quindici minuti.

(La seduta è sospesa alle 19.55 e ripresa alle 20.10)

Votazione sul progetto preliminare di trattato nel suo complesso

Il GPPE ha chiesto una votazione per AN.

Votanti: 311 ⁽¹⁾

Favorevoli: 237

Contrari: 31

Astenuti: 43

Il Parlamento approva così il progetto di trattato nella versione modificata dalle votazioni intervenute.

Martedì 14 febbraio 1984

PROGETTO DI TRATTATO CHE ISTITUISCE L'UNIONE EUROPEA

INDICE

	<i>Pagina</i>
PREAMBOLO	36
PARTE PRIMA — L'UNIONE	36
Articolo 1 — Creazione dell'Unione	36
Articolo 2 — Adesione di nuovi membri	36
Articolo 3 — Cittadinanza dell'Unione	36
Articolo 4 — Diritti fondamentali	36
Articolo 5 — Territorio dell'Unione	37
Articolo 6 — Personalità giuridica dell'Unione	37
Articolo 7 — Patrimonio delle realizzazioni comunitarie	37
Articolo 8 — Istituzioni dell'Unione	37
PARTE SECONDA — SCOPI, METODI D'AZIONE E COMPETENZE DELL'UNIONE ..	37
Articolo 9 — Scopi	37
Articolo 10 — Metodi d'azione	38
Articolo 11 — Passaggio dal metodo della cooperazione a quello dell'azione comune	38
Articolo 12 — Competenze	38
Articolo 13 — Attuazione del diritto dell'Unione	38
PARTE TERZA — DISPOSIZIONI ISTITUZIONALI	38
Titolo I — Le istituzioni dell'Unione	38
Articolo 14 — Parlamento europeo	38
Articolo 15 — Membri del Parlamento	39
Articolo 16 — Funzioni del Parlamento	39
Articolo 17 — Maggioranze in seno al Parlamento	39
Articolo 18 — Potere d'inchiesta e petizioni	39
Articolo 19 — Regolamento interno del Parlamento	39
Articolo 20 — Consiglio dell'Unione	39
Articolo 21 — Funzioni del Consiglio dell'Unione	39
Articolo 22 — Ponderazione dei voti in seno al Consiglio dell'Unione	39
Articolo 23 — Maggioranze in seno al Consiglio dell'Unione	39
Articolo 24 — Regolamento interno del Consiglio dell'Unione	40
Articolo 25 — Commissione	40
Articolo 26 — Composizione della Commissione	40
Articolo 27 — Regolamento interno della Commissione	40
Articolo 28 — Funzioni della Commissione	40
Articolo 29 — Responsabilità della Commissione davanti al Parlamento	40
Articolo 30 — Corte di giustizia	41
Articolo 31 — Consiglio europeo	41
Articolo 32 — Funzioni del Consiglio europeo	41
Articolo 33 — Organi dell'Unione	41
Titolo II — Gli atti dell'Unione	41
Articolo 34 — Definizione della legge	41
Articolo 35 — Applicazione differenziata della legge	42

Martedì 14 febbraio 1984

Articolo 36 — Autorità legislativa	42
Articolo 37 — Iniziativa delle leggi e degli emendamenti	42
Articolo 38 — votazione della legge	42
Articolo 39 — Pubblicazione della legge	43
Articolo 40 — Potere regolamentare	43
Articolo 41 — Audizione delle persone interessate	43
Articolo 42 — Diritto dell'Unione	43
Articolo 43 — Controllo giudiziario	43
Articolo 44 — Sanzioni	43
PARTE QUARTA — LE POLITICHE DELL'UNIONE	44
Articolo 45 — Principi generali	44
Articolo 46 — Spazio giuridico omogeneo	44
Titolo I — Politica economica	44
Articolo 47 — Mercato interno e libera circolazione	44
Articolo 48 — Concorrenza	44
Articolo 49 — Ravvicinamento delle legislazioni relative alle imprese e delle legislazioni fiscali	45
Articolo 50 — Politica della congiuntura	45
Articolo 51 — Politica del credito	45
Articolo 52 — Sistema monetario europeo	45
Articolo 53 — Politiche settoriali	45
Articolo 54 — Altre forme di cooperazione	46
Titolo II — Politica della società	46
Articolo 55 — Principi generali	46
Articolo 56 — Politica sociale e della sanità	46
Articolo 57 — Politica nei confronti dei consumatori	47
Articolo 58 — Politica regionale	47
Articolo 59 — Politica dell'ambiente	47
Articolo 60 — Politica di istruzione e di ricerca	47
Articolo 61 — Politica culturale	47
Articolo 62 — Politica dell'informazione	48
Titolo III — Le relazioni internazionali dell'Unione	48
Articolo 63 — Principi e metodi d'azione	48
Articolo 64 — Azione comune	48
Articolo 65 — Svolgimento dell'azione comune	48
Articolo 66 — Cooperazione	49
Articolo 67 — Svolgimento della cooperazione	49
Articolo 68 — Ampliamento del campo della cooperazione e trasferimento della cooperazione all'azione comune	49
Articolo 69 — Diritto di legazione	49
PARTE QUINTA — LE FINANZE DELL'UNIONE	50
Articolo 70 — Principi generali	50
Articolo 71 — Entrate	50
Articolo 72 — Spese	50
Articolo 73 — Perequazione finanziaria	50
Articolo 74 — Programmi finanziari	50
Articolo 75 — Bilancio	50
Articolo 76 — Procedura di bilancio	51
Articolo 77 — Dodicesimi provvisori	51
Articolo 78 — Esecuzione del bilancio	51
Articolo 79 — Controllo dei conti	51

Martedì 14 febbraio 1984

Articolo 80 — Conto di gestione	51
Articolo 81 — Discarico	51
PARTE SESTA — DISPOSIZIONI FINALI E GENERALI	52
Articolo 82 — Entrata in vigore	52
Articolo 83 — Deposito degli strumenti di ratifica	52
Articolo 84 — Revisione del trattato	52
Articolo 85 — La sede	52
Articolo 86 — Riserve	52
Articolo 87 — Durata	52

Martedì 14 febbraio 1984

PREAMBOLO

- Al fine di proseguire e rilanciare l'opera di unificazione democratica dell'Europa, di cui le Comunità europee, il sistema monetario europeo, la cooperazione politica sono le prime realizzazioni, e convinte della sempre più grande importanza per l'Europa di affermare la sua identità;
 - compiacendosi dei risultati positivi raggiunti allo stadio attuale ma consapevoli della necessità di ridefinire gli obiettivi della costruzione europea e di dare a istituzioni più efficaci e più democratiche i mezzi per raggiungerli;
 - fondandosi sulla propria adesione ai principi della democrazia pluralistica, del rispetto dei diritti dell'uomo e della preminenza del diritto;
 - riaffermando il loro desiderio di contribuire alla costruzione di una società internazionale che si basi sulla cooperazione dei popoli e degli Stati, la soluzione pacifica delle controversie, la sicurezza e il rafforzamento delle organizzazioni internazionali;
 - risolte a rafforzare, mediate un'unione ancora più stretta, le difese della pace e della libertà, e facendo appello agli altri popoli d'Europa animati dallo stesso ideale perché si associno al loro sforzo;
 - decise ad accrescere la solidarietà dei popoli europei nel rispetto della loro personalità storica, della loro dignità e della loro libertà nell'ambito di istituzioni comuni liberamente accettate;
 - convinte della necessità di permettere la partecipazione degli enti locali e regionali alla costruzione europea secondo forme adeguate;
 - desiderose di realizzare i loro obiettivi comuni in modo progressivo, rispettando le tappe di transizione necessarie e sottoponendo ogni progresso ulteriore al consenso dei popoli e degli Stati;
 - intendendo affidare a istituzioni comuni, conformemente al principio di sussidiarietà, soltanto le competenze necessarie per assolvere i compiti che esse potranno realizzare in modo più soddisfacente che non gli Stati isolatamente;
- Le Alte Parti Contraenti, Stati membri delle Comunità europee, hanno deciso di creare l'Unione Europea.

PARTE PRIMA — L'UNIONE

*Articolo 1***Creazione dell'Unione**

Con il presente trattato, le Alte Parti Contraenti istituiscono tra loro l'Unione europea.

*Articolo 2***Adesione di nuovi membri**

Ogni Stato europeo democratico può chiedere di diventare membro dell'Unione. Le modalità di adesione nonché gli adattamenti che essa comporta formano oggetto di un trattato tra l'Unione e lo Stato candidato. Questo trattato viene stipulato conformemente alla procedura di cui all'articolo 65 del presente trattato.

Un trattato di adesione che comporti una revisione del presente trattato può essere stipulato solo dopo aver espletato la procedura di revisione di cui all'articolo 84 del presente trattato.

*Articolo 3***Cittadinanza dell'Unione**

I cittadini degli Stati membri sono per ciò stesso cittadini dell'Unione. La cittadinanza dell'Unione è legata alla qualità di cittadino di uno Stato membro; essa non

può essere acquistata o perduta separatamente. I cittadini dell'Unione partecipano alla sua vita politica nelle forme previste dal presente trattato, godono dei diritti che sono loro riconosciuti dall'ordinamento giuridico dell'Unione e si conformano alle norme di quest'ultimo.

*Articolo 4***Diritti fondamentali**

1. L'Unione tutela la dignità dell'individuo e riconosce a ogni persona che rientri nella sua sfera di competenza i diritti e le libertà fondamentali quali risultano in particolare dai principi comuni delle costituzioni degli Stati membri nonché dalla convenzione europea di salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali.

2. L'Unione si impegna a mantenere e sviluppare, entro i limiti delle sue competenze, i diritti economici, sociali e culturali che risultano dalle costituzioni degli Stati membri nonché dalla Carta sociale europea.

3. Entro un termine di cinque anni, l'Unione decide circa la sua adesione agli strumenti internazionali sopra menzionati nonché ai patti delle Nazioni Unite relativi ai diritti civili e politici e ai diritti economici, sociali e culturali. Entro lo stesso termine l'Unione adotta la

Martedì 14 febbraio 1984

propria dichiarazione dei diritti fondamentali secondo la procedura di revisione di cui all'articolo 84 del presente trattato.

4. In caso di violazione grave e persistente da parte di uno Stato membro dei principi democratici o dei diritti fondamentali, potranno essere adottate delle sanzioni, secondo le disposizioni di cui all'articolo 44 del presente trattato.

Articolo 5

Territorio dell'Unione

Il territorio dell'Unione comprende l'insieme dei territori degli Stati membri come sono precisati dal trattato che istituisce la Comunità economica europea e dai trattati di adesione, tenuto conto degli obblighi derivanti dal diritto internazionale.

Articolo 6

Personalità giuridica dell'Unione

L'Unione ha personalità giuridica. In ciascuno degli Stati membri l'Unione ha la più ampia capacità giuridica riconosciuta alle persone giuridiche dalle legislazioni nazionali; essa può, in particolare, acquistare o alienare beni mobili e immobili e stare in giudizio. Nei rapporti internazionali l'Unione gode della capacità giuridica necessaria per esercitare le sue funzioni e raggiungere i suoi fini.

Articolo 7

Patrimonio delle realizzazioni comunitarie

1. L'Unione fa proprio ciò che è acquisito sul piano comunitario.

2. Le disposizioni dei trattati che istituiscono le Comunità europee nonché delle convenzioni e dei protocolli

relativi a dette Comunità, che concernono i loro scopi e il loro campo di applicazione e che non sono modificate in modo espresso o implicito dal presente trattato, fanno parte del diritto dell'Unione. Esse possono essere modificate solo con la procedura di revisione di cui all'articolo 84 del presente trattato.

3. Le altre disposizioni dei suddetti trattati, convenzioni e protocolli fanno ugualmente parte del diritto dell'Unione, purché non siano incompatibili col presente trattato. Esse possono essere modificate solo con la procedura della legge organica di cui all'articolo 38 del presente trattato.

4. Gli atti delle Comunità europee, nonché le misure prese nel quadro del sistema monetario europeo e della cooperazione politica, continuano a produrre i loro effetti, purché non siano incompatibili con il presente trattato, finché non saranno stati sostituiti da atti o misure adottati dalle istituzioni dell'Unione in conformità delle loro rispettive competenze.

5. L'Unione rispetta tutti gli impegni delle Comunità europee, in particolare gli accordi o le convenzioni stipulati con uno o più Stati terzi o con un'organizzazione internazionale.

Articolo 8

Istituzioni dell'Unione

L'attuazione dei compiti affidati all'Unione è assicurata dalle sue istituzioni e dai suoi organi. Le istituzioni dell'Unione sono:

- il Parlamento europeo
- il Consiglio dell'Unione
- la Commissione
- la Corte di giustizia
- il Consiglio europeo.

PARTE SECONDA — SCOPI, METODI D'AZIONE E COMPETENZE DELL'UNIONE

Articolo 9

Scopi

L'Unione ha i seguenti scopi:

- realizzare uno sviluppo umano e armonico della società basato segnatamente sulla ricerca della piena occupazione, l'eliminazione progressiva degli squilibri esistenti fra le sue regioni, la protezione dell'ambiente e il miglioramento della qualità di quest'ultimo, il progresso scientifico e culturale dei suoi popoli,

- assicurare il progresso economico dei suoi popoli nel quadro di un mercato interno libero e nel contesto di una stabilità valutaria, dell'equilibrio economico esterno e di una costante crescita economica, senza diversità di trattamento dei cittadini e delle imprese dei vari Stati membri, rafforzando la capacità degli Stati, dei loro cittadini e delle loro imprese ad adeguare in modo solidale le loro strutture e attività alle trasformazioni economiche,
- promuovere nelle relazioni internazionali la sicurezza, la pace, la cooperazione, la distensione, il

Martedì 14 febbraio 1984

disarmo e la libera circolazione delle persone e delle idee, nonché il miglioramento delle relazioni commerciali e monetarie internazionali,

- contribuire allo sviluppo armonioso e giusto di tutti i popoli del mondo per permettere loro di uscire dal sottosviluppo e dalla fame e di esercitare pienamente i propri diritti politici, economici e sociali.

Articolo 10

Metodi d'azione

1. Per raggiungere tali scopi, l'Unione agisce secondo il metodo dell'azione comune o quello della cooperazione tra gli Stati membri; i campi riservati a ciascuno di questi metodi sono fissati dal presente trattato.

2. Per azione comune si intende l'insieme degli atti — interni o internazionali — normativi, amministrativi, finanziari e giudiziari, nonché i programmi e le raccomandazioni dell'Unione, che emanano dalle sue istituzioni e s'indirizzano o a queste ultime o agli Stati o agli individui.

3. Per cooperazione si intendono gli impegni che gli Stati membri prendono nel quadro del Consiglio europeo.

I risultati della cooperazione sono posti in atto dagli Stati membri o dalle istituzioni dell'Unione secondo le modalità definite dal Consiglio europeo.

Articolo 11

Passaggio dal metodo della cooperazione a quello dell'azione comune

1. Nei casi previsti dagli articoli 54, paragrafo 1, e 68, paragrafo 2, del presente trattato, talune materie che rientrano nell'ambito della cooperazione tra Stati possono diventare oggetto di azioni comuni. Su proposta della Commissione o del Consiglio dell'Unione o del Parlamento o di uno o più Stati membri, il Consiglio europeo decide, previa consultazione della Commis-

sione e con l'accordo del Parlamento, di sottoporre queste materie alla competenza esclusiva o concorrente dell'Unione.

2. Nei campi che rientrano nell'ambito dell'azione comune, quest'ultima non può essere sostituita dalla cooperazione.

Articolo 12

Competenze

1. Quando il presente trattato attribuisce una competenza esclusiva all'Unione, soltanto le istituzioni dell'Unione sono competenti per agire; le autorità nazionali non possono intervenire se non per quanto previsto dalla legge dell'Unione. Finché l'Unione non ha legiferato, le norme nazionali restano in vigore.

2. Quando il presente trattato attribuisce una competenza concorrente all'Unione, l'azione degli Stati membri si esercita nei casi in cui l'Unione non è intervenuta. L'Unione agisce esclusivamente per svolgere i compiti che in comune possono essere svolti più efficacemente che non dai singoli Stati membri separatamente, in particolare quelli la cui realizzazione richiede l'azione dell'Unione, giacché le loro dimensioni o i loro effetti oltrepassano i confini nazionali. La legge che mette in moto l'azione comune in un settore non ancora affrontato dall'Unione o dalle Comunità deve essere adottata secondo la procedura della legge organica.

Articolo 13

Attuazione del diritto dell'Unione

L'Unione e gli Stati membri cooperano in uno spirito di reciproca fiducia per l'applicazione del diritto dell'Unione. Gli Stati membri adottano tutte le misure di carattere generale o particolare atte ad assicurare l'esecuzione degli obblighi derivanti dal presente trattato ovvero determinati dagli atti delle istituzioni dell'Unione. Essi agevolano quest'ultima nell'adempimento dei suoi compiti. Essi si astengono da qualsiasi misura che rischi di compromettere la realizzazione degli scopi dell'Unione.

PARTE TERZA — DISPOSIZIONI ISTITUZIONALI

TITOLO I — LE ISTITUZIONI DELL'UNIONE

Articolo 14

Parlamento europeo

Il Parlamento europeo è eletto a suffragio universale

diretto, con voto libero e segreto dei cittadini dell'Unione. La durata della legislatura è di cinque anni.

Una legge organica stabilirà una procedura elettorale uniforme; fino all'entrata in vigore di questa legge, la procedura applicabile è quella vigente per l'elezione del Parlamento delle Comunità europee.

Martedì 14 febbraio 1984

*Articolo 15***Membri del Parlamento**

I membri del Parlamento agiscono e votano individualmente e personalmente. Essi non possono essere vincolati da istruzioni né ricevere un mandato imperativo.

*Articolo 16***Funzioni del Parlamento****Il Parlamento**

- partecipa, conformemente al presente trattato, alla procedura legislativa e a quella di bilancio nonché alla stipulazione degli accordi internazionali;
- dà l'investitura alla Commissione, approvando il suo programma politico;
- esercita il controllo politico sulla Commissione;
- ha il potere di approvare a maggioranza qualificata una mozione di censura che obbliga i membri della Commissione a dimettersi collettivamente dalle loro funzioni;
- dispone di un potere d'inchiesta e riceve le petizioni che vengono a esso indirizzate dai cittadini dell'Unione;
- esercita le altre competenze a esso attribuite dal presente trattato.

*Articolo 17***Maggioranze in seno al Parlamento**

1. Il Parlamento vota a maggioranza semplice, cioè a maggioranza dei suffragi espressi senza considerare le astensioni.
2. Nei casi espressamente previsti dal presente trattato, il Parlamento vota:
 - a) a maggioranza assoluta, cioè a maggioranza dei suoi membri;
 - b) o a maggioranza qualificata, cioè a maggioranza dei membri e dei 2/3 dei suffragi espressi, senza considerare le astensioni. In occasione della votazione del bilancio in seconda lettura, si definisce qualificata la maggioranza dei membri del Parlamento e dei 3/5 dei suffragi espressi, senza considerare le astensioni.

*Articolo 18***Potere d'inchiesta e petizioni**

Le modalità secondo cui si esercitano il potere d'inchiesta del Parlamento e il diritto dei cittadini di indirizzare delle petizioni al Parlamento sono stabilite da leggi organiche.

*Articolo 19***Regolamento interno del Parlamento**

Il Parlamento adotta il suo regolamento interno a maggioranza assoluta.

*Articolo 20***Consiglio dell'Unione**

Il Consiglio dell'Unione è composto di rappresentanze degli Stati membri nominate dai loro rispettivi governi; ogni rappresentanza è diretta da un ministro incaricato in modo specifico e permanente degli affari dell'Unione.

*Articolo 21***Funzioni del Consiglio dell'Unione**

Il Consiglio:

- partecipa, conformemente al presente trattato, alla procedura legislativa e a quella di bilancio nonché alla stipulazione degli accordi internazionali,
- esercita le competenze a esso assegnate nel settore delle relazioni internazionali e risponde alle interrogazioni scritte e orali presentate dai membri del Parlamento in questo campo,
- esercita le altre competenze a esso attribuite dal presente trattato.

*Articolo 22***Ponderazione dei voti in seno al Consiglio dell'Unione**

Al voto di ogni rappresentanza è attribuita la ponderazione prevista all'articolo 148, paragrafo 2, del trattato che istituisce la Comunità economica europea.

In caso di adesione di nuovi Stati membri, la ponderazione dei voti loro attribuiti è determinata dal trattato di adesione.

*Articolo 23***Maggioranza in seno al Consiglio dell'Unione**

1. Il Consiglio vota a maggioranza semplice, cioè a maggioranza dei voti ponderati espressi senza considerare le astensioni.
2. Nei casi espressamente previsti dal presente trattato, il Consiglio vota
 - a) a maggioranza assoluta, cioè a maggioranza dei voti ponderati, senza considerare le astensioni, comprendente almeno la metà delle rappresentanze,

Martedì 14 febbraio 1984

b) o a maggioranza qualificata, cioè a maggioranza dei 2/3 dei voti ponderati, senza considerare le astensioni, comprendente la maggioranza delle rappresentanze. In occasione della votazione del bilancio in seconda lettura, si definisce qualificata la maggioranza dei 3/5 dei voti ponderati, senza considerare le astensioni, comprendente la maggioranza delle rappresentanze,

c) o all'unanimità delle rappresentanze, senza considerare le astensioni.

3. Durante un periodo transitorio di dieci anni, quando una rappresentanza invoca un interesse nazionale vitale messo in causa dalla decisione da adottare e riconosciuto come tale dalla Commissione, la votazione è rinviata affinché la questione sia riesaminata. I motivi della richiesta di rinvio devono essere resi pubblici.

Articolo 24

Regolamento interno del Consiglio dell'Unione

Il Consiglio adotta il suo regolamento interno a maggioranza assoluta. Il regolamento prevede la pubblicità delle riunioni nel corso delle quali il Consiglio agisce come autorità legislativa o di bilancio.

Articolo 25

Commissione

La Commissione entra in funzione entro sei mesi dall'elezione del Parlamento.

All'inizio di ogni legislatura, il Consiglio europeo nomina il presidente della Commissione. Quest'ultimo forma la Commissione dopo aver consultato il Consiglio europeo.

La Commissione sottopone il suo programma al Parlamento. Essa entra in funzione dopo aver ricevuto da quest'ultimo l'investitura. Essa resta in funzione fino all'investitura della nuova Commissione.

Articolo 26

Composizione della Commissione

La struttura e il funzionamento della Commissione nonché lo statuto dei suoi membri sono stabiliti da una legge organica. Fino all'entrata in vigore di detta legge, le norme concernenti la struttura e il funzionamento della Commissione delle Comunità europee, nonché lo statuto dei suoi membri si applicano alla Commissione dell'Unione.

Articolo 27

Regolamento interno della Commissione

La Commissione adotta il suo regolamento interno.

Articolo 28

Funzioni della Commissione

La Commissione:

- definisce nel programma che sottopone all'approvazione del Parlamento gli orientamenti dell'azione dell'Unione,
- prende le iniziative appropriate per la loro attuazione,
- dispone dell'iniziativa delle leggi e partecipa alla procedura legislativa,
- adotta i regolamenti di applicazione delle leggi e prende le necessarie decisioni di esecuzione,
- presenta il progetto di bilancio,
- esegue il bilancio,
- rappresenta l'Unione nelle relazioni esterne nei casi previsti dal presente trattato,
- vigila sull'applicazione del presente trattato e delle leggi dell'Unione,
- esercita le altre competenze a essa attribuite dal presente trattato.

Articolo 29

Responsabilità della Commissione davanti al Parlamento

1. La Commissione è responsabile davanti al Parlamento.
2. Essa risponde alle interrogazioni scritte e orali presentate dai membri di quest'ultimo.
3. I membri della Commissione devono abbandonare collettivamente le loro funzioni in seguito alla votazione da parte del Parlamento di una mozione di censura a maggioranza qualificata.

La votazione della mozione di censura può aver luogo soltanto a scrutinio pubblico e non prima che siano trascorsi tre giorni dal suo deposito.

4. Dopo la censura, è formata una nuova Commissione secondo la procedura di cui all'articolo 25 del presente trattato. Fino all'investitura della nuova Commissione, la Commissione censurata gestisce gli affari correnti.

Martedì 14 febbraio 1984

*Articolo 30***Corte di giustizia**

1. La Corte di giustizia assicura il rispetto del diritto nell'interpretazione e nell'applicazione del presente trattato e di ogni atto adottato in virtù di esso.
2. I membri della Corte sono nominati per metà dal Parlamento e per metà dal Consiglio dell'Unione. Quando il numero dei membri fosse dispari, il Parlamento ne nomina uno in più del Consiglio.
3. L'organizzazione della Corte, il numero e lo statuto dei suoi membri e la durata del loro mandato sono disciplinati da una legge organica che stabilisce anche la procedura e le maggioranze richieste per la loro nomina. Fino all'entrata in vigore di tale legge, si applicano alla Corte di giustizia dell'Unione le disposizioni pertinenti dei trattati comunitari e le misure adottate per la loro attuazione.
4. La Corte adotta il suo regolamento di procedura.

*Articolo 31***Consiglio europeo**

Il Consiglio europeo comprende i capi di Stato o di governo degli Stati membri dell'Unione e il presidente della Commissione, il quale partecipa ai lavori del Consiglio europeo, eccezion fatta per il dibattito relativo alla nomina del suo successore e all'elaborazione di messaggi e raccomandazioni indirizzati alla Commissione.

*Articolo 32***Funzioni del Consiglio europeo**

1. Il Consiglio europeo
 - formula raccomandazioni e prende impegni nel campo della cooperazione,
 - decide nei casi previsti dal presente trattato e secondo la procedura di cui all'articolo 11 circa l'ampliamento delle competenze dell'Unione,
 - nomina il presidente della Commissione,
 - indirizza messaggi alle altre istituzioni dell'Unione,
 - informa periodicamente il Parlamento sull'attività dell'Unione nei settori di sua competenza,

- risponde alle interrogazioni scritte e orali presentate dai membri del Parlamento,
 - esercita le altre competenze a esso attribuite dal presente trattato.
2. Il Consiglio europeo determina le proprie procedure di decisione.

*Articolo 33***Organi dell'Unione**

1. L'Unione ha i seguenti organi:
 - la Corte dei conti
 - il Comitato economico e sociale
 - la Banca europea per gli investimenti
 - il Fondo monetario europeo.

Leggi organiche stabiliscono le norme concernenti le attribuzioni e i poteri di tali organi nonché la loro organizzazione e composizione.

2. I membri della Corte dei conti sono nominati per metà dal Parlamento e per metà dal Consiglio dell'Unione.

3. Il Comitato economico e sociale è organo di consulenza della Commissione, del Parlamento, del Consiglio dell'Unione e del Consiglio europeo e può indirizzare loro pareri di propria iniziativa. Il Comitato viene consultato su ogni proposta avente un'influenza determinante sull'elaborazione e l'attuazione della politica economica e della politica della società. Il Comitato adotta il suo regolamento interno. La composizione del Comitato deve assicurare una rappresentanza adeguata delle varie categorie della vita economica e sociale.

4. Il Fondo monetario europeo dispone della necessaria autonomia per garantire la stabilità monetaria.

5. Ciascuno dei sopra menzionati organi è disciplinato dalle disposizioni applicabili ai corrispondenti organi comunitari al momento dell'entrata in vigore del presente trattato.

L'Unione può creare, mediante una legge organica, altri organi necessari al suo funzionamento.

TITOLO II — GLI ATTI DELL'UNIONE*Articolo 34***Definizione della legge**

1. La legge determina le norme che si applicano all'azione comune. Nella misura del possibile essa si

Martedì 14 febbraio 1984

limita a determinare i principi fondamentali dell'azione comune e lascia alle autorità incaricate della sua esecuzione, siano esse dell'Unione o degli Stati membri, la cura di precisare le modalità di applicazione.

2. L'organizzazione e il funzionamento delle istituzioni nonché altre materie espressamente previste dal presente trattato sono disciplinate da leggi organiche adottate secondo le modalità particolari di cui all'articolo 38 del presente trattato.

3. La legge di bilancio è approvata conformemente alle disposizioni dell'articolo 76 del presente trattato.

Articolo 35

Applicazione differenziata della legge

La legge può subordinare a taluni termini o accompagnare con talune misure transitorie differenziate a seconda del destinatario l'attuazione delle sue disposizioni, qualora l'uniformità di applicazione di queste incontri difficoltà particolari dovute alla situazione specifica di taluni suoi destinatari. Questi termini e queste misure devono nondimeno tendere a facilitare l'ulteriore applicazione dell'insieme delle disposizioni della legge a tutti i suoi destinatari.

Articolo 36

Autorità legislativa

Il Parlamento e il Consiglio dell'Unione esercitano congiuntamente il potere legislativo, con la partecipazione attiva della Commissione.

Articolo 37

Iniziativa delle leggi e degli emendamenti

1. La Commissione ha l'iniziativa delle leggi. Essa può ritirare in ogni momento i progetti di legge da essa presentati finché il Parlamento o il Consiglio dell'Unione non li abbiano espressamente adottati in prima lettura.

2. Su richiesta motivata del Parlamento o del Consiglio, la Commissione presenta un progetto di legge conforme a tale richiesta. In caso di rifiuto della Commissione, il Parlamento o il Consiglio, secondo la procedura prevista nei rispettivi regolamenti, possono presentare un progetto di legge conforme alla propria richiesta iniziale. La Commissione deve esprimere il suo parere sul progetto.

3. Alle condizioni di cui all'articolo 38 del presente trattato:

— la Commissione può presentare emendamenti a qualsiasi progetto di legge; questi emendamenti devono essere votati con priorità;

— i membri del Parlamento e le rappresentanze nazionali in seno al Consiglio possono anche presentare emendamenti in occasione dei dibattiti in seno alle loro rispettive istituzioni.

Articolo 38

Votazione della legge

1. Tutti i progetti di legge sono presentati al Parlamento. Entro il termine di sei mesi quest'ultimo approva il progetto, con o senza emendamenti. Quando si tratta di un progetto di legge organica, il Parlamento può emendarlo a maggioranza assoluta; per la sua approvazione è richiesta la maggioranza qualificata.

Qualora le maggioranze richieste per l'approvazione del progetto non siano state raggiunte, la Commissione ha il diritto di modificarlo e di ripresentarlo al Parlamento.

2. Il progetto approvato, con o senza emendamenti, dal Parlamento è trasmesso al Consiglio dell'Unione. La Commissione può esprimere, entro il termine di un mese dall'approvazione del Parlamento, un parere che viene parimenti trasmesso al Consiglio.

3. Il Consiglio delibera entro il termine di sei mesi. Qualora esso approvi il progetto a maggioranza assoluta senza emendarlo o lo respinga all'unanimità, la procedura legislativa è terminata.

Qualora la Commissione abbia dato espressamente un parere sfavorevole al progetto o si tratti di un progetto di legge organica, il Consiglio, a maggioranza qualificata, approva il progetto senza emendarlo o lo respinge; in tali casi la procedura legislativa è terminata.

Qualora il progetto sia stato posto in votazione senza ottenere i risultati qui sopra menzionati o qualora il progetto sia emendato a maggioranza semplice o a maggioranza assoluta per le leggi organiche, viene aperta la procedura di concertazione di cui al paragrafo 4.

4. Nei casi previsti all'ultimo comma del paragrafo 3, viene convocato il Comitato di concertazione. Tale Comitato si compone di una delegazione del Consiglio dell'Unione e di una delegazione del Parlamento. La Commissione partecipa ai lavori del Comitato.

Qualora, entro un termine di tre mesi, il Comitato pervenga a un accordo su un testo comune, tale testo

Martedì 14 febbraio 1984

viene sottoposto per approvazione al Parlamento e al Consiglio che deliberano a maggioranza assoluta o, per le leggi organiche, a maggioranza qualificata entro un termine di tre mesi. Non è ricevibile alcun emendamento.

Qualora, entro il termine sopra menzionato, il Comitato non pervenga a un accordo, il testo scaturito dal Consiglio viene sottoposto per approvazione al Parlamento che delibera entro un termine di tre mesi a maggioranza assoluta o, per le leggi organiche, a maggioranza qualificata. Sono ricevibili unicamente gli emendamenti presentati dalla Commissione. Il Consiglio può, entro un termine di tre mesi, respingere a maggioranza qualificata il testo adottato dal Parlamento. In tal caso non è ricevibile alcun emendamento.

5. Fatto salvo l'articolo 23, paragrafo 3, del presente trattato, qualora il Parlamento o il Consiglio non pongano in votazione il progetto entro i termini fissati, il testo è considerato adottato dall'istituzione che non si è pronunciata. Tuttavia una legge non può essere considerata adottata se essa non sia stata esplicitamente approvata dal Parlamento ovvero dal Consiglio.

6. Qualora una determinata situazione lo richieda, il Parlamento e il Consiglio possono, di comune accordo, prorogare i termini previsti dal presente articolo.

Articolo 39

Pubblicazione della legge

Fatto salvo l'articolo 76, paragrafo 4, del presente trattato, il presidente del ramo dell'autorità legislativa che ha deciso esplicitamente per ultimo constata la conclusione della procedura legislativa e fa pubblicare senza indugio la legge nella Gazzetta ufficiale dell'Unione.

Articolo 40

Potere regolamentare

La Commissione adotta i regolamenti e le decisioni necessarie all'applicazione della legge conformandosi alle modalità previste da quest'ultima. I regolamenti formano oggetto di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione e le decisioni vengono notificate ai destinatari. Il Parlamento e il Consiglio dell'Unione ne vengono immediatamente informati.

Articolo 41

Audizione delle persone interessate

Prima di adottare una misura, le istituzioni dell'Unione procedono, per quanto possibile e utile, all'audizione

delle persone interessate. La legge dell'Unione organizza le modalità di tale audizione.

Articolo 42

Diritto dell'Unione

Il diritto dell'Unione è direttamente applicabile negli Stati membri. Esso prevale sui diritti nazionali. Fatte salve le competenze attribuite alla Commissione, l'applicazione di tale diritto è assicurata dalle autorità degli Stati membri. Una legge organica determina le modalità secondo cui la Commissione vigila su tale applicazione. Le istanze giudiziarie nazionali sono tenute ad applicare il diritto dell'Unione.

Articolo 43

Controllo giudiziario

Le disposizioni comunitarie relative al controllo giudiziario sono applicabili all'Unione. Esse saranno completate da una legge organica sulla base dei seguenti principi:

- estensione del diritto di ricorso dei singoli contro gli atti dell'Unione lesivi nei loro confronti,
- uguale diritto di ricorso e parità di trattamento di tutte le istituzioni dinanzi alla Corte di giustizia,
- competenza della Corte per la protezione dei diritti fondamentali nei confronti dell'Unione,
- competenza della Corte per annullare un atto dell'Unione nel quadro di una procedura pregiudiziale di invalidità o di un'eccezione di illegittimità,
- introduzione di un ricorso in cassazione dinanzi alla Corte contro le decisioni giudiziarie nazionali rese in ultima istanza che rifiutino di rivolgere a essa una domanda pregiudiziale o non rispettino una sentenza pregiudiziale pronunciata dalla Corte,
- competenza della Corte per sanzionare l'inosservanza da parte degli Stati membri degli obblighi che scaturiscono dal diritto dell'Unione,
- competenza obbligatoria della Corte per pronunciarsi sulle controversie tra gli Stati membri in connessione con gli scopi dell'Unione.

Articolo 44

Sanzioni

Nel caso previsto dall'articolo 4, paragrafo 4, del presente trattato e in ogni altro caso di violazione grave e persistente da parte di uno Stato membro delle disposi-

Martedì 14 febbraio 1984

zioni del presente trattato, previa constatazione della Corte di giustizia su richiesta del Parlamento o della Commissione, il Consiglio europeo, dopo aver ascoltato lo Stato in questione, previo parere conforme del Parlamento, può adottare misure:

- che mirano a sospendere i diritti risultanti dall'applicazione di una parte o della totalità delle disposizioni del presente trattato allo Stato in questione e ai

suoi cittadini, fatti salvi i diritti acquisiti da questi ultimi,

- che possono arrivare fino a sospendere la partecipazione dello Stato in questione al Consiglio europeo e al Consiglio dell'Unione, nonché a qualsiasi altro organo in cui lo Stato sia rappresentato come tale.

Lo Stato in questione non partecipa alla votazione in merito alle sanzioni.

PARTE QUARTA — LE POLITICHE DELL'UNIONE

Articolo 45

Principi generali

1. Sulla base di ciò che è acquisito sul piano comunitario, l'Unione prosegue le azioni intraprese e ne intraprende di nuove conformemente al presente trattato e in particolare al suo articolo 9.
2. Le politiche strutturali e congiunturali dell'Unione sono elaborate e attuate in modo da permettere, parallelamente a un'espansione equilibrata di tutta l'Unione, la progressiva eliminazione degli squilibri esistenti fra le sue diverse aree e regioni.

Articolo 46

Spazio giuridico omogeneo

Al di fuori dei campi che rientrano nell'ambito dell'azione comune, il coordinamento delle legislazioni nazionali, allo scopo di formare uno spazio giuridico omogeneo, viene realizzato con il metodo della cooperazione; tutto ciò in particolare:

- per prendere misure atte a rafforzare il senso di appartenenza all'Unione da parte dei cittadini;
- per lottare contro le forme internazionali di criminalità, ivi compreso il terrorismo.

La Commissione e il Parlamento possono rivolgere raccomandazioni in tal senso al Consiglio europeo.

TITOLO I — POLITICA ECONOMICA

Articolo 47

Mercato interno e libera circolazione

1. L'Unione ha competenza esclusiva per portare a compimento, garantire e sviluppare la libera circolazione delle persone, dei servizi, dei beni e dei capitali sul

suoi cittadini; essa ha parimenti competenza esclusiva in materia di commercio fra gli Stati membri.

2. Tale liberalizzazione viene effettuata sulla base di programmi e calendari precisi e vincolanti fissati dall'autorità legislativa, secondo le modalità della procedura legislativa. La Commissione stabilisce le modalità di esecuzione di tali programmi.

3. Attraverso tali programmi l'Unione deve realizzare:

- entro un termine di due anni dall'entrata in vigore del presente trattato, la libera circolazione delle persone e dei beni, che comporta segnatamente l'eliminazione dei controlli sulle persone alle frontiere interne,
- entro un termine di cinque anni dall'entrata in vigore del presente trattato, la libera circolazione dei servizi, ivi compresi i servizi bancari e le assicurazioni di qualsiasi natura,
- entro un termine di dieci anni dall'entrata in vigore del presente trattato, la libera circolazione dei capitali.

Articolo 48

Concorrenza

L'Unione ha competenza esclusiva per portare a compimento e sviluppare la politica di concorrenza a livello dell'Unione, tenuto conto:

- della necessità di instaurare un regime di autorizzazione per le concentrazioni di imprese ispirato ai criteri fissati dall'articolo 66 del trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio,
- delle necessità di ristrutturazione e rafforzamento industriali dell'Unione di fronte alle profonde per-

Martedì 14 febbraio 1984

turbazioni che possono essere provocate dalla concorrenza internazionale,

- della necessità di vietare qualsiasi discriminazione tra le imprese private e pubbliche.

Articolo 49

Ravvicinamento delle legislazioni relative alle imprese e delle legislazioni fiscali

L'Unione adotta delle misure intese al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative relative alle imprese, e in particolare alle società, qualora tali disposizioni abbiano un'incidenza diretta su un'azione comune dell'Unione. La legge stabilisce uno statuto di impresa europea.

Nella misura necessaria alla realizzazione dell'integrazione economica dell'Unione, la legge opera il ravvicinamento delle legislazioni fiscali.

Articolo 50

Politica della congiuntura

1. L'Unione esercita una competenza concorrente in materia di politica congiunturale, al fine di facilitare segnatamente il coordinamento delle politiche economiche nell'ambito dell'Unione.

2. La Commissione definisce gli orientamenti e gli obiettivi cui deve rispondere l'azione degli Stati membri sulla base dei principi ed entro i limiti fissati dalla legge.

2. La legge fissa le condizioni alle quali la Commissione vigila sulla conformità delle misure adottate dagli Stati membri agli obiettivi da essa definiti. La legge autorizza la Commissione a subordinare il contributo monetario, di bilancio o finanziario dell'Unione al rispetto delle misure adottate in applicazione del paragrafo 2 del presente articolo.

4. La legge fissa le condizioni alle quali la Commissione utilizza, in concertazione con gli Stati membri, i meccanismi di bilancio e finanziari dell'Unione a fini congiunturali.

Articolo 51

Politica del credito

L'Unione esercita una competenza concorrente riguardo alla politica monetaria e alla politica del credito europea, in particolare allo scopo di coordinare il ricorso al mercato dei capitali, mediante la creazione di un comi-

tato europeo per il mercato dei capitali nonché di un'autorità europea di sorveglianza sulle banche.

Articolo 52

Sistema monetario europeo

1. Tutti gli Stati membri partecipano al sistema monetario europeo con riserva del principio di cui all'articolo 35 del presente trattato.

2. L'Unione esercita una competenza concorrente in vista della progressiva realizzazione dell'unione monetaria completa.

3. Con legge organica si stabiliscono le regole concernenti:

- lo statuto e il funzionamento del Fondo monetario europeo conformemente all'articolo 33 del presente trattato,

- le condizioni del trasferimento effettivo al Fondo monetario europeo di una parte delle riserve degli Stati membri,

- le condizioni di trasformazione progressiva dell'ECU in moneta di riserva e in mezzo di pagamento, e dell'estensione della sua utilizzazione,

- le modalità e le tappe di realizzazione dell'Unione monetaria,

- gli obblighi e i vincoli delle Banche centrali nella determinazione dei loro obiettivi in materia di creazione di moneta.

4. Nole corso dei cinque anni successivi alla data di entrata in vigore del presente trattato, in deroga agli articoli 36, 38 e 39 dello stesso, il Consiglio europeo può sospendere l'entrata in vigore delle leggi organiche sopra menzionate entro il termine di un mese dalla loro adozione e rinviarle per un nuovo esame al Parlamento e al Consiglio dell'Unione.

Articolo 53

Politiche settoriali

Per rispondere alle necessità specifiche di organizzazione, promozione o coordinamento di taluni settori di attività economica, l'Unione dispone di competenze concorrenti con quelle degli Stati membri per condurre politiche settoriali adeguate a livello dell'Unione. Nei campi appresso indicati queste politiche perseguono in particolare lo scopo di facilitare, mediante la creazione di condizioni quadro stabili, le decisioni che le imprese devono prendere in un contesto concorrenziale in materia di investimenti e innovazioni.

Martedì 14 febbraio 1984

I campi interessati sono segnatamente:

- l'agricoltura e la pesca
- i trasporti
- le telecomunicazioni
- la ricerca/sviluppo
- l'industria
- l'energia.

a) Nei campi dell'agricoltura e della pesca, l'Unione persegue una politica destinata a realizzare gli obiettivi definiti all'articolo 39 del trattato che istituisce la Comunità economica europea.

b) Nel campo dei trasporti, l'Unione persegue una politica che mira a contribuire all'integrazione economica degli Stati membri. Essa intraprende in particolare delle azioni comuni per porre fine a qualsiasi forma di discriminazione, per armonizzare le condizioni di base della concorrenza fra i vari modi di trasporto, per eliminare gli ostacoli al traffico transfrontaliero, per potenziare la capacità delle vie di comunicazione onde creare una rete di trasporti corrispondente alle esigenze europee.

c) Nel campo delle telecomunicazioni, l'Unione intraprende azioni comuni per creare una rete di telecomunicazioni che abbia norme comuni e tariffe armonizzate; la sua competenza si esercita segnatamente nei settori di punta, nelle azioni di ricerca e sviluppo e nella politica delle commesse pubbliche.

d) Nel campo della ricerca/sviluppo, al fine di coordinare e orientare le azioni nazionali e di favorire la cooperazione fra gli Stati membri e fra gli istituti di ricerca, l'Unione, può elaborare delle strategie comuni. Essa può fornire un sostegno finanziario alle ricerche comuni, può assumersi una parte dei loro rischi e può intraprendere ricerche nei propri stabilimenti.

e) Nel campo industriale, l'Unione può elaborare delle strategie di sviluppo al fine di orientare e coordinare le politiche degli Stati membri nei rami industriali particolarmente importanti per la sicurezza economica e politica dell'Unione. Il compito di adottare le necessarie misure di applicazione è affidato alla Commissione, che presenta al Parlamento e al Consiglio dell'Unione una relazione periodica sui problemi di politica industriale.

f) Nel campo dell'energia, l'intervento dell'Unione mira a garantire la sicurezza degli approvvigionamenti, la stabilità del mercato dell'Unione e, nella misura in cui vi sia una regolamentazione dei prezzi, una politica armonizzata dei prezzi stessi, compatibile con una concorrenza leale. Essa mira parimenti a promuovere lo sviluppo delle energie alternative e rinnovabili, a introdurre norme tecniche comuni in materia di efficienza, di sicurezza e di protezione delle popolazioni e dell'ambiente, e a incoraggiare l'utilizzazione delle fonti europee di energia.

Articolo 54

Altre forme di cooperazione

1. Quando taluni Stati membri hanno preso l'iniziativa di creare strutture di cooperazione industriale al di fuori del campo di applicazione del presente trattato, il Consiglio europeo può, qualora l'interesse comune lo giustifichi, decidere di trasformare tali forme di cooperazione in azione comune dell'Unione.

2. In taluni settori particolari sottoposti a un'azione comune la legge può creare delle agenzie europee specializzate e definire le forme di controllo loro applicabili.

TITOLO II — POLITICA DELLA SOCIETÀ

Articolo 55

Principi generali

L'Unione ha una competenza concorrente in materia di politica sociale e della sanità di protezione dei consumatori, di politica regionale, dell'ambiente, di istruzione e ricerca, culturale e dell'informazione.

Articolo 56

Politica sociale e della sanità

1. L'Unione interviene nel campo della politica sociale e della sanità, in particolare per quanto concerne:

- l'occupazione, in particolare la determinazione di condizioni generali paragonabili per il mantenimento e la creazione di posti di lavoro,
- il diritto del lavoro e le condizioni di lavoro,
- la parità tra uomini e donne,
- la formazione e il perfezionamento professionale,

Martedì 14 febbraio 1984

- la sicurezza e l'assistenza sociale,
- la protezione contro gli infortuni e le malattie professionali,
- l'igiene del lavoro,
- il diritto sindacale e i negoziati collettivi tra datori di lavoro e lavoratori, segnatamente in vista della stipulazione di convenzioni collettive a livello dell'Unione,
- le forme di partecipazione dei lavoratori alle decisioni relative alla vita professionale nonché all'organizzazione delle imprese,
- la determinazione della misura in cui i cittadini di Stati terzi beneficiano della parità di trattamento,
- il ravvicinamento delle normative in materia di ricerca, fabbricazione, proprietà attive e vendita dei prodotti farmaceutici,
- la prevenzione della tossicomania,
- il coordinamento dell'assistenza reciproca in caso di epidemie e calamità.

*Articolo 57***Politica nei confronti dei consumatori**

L'Unione può stabilire norme destinate a proteggere la salute e la sicurezza dei consumatori nonché i loro interessi economici, particolarmente in caso di danni. L'Unione può incoraggiare delle azioni che mirino a promuovere l'educazione, l'informazione e la consultazione dei consumatori.

*Articolo 58***Politica regionale**

La politica regionale dell'Unione tende a ridurre le disparità regionali e segnatamente il ritardo delle regioni meno favorite, rilanciando le attività in tali regioni ai fini del loro ulteriore sviluppo e contribuendo a crearvi le condizioni atte a far cessare l'eccessiva concentrazione dei flussi migratori verso determinati centri di produzione. La politica regionale dell'Unione incoraggia altresì la collaborazione regionale transfrontaliera.

La politica regionale dell'Unione, pur completando la politica regionale degli Stati membri, persegue scopi specifici dell'Unione.

La politica regionale dell'Unione comporta:

- l'elaborazione di un quadro europeo per le politiche di assetto del territorio condotte dalle autorità competenti in ciascuno Stato membro,
- la promozione di investimenti e di progetti di infrastrutture che inseriscono i programmi nazionali nel quadro di una concezione globale,
- la realizzazione di programmi integrati dell'Unione a favore di talune regioni, preparati in collaborazione con i rappresentanti delle popolazioni interessate e, se possibile, l'assegnazione degli stanziamenti necessari direttamente alle regioni interessate.

*Articolo 59***Politica dell'ambiente**

Nel campo dell'ambiente, l'Unione mira a garantire la prevenzione e, tenendo conto nella misura del possibile del principio del chi inquina paga, la riparazione dei danni che eccedono l'ambito di uno Stato membro o richiedono una soluzione collettiva. Essa incoraggia una politica di impiego razionale delle risorse naturali, di utilizzazione delle materie prime rinnovabili e di riciclaggio dei rifiuti che tenga conto delle necessità della protezione dell'ambiente.

L'Unione adotta delle misure miranti alla protezione degli animali.

*Articolo 60***Politica di istruzione e di ricerca**

Al fine di creare un quadro che aiuti i cittadini a prendere coscienza dell'identità propria dell'Unione e di garantire un livello minimo di istruzione che consenta di scegliere liberamente l'attività professionale, il posto di lavoro o un centro di formazione in qualsiasi luogo dell'Unione, quest'ultima adotta delle misure concernenti:

- la definizione di obiettivi di formazione comuni o paragonabili,
- la validità e l'equivalenza a livello dell'Unione dei diplomi e dei periodi di scolarità, di studio e di formazione,
- la promozione della ricerca scientifica.

*Articolo 61***Politica culturale**

1. L'Unione può adottare misure aventi lo scopo di:
 - promuovere la comprensione culturale e linguistica tra i cittadini dell'Unione,

Martedì 14 febbraio 1984

- far conoscere la vita culturale dell'Unione sia all'interno che all'esterno,
- stabilire programmi di scambi di giovani.

2. L'Istituto universitario europeo e la Fondazione europea divengono organismi dell'Unione.

3. La legge stabilisce le norme relative al ravvicinamento delle legislazioni in materia di diritti d'autore e alla libera circolazione delle opere culturali.

Articolo 62

Politica dell'informazione

L'Unione promuove lo scambio di informazioni e l'accesso dei cittadini all'informazione. A tal fine, essa elimina gli ostacoli che si frappongono alla libera circolazione delle informazioni, assicurando nel contempo la più ampia concorrenza possibile in questo campo e la pluralità delle forme di organizzazione. Essa incoraggia la cooperazione tra società radiofoniche e televisive, al fine dell'elaborazione di programmi concepiti a livello dell'Unione.

TITOLO III — LE RELAZIONI INTERNAZIONALI DELL'UNIONE

Articolo 63

Principi e metodi d'azione

1. L'Unione dirige i suoi sforzi, in materia di relazioni internazionali, verso il raggiungimento della pace mediante la soluzione pacifica dei conflitti nonché verso la sicurezza, la dissuasione dall'aggressione, la distensione, la riduzione reciproca equilibrata e controllabile delle forze militari e degli armamenti, il rispetto dei diritti dell'uomo, l'aumento del tenore di vita nel terzo mondo, lo sviluppo e il miglioramento delle relazioni economiche e monetarie internazionali in generale e degli scambi commerciali in particolare, nonché il rafforzamento dell'organizzazione internazionale.

2. L'azione internazionale dell'Unione mira a realizzare gli obiettivi definiti all'articolo 9 del presente trattato. Essa è esercitata con il metodo dell'azione comune oppure con il metodo della cooperazione.

Articolo 64

Azione comune

1. Nelle relazioni internazionali l'Unione utilizza il metodo dell'azione comune nei campi di competenza

esclusiva o concorrente menzionati nel presente trattato.

2. Nel campo della politica commerciale l'Unione dispone di una competenza esclusiva.

3. L'Unione persegue una politica di aiuto allo sviluppo. Nel corso di un periodo transitorio di dieci anni, il complesso di questa politica forma progressivamente oggetto di un'azione comune dell'Unione. Nella misura in cui gli Stati membri continuano a svolgere dei programmi indipendenti, l'Unione definisce il quadro nel quale essa assicura il coordinamento di detti programmi con la propria politica, nel rispetto degli impegni internazionali in vigore.

4. Quando talune politiche esterne rientrano nel quadro delle competenze esclusive delle Comunità europee sulla base dei trattati che le istituiscono, ma tali competenze non sono state appieno esercitate, una legge precisa le modalità necessarie perché siano esercitate appieno entro un termine che non potrà superare i cinque anni.

Articolo 65

Svolgimento dell'azione comune

1. Nell'esercizio delle sue competenze, l'Unione è rappresentata dalla Commissione nelle sue relazioni con i paesi terzi e con le organizzazioni internazionali. In particolare, la Commissione negozia gli accordi internazionali a nome dell'Unione. Essa assicura le relazioni con tutte le organizzazioni internazionali, e collabora con il Consiglio d'Europa, segnatamente nel settore culturale.

2. Il Consiglio dell'Unione può impartire alla Commissione delle direttive per condurre talune azioni internazionali; esso deve impartirle dopo averle approvate a maggioranza assoluta, quando la Commissione partecipa all'elaborazione di atti e al negoziato di accordi destinati a creare obblighi internazionali per l'Unione.

3. Il Parlamento è informato, in tempo utile e secondo modalità appropriate, di ogni azione delle istituzioni competenti in materia di politica internazionale.

4. Il Parlamento e il Consiglio dell'Unione, deliberando ambedue alla maggioranza assoluta, approvano gli accordi internazionali e incaricano il presidente della Commissione di depositare gli strumenti di ratifica.

Martedì 14 febbraio 1984

*Articolo 66***Cooperazione**

L'Unione conduce le sue relazioni internazionali con il metodo della cooperazione quando l'articolo 64 del presente trattato non sia applicabile e quando si tratti di:

- questioni concernenti direttamente gli interessi di vari Stati membri dell'Unione,
- campi in cui gli Stati membri operanti isolatamente non possono agire con efficacia pari a quella dell'Unione,
- campi in cui una politica dell'Unione appare necessaria per completare le politiche estere condotte nel quadro delle competenze degli Stati membri,
- questioni relative agli aspetti politici ed economici della sicurezza.

*Articolo 67***Svolgimento della cooperazione**

Nei campi di cui all'articolo 66 del presente trattato:

1. Il Consiglio europeo ha la responsabilità della cooperazione; il Consiglio dell'Unione assicura lo svolgimento della cooperazione; la Commissione può proporre politiche e azioni che sono attuate, su richiesta del Consiglio europeo o del Consiglio dell'Unione, dalla Commissione o dagli Stati membri.
2. L'Unione vigila sulla coerenza degli orientamenti di politica internazionale degli Stati membri.
3. L'Unione coordina le posizioni degli Stati membri in sede di negoziato di accordi internazionali e nel quadro di organizzazioni internazionali.
4. Qualora l'urgenza esiga un'azione immediata, uno Stato membro particolarmente interessato può agire isolatamente dopo averne informato il Consiglio europeo e la Commissione.
5. Il Consiglio europeo può chiedere al suo presidente, al presidente del Consiglio dell'Unione o alla Commissione di fungere da portavoce dell'Unione.

*Articolo 68***Ampliamento del campo della cooperazione e trasferimento dalla cooperazione all'azione comune**

1. Il Consiglio europeo può ampliare il campo della cooperazione, segnatamente in materia di armamenti, vendita di armi a paesi terzi, politica di difesa, disarmo.

2. Alle condizioni di cui all'articolo 11 del presente trattato, il Consiglio europeo può decidere di trasferire all'azione comune di politica esterna un campo specifico di cooperazione. In tal caso, le disposizioni di cui all'articolo 23, paragrafo 3, del presente trattato sono applicabili senza limitazione di tempo. Ispirandosi al principio di cui all'articolo 35 del presente trattato, il Consiglio dell'Unione può, a titolo eccezionale e con voto unanime, autorizzare uno o più Stati membri a derogare a talune misure adottate nel quadro dell'azione comune.

3. In deroga all'articolo 11, paragrafo 2, del presente trattato, il Consiglio europeo può decidere di sottoporre nuovamente alla cooperazione o alla competenza degli Stati membri i campi trasferiti all'azione comune conformemente al paragrafo 2 del presente articolo.

4. Alle condizioni indicate al paragrafo 2, il Consiglio europeo può decidere di trasferire all'azione comune un problema determinato per il tempo necessario alla sua soluzione. In tal caso, il paragrafo 3 non si applica.

*Articolo 69***Diritto di legazione**

1. La Commissione può con l'accordo del Consiglio dell'Unione, aprire rappresentanze in paesi terzi e presso organizzazioni internazionali.

2. Esse sono incaricate di rappresentare l'Unione in tutti gli affari che concernono l'azione comune. Esse possono anche, in collaborazione con l'agente diplomatico dello Stato membro che assicura la presidenza del Consiglio europeo, coordinare l'attività diplomatica degli Stati membri nelle materie che rientrano nella cooperazione.

3. Nei paesi terzi e presso le organizzazioni internazionali in cui non vi sia una rappresentanza dell'Unione, quest'ultima è rappresentata dall'agente diplomatico dello Stato membro che tiene la presidenza del Consiglio europeo o, mancando questo, dall'agente diplomatico di qualsiasi altro Stato membro.

Martedì 14 febbraio 1984

PARTE QUINTA — LE FINANZE DELL'UNIONE

*Articolo 70***Principi generali**

1. L'Unione dispone di finanze proprie, gestite dalle sue istituzioni, sulla base del bilancio adottato dall'autorità di bilancio. Quest'ultima è composta dal Parlamento europeo e dal Consiglio dell'Unione.

2. Le entrate dell'unione sono utilizzate per assicurare l'esecuzione delle azioni comuni intraprese dall'Unione. L'attuazione di ogni nuova azione da parte dell'Unione presuppone che l'attribuzione a quest'ultima delle risorse finanziarie necessarie sia sottoposta alla procedura dell'articolo 71, paragrafo 2, del presente trattato.

*Articolo 71***Entrate**

1. Al momento dell'entrata in vigore del presente trattato, l'Unione dispone di entrate della stessa natura di quelle di cui dispongono le Comunità europee. Tuttavia, l'Unione riceve una percentuale fissa della base imponibile dell'IVA, stabilita dal bilancio nel quadro della programmazione di cui all'articolo 74 del presente trattato.

2. L'Unione può modificare mediante legge organica la natura o la base imponibile delle entrate esistenti o crearne di nuove. Essa autorizza mediante legge la Commissione a emettere prestiti, nel rispetto dell'articolo 75, paragrafo 2, del presente trattato.

3. La riscossione delle entrate dell'Unione è assicurata in via di principio dalle autorità degli Stati membri. Tali entrate vengono versate, non appena riscosse, all'Unione. La legge precisa le modalità di applicazione del presente paragrafo e può istituire servizi di esazione dell'Unione stessa.

*Articolo 72***Spese**

1. Le spese dell'Unione sono determinate annualmente sulla base di una valutazione del costo di ciascuna azione comune nel quadro del programma finanziario di cui all'articolo 74 del presente trattato.

2. Almeno una volta all'anno, la Commissione presenta all'autorità di bilancio una relazione sull'efficacia delle azioni intraprese, tenuto conto del loro costo.

3. Tutte le spese dell'Unione sono oggetto della medesima procedura di bilancio.

*Articolo 73***Perequazione finanziaria**

Un sistema di perequazione finanziaria è introdotto allo scopo di attenuare eccessivi squilibri economici tra le regioni. Una legge organica stabilisce le modalità di applicazione di questo sistema.

*Articolo 74***Programmi finanziari**

1. All'inizio di ciascuna legislatura, dopo aver ricevuto l'investitura, la Commissione sottopone al Parlamento europeo e al Consiglio dell'Unione una relazione sulla ripartizione fra l'Unione e gli Stati membri delle responsabilità relative alla realizzazione delle azioni comuni e degli oneri finanziari che ne derivano.

2. Su proposta della Commissione, un programma finanziario pluriennale, adottato secondo la procedura legislativa, definisce l'evoluzione delle spese e delle entrate dell'Unione. Tali previsioni, rivedute annualmente, servono di base per la preparazione del bilancio.

*Articolo 75***Bilancio**

1. Il bilancio prevede e autorizza tutte le spese e le entrate dell'Unione per ciascun anno civile. Il bilancio deve essere votato in pareggio. I bilanci rettificativi e supplementari sono votati alle stesse condizioni del bilancio. Le entrate non ricevono una destinazione particolare.

2. Il bilancio stabilisce l'importo massimo delle operazioni di assunzione ed erogazione di prestiti per il relativo esercizio. Salvo eccezione espressamente prevista dal bilancio, con i fondi di origine creditizia è possibile finanziare unicamente degli investimenti.

3. Gli stanziamenti sono ripartiti per capitoli che riuniscono le spese secondo la loro natura o la loro destinazione e suddivisi conformemente alle disposizioni del regolamento finanziario. Le spese di tutte le istitu-

Martedì 14 febbraio 1984

zioni, a eccezione della Commissione, formano oggetto di parti separate del bilancio che sono elaborate e gestite da queste istituzioni e possono contenere unicamente spese di funzionamento.

4. Il regolamento finanziario dell'Unione è adottato mediante una legge organica.

Articolo 76

Procedura di bilancio

1. La Commissione elabora il progetto di bilancio e lo trasmette all'autorità di bilancio.

2. Entro i termini fissati dal regolamento finanziario:

a) il Consiglio dell'Unione può approvare in prima lettura e a maggioranza semplice emendamenti. Il progetto di bilancio, con o senza emendamenti, è trasmesso al Parlamento;

b) il Parlamento può modificare, in prima lettura e a maggioranza assoluta, gli emendamenti del Consiglio e approvare, a maggioranza semplice, nuovi emendamenti;

c) qualora la Commissione si opponga, entro un termine di quindici giorni, agli emendamenti approvati dal Consiglio o dal Parlamento in prima lettura, il ramo in questione dell'autorità di bilancio deve prendere, in seconda lettura, una nuova decisione a maggioranza qualificata;

d) qualora il bilancio non sia stato emendato o sia stato emendato negli stessi termini dal Parlamento e dal Consiglio e qualora la Commissione non abbia esercitato il suo diritto di opposizione agli emendamenti, il bilancio è considerato definitivamente adottato;

e) il Consiglio può modificare in seconda lettura, a maggioranza qualificata, gli emendamenti approvati dal Parlamento. Esso può rinviare, con un voto a maggioranza qualificata, l'intero progetto di bilancio emendato dal Parlamento alla Commissione e chiedere a quest'ultima di presentare un nuovo progetto; se non lo rinvia, il progetto di bilancio è in ogni caso trasmesso al Parlamento;

f) in seconda lettura, il Parlamento può respingere gli emendamenti approvati dal Consiglio soltanto a maggioranza qualificata; esso adotta il bilancio a maggioranza assoluta.

3. Qualora uno dei due rami dell'autorità di bilancio non decida entro i termini previsti dal regolamento finanziario, il progetto sottoposto al suo esame è considerato adottato.

4. Quando la procedura prevista al presente articolo è ultimata, il presidente del Parlamento constata che il bilancio è definitivamente adottato e provvede a farlo pubblicare senza indugio nella Gazzetta ufficiale dell'Unione.

Articolo 77

Dodicesimi provvisori

Qualora il bilancio non sia adottato all'inizio dell'esercizio, le spese possono essere effettuate mensilmente, alle condizioni previste dal regolamento finanziario, entro il limite di un dodicesimo degli stanziamenti del bilancio dell'esercizio precedente, tenuto conto dei bilanci rettificativi e suppletivi.

Alla scadenza del sesto mese successivo all'inizio dell'esercizio finanziario, la Commissione può effettuare unicamente le spese che consentono all'Unione di rispettare gli obblighi esistenti.

Articolo 78

Esecuzione del bilancio

Il bilancio è eseguito dalla Commissione sotto la sua responsabilità alle condizioni previste dal regolamento finanziario.

Articolo 79

Controllo dei conti

L'esecuzione del bilancio è controllata dalla Corte dei conti. Essa esplica la sua funzione in maniera indipendente e dispone a tal fine dei poteri di indagine nei riguardi delle istituzioni e degli organi dell'Unione e delle istanze nazionali interessate.

Articolo 80

Conto di gestione

Dopo la chiusura dell'esercizio, la Commissione sottopone all'autorità di bilancio, nella forma prevista dal regolamento finanziario, il conto di gestione che espone nel complesso le operazioni dell'esercizio ed è accompagnato dalla relazione della Corte dei conti.

Articolo 81

Discarico

Il Parlamento decide di accordare, di rinviare o di rifiutare il discarico; la decisione di discarico può essere accompagnata da osservazioni di cui la Commissione deve tenere conto.

Martedì 14 febbraio 1984

PARTE SESTA — DISPOSIZIONI FINALI E GENERALI

*Articolo 82***Entrata in vigore**

Il presente trattato è aperto alla ratifica di tutti gli Stati membri delle Comunità europee.

Allorché il presente trattato sarà stato ratificato da una maggioranza degli Stati membri delle Comunità la cui popolazione costituisca 2/3 della popolazione complessiva delle Comunità, i governi degli Stati membri che avranno ratificato si riuniranno immediatamente per decidere di comune accordo le procedure e la data di entrata in vigore del presente trattato nonché le relazioni con gli Stati membri che non hanno ancora ratificato.

*Articolo 83***Deposito degli strumenti di ratifica**

Gli strumenti di ratifica saranno depositati presso il governo dello Stato che abbia adempiuto per primo alle formalità di ratifica.

*Articolo 84***Revisione del trattato**

Una rappresentanza in seno al Consiglio dell'Unione, un terzo dei membri del Parlamento o la Commissione possono sottoporre all'autorità legislativa un progetto di legge motivato, recante emendamento a una o più disposizioni del presente trattato. Il progetto è sottoposto all'approvazione dei due rami dell'autorità legislativa che deliberano secondo la procedura della legge organica.

Il progetto così approvato è sottoposto alla ratifica degli Stati membri ed entra in vigore quando tutti l'hanno ratificato.

*Articolo 85***La sede**

Il Consiglio europeo fissa la sede delle istituzioni. qualora in Consiglio europeo non abbia deciso in merito alla sede nei due anni successivi all'entrata in vigore del presente trattato, l'autorità legislativa delibera in via definitiva, secondo la procedura della legge organica.

*Articolo 86***Riserve**

Le disposizioni del presente trattato non possono essere oggetto di alcuna riserva. Il presente articolo non pregiudica la possibilità per gli Stati membri di mantenere, per quanto concerne l'Unione, le dichiarazioni da essi fatte nei confronti dei trattati e convenzioni che fanno parte del patrimonio delle realizzazioni comunitarie.

*Articolo 87***Durata**

Il presente trattato è concluso per una durata illimitata.

— *Proposta di risoluzione*

(n. 102/riv. : Rit.)

Preambolo: approvato

Considerando B

Prima del considerando A

— n. 103/riv. dell'on. Prag e altri: A

— n. 24/riv. degli on. J. Moreau, Radoux, Seeler e Van Miert: A

Il considerando A, così modificato, è approvato.

Considerando A

Considerando C: approvato

— n. 136 dell'on. Spinelli, a nome della commissione affari istituzionali: A (n. 42 : d)

(n. 104/riv. idem: di natura linguistica)

Paragrafi 1, 2 e 3

Martedì 14 febbraio 1984

— n. 139 di compromesso degli on. Glinne a nome del GS, Barbi, a nome del GPPE, Prout, a nome del GDE, Bangemann, a nome del GL, Fanti e Ferri

Intervengono gli on. Ferri, *presidente della commissione per gli affari istituzionali*, che propone una modifica al paragrafo 1 («... dà mandato al suo presidente assistito da una delegazione della commissione per gli affari istituzionali», e Glinne che si oppone a tale proposta.

Il presidente comunica che sottoporrà tale proposta all'ufficio di presidenza ampliato.

Il GLD ha chiesto una votazione per AN sull'emendamento n. 139/riv.

Votanti: 291 ⁽¹⁾

Favorevoli: 239

Contrari: 24

Astenuti: 28

L'emendamento n. 139/riv. è così approvato.

(Di conseguenza gli altri emendamenti decadono).

⁽¹⁾ Vedi allegato.

Il presidente propone, vista l'ora, di ridurre le dichiarazioni di voto a un minuto per coloro che intervengono a titolo personale e a due minuti per gli oratori che intervengono a nome del loro gruppo.

Dichiarazioni di voto:

Intervengono gli on. Barbi, a nome del GPPE, Nord, a nome del GL, Hord, quest'ultimo sulla procedura, Sir Fred Catherwood, Glinne, Prag, Di Bartolomei, Pannella, che parla anche a nome dell'on. Bonino, Kirk, Adamou, Castle, Lizin, Megahy, De Pasquale, a nome dei membri italiani del GC, Gredal, a nome dei membri danesi del GS, Balfe, Luster, Israël, T. Nielsen, che interviene anche a nome dell'on. J. Nielsen, Maher, Enright, Pfennig, quest'ultimo sulla modifica di carattere redazionale da apportare all'articolo 56, Moreland e il relatore-coordinatore.

Il GS ha chiesto una votazione per AN sulla proposta di risoluzione nel suo complesso.

Votanti: 303 ⁽¹⁾

Favorevoli: 237

Contrari: 32

Astensioni: 34

Il Parlamento approva così la seguente risoluzione:

RISOLUZIONE

sul progetto di trattato che istituisce l'Unione europea

Il Parlamento europeo,

- vista la sua decisione del 9 luglio 1981 che istituisce una commissione per gli affari istituzionali ⁽¹⁾,
- vista la sua risoluzione del 6 luglio 1982 sugli orientamenti relativi alla riforma dei trattati e alla realizzazione dell'Unione europea ⁽²⁾,
- vista la sua risoluzione del 14 settembre 1983 sul contenuto del progetto preliminare di trattato che istituisce l'Unione europea ⁽¹⁾,
- vista la relazione della commissione per gli affari istituzionali (1-1200/83),

A. convinto che, di fronte alle attuali difficoltà, un rilancio della costruzione europea sia urgente e indispensabile; un simile rilancio dovrebbe comportare l'approfondimento

⁽¹⁾ GU n. C 234 del 14. 9. 1981, pag. 48.

⁽²⁾ GU n. C 238 del 13. 9. 1982, pag. 25.

Martedì 14 febbraio 1984

delle politiche esistenti, l'attuazione di politiche nuove e la creazione di un nuovo equilibrio istituzionale,

- B. rammentando che l'Unione europea è stata assunta come obiettivo sia dagli Stati membri, sia nei trattati che istituiscono le Comunità europee, in occasione della conferenza dei capi di Stato o di governo del 20 ottobre 1972 e nella dichiarazione solenne del 19 giugno 1983, che dalle istituzioni delle Comunità medesime,
- C. consapevole del suo dovere storico, come prima Assemblea direttamente eletta dai cittadini europei, di proporre un progetto di Unione,
- D. constatando che il progetto preliminare di trattato che istituisce l'Unione europea, presentato dalla commissione per gli affari istituzionali, basato su un'esperienza di trenta anni di vita comunitaria nonché sull'evidente necessità di andare al di là del grado attuale di unificazione, è conforme alle linee direttrici da esso fissate nella sua risoluzione del 14 settembre 1983,
1. approva il presente progetto preliminare che diventa così il progetto di trattato che istituisce l'Unione europea e incarica il suo presidente di presentarlo ai parlamenti e ai governi degli Stati membri;
 2. invita il Parlamento europeo che sarà eletto il 17 giugno 1984 a organizzare tutti i contatti e tutti gli incontri opportuni con i vari parlamenti nazionali e ad avviare qualsiasi altra iniziativa atta a consentire al Parlamento europeo di tener conto delle posizioni e delle osservazioni riscontrate presso i parlamenti degli Stati membri;
 3. auspica che il trattato sull'Unione europea possa alla fine raccogliere l'adesione di tutti gli Stati membri secondo le loro rispettive procedure costituzionali.

(¹) GU n. C 277 del 17. 10. 1983, pag. 95.

11. Ordine del giorno della prossima seduta

Il presidente ricorda che l'ordine del giorno della seduta di domani, mercoledì 15 febbraio 1984, è stato così fissato:

Dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 15.00 alle 19.00

- Decisione sulle richieste d'urgenza
- Diciassettesima relazione generale sull'attività delle Comunità nel 1983 e programma di attività per il 1984 (seguiti da discussione) (¹)
- Discussione congiunta su un'interrogazione orale con discussione del gruppo DEP, alla Commissione, e su un'interrogazione orale della commissione per i bilanci alla Commissione, sull'insufficienza dei crediti agricoli del FEAOG nel bilancio 1984 e sulle proposte di rettifica al bilancio 1984

(¹) Sono incluse nella discussione le interrogazioni orali di cui ai doc. 1-1080/83, 1-952/83, 1-954/83, 1-960/83 e 1-1316/83.

Martedì 14 febbraio 1984

(Dalle 15.00 alle 16.30):

- Discussioni su problemi di attualità e urgenti (obiezioni)
- Tempo delle interrogazioni (interrogazioni alla Commissione)

(Alle 16.30):

- Esito dato ai pareri del Parlamento

(La seduta termina alle 21.00)

H.-J. OPITZ

Segretario generale

Pieter DANKERT

Presidente

Martedì 14 febbraio 1984

ELENCO DEI PRESENTI

Seduta del 14 febbraio 1984

ABENS, ADAM, ADAMOU, ADONNINO, VAN AERSSSEN, AIGNER, ALBER, VON ALEMANN, ALEXIADIS, ALFONSI, ALMIRANTE, ANSQUER, ANTONIOZZI, ARFE, ARNDT, BADUEL GLORIOSO, BAILLOT, BALFE, BANGEMANN, BARBAGLI, BARBARELLA, BARBI, BATTERSBY, BAUDIS, BEAZLEY, BERKHOUWER, BERNARD, BETHELL, BETTIZA, BEUMER, BEYER DE RYKE, VON BISMARCK, BLANEY, BLUMENFELD, BOCKLET, BØGH, BOMBARD, BONACCINI, BONDE, BONINO, BOOT, BORD, BOSERUP, BOURNIAS, BROK, BROOKES, BUCHAN, BUTTAFUOCO, CABORN, CAILLAVET, CALVEZ, CARDIA, CARETTONI ROMAGNOLI, CARIGLIA, CAROSSINO, CASSANMAGNAGO CERRETTI, CASTLE, CATHERWOOD, CECOVINI, CERAVOLO, CHAMBEIRON, CHANTERIE, CHARZAT, CINCIARI RODANO, CINGARI, CLINTON, CLWYD, COHEN, COLLESELLI, COLLINS, COLLOMB, COSENTINO, COSTANZO, COTTRELL, DE COURCY LING, COUSTE, CRONIN, CROUX, CURRY, DALSASS, DALZIEL, DAMETTE, DAMSEAUX, D'ANGELOSANTE, DANKERT, DAVERN, DE GUCHT, DELATTE, DEL DUCA, DELEAU, DELOROZOY, DENIS, DE PASQUALE, DESCHAMPS, DESOUCHES, DE VALERA, DIANA, DI BARTOLOMEI, DIDO, DILIGENT, DONNEZ, DOURO, DUPORT, DURY, EISMA, ELLES, ENRIGHT, EPHREMDIS, ERCINI, ESTGEN, EYRAUD, FAJARDIE, FANTI, FAURE, FERGUSSON, FERNANDEZ, DE FERRANTI, FERRY, FICH, FILIPPI, FISCHBACH, FOCKE, FORSTER, FORTH, FRANZ, FRIEDRICH B., FRIEDRICH I., FRISCHMANN, FUCHS K., FUILLET, GABERT, GAIOTTI DE BIASE, GALLAGHER, GALLAND, GALLUZZI, GATTO, GAUTHIER R., GAUTIER F., GAWRONSKI, GENDEBIEN, GEROKOSTOPOULOS, GERONIMI, GEURTSSEN, GHERGO, GIAVAZZI, GIUMMARRA, DE GOEDE, GOERENS, GONTIKAS, GOPPEL, GOUTHIER, GREDAL, GRIFFITHS, HAAGERUP, HABSBURG, HAHN, HALLIGAN, HÄNSCH, HAMMERICH, HARMAR-NICHOLLS, HARRIS, VON HASSEL, HEINEMANN, HELMS, HERKLOTZ, HERMAN, VAN DEN HEUVEL, HOFF, HOOPER, HOPPER, HORD, HOWELL, HUME, HUTTON, IPPOLITO, ISRAEL, JACKSON C., JACKSON R., JAKOBSEN, JAQUET, JONKER, KALLIAS, KALOYANNIS, KASPEREIT, KATZER, KAZAZIS, KEATING, KELLETT-BOWMAN ED., KELLETT-BOWMAN EL., KEY, KIRK, KLEPSCH, KLINKENBORG, KROUWEL-VLAM, KYRKOS, LAGAKOS, LALOR, LALUMIERE, LANGE, LANGES, LECANUET, LEGA, LEMMER, LENTZ-CORNETTE, LENZ, LEONARDI, LIGIOS, LINKOHR, LIZIN, LOMAS, LOO, LOUWES, LÜCKER, LUSTER, LYNGE, MACARIO, MCCARTIN, MACCIOCCHI, MAFFRE-BAUGE, MAHER, MAIJ-WEGGEN, MAJONICA, MALANGRE, DE LA MALENE, MARCHESIN, MARCK, MARKOPOULOS, MARSHALL, MART, MARTIN S., MEGAHY, MERTENS, MIHR, VAN MINNEN, MODIANO, MOORHOUSE, MOPREAU J., MOREAU L., MORELAND, MÜLLER-HERMANN, NEBOUT, NEWTON DUNN, NIELSEN J. B., NIELSEN T., NIKOLAOU C., NIKOLAOU K., NORD, NORDMANN, NORMANTON, NOTENBOOM, NYBORG, O'HAGAN, ORLANDI, D'ORMESSON, OUZOUNIDIS, PAISLEY, PAJETTA, PAPAEFSTRATIOU, PAPANTONIOU, PAPAPIETRO, PATTERSON, PAUWLEYN, PEDINI, PELIKAN, PENDERS, PERY, PESMAZOGLOU, PETERS, PETERSEN, PETRONIO, PFENNIG, PFLIMLIN, PHLIX, PICCOLI, PININFARINA, PINTAT, PLASKOVITIS, PÖTTERING, PONIATOWSKI, PRAG, PRICE, PROTOPAPADAKIS, PROUT, PROVAN, PRUVOT, PULETTI, PURVIS, QUIN, RABBETHGE, RADOUX, RHYS WILLIAMS, RIEGER, RINSCHÉ, RIPA DI MEANA, RIVIEREZ, ROBERTS, ROGERS, ROMUALDI, ROSSI, RUMOR, RYAN, SABLE, SABY, SÄLZER, SALISCH, SCHIELER, SCHINZEL, SCHLEICHER, SCHMIDT, SCHNITKER, SCHÖN KARL, SCHÖN KONRAD, SCHWENCKE, SCOTT-HOPKINS, SCRIVENER, SEAL, SEEFELD, SEELER, SEGRE, SEIBEL-EMMERLING, SEITLINGER, SELIGMAN, SHERLOCK, SIEGLERSCHMIDT, SIMMONDS, SIMONNET, SIMPSON, SKOVMAND, SPAAK, SPENCER, SPICER, SPINELLI, SQUARCIALUPI, STELLA, STREHLER, SUTRA, TAYLOR J. D., TAYLOR J. M., THAREAU, THEOBALD-PAOLI, TOLMAN, TRAVAGLINI, TREACY, TUCKMAN, TURNER, TYRRELL, VANDEMEULEBROUCKE, VANDEWIELE, VAN HEMELDONCK, VANKERKHOVEN, VAN MIERT, VANNECK, VAN ROMPUY, VAYSSADE, VEIL, VERGEER, VERGES, VERNIMMEN, VERONESI, VERROKEN, VETTER, VGENOPOULOS, VIE, VIEHOFF, VITALE, VON DER VRING, WAGNER, WALTER, WALZ, WARNER, WAWRZIK, WEBER, WEDEKIND, WELSH, WETTIG, WIECZOREK-ZEUL, VON WOGAU, WOLTJER, WURTZ, ZAGARI, ZARGES, ZECCHINO.

Martedì 14 febbraio 1984

ALLEGATO

Risultato delle votazioni per appello nominale

(+) = Sì

(-) = No

(O) = Astensioni

*Progetto di trattato**(Emendamento n. 38)*

(+)

BALFE, HUTTON, KIRK, LALUMIERE.

(—)

ADDONINO, ALBER, ALBERS, ALMIRANTE, ANTONIOZZI, ARFE, ARNDT, BADUEL GLORIOSO, BANGEMANN, BARBAGLI, BARBARELLA, BARBI, BARTOLOMEI, BATTERSBY, BAUDIS, BEAZLEY, BEUMER, BISMARCK VON, BLUMENFELD, BOCKLET, BOMBARD, BONACCINI, BONINO, BOOT, BOURNIAS, BUTTAFUOCO, CAILLAVET, CALVEZ, CARDIA, CARETTONI ROMAGNOLI, CARIGLIA, CAROSSINO, CASSANMAGNAGO CERRETTI, CECOVINI, CHANTERIE, CINCIARI RODANO, CINGARI, CLINTON, COHEN, COLLESELLI, COLLOMB, COSENTINO, COSTANZO, CROUX, D'ANGELOSANTE, DALSASS, DE GUCHT, DE PASQUALE, DEL DUCA, DELATTE, DELOROZOY, DESCHAMPS, DIANA, DIDO, DUPORT, EISMA, ERCINI, ESTGEN, FAJARDIE, FANTI, FAURE E., FERRI, FICH, FORSTER, FRANZ, FUCHS K., GABERT, GAIOTTI DE BIASE, GALLAGHER, GALLUZZI, GATTO, GAWRONSKI, GENDEBIEN, GEROKOSTOPOULOS, GERONIMI, GHERGO, GIUMMARRA, GLINNE, GOERENS, GONTIKAS, GOPPEL, GOUTHIER, GREDAL, HAAGERUP, HABSBERG, HAHN, HARMAR-NICHOLLS, HERKLOTZ, HERMAN, HEUVEL VAN DEN, HOOPER, HOPPER, IPPOLITO, ISRAEL, JACKSON C., JAKOBSEN, KATZER, KAZAZIS, KEATING, KLEPSCH, KLINKENBORG, KROUWEL-VLAM, LANGES, LECANUET, LEGA, LEMMER, LENTZ-CORNETTE, LENZ, LEONARDI, LIGIOS, LIZIN, LOO, LOUWES, LÜCKER, LUSTER, MACARIO, MAHER, MAJONICA, MALANGRE, MARCHESIN, MARCK, MARSHALL, MARTIN S., MCCARTIN, MERTENS, MIHR, MODIANO, MOORHOUSE, MOREAU J., MOREAU L., MORELAND, NEWTON DUNN, NIELSEN J., NIELSEN T., NORD, NOTENBOOM, ORLANDI, D'ORMESSON, OUZOUNIDIS, PAISLEY, PANNELLA, PAPAESTRATIOU, PAPAPIETRO, PAUWELYN, PEDINI, PELIKAN, PENDERS, PERY, PETERS, PETERSEN, PETRONIO, PHLIX, PICCOLI, PININFARINA, PINTAT, PONIATOWSKI, PRAG, PROTOPAPADAKIS, PROVAN, PRUVOT, PULETTI, PURVIS, RABBETHGE, RADOUX, RHYS WILLIAMS, RINSCH, RIPA DI MEANA, RUMOR, RYAN, SABLE, SABY, SCHMID, SCHNITKER, SCHÖN KARL, SCRIVENER, SEEFELD, SEGRE, SEIBEL-EMMERLING, SEITLINGER, SELIGMAN, SHERLOCK, SIMONNET, SPAAK, SPINELLI, SQUARCIALUPI, STELLA, STREHLER, SUTRA, THAREAU, THEOBALD, TOLMAN, TRAVAGLINI, TREACY, TUCKMAN, VANDEMEULEBROUCKE, VANDEWIELE, VANKERKHOVEN, VANNECK, VEIL, VERGEER, VERNIMMEN, VERONESI, VERROKEN, VGENOPOULOS, VIEHOFF, VITALE, VRING VON DER, WALZ, WAWRZIK, WELSH, WETTIG, WOGAU VON, ZAGARI, ZECCHINO.

(O)

BOSERUP, CASTLE, FUILLET, GRIFFITHS, LAGAKOS, NIKOLAOU C., PLASKOVITIS, QUIN.

*Progetto di trattato**(Emendamento n. 29)*

(+)

ADONNINO, AERSSEN VAN, AIGNER, ALBER, ANTONIOZZI, BARBAGLI, BARBI, BARTOLOMEI, BAUDIS, BEAZLEY, BEUMER, BISMARCK VON, BLUMENFELD, BOCKLET, BOOT, BOURNIAS, BROK, CARIGLIA, CHANTERIE, CLINTON, COLLESELLI, COLLOMB, COSENTINO, COSTANZO, CROUX, DALSASS, DEL DUCA, DIANA, DILIGENT, ERCINI, ESTGEN, FISCHBACH, FRANZ, FRIEDRICH I., FRÜH, FUCHS K., GALLAGHER, GEROKOSTOPOULOS, GERONIMI, GHERGO, GIAVAZZI, GIUMMARRA, GONTIKAS, GOPPEL, HABSBERG, HAHN, HASSEL VON, HELMS, HERMAN, ISRAEL, JAKOBSEN, KALLIAS, KALOYANNIS, KATZER, KAZAZIS, KLEPSCH, LANGES, LECANUET, LEGA, LEMMER, LENTZ-CORNETTE, LENZ, LIGIOS, LÜCKER, LUSTER, MACARIO, MAIJ-WEGGEN, MAJONICA, MALANGRE, MARCK, MCCARTIN, MERTENS, MODIANO, MOREAU L., MÜLLER-HERMANN, NIELSEN J., NOTENBOOM, ORLANDI, D'ORMESSON, PAPAESTRATIOU, PEDINI, PENDERS, PFENNIG, PFLIMLIN, PHLIX, PICCOLI, PÜTTERING, PROTOPAPADAKIS,

Martedì 14 febbraio 1984

RABBETHGE, RINSCHÉ, RUMOR, RYAN, SÄLZER, SCHLEICHER, SCHNITKER, SCHÖN KONRAD, SEITLINGER, SIMONNET, STELLA, TOLMAN, TRAVAGLINI, TUCKMAN, TURNER, VANDEWIELE, VANKERKHOVEN, VERGEER, VERROKEN, WALZ, WAWRZIK, WOGAU VON, ZARGES.

(—)

ALBERS, ALEMANN VON, ALMIRANTE, ARFE, ARNDT, BADUEL GLORIOSO, BANGEMANN, BARBARELLA, BOMBARD, BONACCINI, BONINO, BOSERUP, CABORN, CAILLAVET, CALVEZ, CARDIA, CARETTONI ROMAGNOLI, CAROSSINO, CATHERWOOD, CECOVINI, CERAVOLO, CHARZAT, CINCIARI RODANO, CINGARI, COHEN, COLLINS, CURRY, D'ANGELOSANTE, DALZIEL, DE FERRANTI, DE GUCHT, DE PASQUALE, DELATTE, DELOROZOY, DIDO, DOURO, DUPORT, EISMA, ENRIGHT, FAJARDIE, FANTI, FAURE E., FERGUSSON, FERRI, FICH, FOCKE, FORSTER, FUILLET, GABERT, GALLAND, GALLUZZI, GATTO, GAUTIER, GAWRONSKI, GENDEBIEN, GEURTSÉN, GLINNE, GOERENS, GOUTHIER, GREDAL, HAAGERUP, HÄNSCH, HARMAR-NICHOLLS, HEINEMANN, HERKLOTZ, HEUVEL VAN DEN, HOFF, HOOPER, HOPPER, HUME, HUTTON, IPPOLITO, JACKSON C., JAQUET, KEATING, KELLETT-BOWMAN ED., KEY, KIRK, KLINKENBORG, KROUWEL-VLAM, LAGAKOS, LALUMIERE, LANGE, LEONARDI, LINKOHR, LIZIN, LOO, LOUWES, MAHER, MARCHESIN, MARKOPOULOS, MARSHALL, MARTIN S., MIHR, MINNEN VAN, MOORHOUSE, MOREAU J., MORELAND, NEWTON DUNN, NIKOLAOU K., NORD, NORDMANN, OUZOUNIDIS, PAJETTA, PANNELLA, PAPANTONIOU, PAPAPIETRO, PAUWELYN, PELIKAN, PESMAZOGLOU, PETERS, PETERSEN, PETRONIO, PININFARINA, PINTAT, PLASKOVITIS, PONIATOWSKI, PRAG, PRICE, PROVAN, PRUVOT, PULETTI, PURVIS, RADOUX, RHYS WILLIAMS, RIPA DI MEANA, ROMUALDI, ROSSI, SABLE, SABY, SCHMID, SCHÖN KARL, SCOTT-HOPKINS, SCRIVENER, SEEFELD, SEELER, SEGRE, SEIBEL-EMMERLING, SELIGMAN, SHERLOCK, SIEGLERSCHMIDT, SIMPSON, SPAAK, SPENCER, SPINELLI, SQUARCIALUPI, SUTRA, THAREAU, THEOBALD, TREACY, VAN HEMELDONCK, VAN MIERT, VANNECK, VAYSSADE, VEIL, VERNIMMEN, VERONESI, VETTER, VGENOPOULOS, VIEHOFF, VITALE, VRING VON DER, WAGNER, WALTER, WEBER, WELSH, WETTIG, WIECZOREK-ZEUL, ZAGARI.

(O)

ADAM, BALFE, BATTERSBY, CASTLE, DESCHAMPS, GAIOTTI DE BIASE, GRIFFITHS, HORD, MEGAHY, PERY, QUIN, VANDEMEULEBROUCKE, ZECCHINO.

Progetto di trattato

(Emendamento n. 72/riv.)

(+)

AERSSÉN VAN, ALBER, BALFE, BEUMER, BISMARCK VON, BOOT, BROK, CHARZAT, COSENTINO, DALSASS, DEL DUCA, EISMA, FRÜH, FUCHS K., GOEDE DE, GOPPEL, HÄNSCH, HASSEL VON, HELMS, HERMAN, JAQUET, KATZER, KLEPSCH, LEMMER, LENTZ-CORNETTE, LENZ, LUSTER, MAJONICA, MALANGRE, MERTENS, MÜLLER-HERMANN, NEWTON DUNN, NOTENBOOM, PENDERS, PFENNIG, PHLIX, PÖTTERING, RABBETHGE, SÄLZER, SCHLEICHER, SIMONNET, STELLA, VAN HEMELDONCK, VAN MIERT, VANDEMEULEBROUCKE, VANDEWIELE, WARNER, WELSH, ZARGES.

(—)

ABENS, ADONNINO, ALBERS, ALEMANN VON, ALMIRANTE, ANTONIOZZI, ARFE, ARNDT, BADUEL GLORIOSO, BANGEMANN, BARBAGLI, BARBARELLA, BARBI, BARTOLOMEI, BÄTTERSBY, BAUDIS, BEAZLEY, BERKHOUWER, BERNARD, BETTIZA, BLUMENFELD, BOCKLET, BONACCINI, BOURNIAS, BROOKES, BUTTAFUOCO, CAILLAVET, CALVEZ, CARDIA, CARETTONI ROMAGNOLI, CARIGLIA, CAROSSINO, CASSANMAGNAGO CERRETTI, CATHERWOOD, CECOVINI, CERAVOLO, CHANTERIE, CINCIARI RODANO, CINGARI, COHEN, COLLESELLI, COLLINS, COLLOMB, COSTANZO, CROUX, CURRY, D'ANGELOSANTE, DALZIEL, DE GUCHT, DE PASQUALE, DELATTE, DELOROZOY, DESCHAMPS, DIANA, DIDO, DILIGENT, DUPORT, ELLES, ERCINI, ESTGEN, FANTI, FAURE E., FERGUSSON, FERRI, FISCHBACH, FOCKE, FORSTER, FUILLET, GABERT, GAIOTTI DE BIASE, GALLAND, GALLUZZI, GATTO, GAUTIER, GAWRONSKI, GEROKOSTOPOULOS, GHERGO, GIAVAZZI, GIUMMARRA, GLINNE, GOERENS, GONTIKAS, GOUTHIER, HAAGERUP, HABSBURG, HAHN, HALLIGAN, HARMAR-NICHOLLS, HEINEMANN, HERKLOTZ, HEUVEL VAN DEN, HOFF, HOOPER, HORD, HOWELL, HUME, HUTTON, IPPOLITO, ISRAEL, JONKER, KALLIAS, KALOYANNIS, KAZAZIS, KEATING, KELLETT-BOWMAN ED., KEY, KROUWEL-VLAM, KYRKOS, LALUMIERE, LANGE, LANGES, LECANUET, LEGA, LEONARDI, LIGIOS, LINKOHR, LIZIN, LOO, LÜCKER, MACARIO, MACCIOCCHI, MAHER, MAIJ-WEGGEN, MARCHESIN, MARCK, MARSHALL, MARTIN S., MCCARTIN, MIHR, MINNEN VAN, MODIANO, MOORHOUSE, MOREAU J., MOREAU L., MORELAND, NORD, NORDMANN, ORLANDI, D'ORMESSON, PAJETTA, PAPAESTRATIOU, PAPANTONIOU, PATTERSON, PAUWELYN, PEDINI, PELIKAN, PETERS, PETRONIO, PFLIMLIN,

Martedì 14 febbraio 1984

PICCOLI, PININFARINA, PINTAT, PONIATOWSKI, PRAG, PRICE, PROTOPAPADAKIS, PROVAN, PRUVOT, PULETTI, PURVIS, QUIN, RADOUX, RHYS WILLIAMS, RINSCHÉ, RIPA DI MEANA, ROMUALDI, ROSSI, RUMOR, RYAN, SABLE, SABY, SCHINZEL, SCHMID, SCHNITKER, SCHÖN KARL, SCHÖN KONRAD, SCHWENCKE, SCOTT-HOPKINS, SEEFELD, SEELER, SEGRE, SEIBEL-EMMERLING, SEITLINGER, SELIGMAN, SIEGLERSCHMIDT, SIMPSON, SPENCER, SPINELLI, SQUARCIALUPI, STREHLER, SUTRA, THAREAU, THEOBALD, TOLMAN, TRAVAGLINI, TREACY, TUCKMAN, TURNER, VAN ROMPUY, VANKERKHOVEN, VANNECK, VAYSSADE, VEIL, VERGEER, VERONESI, VERROKEN, VETTER, VIEHOFF, VITALE, VRING VON DER, WAGNER, WALTER, WALZ, WAWRZIK, WEBER, WETTIG, WIECZOREK-ZEUL, WOGAU VON, ZAGARI, ZECCHINO.

(O)

ADAM, AIGNER, BØGH, BOMBARD, BONINO, BOSERUP, CLINTON, COURCY LING DE, EYRAUD, FAJARDIE, FICH, FRIEDRICH I., GREDAL, GRIFFITHS, KLINKENBORG, NIELSEN J., PANNELLA, PERY, PETERSEN, PLASKOVITIS, VERNIMMEN.

*Progetto di trattato**(Emendamento n. 128)*

(+)

ADONNINO, AERSSEN VAN, AIGNER, ALBER, ALEMANN VON, ALMIRANTE, ANTONIOZZI, ARFE', BADUEL GLORIOSO, BANGEMANN, BARBAGLI, BARBARELLA, BARBI, BARTOLOMEI, BAUDIS, BERKHOUWER, BETTIZA, BEUMER, BISMARCK VON, BLUMENFELD, BOCKLET, BONACCINI, BOOT, BOURNIAS, BROK, BROOKES, CALVEZ, CARDIA, CARETTONI ROMAGNOLI, CARIGLIA, CAROSSINO, CASSANMAGNAGO CERRETTI, CATHERWOOD, CECOVINI, CERAVOLO, CHANTERIE, CINCIARI RODANO, CINGARI, CLINTON, COLLESELLI, COLLOMB, COSENTINO, COSTANZO, COURCY LING DE, CROUX, D'ANGELOSANTE, DALSASS, DE GUCHT, DE PASQUALE, DEL DUCA, DELATTE, DELOROZOY, DESCHAMPS, DIANA, DIDO, DILIGENT, EISMA, ERCINI, ESTGEN, FANTI, FAURE E., FERGUSSON, FERRI, FRANZ, FRIEDRICH I., FRÜH, FUCHS K., GAIOTTI DE BIASE, GALLAND, GALLUZZI, GATTO, GAWRONSKI, GENDEBIEN, GEURTSSEN, GHERGO, GIAVAZZI, GIUMMARRA, GOEDE DE, GOERENS, GONTIKAS, GOPPEL, GOUTHIER, HABSBURG, HAHN, HASSEL VON, HELMS, HERMAN, IPPOLITO, JAKOBSEN, JONKER, KALOYANNIS, KATZER, KAZAZIS, KLEPSCH, LANGES, LECANUET, LEGA, LEMMER, LENTZ-CORNETTE, LENZ, LEONARDI, LIGIOS, LOUWES, LUCKER, LUSTER, MACARIO, MACCIOCCHI, MAIJ-WEGGEN, MAJONICA, MALANGRE, MARCK, MARTIN S., MC CARTIN, MERTENS, MODIANO, MOREAU L., MÜLLER-HERMANN, NEWTON DUNN, NORD, NORDMANN, NOTENBOOM, ORLANDI, D'ORMESSON, PANNELLA, PAPAEFSTRATIOU, PAPAPIETRO, PAUWELYN, PEDINI, PELIKAN, PENDERS, PESMAZOGLOU, PETERS, PETRONIO, PFENNIG, PFLIMLIN, PHLIX, PICCOLI, PININFARINA, PINTAT, PONIATOWSKI, PÖTTERING, PROTOPAPADAKIS, PRUVOT, PULETTI, RABBETHGE, RADOUX, RINSCHÉ, RIPA DI MEANA, ROMUALDI, ROSSI, RUMOR, RYAN, SABLE, SÄLZER, SCHLEICHER, SCHNITKER, SCHÖN KONRAD, SCHWENCKE, SCRIVENER, SEELER, SEGRE, SEITLINGER, SIMONNET, SPAAK, SPINELLI, SQUARCIALUPI, STELLA, STREHLER, TOLMAN, TRAVAGLINI, VAN MIERT, VAN ROMPUY, VANDEWIELE, VANKERKHOVEN, VANNECK, VEIL, VERGEER, VERONESI, VITALE, WALZ, WAWRZIK, WOGAU VON, ZAGARI, ZARGES, ZECCHINO.

(—)

ADAM, ALBERS, ARNDT, BEAZLEY, BERNARD, CAILLAVET, CASTLE, COHEN, CURRY, DALZIEL, DE FERRANTI, DESOUCHES, DUFORT, EYRAUD, FAJARDIE, FICH, FOCKE, FUILLET, GABERT, GALLAGHER, GLINNE, GREDAL, GRIFFITHS, HAAGERUP, HÄNSCH, HALLIGAN, HARMARNICHOLLS, HEINEMANN, HERKLOTZ, HEUVEL VAN DEN, HOFF, HOOPER, HORD, HUME, HUTTON, ISRAEL, JACKSON C., JAQUET, KALLIAS, KEATING, KELLETT-BOWMAN ED., KLINKENBORG, KROUWEL-VLAM, KYRKOS, LAGAKOS, LALUMIERE, LANGE, LINKOHR, LIZIN, LOO, LYNGE, MARCHESIN, MARKOPOULOS, MARSHALL, MIHR, MINNEN VAN, MOORHOUSE, MOREAU J., MORELAND, NIELSEN T., NIKOLAOU C., NIKOLAOU K., OUZOUNIDIS, PAJETTA, PAPANTONIOU, PERY, PETERSEN, PLASKOVITIS, PRAG, PRICE, PURVIS, QUIN, RHYS WILLIAMS, SCHINZEL, SCHMID, SCHÖN KARL, SEEFELD, SEIBEL-EMMERLING, SELIGMAN, SIEGLERSCHMIDT, SIMPSON, SPENCER, THAREAU, TREACY, TUCKMAN, TURNER, VAN HEMELDONCK, VANDEMEULEBROUCKE, VAYSSADE, VERNIMMEN, VETTER, VIEHOFF, VRING VON DER, WAGNER, WALTER, WARNER, WELSH, WETTIG.

(O)

BALFE, BØGH, BOSEROP, GEROKOSTOPOULOS, HAMMERICH, KIRK, MAHER, NIELSEN J., PATTERSON, PROVAN, SABY, SCOTT-HOPKINS, WIECZOREK-ZEUL, WOLTJER.

Martedì 14 febbraio 1984

Progetto di trattato

(+)

ADONNINO, AERSSSEN VAN, ALBER, ALBERS, ALEMANN VON, ALMIRANTE, ANTONIOZZI, ARFE, ARNDT, BADUEL GLORIOSO, BANGEMANN, BARBAGLI, BARBARELLA, BARBI, BARTOLOMEI, BATTERSBY, BAUDIS, BEAZLEY, BETTIZA, BEUMER, BISMARCK VON, BLUMENFELD, BOCKLET, BONACCINI, BONINO, BOOT, BOURNIAS, BROK, BUTTAFUOCO, CAILLAVET, CALVEZ, CARDIA, CARETTONI ROMAGNOLI, CARIGLIA, CAROSSINO, CASSANMAGNAGO CERRETTI, CECOVINI, CERAVOLO, CHANTERIE, CINCIARI RODANO, CINGARI, CLINTON, COHEN, COLLESELLI, COLLOMB, COSENTINO, COSTANZO, COURCY LING DE, CROUX, CURRY, D'ANGELOSANTE, DALSSASS, DE GUCHT, DE PASQUALE, DEL DUCA, DELATTE, DELOROZOY, DESCHAMPS, DIANA, DILIGENT, EISMA, ERCINI, ESTGEN, FANTI, FAURE E., FERRI, FORSTER, FRANZ, FRIEDRICH I., FRÜH, FUCHS K., GABERT, GAIOTTI DE BIASE, GALLAGHER, GALLAND, GALLUZZI, GATTO, GAWRONSKI, GENDEBIEN, GEROKOSTOPOULOS, GERONIMI, GEURTSSEN, GHERGO, GIAVAZZI, GIUMMARRA, GLINNE, GOEDE DE, GOERENS, GONTIKAS, GOPPEL, GOUTHIER, HAAGERUP, HABSBERG, HAHN, HALLIGAN, HASSEL VON, HEINEMANN, HELMS, HERKLOTZ, HERMAN, HEUVEL VAN DEN, HOFF, HOWELL, IPPOLITO, ISRAEL, JACKSON C., JAKOBSEN, JONKER, KALLIAS, KALOYANNIS, KATZER, KAZAZIS, KELLET-BOWMAN ED., KLEPSCH, KLINKENBORG, KROUWEL-VLAM, LANGE, LANGES, LECANUET, LEGA, LEMMER, LENTZ-CORNETTE, LENZ, LEONARDI, LIGIOS, LINKOHR, LIZIN, LOUWES, LÜCKER, LUSTER, MACARIO, MACCIOCCHI, MAHER, MAIJ-WEGGEN, MAJONICA, MALANGRE, MARCK, MARTIN S., MERTENS, MC CARTIN, MODIANO, MIHR, MOORHOUSE, MOREAU L., MORELAND, NEWTON DUNN, NORD, NORDMANN, NOTENBOOM, ORLANDI, D'ORMESSON, PAJETTA, PANNELLA, PAPAESTRATIQU, PAPAPIETRO, PATTERSON, PEDINI, PELIKAN, PENDERS, PESMAZOGLOU, PETERS, PETRONIO, PFENNIG, PFLIMLIN, PHLIX, PICCOLI, PININFARINA, PINTAT, PONIATOWSKI, PÖTTERING, PRAG, PROTOPAPADAKIS, PROVAN, PRUVOT, PULETTI, PURVIS, RABBETHGE, RADOUX, RHYS WILLIAMS, RINSCHER, RIPA DI MEANA, ROMUALDI, ROSSI, RUMOR, RYAN, SABLE, SÄLZER, SCHINZEL, SCHLEICHER, SCHNITKER, SCHÖN KARL, SCHÖN KONRAD, SCOTT-HOPKINS, SCRIVENER, SEEFELD, SEELER, SEGRE, SEIBEL-EMMERLING, SEITLINGER, SELIGMAN, SIMONNET, SIMPSON, SPAAK, SPENCER, SPINELLI, SQAURCIALUPI, STELLA, STREHLER, TOLMAN, TRAVAGLINI, TUCKMAN, VAN HEMELDONCK, VAN MIERT, VAN ROMPUY, VANDEMEULEBROUCKE, VANDEWIELE, VANKERKHOVEN, VANNECK, VEIL, VERGEER, VERNIMMEN, VERONESI, VERROKEN, VETTER, VIEHOFF, VITALE, VRING VON DER, WAGNER, WALZ, WAWRZIK, WETTIG, WIECZOREK-ZEUL, WOGAU VON, WOLTJER, ZAGARI, ZARGES, ZECCHINO.

(—)

ADAMO, BAILLOT, BALFE, BØGH, BONDE, BOSERUP, CABORN, CASTLE, CHAMBEIRON, DAMETTE, DE FERRANTI, DENIS, ELLES, EPHREMIDIS, FICH, FRISCHMANN, GREDAL, GRIFFITHS, HAMMERICH, HARMAR-NICHOLLS, HUTTON, KEATING, LYNGE, MARSHALL, PETERSEN, PROUT, QUIN, ROGERS, SKOVMAND, TREACY, WURTZ.

(O)

ADAM, BERNARD, CATHERWOOD, CHARZAT, DESOUCHES, DUPORT, ENRIGHT, EYRAUD, FAJARDIE, FERGUSSON, FOCKE, FUILLET, HÄNSCH, HORD, HUME, JAQUET, KIRK, KYRKOS, LALUMIERE, LOO, MARCHESIN, MARKOPOULOS, MINNEN VAN, MOREAU J., NIELSEN J., NIELSEN T., NIKOLAOU C., NIKOLAOU K., OUZOUNIDIS, PAPANTONIOU, PERY, PLASKOVITIS, PRICE, SABY, SIEGLERSCHMIDT, SUTRA, THAREAU, THEOBALD, VAYSSADE, VGENOPOULOS, WALTER, WEBER, WELSH.

*Risoluzione sul progetto di trattato**(Emendamento n. 139)*

(+)

ABENS, ADONNINO, AERSSSEN VAN, AIGNER, ALBER, ALBERS, ALEMANN VON, ALMIRANTE, ANTONIOZZI, ARFE, ARNDT, BADUEL GLORIOSO, BANGEMANN, BARBAGLI, BARBARELLA, BARBI, BARTOLOMEI, BAUDIS, BEAZLEY, BETTIZA, BEUMER, BISMARCK VON, BLUMENFELD, BOCKLET, BONACCINI, BOOT, BOURNIAS, BROK, BROOKES, BUTTAFUOCO, CAILLAVET, CALVEZ, CARDIA, CARETTONI ROMAGNOLI, CARIGLIA, CAROSSINO, CASSANMAGNAGO CERRETTI, CECOVINI, CERAVOLO, CHANTERIE, CINCIARI RODANO, CINGARI, CLINTON, COHEN, COLLESELLI, COLLOMB, COSENTINO, COSTANZO, COURCY LING DE, CROUX, CURRY, D'ANGELOSANTE, DALSSASS, DE GUCHT, DE PASQUALE, DEL DUCA, DELATTE, DELOROZOY,

Martedì 14 febbraio 1984

DESCHAMPS, DIANA, DIDO, EISMA, ERCINI, ESTGEN, FANTI, FAURE E., FERGUSSON, FERRI, FISCHBACH, FOCKE, FORSTER, FRANZ, FRIEDRICH I., FRÜH, FUCHS K., GABERT, GAIOTTI DE BIASE, GALLAND, GALLUZZI, GATTO, GAWRONSKI, GENDEBIEN, GEROKOSTOPOULOS, GEURTSSEN, GHERGO, GIAVAZZI, GIUMMARRA, GLINNE, GOEDE DE, GOERENS, GOPPEL, GOUTHIER, HAAGERUP, HABSBURG, HÄNSCH, HAHN, HALLIGAN, HASSEL VON, HEINEMANN, HELMS, HERKLOTZ, HERMAN, HEUVEL VAN DEN, HOFF, IPPOLITO, ISRAEL, JACKSON C., JAKOBSEN, JONKER, KALLIAS, KALOYANNIS, KATZER, KAZAZIS, KELLET-BOWMAN ED., KLEPSCH, KLINKENBORG, KROUWEL-VLAM, LANGE, LANGES, LECANUET, LEGA, LEMMER, LENTZ-CORNETTE, LENZ, LEONARDI, LIGIOS, LINKOHR, LIZIN, LOUWES, LÜCKER, LUSTER, MACARIO, MACCIOCCHI, MAHER, MAIJ-WEGGEN, MAJONICA, MARCK, MARTIN S., MCCARTIN, MIHR, MOORHOUSE, MOREAU J., MOREAU L., MORELAND, NEWTON DUNN, NORD, NORDMANN, ORLANDI, D'ORMESSON, PAJETTA, PAPAESTRATIQU, PAPAPIETRO, PEDINI, PELIKAN, PENDERS, PESMAZOGLOU, PETERS, PETRONIO, PFENNIG, PFLIMLIN, PHLIX, PICCOLI, PININFARINA, PINTAT, PONIATOWSKI, PÖTTERING, PRAG, PRICE, PROTOPAPADAKIS, PROUT, PROVAN, PRUVOT, PULETTI, PURVIS, RABBETHGE, RADOUX, RHYS WILLIAMS, RIPA DI MEANA, ROMUALDI, ROSSI, RUMOR, RYAN, SABLE, SÄLZER, SCHINZEL, SCHLEICHER, SCHNITKER, SCHÖN KARL, SCHÖN KONRAD, SCHWENCKE, SCRIVENER, SEEFELD, SEELER, SEGRE, SEIBEL-EMMERLING, SEITLINGER, SELIGMAN, SIEGLERSCHMIDT, SIMONNET, SIMPSON, SPAAK, SPENCER, SPINELLI, SQUARCIALUPI, STELLA, SUTRA, TOLMAN, TRAVAGLINI, TUCKMAN, TURNER, VAN HEMELDONCK, VAN MIERT, VAN ROMPUY, VANDEWIELE, VANDEMEULEBROUCKE, VANKERKHOVEN, VANNECK, VEIL, VERGEER, VERNIMMEN, VERONESI, VERROKEN, VETTER, VIEHOFF, VITALE, VRING VON DER, WAGNER, WALTER, WALZ, WARNER, WAWRZIK, WEBER, WELSH, WETTIG, WIECZOREK-ZEUL, WOGAU VON, WOLTJER, ZAGARI, ZARGES, ZECCHINO.

(—)

BALFE, BØGH, BONDE, BONINO, BOSERUP, BUCHAN, CABORN, CASTLE, FICH, GONTIKAS, GREDAL, GRIFFITHS, HAMMERICH, HORD, HOWELL, HUTTON, KEATING, KEY, LYNGE, MARSHALL, PETERSEN, ROGERS, SKOVMAND, TREACY.

(O)

ADAM, BERNARD, CHARZAT, DESOUCHES, DUPORT, ENRIGHT, EYRAUD, FAJARDIE, FUILLET, JAQUET, KIRK, LALUMIERE, LOO, MARCHESIN, MINNEN VAN, NIELSEN J., NIKOLAOU C., NIKOLAOU K., OUZOUNIDIS, PAPANTONIOU, PATTERSON, PLASKOVITIS, SABY, SCOTT-HOPKINS, THAREAU, THEOBALD, VAYSSADE, VGENOPOULOS.

Risoluzione sul progetto di trattato

(+)

ABENS, ADONNINO, AERSSSEN VAN, AIGNER, ALBER, ALBERS, ALEMANN VON, ANTONIOZZI, ARFE, ARNDT, BADUEL GLORIOSO, BANGEMANN, BARBAGLI, BARBARELLA, BARBI, BARTOLOMEI, BAUDIS, BEAZLEY, BERKHOUWER, BETTIZA, BEUMER, BISMARCK VON, BLUMENFELD, BOCKLET, BONACCINI, BONINO, BOOT, BOURNIAS, BROK, BUTTAFUOCO, CALVEZ, CARDIA, CARETTONI ROMAGNOLI, CARIGLIA, CAROSSINO, CASSANMAGNAGO CERRETTI, CECOVINI, CERAVOLO, CHANTERIE, CINCIARI RODANO, CINGARI, CLINTON, COHEN, COLLESELLI, COLLOMB, COSENTINO, COSTANZO, COURCY LING DE, CROUX, D'ANGELOSANTE, DALSASS, DE GUCHT, DE PASQUALE, DEL DUCA, DELATTE, DELOROZOY, DESCHAMPS, DIANA, DIDO, DILIGENT, EISMA, ERCINI, ESTGEN, FANTI, FAURE E., FERRI, FISCHBACH, FOCKE, FORSTER, FRANZ, FRIEDRICH I., FRÜH, FUCHS K., GAIOTTI DE BIASE, GALLAGHER, GALLAND, GALLUZZI, GATTO, GAWRONSKI, GENDEBIEN, GEROKOSTOPOULOS, GEURTSSEN, GHERGO, GIAVAZZI, GIUMMARRA, GLINNE, GOERENS, GONTIKAS, GOPPEL, GOUTHIER, HAAGERUP, HABSBURG, HÄNSCH, HAHN, HALLIGAN, HASSEL VON, HEINEMANN, HELMS, HERKLOTZ, HERMAN, HEUVEL VAN DEN, HOFF, HOOPER, HOWELL, HUTTON, IPPOLITO, ISRAEL, JACKSON C., JAKOBSEN, JONKER, KALLIAS, KALOYANNIS, KAZAZIS, KELLET-BOWMAN ED., KLEPSCH, KLINKENBORG, KROUWEL-VLAM, LANGE, LANGES, LECANUET, LEGA, LEMMER, LENTZ-CORNETTE, LENZ, LEONARDI, LIGIOS, LINKOHR, LIZIN, LOUWES, LÜCKER, LUSTER, MACARIO, MACCIOCCHI, MAHER, MAIJ-WEGGEN, MAJONICA, MALANGRE, MARCK, MARTIN S., MCCARTIN, MERTENS, MIHR, MODIANO, MOREAU L., MORELAND, MULLER-HERMANN, NEWTON DUNN, NORD, NORDMANN, NOTENBOOM, ORLANDI, D'ORMESSON, PAJETTA, PANNELLA, PAPAESTRATIQU, PAPAPIETRO, PATTERSON, PEDINI, PELIKAN, PENDERS, PESMAZOGLOU, PETERS, PETRONIO, PFENNIG, PFLIMLIN, PHLIX, PICCOLI, PININFARINA, PINTAT, PONIATOWSKI, PÖTTERING, PRAG, PROTOPAPADAKIS, PROVAN, PRUVOT, PULETTI, PURVIS, RABBETHGE, RADOUX, RHYS WILLIAMS, RIPA DI MEANA, ROMUALDI, ROSSI, RUMOR, RYAN, SABLE, SÄLZER, SCHINZEL, SCHLEICHER, SCHMID,

Martedì 14 febbraio 1984

SCHNITKER, SCHÖN KARL, SCHÖN KONRAD, SCHWENCKE, SCOTT-HOPKINS, SCRIVENER, SEEFELD, SEELER, SEGRE, SEIBEL-EMMERLING, SEITLINGER, SELIGMAN, SIEGLERSCHMIDT, SIMONNET, SPAAK, SPINELLI, SQUARCIALUPI, STELLA, STREHLER, TOLMAN, TRAVAGLINI, TUCKMAN, TURNER, VAN HEMELDONCK, VAN MIERT, VAN ROMPUY, VANDEMEULEBROUCKE, VANDEWIELE, VANKERKHOVEN, VEIL, VERGEER, VERNIMMEN, VERONESI, VERROKEN, VETTER, VITALE, VRING VON DER, WALTER, WALZ, WAWRZIK, WETTIG, WIECZOREK-ZEUL, WOGAU VON, WOLTJER, ZAGARI, ZARGES, ZECCHINO.

(—)

ADAMOU, BAILLOT, BALFE, BØGH, BONDE, BOSERUP, BUCHAN, CABORN, CASTLE, CHAMBEIRON, CLWYD, DENIS, EPHREMIDIS, FICH, FRISCHMANN, GREDAL, GRIFFITHS, HAMMERICH, HORD, KEATING, LYNGE, MARSHALL, MEGAHY, PAISLEY, PETERSEN, PROUT, QUIN, SKOVMAND, TREACY, VERGES, WARNER, WURTZ.

(O)

ADAM, BERNARD, CHARZAT, COLLINS, DESOUCHES, DUPORT, ENRIGHT, EYRAUD, FAJARDIE, JAQUET, KIRK, KYRKOS, LAGAKOS, LALUMIERE, LOO, MARCHESIN, MARKOPOULOS, MINNEN VAN, MOREAU J., NIELSEN J., NIELSEN T., NIKOLAOU C., NIKOLAOU K., OUZOUNIDIS, PAPANTONIOU, PERY, PLASKOVITIS, PRICE, SABY, SUTRA, THAREAU, THEOBALD, VGENOPOULOS, WELSH.

PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DI MERCOLEDÌ 15 FEBBRAIO 1984

(84/C 77/03)

PRESIDENZA DELL'ON. PIETER DANKERT

*Presidente**(La seduta inizia alle 9.00)***1. Approvazione del processo verbale**

Il processo verbale della seduta precedente è approvato.

2. Presentazione di documenti

Il presidente comunica di aver ricevuto:

a) dal Consiglio la seguente richiesta di consultazione:

— sulla proposta della Commissione delle Comunità europee al Consiglio concernente una decisione relativa alla conclusione dell'accordo tra la Comunità economica europea e il governo della Repubblica del Senegal che modifica per la seconda volta l'accordo sulla pesca al largo della costa senegalese, firmato il 15 febbraio 1979, nonché del nuovo protocollo a esso allegato (doc. 1-1408/83)

deferita alla commissione per l'agricoltura per l'esame di merito e, per parere, alla commissione per lo sviluppo e la cooperazione e alla commissione per i bilanci;

b) dalle commissioni parlamentari le seguenti relazioni:

— relazione dell'on. Muntingh, a nome della commissione per la protezione dell'ambiente, la sanità pubblica e la tutela dei consumatori, sulla protezione della foca monaca (doc. 1-1401/83);

— relazione dell'on. Boot, a nome della commissione per la politica regionale e l'assetto territoriale, sull'allargamento della cooperazione transfrontaliera (doc. 1-1404/83);

— relazione dell'on. Hord, a nome della commissione per l'agricoltura, sul ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri in materia di medicinali veterinari (doc. 1-1409/83);

— relazione dell'on. Eisma, a nome della commissione per la protezione dell'ambiente, la sanità pubblica e la tutela dei consumatori, sullo scarico di scorie chimiche e radioattive nelle acque marine (doc. 1-1413/83);

c) le seguenti proposte di risoluzione, presentate conformemente all'articolo 47 del regolamento:

— proposta di risoluzione degli on. Almirante, Romualdi, Buttafuoco e Petronio, sulla coltura del castagno in Calabria (doc. 1-1402/83)

deferita alla commissione per la politica regionale e l'assetto territoriale, per l'esame di merito, e, per parere, alla commissione per l'agricoltura;

— proposta di risoluzione degli on. Almirante, Buttafuoco, Petronio e Romualdi, sulle misure anti-dumping (doc. 1-1403/83)

deferita alla commissione per le relazioni economiche esterne;

— proposta di risoluzione degli on. Almirante, Romualdi, Petronio e Buttafuoco, sulla crisi della cantieristica a Trieste, Castellammare e La Spezia (doc. 1-1405/83)

deferita alla commissione economica e monetaria, per l'esame di merito, e, per parere, alla commissione per i trasporti;

— proposta di risoluzione dell'on. Gawronski, sul ricupero dei tossicodipendenti (doc. 1-1407/83)

deferita alla commissione per la protezione dell'ambiente, la sanità pubblica e la tutela dei consumatori, per l'esame di merito, e, per parere, alla commissione per gli affari sociali e l'occupazione e alla commissione per i bilanci;

— proposta di risoluzione degli on. Dury, Lezzi, Glinne e Sieglerschmidt, a nome del gruppo socialista, sull'aumento del razzismo e della xenofobia in Europa (doc. 1-1414/83)

deferita alla commissione giuridica, per l'esame di merito, e, per parere, alla commissione per gli affari sociali e l'occupazione;

Mercoledì 15 febbraio 1984

- proposta di risoluzione degli on. Romualdi, Almirante, Petronio e Buttafuoco, sull'istituzione di una politica scolastica comune (doc. 1-1415/83)

deferita alla commissione per la gioventù, la cultura, l'istruzione, l'informazione e lo sport;

- proposta di risoluzione degli on. Almirante, Romualdi, Buttafuoco e Petronio sugli aiuti alla piccola e media industria in Campania (doc. 1-1416/83)

deferita alla commissione per la politica regionale e l'assetto territoriale, per l'esame di merito, e, per parere, alla commissione economica e monetaria;

- proposta di risoluzione degli on. Denis, De March, Ephremidis, Boserup e Wurz sull'amnistia in Turchia (doc. 1-1442/83)

deferita alla commissione politica;

- d) diciassettesima relazione generale della Commissione delle Comunità europee sull'attività delle Comunità europee 1983 (doc. 1-1450/83).

3. Decisione su una richiesta di urgenza

L'ordine del giorno reca la decisione sulla richiesta di applicazione della procedura d'urgenza per la proposta della Commissione relativa a un regolamento concernente la produzione lattiero-casearia (doc. 1-1330/83/II).

Intervengono il sig. Dalsager, *membro della Commissione*, e l'on. Gauthier.

La richiesta di urgenza è accolta.

Questo punto è iscritto all'ordine del giorno della seduta di venerdì 17 febbraio.

Interviene l'on. Balfe su una questione di procedura.

4. Diciassettesima relazione generale sull'attività delle Comunità nel 1983 e programma di attività per il 1984

Il sig. Thorn, *presidente della Commissione*, illustra la diciassettesima relazione generale della commissione sull'attività delle Comunità nel 1983 e il programma annuale di attività della Commissione per il 1984 (doc. 1-1450/83) (sono incluse nella discussione le interrogazioni orali di cui ai doc. 1-1080/83, 1-952/83, 1-954/83, 1-960/83 e 1-1316/83).

Interviene l'on. Glinne, a nome del gruppo socialista.

PRESIDENZA DELL'ON. KONSTANTINOS NIKOLAOU

Vicepresidente

Interviene l'on. Barbi, a nome del gruppo del PPE.

Il presidente comunica che l'elenco degli oratori sarà chiuso alle 10.30.

Intervengono Sir Fred Catherwood, a nome del gruppo DE, Fanti, gruppo comunista e apparentati, coautore dell'interrogazione orale di cui al doc. 1-960/83, Bangemann, a nome del gruppo liberale e democratico, Vié, a nome del gruppo DEP, Skovmand, gruppo CDI, Eisma, non iscritto.

PRESIDENZA DELL'ON. EGON KLEPSCH

Vicepresidente

Intervengono gli on. Croux, Kirk, Le Roux, Nordmann, Pasmazoglou, Herman, Sir James Scott-Hopkins, Adamou, Brok, de Courcy Ling.

PRESIDENZA DELL'ON. MARCEL VANDEWIELE

Vicepresidente

Intervengono gli on. Kyrkos, Clinton, de Ferranti, Denis, Beumer, *presidente della commissione per la gioventù, la cultura, l'istruzione, l'informazione e lo sport*, Moorhouse, Macario, coautore dell'interrogazione orale di cui al doc. 1-1316/83, Fergusson, Walz, *presidente della commissione per l'energia, la ricerca e la tecnologia*, Spencer, Habsburg, Seligman, Schleicher, Chanterie e il sig. Thorn.

Il presidente dichiara chiusa la discussione e comunica di aver ricevuto tre proposte di risoluzione per concludere la discussione sulla relazione in esame:

- proposta di risoluzione degli on. Habsburg, Bangemann, Barbi, Fergusson, Sir Henry Plumb, Haagerup e de la Malène, sulla salvaguardia della pace a seguito dell'avvento della nuova dirigenza nell'Unione Sovietica (doc. 1-1437/83);

- proposta di risoluzione degli on. Walz, Pintat, Seligman, Adam, Phlix, Vetter, Rogalla, Linkohr, Arndt, Calvez, Petronio, Pruvot, Ghergo, Purvis, Sherlock, Pflimlin, Marchesin, Veronesi, Gauthier, Moreland e Romualdi sul programma Esprit (doc. 1-1446/83);

Mercoledì 15 febbraio 1984

— proposta di risoluzione dell'on. Gauthier, a nome del gruppo DEP, sulla situazione del mercato dei prodotti siderurgici (doc. 1-1449/83).

Il presidente comunica che le proposte di risoluzione saranno poste in votazione domani alle 18.00 (*vedi processo verbale della seduta del 16 febbraio, punto 13*).

(*La seduta è sospesa alle 13.10 e ripresa alle 15.15*)

PRESIDENZA DELL'ON. EGON KLEPSCH

Vicepresidente

Intervengono sulla distribuzione di documenti non ufficiali nelle caselle personali dei deputati gli on. Israël, Geurtsen e Enright.

5. Discussioni su problemi di attualità e urgenti (obiezioni)

Il presidente comunica che sono state presentate, sulla base dell'articolo 48, paragrafo 2, secondo capoverso, del regolamento, le seguenti obiezioni, motivate per iscritto, all'elenco degli argomenti iscritti per le prossime discussioni su problemi di attualità e urgenti (*vedi processo verbale della seduta precedente, punto 8*):

— obiezione dell'on. Glinne, a nome del gruppo socialista, volta a iscrivere nelle discussioni, come punto I la proposta di risoluzione dell'on. Lomas e altri (doc. 1-1436/83)

Interviene Sir Henry Plumb.

L'obiezione è respinta.

Interviene l'on. Mc Cartin.

— obiezione dell'on. Denis e 20 altri cofirmatari, volta a iscrivere nelle discussioni tra il punto III (diritti dell'uomo) e il punto IV (calamità naturali) la proposta di risoluzione dell'on. Papaefstratiou e altri (doc. 1-1440/83)

L'obiezione è respinta.

— obiezione dell'on. Lenz e 25 altri cofirmatari, volta a iscrivere nelle discussioni, come punto IV, la proposta di risoluzione sulla disoccupazione femminile (doc. 1-1427/83)

L'obiezione è accolta dopo controllo con votazione elettronica.

Intervengono gli on. Elaine Kellett-Bowman e Weber.

— obiezione dell'on. Israël, a nome del gruppo DEP, volta a iscrivere nelle discussioni la sua proposta di risoluzione sulla situazione in Afghanistan (doc. 1-1418/83)

Interviene l'on. Israël.

L'obiezione è accolta.

La proposta di risoluzione dell'on. Israël è iscritta come ultimo punto.

Interviene l'on. Balfe che chiede che l'ufficio di presidenza sia investito delle due questioni che seguono:

- a) l'una riguarda la conformità con le norme del regolamento dell'iscrizione all'ordine del giorno di una interrogazione che è inserita tanto nel tempo delle interrogazioni quanto nella discussione sulla XVII relazione d'attività;
- b) l'altra, sull'articolo 106 del regolamento, riguarda l'appartenenza nazionale dei membri sostituiti delle delegazioni interparlamentari e cioè se essi debbano essere cittadini dello stesso Stato dei membri titolari;

Egli chiede contemporaneamente che le risposte siano fornite all'inizio della prossima tornata.

Il presidente risponde che

- a) nel primo caso l'interrogazione era rivolta ai ministri degli affari esteri e nel secondo alla Commissione e che le disposizioni del regolamento sono state perfettamente rispettate;
- b) la seconda questione sarà sottoposta all'ufficio di presidenza.

6. Tempo delle interrogazioni

L'ordine del giorno reca il seguito e la fine del tempo delle interrogazioni (doc. 1-1388/83).

Interrogazioni alla Commissione

N. 39 dell'on. Cousté: Negoziati tessili CEE—Cina

N. 62 dell'on. Megahy: Accordo tessile CEE—Cina

Il sig. Narjes, *membro della Commissione*, risponde alle interrogazioni e alle domande complementari degli on. Cousté e Megahy.

N. 40 dell'on. Nyborg: Erosione delle coste

Il sig. Richard, *membro della Commissione*, risponde all'interrogazione e alle domande complementari degli on. Nyborg, Brookes e Gontikas.

N. 41 dell'on. Israël: Diritti dell'uomo e convenzione di Lomé

Il sig. Narjes risponde all'interrogazione e alle domande complementari degli on. Israël, Le Roux e Habsburg.

Mercoledì 15 febbraio 1984

All'interrogazione n. 42 dell'on. Galland sarà fornita risposta scritta poiché l'interrogante è assente.

N. 43 dell'on. Moreland: Industria della ceramica

Il sig. Davignon, *vicepresidente della Commissione*, risponde all'interrogazione e alle domande complementari degli on. Moreland, Cousté, Prout, Habsburg, Enright e Gontikas.

N. 44 dell'on. Le Roux: Uso di ormoni nella produzione di carni

Il sig. Dalsager, *membro della Commissione*, risponde all'interrogazione e alle domande complementari degli on. Le Roux, Weber e Harris.

N. 45 dell'on. Habsburg: Transazioni di « Interagra » negli scambi commerciali tra Est e Ovest

Il sig. Dalsager risponde all'interrogazione e alle domande complementari degli on. Habsburg, Marshall e Blumenfeld.

N. 46 dell'on. Seeler: Conferenze sulla cooperazione industriale ASEAN—CEE

Il sig. Narjes, *membro della Commissione*, risponde all'interrogazione e alle domande complementari degli on. Seeler, Prag, van Aerssen e Weber.

N. 47 dell'on. Moorhouse: Vendita di apparecchi telefonici agli utenti

Il sig. Andriessen, *membro della Commissione*, risponde all'interrogazione e alle domande complementari degli on. Moorhouse, Purvis e van Aerssen.

N. 48 dell'on. Wedekind: Internazionalità degli studi universitari nei paesi della Comunità

Il sig. Richard risponde all'interrogazione e alle domande complementari degli on. Hooper e Rogalla.

N. 49 dell'on. Marshall: Industria francese dei tabacchi

Il sig. Andriessen risponde all'interrogazione.

PRESIDENZA DELL'ON. MARIA LUISA
CASSANMAGNAGO CERRETTI

Vicepresidente

Il sig. Andriessen risponde poi alle domande complementari degli on. Marshall e Beazley.

N. 50 dell'on. von Wogau: Tasse di compensazione sull'acciaio

Il sig. Davignon risponde all'interrogazione e a una domanda complementare dell'on. von Wogau.

All'interrogazione n. 51 dell'on. Van Hemeldonck sarà fornita risposta scritta poiché l'interrogante è assente.

N. 52 dell'on. van Aerssen: I « sette saggi » del GATT.

Il sig. Narjes risponde all'interrogazione e a una domanda complementare dell'on. van Aerssen.

N. 53 dell'on. Rogalla: Confine doganale

Il sig. Narjes risponde all'interrogazione e alle domande complementari degli on. Rogalla, Moreland e van Aerssen.

Alle interrogazioni n. 54 dell'on. Blaney e n. 55 dell'on. Pintat saranno fornite risposte scritte poiché gli interroganti sono assenti.

N. 56 dell'on. Quin: La condizione degli anziani nella CEE

Il sig. Richard risponde all'interrogazione e alle domande complementari degli on. Quin, Seligman, van Aerssen e Pasmazoglou.

N. 57 dell'on. Clinton: Armonizzazione dei prezzi del petrolio

Il sig. Davignon risponde all'interrogazione.

All'interrogazione n. 58 dell'on. Pearce sarà fornita risposta scritta poiché l'interrogante è assente.

L'interrogazione n. 59 dell'on. Papaefstratiou è stata ritirata dall'interrogante.

N. 60 dell'on. Squarcialupi: Riconversione delle colture di papavero da oppio

Il sig. Richard risponde all'interrogazione e a una domanda complementare dell'on. Squarcialupi.

Interviene il sig. Andriessen, sulla durata del tempo delle interrogazioni.

Interviene l'on. Gerokostopoulos che chiede che la sua interrogazione n. 64 sia rinviata alla prossima tornata.

Il presidente dichiara chiuso il tempo delle interrogazioni e ricorda che le interrogazioni che non hanno potuto essere esaminate riceveranno risposta scritta a meno che gli interroganti non le ritirino o non desiderino ricevere una risposta orale nel corso del prossimo tempo delle interrogazioni.

7. Esito dato ai pareri del Parlamento

Il presidente comunica che è stata distribuita, contemporaneamente al testo elaborato sull'argomento dal segretariato generale, la comunicazione della Commissione sull'esito da essa dato ai pareri del Parlamento

Mercoledì 15 febbraio 1984

approvati nel corso delle sedute dei mesi di dicembre 1983 e gennaio 1984 (1).

Intervengono gli on. Boot, il sig. Andriessen, *membro della Commissione*, l'on. Harris, il sig. Andriessen, l'on. Maij-Weggen, il sig. Narjes, *membro della Commissione*, l'on. Maij-Weggen, il sig. Narjes, l'on. Provan, il sig. Andriessen, l'on. Marck, il sig. Andriessen, l'on. van Aerssen e il sig. Andriessen.

Il sig. Tugendhat, *vicepresidente della Commissione*, sta partecipando a una riunione della commissione per i bilanci ed è stato quindi deciso di rinviare alle 18.00 la discussione congiunta su due interrogazioni orali, punto successivo dell'ordine del giorno.

(La seduta è sospesa alle 17.30 e ripresa alle 18.05)

PRESIDENZA DELL'ON. NICOLAS ESTGEN

Vicepresidente

8. Insufficienza degli stanziamenti agricoli del FEAOG nel bilancio 1984 — Proposte di rettifica al bilancio 1984

L'ordine del giorno reca la discussione congiunta su due interrogazioni orali.

L'on. Kaspereit svolge l'interrogazione orale con discussione presentata dagli on. de la Malène e Lalor, a nome del gruppo DEP, alla Commissione sull'insufficienza degli stanziamenti agricoli del FEAOG nel bilancio 1984 (doc. 1-1310/83).

L'on. Lange, *presidente della commissione per i bilanci*, svolge l'interrogazione orale con discussione che egli ha presentato, a nome della commissione per i bilanci, alla Commissione sulle proposte di rettifica del Parlamento al bilancio 1984 (doc. 1-1419/83).

I sig. Tugendhat, *vicepresidente della Commissione*, e Dalsager, *membro della Commissione*, rispondono alle interrogazioni.

Intervengono gli on. Woltjer, a nome del gruppo socialista, Notenboom, a nome del gruppo PPE, Provan, a nome del gruppo DE, Delatte, a nome del gruppo liberale e democratico, Davern, a nome del gruppo DEP.

Il presidente comunica che l'on. de la Malène ha presentato, a nome del gruppo DEP, una proposta di risoluzione con richiesta di votazione sollecita, conformemente all'articolo 42, paragrafo 5, del regolamento, per

concludere la discussione sull'interrogazione orale di cui al doc. 1-1310/83 (doc. 1-1421/83).

Fa presente che la votazione sulla richiesta di votazione sollecita si svolgerà al termine della discussione in corso.

Vista l'ora, la discussione viene qui interrotta; riprenderà domani, giovedì 16 febbraio (*vedi processo verbale della seduta del 16 febbraio, punto 8*).

9. Ordine del giorno della prossima seduta

Il presidente ricorda che l'ordine del giorno della seduta di domani, giovedì 16 febbraio 1984, è stato così fissato:

Dalle 10.00 alle 13.00, dalle 15.00 alle 20.00 e dalle 21.00 alle 24.00:

(Alle 10.00):

— Discussione su problemi di attualità e urgenti

(Alle 12.00):

— Seduta solenne

(Alle 15.00):

— Seguito della discussione congiunta sulle due interrogazioni orali alla Commissione sul bilancio 1984

— Relazione Herman sul consolidamento e il perfezionamento dello SME (1)

— Relazione Halligan sull'integrazione finanziaria nella Comunità

— Relazione Desouches sugli investimenti nella Comunità

— Relazione Rhys Williams su un mercato europeo dei capitali

— Relazione Beazley sull'industria petrolchimica europea

— Relazione Hopper sull'armonizzazione delle strutture delle imposte sui consumi di birra, vino e alcool

— Relazione Ligios sulle imposte sul vino (2)

— Relazione Baduel Gloroso sul protocollo CEE-Cipro

— Relazione Scamaroni sul razionamento di carburante per i trasporti industriali fra Stati membri

— Relazione Cousté su un aiuto umanitario al Vietnam

(1) Sono incluse nella discussione le interrogazioni orali di cui ai doc. 1-1312/83, 1-1313/83 e 1-1314/83.

(2) È inclusa nella discussione l'interrogazione orale di cui al doc. 1-1315/83.

(1) Questa comunicazione è allegata al resoconto integrale della seduta del 15 febbraio 1984.

Mercoledì 15 febbraio 1984

- Relazione Poniatowski sulla ripartizione dei cereali (Alle 18.00):
- Relazione Bombard sull'utilizzazione dei fanghi residuati dai processi di depurazione in agricoltura
- Relazione Prag sulla corrispondenza delle qualifiche professionali
- Relazione Battersby sulla pesca in Groenlandia
- Votazione sulle proposte di risoluzione per concludere la discussione sulla dichiarazione della Commissione
- Votazione sulle proposte di risoluzione di cui è stata chiusa la discussione

(La seduta termina alle 19.05)

H.-J. OPITZ
Segretario generale

Pierre PFLIMLIN
Vicepresidente

Mercoledì 15 febbraio 1984

ELENCO DEI PRESENTI

Seduta del 15 febbraio 1984

ABENS, ADAM, ADAMOU, ADONNINO, VAN AERSSSEN, AIGNER, ALBER, ALBERS, VON ALEMANN, ALEXIADIS, ALFONSI, ALMIRANTE, ANSQUER, ANTONIOZZI, ARFE, ARNDT, BADUEL GLORIOSO, BAILLOT, BALFE, BANGEMANN, BARBAGLI, BARBARELLA, BARBI, BATTERSBY, BAUDIS, BEAZLEY, BERKHOUWER, BERNARD, BETTIZA, BEUMER, BEYER DE RYKE, BLANEY, BLUMENFELD, BOCKLET, BØGH, BOMBARD, BONACCINI, BONDE, BONINO, BOOT, BORD, BOSERUP, BOURNIAS, BOYES, BROK, BROOKES, BUCHAN, BUTTAFUOCO, CABORN, CAILLAVET, CALVEZ, CARDIA, CARETONI ROMAGNOLI, CARIGLIA, CAROSSINO, CASSANMAGNAGO CERRETTI, CASTLE, CATHERWOOD, CECOVINI, CERAVOLO, CHAMBEIRON, CHANTERIE, CHARZAT, CINCIARI RODANO, CINGARI, CLINTON, CLWYD, COHEN, COLLESELLI, COLLINS, COLLOMB, COSENTINO, COSTANZO, COTTRELL, DE COURCY LING, COUSTÉ, CRONIN, CROUX, CURRY, DALSSASS, DALZIEL, DAMETTE, D'ANGELOSANTE, DANKERT, DAVERN, DE GUCHT, DELATTE, DEL DUCA, DELEAU, DELOROZOY, DENIS, DE PASQUALE, DESCHAMPS DESOUCHES, DE VALERA, DIANA, DI BARTOLOMEI, DILIGENT, DONNEZ, DOURO, DUPORT, DURY, EISMA, ENRIGHT, EPHREMIDIS, ERCINI, ESTGEN, EYRAUD, FAJARDIE, FANTI, FAURE, FERGUSSON, FERNANDEZ, FERRY, FISCHBACH, FLANAGAN, FOCKE, FORSTER, FORTH, FRANZ, FRIEDRICH B., FRIEDRICH I., FRISCHMANN, FRÜH, FUCHS K., FUILLET, GABERT, GAIOTTI DE BIASE, GALLAGHER, GALLAND, GALLUZZI, GATTO, GAUTHIER R., GAUTIER F., GAWRONSKI, GENDEBIEN, GEROKOSTOPOULOS, GERONIMI, GEURTSSEN, GHERGO, GIAVAZZI, GIUMMARRA, GLINNE, DE GOEDE, GOERENS, GONTIKAS, GOPPEL, GOUTHIER, GREDAL, GRIFFITHS, HAAGERUP, HABSBURG, HAHN, HALLIGAN, HÄNSCH, HAMMERICH, HARMAR-NICHOLLS, HARRIS, VON HASSEL, HEINEMANN, HELMS, HERKLOTZ, HERMAN, VAN DEN HEUVEL, HOFF, HOOPER, HOPPER, HORD, HOWELL, HUME, HUTTON, IPPOLITO, ISRAEL, JACKSON C., JACKSON R., JAKOBSEN, JAQUET, JONKER, JÜRGENS, KALLIAS, KALOYANNIS, KASPEREIT, KATZER, KAZAZIS, KEATING, KELLETT-BOWMAN ED., KELLETT-BOWMAN EL., KEY, KIRK, KLEPSCH, KLINGENBORG, KROUWEL-VLAM, KÜHN, KYRKOS, LAGAKOS, LALOR, LALUMIÈRE, LANGE, LANGES, LECANUET, LEGA, LEMMER, LENTZ-CORNETTE, LENZ, LEONARDI, LE ROUX, LIGIOS, LINKOHR, LIZIN, LOMAS, LOO, LOUWES, LÜCKER, LUSTER, LYNGE, MACARIO, MCCARTIN, MACCIOCCHI, MAHER, MAIJ-WEGGEN, MAJONICA, MALANGRE, MARCHESIN, MARCK, MARKOPOULOS, MARSHALL, MART, MARTIN M., MEGAHY, MERTENS, MIHR, VAN MINNEN, MODIANO, MOMMERSTEEG, MOORHOUSE, MOREAU J., MOREAU L., MORELAND, MÜLLER-HERMANN, NEBOUT, NEWTON DUNN, NIELSEN J.B., NIELSEN T., NIKOLAOU C., NIKOLAOU K., NORD, NORDMANN, NORMANTON, NOTENBOOM, NYBORG, O'HAGAN, O'MAHONY, ORLANDI, D'ORMESSON, OUZOUNIDIS, PAISLEY, PAJETTA, PANNELLA, PAPAEFSTRATIOU, PAPANTONIOU, PAPAPIETRO, PATTERSON, PAUWELYN, PEDINI, PELIKAN, PENDERS, PERY, PESMAZOGLOU, PETERS, PETERSEN, PETRONIO, PFENNIG, PFLIMLIN, PHLIX, PININFARINA, PINTAT, PIQUET, PLASKOVITIS, PLUMB, PÖTTERING, PONIATOWSKI, PRAG, PRICE, PROTOPAPADAKIS, PROUT, PROVAN, PRUVOT, PULETTI, PURVIS, QUIN, RABBETHGE, RADOUX, RIEGER, RINSCHÉ, RIPA DI MEANA, RIVIEREZ, ROGALLA, ROGERS, ROMUALDI, ROSSI, SABLE, SABY, SÄLZER, SALISCH, SCAMARONI, SCHINZEL, SCHLEICHER, SCHMIDT, SCHNITKER, SCHÖN KARL, SCHÖN KONRAD, SCHWENCKE, SCOTT-HOPKINS, SCRIVENER, SEAL, SEEFELD, SEELER, SEGRE, SEIBEL-EMMERLING, SEITLINGER, SELIGMAN, SHERLOCK, SIEGLERSCHMIDT, SIMONNET, SIMPSON, SKOVMAND, SPAAK, SPENCER, SPINELLI, SQUARCIALUPI, STELLA, STEWART-CLARK, STREHLER, SUTRA, TAYLOR J.D., THAREAU, THEOBALD-PAOLI, TOLMAN, TRAVAGLINI, TREACY, TUCKMAN, TURNER, VANDEMEULEBROUCKE, VANDEWIELE, VAN HEMELDONCK, VANKERKHOVEN, VAN MIERT, VANNECK, VAN ROMPUY, VAYSSADE, VEIL, VERGEER, VERGES, VERNIMMEN, VERONESI, VERROKEN, VETTER, VGENOPOULOS, VIE, VIEHOFF, VITALE, VON DER VRING, WALTER, WALZ, WARNER, WAWRZIK, WEBER, WEDEKIND, WELSH, WETTIG, WIECZOREK-ZEUL, VON WOGAU, WOLTJER, WURTZ, ZAGARI, ZARGES.

PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DI GIOVEDÌ 16 FEBBRAIO 1984

(84/C 77/04)

PRESIDENZA DELL'ON. PIERRE PFLIMLIN

*Vicepresidente**(La seduta inizia alle 10.00)***1. Approvazione del processo verbale**

In seguito a un intervento dell'on. Veronesi, il presidente fa rilevare che i voti per appello nominale sul progetto di trattato di Unione europea (relazione Spinelli, doc. 1-1200/83) (*vedi processo verbale della seduta del 14 febbraio, punto 10*), che per motivi di ordine tecnico non sono stati registrati, saranno pubblicati nella versione definitiva del processo verbale.

Il processo verbale della seduta precedente è approvato.

Discussioni su problemi di attualità e urgenti

2. Situazione in Medio Oriente

L'ordine del giorno reca la discussione congiunta su tre proposte di risoluzione sulla situazione in Medio Oriente.

L'on. Haagerup illustra la proposta di risoluzione di cui al doc. 1-1420/83.

L'on. Blumenfeld illustra la proposta di risoluzione di cui al doc. 1-1429/83/riv.

L'on. Wiczorek-Zeul illustra la proposta di risoluzione di cui al doc. 1-1423/83; parla anche a nome del gruppo socialista e come presidente della delegazione per le relazioni con gli Stati del Golfo.

Intervengono gli on. Purvis, a nome del gruppo DE, Penders, a nome del gruppo PPE, Veronesi, gruppo comunista e apparentati, Beyer de Ryke, a nome del gruppo liberale e democratico, Castellina, gruppo CDI, Eisma, non iscritto, Ephremidis e Alexiadis.

Il presidente dichiara chiusa la discussione congiunta.

Votazione

— *Proposta di risoluzione di cui al doc. 1-1420/83*

Il Parlamento approva la seguente risoluzione:

RISOLUZIONE**sulla situazione in Libano**

Il Parlamento europeo,

- A. profondamente preoccupato per il pericolo di perdite ancora più grandi di vite umane in Libano,
- B. convinto dell'opportunità della formazione di un governo di unità nazionale,
- C. rilevando l'interesse che i governi della Siria e degli Stati Uniti annettono alla proposta francese di una sostituzione della forza multinazionale con una forza delle Nazioni Unite,
 1. invita i ministri degli esteri riuniti nell'ambito della cooperazione politica a valutare quanto prima possibile questa proposta;
 2. sottolinea che una forza delle Nazioni Unite, per essere veramente utile, dovrebbe essere capace di resistere agli attacchi rivolti contro di essa e contro la popolazione civile affidata alla sua protezione;
 3. invita la Comunità e gli Stati membri a fornire la massima assistenza alle vittime civili della violenza;
 4. incarica il suo presidente di trasmettere la presente risoluzione alla Commissione, al Consiglio e ai ministri riuniti nell'ambito della cooperazione politica.

Giovedì 16 febbraio 1984

— *Proposta di risoluzione di cui al doc. 1-1429/83/riv.*

L'on. Blumenfeld chiede una votazione per parti separate.

Considerando A: approvato

Considerando B: approvato

Considerando C: respinto con votazione elettronica

Paragrafi 1 e 2: approvati

Il Parlamento approva la seguente risoluzione:

RISOLUZIONE

sulla drammatica situazione dei cristiani in Libano

Il Parlamento europeo,

- A. non potendo restare indifferente al lungo calvario dei cristiani del Libano,
- B. considerando che 135 di essi sono stati martirizzati in questi ultimi tempi nel Chouf e nell'alto Meth, come risulta dai documenti dell'Associazione degli universitari cristiani e dell'« Alliance libanaise »,
 1. chiede al presidente dei ministri degli affari esteri riuniti nell'ambito della cooperazione politica di avvertire l'URSS, la Siria e il mondo musulmano del suo rifiuto di abbandonare i cristiani del Libano;
 2. incarica il suo presidente di trasmettere la presente risoluzione al presidente del Consiglio dei ministri degli affari esteri riuniti nell'ambito della cooperazione politica europea.

— *Proposta di risoluzione di cui al doc. 1-1423/83*

L'on. Marshall chiede votazioni distinte sui considerando E e F.

Considerando da A a D: approvati

Considerando E: approvato

Considerando F: approvato

Considerando G e paragrafi 1 e 2: approvati

Il Parlamento approva la seguente risoluzione:

RISOLUZIONE

su un'iniziativa di pace in Medio Oriente

Il Parlamento europeo,

- A. preoccupato per l'estrema delicatezza della situazione in Medio Oriente, provocata dalla crisi in Libano,
- B. preoccupato altresì per la mancanza di progressi verso una soluzione del problema israeliano-palestinese, che si colloca alla base dei problemi del Medio Oriente,
- C. affermando che questa instabilità in Medio Oriente mette in pericolo la pace nel mondo, in particolare al momento attuale,

Giovedì 16 febbraio 1984

- D. convinto che all'Europa spetti la responsabilità di svolgere un ruolo attivo nel garantire la pace nella regione,
- E. convinto che la base di una possibile soluzione vada individuata:
- nelle risoluzioni del Consiglio di sicurezza dell'ONU n. 242 e n. 338,
 - nella risoluzione del Parlamento europeo dell'11 gennaio 1983 sulla situazione in Medio Oriente ⁽¹⁾,
 - nella dichiarazione di Venezia degli Stati membri della CE del giugno 1980,
 - nella risoluzione del 10 settembre 1982 del XII vertice arabo, confermata anche dal vertice di Casablanca della conferenza islamica mondiale,
 - nell'iniziativa franco-egiziana, ora accettata dai dieci Stati membri della CE nell'ambito della cooperazione politica europea,
- F. considerando che la dirigenza palestinese appare attualmente incline a realizzare progressi sulla base delle risoluzioni e delle iniziative di cui sopra, e che questa occasione non deve essere perduta,
- G. convinto che il rinvio di qualsiasi progresso, nell'attesa delle elezioni negli Stati Uniti del novembre 1984, sia estremamente pericoloso e non possa essere accettato,
1. invita i ministri degli affari esteri riuniti nell'ambito della cooperazione politica ad adottare immediatamente un'iniziativa allo scopo di esercitare ogni ragionevole pressione per indurre le varie parti a negoziare una soluzione durevole, eventualmente nell'ambito dell'ONU;
2. incarica il suo presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, ai ministri degli affari esteri riuniti nell'ambito della cooperazione politica, a tutte le altre parti interessate, con particolare riferimento al governo israeliano e all'OLP, e al segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite.

⁽¹⁾ GU n. C 42 dell'11. 2. 1983, pag. 11 (relazione Penders, doc. 1-786/82).

3. Libera circolazione nella Comunità

L'ordine del giorno reca la discussione congiunta su due proposte di risoluzione sulla libera circolazione nella Comunità.

L'on. Delorozoy illustra la proposta di risoluzione di cui al doc. 1-1398/83.

L'on. Bocklet illustra la proposta di risoluzione di cui al doc. 1-1422/83.

Intervengono gli on. von Hassel, a nome del gruppo PPE, Moreland, a nome del gruppo DE, il sig. Ortoli, *vicepresidente della Commissione*, e Contogeorgis, *membro della Commissione*, gli on. Purvis e Bocklet.

Interviene l'on. Chambeiron.

Il presidente dichiara chiusa la discussione congiunta.

Votazione

— *Proposta di risoluzione di cui al doc. 1-1398/83*

Il Parlamento approva la seguente risoluzione:

Giovedì 16 febbraio 1984

RISOLUZIONE

sulla libera circolazione delle persone, dei beni e dei servizi nella Comunità

Il Parlamento europeo,

- A. viste le disposizioni del trattato CEE sulla libera circolazione delle persone, dei beni e dei servizi all'interno della Comunità,
- B. viste le disposizioni restrittive in materia di esportazione di valuta a fini turistici e di acquisto di servizi all'estero adottate da alcuni Stati membri,
- C. vista la sentenza della Corte di giustizia sul caso Luisi Carbone, che ha giudicato illegittime talune di queste disposizioni,
 - 1. chiede agli Stati membri di modificare le disposizioni valutarie esistenti che contrastano con le norme del trattato CEE, e in particolare di liberalizzare immediatamente l'uso delle carte di credito per acquisti di beni e servizi su tutto il territorio della Comunità;
 - 2. chiede alla Commissione di formulare proposte tendenti all'uniformazione delle disposizioni in materia di esportazione di valuta a fini turistici e di affari all'interno del territorio della Comunità;
 - 3. incarica il suo presidente di trasmettere la presente risoluzione alla Commissione e ai governi degli Stati membri.

— *Proposta di risoluzione di cui al doc. 1-1422/83*

Considerando da A a E e paragrafi 1 e 2: approvati

Dopo il paragrafo 2

— n. 1 dell'on. von Hassel: approvato

Paragrafo 3: approvato

Il Parlamento approva la seguente risoluzione:

RISOLUZIONE

sullo sdoganamento di merci al transito di frontiera del Brennero

Il Parlamento europeo,

- A. visti i gravi ostacoli che intralciano da alcune settimane il traffico di merci tra la Repubblica federale di Germania e l'Italia al posto di transito del Brennero,
- B. persuaso che tali ostacoli rappresentino un grave danno per la libera circolazione delle merci, che è uno dei capisaldi del mercato comune,
- C. persuaso che tali ostacoli siano da ricondurre a una procedura di sdoganamento delle merci che non corrisponde allo spirito dei trattati,
- D. in considerazione delle perdite economiche che i trasportatori devono subire a causa della lunga procedura di sdoganamento delle merci,

Giovedì 16 febbraio 1984

E. in considerazione delle intollerabili condizioni sul piano sociale, igienico e del diritto del lavoro cui sono assoggettati i conducenti costretti a trascorrere periodi di attesa eccessivamente lunghi (tra le 8 e le 20 ore),

1. chiede alla Commissione di provvedere quanto prima possibile, in contatto con il governo italiano, affinché tali ostacoli vengano eliminati;
2. chiede alla Commissione di verificare inoltre in che misura le autorità italiane applichino conformemente alle disposizioni della CEE la legislazione comunitaria già esistente in materia di sdoganamento delle merci;
3. invita gli Stati membri alle cui frontiere si verificano ritardi nelle operazioni di sdoganamento dovuti a conflitti di lavoro, a fare in modo che, in caso di sciopero, le frontiere possano essere attraversate senza controlli;
4. incarica il suo presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione e al governo della Repubblica italiana.

4. Diritti dell'uomo

L'ordine del giorno reca la discussione congiunta su otto proposte di risoluzione sui diritti dell'uomo.

PRESIDENZA DELL'ON. NICOLAS ESTGEN

Vicepresidente

L'on. Le Roux illustra la proposta di risoluzione di cui al doc. 1-1441/83.

L'on. Lalor illustra la proposta di risoluzione di cui al doc. 1-1410/83/riv.

L'on. McCartin illustra la proposta di risoluzione di cui al doc. 1-1426/83.

L'on. Maher illustra la proposta di risoluzione di cui al doc. 1-1438/83.

L'on. Théobald-Paoli illustra la proposta di risoluzione di cui al doc. 1-1431/83.

L'on. Chambeiron illustra la proposta di risoluzione di cui al doc. 1-1439/83.

L'on. Glinne illustra le proposte di risoluzione di cui ai doc. 1-1433/83 e 1-1434/83.

Intervengono gli on. Treacy, a nome del gruppo socialista, Fernandez, gruppo comunista e apparentati, Nordmann, a nome del gruppo liberale e democratico, e il sig. Tugendhat, *vicepresidente della Commissione*.

Il presidente dichiara chiusa la discussione congiunta.

Votazione

— *Proposta di risoluzione di cui al doc. 1-1441/83*

Il Parlamento approva la seguente risoluzione:

RISOLUZIONE

sulla giornata internazionale per l'abolizione della discriminazione razziale (21 marzo 1984)

Il Parlamento europeo,

- A. vista la risoluzione 968 (1983) delle Nazioni Unite che dichiara il 21 marzo di ogni anno giornata internazionale per l'abolizione della discriminazione razziale,
- B. vista la raccomandazione (n. 93) del Consiglio d'Europa sui comportamenti e sui movimenti xenofobi nei paesi membri nei confronti dei lavoratori migranti,
- C. considerando la responsabilità dei governi e delle istituzioni comunitarie di lottare costantemente contro le cause e di reprimere severamente le manifestazioni della xenofobia,

Giovedì 16 febbraio 1984

1. decide di celebrare, prendendo delle iniziative, la giornata internazionale per l'abolizione della discriminazione razziale, e chiede alla Commissione e ai governi degli Stati membri di muoversi nello stesso senso;
2. propone all'iniziativa degli Stati membri
 - a) l'organizzazione, il 21 marzo, in tutti gli istituti scolastici di dibattiti miranti a incrementare la conoscenza e l'accettazione delle differenze culturali,
 - b) l'affissione in tutti i luoghi pubblici del manifesto delle Nazioni Unite che presenta il testo della convenzione internazionale per l'abolizione della discriminazione,
 - c) l'organizzazione di mostre sul tema « Vivere insieme con le nostre differenze »;
3. incarica il suo presidente di trasmettere la presente risoluzione ai governi degli Stati membri, alla Commissione e al Consiglio.

— *Proposte di risoluzione di cui ai doc. 1-1410/83/riv., 1-1426/83 e 1-1438/83*

- n. 1 degli on. Ryan, O'Donnell, McCartin e Clinton, a nome del gruppo PPE, Maher e Haagerup, a nome del gruppo liberale e democratico, Glinne, Halligan, Hume, Keating, Treacy e Cinciari Rodano, volto a sostituire le tre proposte di risoluzione con un nuovo testo.

L'emendamento è approvato.

Il Parlamento approva così la seguente risoluzione:

RISOLUZIONE

sul processo contro padre O'Brian e altre persone

Il Parlamento europeo,

- A. considerando il proprio dovere di difendere i diritti umani in ogni parte del mondo,
- B. considerando che il diritto ad un processo equo e rapido fa parte dei diritti umani fondamentali,
- C. gravemente preoccupato del pericolo cui sono esposti un cittadino della Comunità, il reverendo Padre O'Brian, e altri, accusati di assassinio dalle autorità filippine,
 1. invita le autorità filippine a fare in modo che il processo pervenga a una conclusione rapida ed equa;
 2. invita i ministri degli affari esteri riuniti nell'ambito della cooperazione politica a fare presente alle autorità filippine la loro preoccupazione per questo caso, e a insistere affinché i prigionieri vengano prontamente rilasciati in mancanza di prove convincenti di colpevolezza;
 3. incarica il suo presidente di trasmettere la presente risoluzione alla Commissione, al Consiglio, ai ministri degli affari esteri riuniti nell'ambito della cooperazione politica e al governo filippino.

Giovedì 16 febbraio 1984

- *Proposte di risoluzione di cui ai doc. 1-1431/83 e 1-1439/83*
- n. 1 degli on. Théobald-Paoli, Glinne e Sieglerschmidt, a nome del gruppo socialista, Chambeiron, Veronesi, Adamou, Denis, Kyrkos, a nome del gruppo comunista e apparentati, volto a sostituire le due proposte di risoluzione con un nuovo testo.

L'emendamento n. 1 è approvato.

Il Parlamento approva così la seguente risoluzione:

RISOLUZIONE

sull'espulsione dal Cile di Walter Rauff e sull'organizzazione di un processo a suo carico

Il Parlamento europeo,

- A. esprimendosi a nome dei 270 milioni di cittadini della Comunità europea,
- B. ansioso di difendere e onorare la memoria delle decine di milioni di vittime della barbarie nazista,
- C. informato della presenza in Cile del criminale Walter Rauff responsabile SS dei camion mobili di sterminio nell'Europa centrale occupata,
- D. considerando che Walter Rauff ha preparato e coordinato lo sterminio di 200 000 cittadini dell'Europa occupata in camion attrezzati con dispositivi per asfissiare in condizioni atroci i loro passeggeri,
- E. considerando che i tribunali di Amburgo hanno potuto stabilire con certezza la partecipazione diretta di Walter Rauff ad almeno 97 000 di tali assassini,
- F. considerando che il criminale Rauff, rifugiatosi in Cile, conduce una vita lussuosa e tranquilla nei pressi di Santiago e che ciò costituisce una grave offesa alla morale e al diritto,
- G. considerando che le autorità cilene si sono dotate dal 1973 di vastissimi mezzi di controllo della popolazione e che la comunità internazionale, che le giudica così pronte a reagire ai più piccoli tentativi dei cileni a favore del ritorno alla democrazia, non capirebbe che Walter Rauff possa abbandonare il Cile all'insaputa della polizia cilena,
- H. considerando che il governo cileno, anche se non intende immischiarsi in un dramma svoltosi in Europa tra il 1940 e il 1945, deve cionondimeno consentire alla giustizia di fare il suo corso,
- I. desideroso di mettere al corrente l'Organizzazione delle Nazioni Unite, tutti gli Stati membri dell'Organizzazione degli Stati americani, nonché il Consiglio d'Europa, e in particolare il Congresso e il governo degli Stati Uniti, affinché appoggino la sua iniziativa presso il governo cileno,
 - 1. invita il governo cileno ad adottare tutte le misure atte a impedire a Walter Rauff di lasciare il suo territorio all'insaputa delle autorità e considera il Cile come garante della sua presenza;
 - 2. chiede al Cile di espellere dal suo territorio il criminale di guerra, inviandolo se possibile in un paese europeo che garantirà che Rauff compaia dinanzi alla giustizia;
 - 3. chiede ai ministri degli affari esteri riuniti nell'ambito della cooperazione politica di adottare iniziative in tal senso;

Giovedì 16 febbraio 1984

4. ritiene necessario moltiplicare le proprie iniziative politiche in vista della ricerca attiva e della traduzione in giudizio degli ex nazisti;
5. ritiene altresì necessario rafforzare la sua lotta contro il neonazismo;
6. incarica il suo presidente di trasmettere la presente risoluzione ai ministri degli affari esteri riuniti nell'ambito della cooperazione politica, alle autorità cilene, ai governi degli Stati membri della Comunità e degli Stati membri dell'Organizzazione degli Stati americani, al Congresso degli Stati Uniti d'America, all'ONU e al Consiglio d'Europa.

— *Proposta di risoluzione di cui al doc. 1-1433/83*

Il Parlamento approva la seguente risoluzione:

RISOLUZIONE

sui profughi Banyarwanda in Uganda

- A. considerando che dal settembre 1982 decine di migliaia di Banyarwanda che abitano nella regione sudoccidentale dell'Uganda sono stati costretti con persecuzioni sistematiche ad abbandonare le loro case e il loro paese di origine o di asilo per cercare rifugio in Ruanda, Tanzania, Zaire, Burundi e persino nello Zimbabwe,
- B. constatando che queste persecuzioni sono ben lungi dall'attenuarsi, come dimostrano gli ultimi avvenimenti prodottisi nella stessa regione alla fine del 1983,
- C. preoccupato dall'insicurezza in cui vivono, dopo che si sono verificati questi disordini, i Banyarwanda all'interno del territorio ugandese, nei campi profughi e alla frontiera fra Uganda e Ruanda,
- D. constatando che i colloqui avviati a partire dalla fine del 1982 dal Ruanda, dall'Uganda e dall'Alto Commissariato per i rifugiati hanno dato scarsi risultati concreti quanto alla sicurezza e allo status di queste popolazioni minacciate,
- E. constatando che questo ritardo protrae indebitamente l'insicurezza di tali popolazioni e la loro dipendenza dall'aiuto internazionale,
- F. desideroso che gli aiuti inviati ai profughi pervengano loro effettivamente,
- G. preoccupato dalla situazione particolarmente allarmante di vari campi di rifugiati,
- H. considerando che il problema politico dei profughi Banyarwanda, che esiste da oltre vent'anni, continua a non aver soluzione,
- I. constatando che i paesi interessati da questi avvenimenti, cioè l'Uganda, il Ruanda e i paesi circostanti, intrattengono strette relazioni con la CEE,
 1. invita la Commissione a utilizzare la sua influenza presso tutte le parti in questione allo scopo di garantire la sicurezza e la protezione dei Banyarwanda in Uganda;
 2. invita la Commissione e il Consiglio a intervenire presso i governi dell'Uganda e del Ruanda nonché presso l'Alto Commissariato per i profughi, affinché venga rapidamente chiarito lo status politico di queste popolazioni;
 3. chiede alla Commissione di protrarre per tutto il tempo necessario la sua assistenza ai campi di profughi Banyarwanda situati in Ruanda e Uganda in particolar modo, e di fornire un aiuto d'urgenza a coloro che attualmente più ne hanno bisogno;

Giovedì 16 febbraio 1984

4. chiede alla Commissione di adoperarsi per ottenere il massimo di garanzie a che l'aiuto destinato alle popolazioni pervenga loro, segnatamente tramite le ONG o le organizzazioni internazionali;
5. invita la Commissione a esaminare quanto prima con le organizzazioni non governative che forniscono assistenza ai profughi la possibilità di trasformare questo aiuto d'urgenza in aiuto alla reinstallazione definitiva, in modo da favorire l'autonomia dei profughi;
6. incarica il suo presidente di trasmettere la presente risoluzione alla Commissione e al Consiglio delle Comunità europee.

— *Proposta di risoluzione di cui al doc. 1-1434/83*

Il Parlamento approva la seguente risoluzione:

RISOLUZIONE
sui diritti dell'uomo in Iran

Il Parlamento europeo,

A. viste le seguenti proposte di risoluzione:

- dell'on. Glinne sugli arresti arbitrari in Iran (doc. 1-634/82),
 - dell'on. de la Malène, a nome del gruppo dei democratici europei di progresso, sulla situazione della comunità Bahai in Iran (doc. 1-381/82),
 - dell'on. Enright sulla sorte del popolo iraniano soggetto al regime dell'Ayatollah Khomeini e più in particolare sui timori degli studenti iraniani che si trovano negli Stati membri della CE (doc. 1-111/82),
 - dell'on. Glinne a nome del gruppo socialista, sulla situazione in Iran, del 16 novembre 1981 (doc. 1-748/81),
 - dell'on. Almirante e altri sul genocidio del popolo curdo in Iran (doc. 1-413/80),
 - dell'on. Ghergo e altri, a nome del partito popolare europeo (gruppo democratico cristiano), sulla sorte del popolo curdo in Iran (doc. 1-437/79/riv.),
- B. vista parimenti la propria risoluzione approvata del 19 settembre 1980 sulla persecuzione dei membri della comunità Bahai in Iran ⁽¹⁾,
- C. viste le varie dichiarazioni del Consiglio dei ministri delle Comunità europee sulla situazione in Iran,
- D. visto il parere della commissione per la gioventù, la cultura, l'istruzione, l'informazione e lo sport del 19 novembre 1982,
- E. viste le varie interrogazioni scritte e orali dei membri del Parlamento europeo sulle libertà e i diritti dell'uomo in Iran,
- F. vista la propria risoluzione del 17 maggio 1983 sui diritti dell'uomo nel mondo, in particolare il paragrafo 2, IV ⁽²⁾,
- G. considerando il costante e tragico aggravarsi della situazione in Iran dove i diritti fondamentali dell'uomo vengono quotidianamente e costantemente calpestati,

⁽¹⁾ GU n. C 265 del 13. 10. 1980, pag. 101.

⁽²⁾ GU n. C 161 del 20. 6. 1983, pag. 58 (relazione Israël, doc. 1-83/83).

Mercoledì 15 febbraio 1984

- H. considerando il numero sempre maggiore di iraniani vittime di questo aggravarsi della situazione, che li obbliga a lasciare il paese per sfuggire all'esecuzione sommaria, alla tortura, all'arresto arbitrario e alla privazione delle loro libertà,
- I. considerando che questi sopravvissuti, i cui parenti nella maggior parte dei casi sono stati vittime di questa terribile repressione, si trovano ancora nei paesi vicini all'Iran in situazioni precarie, sotto la minaccia di essere espulsi o di essere perseguitati dalla repressione che ancora li incalza,
1. condanna la politica repressiva perseguita sistematicamente in Iran e le violazioni delle libertà e dei diritti dell'uomo;
 2. esprime la sua profonda preoccupazione di fronte all'aggravarsi delle violazioni dei diritti dell'uomo in Iran;
 3. chiede risolutamente al Consiglio e ai ministri degli affari esteri riuniti nell'ambito della cooperazione politica di usare di tutta la loro autorità e di insistere presso le competenti istanze acciocché sia posto fine a tale situazione e vengano garantite le libertà e il rispetto dei diritti umani dei cittadini iraniani;
 4. invita gli Stati membri a facilitare il rilascio di visti e dello stato di rifugiato politico e ad astenersi dal respingere o espellere le vittime della repressione in Iran, nonché a incoraggiare le misure di aiuto adottate nei loro confronti testimoniando così la loro piena solidarietà con queste vittime;
 5. incarica il suo presidente di trasmettere la presente risoluzione ai ministri degli affari esteri riuniti nell'ambito della cooperazione politica, al Consiglio e alla Commissione.

5. Disoccupazione femminile

L'on. Lenz illustra la proposta di risoluzione di cui al doc. 1-1427/83.

Intervengono gli on. Wiczorek-Zeul, a nome del gruppo socialista, Patterson, a nome del gruppo DE, Le Roux, gruppo comunista a apparentati, von Alemann, a nome del gruppo liberale e democratico, Hooper e il sig. Tugendhat, *vicepresidente della Commissione*.

Il presidente dichiara chiusa la discussione.

Votazione

Preambolo, paragrafi 1 e 2 e frase introduttiva del paragrafo 3: approvati.

Lettera a) del paragrafo 3

— n. 1 delle on. Wiczorek-Zeul e van den Heuvel: approvato con VE

La lettera a), così modificata, è approvata.

Lettera b) del paragrafo 3

— n. 2 idem: respinto con VE

La lettera b) è approvata.

Lettera c) del paragrafo 3

— n. 4 degli on. Brok e Lenz: approvato con VE

— n. 3 delle on. Wiczorek-Zeul e van den Heuvel: respinto con VE

La lettera c), così modificata, è approvata.

Paragrafo 4: approvato

L'on. Lenza e 21 altri deputati hanno chiesto una votazione per appello nominale sulla proposta di risoluzione nel suo complesso.

Votanti: 164 ⁽¹⁾

Favorevoli: 92

Contrari: 3

Astenuti: 69

Il Parlamento approva così la seguente risoluzione:

⁽¹⁾ Vedi allegato.

Giovedì 16 febbraio 1984

RISOLUZIONE
sulla disoccupazione femminile

Il Parlamento europeo,

- viste le sue risoluzioni del 28 aprile 1983 ⁽¹⁾
 - sulla politica occupazionale
 - sulla disoccupazione giovanile
 - sul memorandum della Commissione CE concernente la ristrutturazione e la riduzione del tempo di lavoro
 - sul lavoro a tempo parziale,
- vista la sua risoluzione del 9 giugno 1983 sulla politica della famiglia ⁽²⁾,
- vista la sua risoluzione del 17 gennaio 1984 sulla situazione della donna in Europa ⁽³⁾,
- A. appoggiando l'intenzione del Consiglio di dedicare, l'8 marzo 1984, un'apposita conferenza al tema della disoccupazione femminile,
- B. considerando
 - che è in atto nella società europea una trasformazione della struttura della famiglia,
 - che l'attuale disoccupazione è strutturalmente contraddistinta da un'elevata percentuale di donne disoccupate, specialmente di giovani donne,
 - che l'effettivo numero dei disoccupati è superiore al numero dei disoccupati ufficialmente registrati, in quanto quest'ultima cifra spesso non comprende i disoccupati non dichiarati, fra cui in particolare le donne,
- C. considerando la particolare situazione delle donne all'interno del mercato del lavoro e le ripercussioni della disoccupazione sulle famiglie,
 1. sottolinea la necessità di combattere la crescente disoccupazione delle ragazze e delle donne;
 2. sottolinea l'opportunità di una ristrutturazione del tempo di lavoro, anche perché è mutata la concezione dei ruoli dell'uomo e della donna;
 3. auspica quindi che la discussione si estenda anche alle seguenti considerazioni:
 - a) incoraggiare programmi d'istruzione e di formazione professionale per i giovani, destinati con criteri di pariteticità anche alle ragazze, soprattutto per quel che riguarda le professioni con prospettive di futuro nel settore dei servizi e in quello tecnologico; aumentare i programmi in vista di un miglioramento delle condizioni lavorative e della vita familiare;
 - b) adottare un'impostazione flessibile in materia di organizzazione del tempo di lavoro e di riduzione del tempo di lavoro, prendendo in considerazione anche il lavoro spontaneo a tempo parziale e il «job sharing» (un medesimo posto di lavoro ripartito fra più persone), soprattutto per determinati periodi (obblighi familiari, periodo che precede il raggiungimento del limite di età);
 - c) promuovere l'occupazione femminile mirando a ridurre sia il tempo giornaliero settimanale e/o annuale di lavoro sia il tempo complessivo della vita lavorativa, mediante un'azione concertata sulla riduzione del tempo di lavoro negli Stati membri, che può essere attuata dalle parti sociali sotto la loro responsabilità,

⁽¹⁾ GU n. C 135 del 24. 5. 1983.

⁽²⁾ GU n. C 184 dell'11. 7. 1983, pag. 116.

⁽³⁾ Processo verbale 88.340.

Mercoledì 15 febbraio 1984

- purché venga condotta conformemente alle esigenze delle regioni, dei settori industriali e delle dimensioni aziendali,
- purché si tenga in proposito debitamente conto delle necessità di avviare una ripresa economica,

fermo restando che detta azione non può ostacolare il rilancio economico in ragione dei costi;

4. incarica il suo presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione.

Interviene l'on. Purvis.

(La seduta è sospesa alle 12.00)

(La regina Beatrice dei Paesi Bassi prende la parola davanti al Parlamento riunito in seduta solenne).

(La seduta è ripresa alle 12.35)

6. Calamità naturali

L'ordine del giorno reca la discussione congiunta su tre proposte di risoluzione concernenti le calamità naturali:

- proposta di risoluzione dell'on. Wiczorek-Zeul e altri (doc. 1-1424/83)

— proposta di risoluzione dell'on. Herman e altri, a nome del gruppo del PPE (doc. 1-1430/83)

— proposta di risoluzione dell'on. Glinne e altri, a nome del gruppo socialista (doc. 1-1432/83).

Nessuno chiede di parlare.

Votazione

— *Proposta di risoluzione di cui al doc. 1-1424/83*

Il Parlamento approva la seguente risoluzione:

RISOLUZIONE

su un programma di aiuto d'emergenza alle vittime della siccità nella Repubblica araba dello Yemen

Il Parlamento europeo,

- A. vista la sua risoluzione dell'8 luglio 1983 sulla politica della Comunità europea nei confronti dei paesi in via di sviluppo (vedi il memorandum della Commissione delle Comunità europee sulla politica di sviluppo delle Comunità europee — COM(82) 648 def.), in particolare il paragrafo 13, lettera k) ⁽¹⁾,
- B. considerando le condizioni di vita estremamente difficili del popolo yemenita a causa del disastroso terremoto del dicembre 1982 che ha colpito in particolare la regione di Dhamar, nonché la grave siccità di cui il paese è stato vittima per oltre un anno e che ha colpito in particolare la regione di Tihama,
- C. considerando la visita di una delegazione del Parlamento europeo nella Repubblica araba dello Yemen il 4—8 febbraio 1984,
1. invita la Commissione a istituire, in stretta cooperazione con altre organizzazioni internazionali, un programma di aiuto d'emergenza per far fronte alle necessità delle 224 000 persone della regione colpita dalla siccità;
 2. rileva la necessità di aiuti di emergenza in cereali, aiuti valutati dalla FAO a 33 600 t, per far fronte ai bisogni immediati degli strati più vulnerabili della popolazione, soprattutto bambini e giovani;

⁽¹⁾ GU n. C 242 del 12. 9. 1983, pag. 104 (relazione C. Jackson, doc. 1-475/83).

Giovedì 16 febbraio 1984

3. invita la Commissione a informare il Parlamento europeo, entro tre mesi dall'approvazione della presente risoluzione, in merito alle misure d'aiuto da essa adottate;
4. incarica il suo presidente di trasmettere la presente risoluzione alla Commissione, al Consiglio e al presidente dell'Assemblea costituente popolare della Repubblica araba dello Yemen.

— *Proposta di risoluzione di cui al doc. 1-1430/83*

Il Parlamento approva la seguente risoluzione:

RISOLUZIONE

sui danni provocati dai tornado e dalle inondazioni del 7, 8 e 9 febbraio 1984 in Belgio

Il Parlamento europeo,

- A. considerando i gravi danni, stimati a quasi un miliardo di FB, provocati dai tornado nella regione di La Louvière e dalle inondazioni nelle valli o regioni del Vliet (Anversa), di Termonde (Fiandra orientale), di Tiest (Brabante), della Mosa (Liegi e Limburgo), dell'Ourthe e della Semois (Lussemburgo) e di Dinant (Namur),
- B. apprendendo che il governo belga ha deciso di presentare alle Comunità europee una richiesta d'aiuto per le regioni sinistrate nel corso dei tornado e delle inondazioni che hanno colpito il 7, 8 e 9 febbraio le regioni e province di cui sopra,
 1. invita la Commissione ad accordare un aiuto d'urgenza alle regioni sinistrate;
 2. incarica il suo presidente di trasmettere la presente risoluzione alla Commissione.

— *Proposta di risoluzione di cui al doc. 1-1432/83*

Il Parlamento approva la seguente risoluzione:

RISOLUZIONE

sui danni causati dalle intemperie in Belgio

Il Parlamento europeo,

- A. considerando i danni causati da inondazioni, temporali, tornado e tempeste in diverse regioni del Belgio, tra cui la regione di Namur, il Lussemburgo, lo Hainaut, la provincia di Liegi e il Limburgo,
- B. considerando che il ministro degli interni belga, Charles-Ferdinand Nothomb, ha presentato al Consiglio dei ministri un progetto di decreto reale che dichiara le inondazioni calamità pubbliche e determina le zone sinistrate,

Giovedì 16 febbraio 1984

1. invita le autorità belghe a presentare quanto prima un dossier alle Comunità europee;
2. invita la Commissione ad accordare un aiuto di emergenza alle regioni sinistrate;
3. incarica il suo presidente di trasmettere la presente risoluzione alle autorità belghe e alla Commissione.

7. Situazione in Afganistan

L'ordine del giorno reca la proposta di risoluzione degli on. Israël, a nome del gruppo DEP, Ripa di Meana e Lord Bethell sulla situazione in Afganistan (doc. 1-1418/83).

Nessuno chiede di parlare.

Il presidente dichiara chiusa la discussione.

Votazione

Il Parlamento approva la seguente risoluzione:

RISOLUZIONE

sulla situazione in Afganistan

Il Parlamento europeo,

- A. indignato per l'attacco sferrato il 27 gennaio 1984 da alcuni Mig dell'aviazione afgana sul villaggio di Angoor Adda, nel distretto tribale del Waziristan, nel Pakistan, incursione che ha provocato la morte di 42 civili e il ferimento grave di altri 60,
- B. temendo che tali incidenti lungo la frontiera afgano-pakistana portino a un peggioramento della situazione nella regione,
- C. preoccupato dal fatto che nel corso della stessa settimana il posto di frontiera di Torkham è stato chiuso per vari giorni, provocando l'interruzione più lunga a partire dall'intervento sovietico in Afganistan nel 1979, del traffico transfrontaliero tra Peshawar e Kabul per il passo di Khyber,
- D. constatando che dalle cifre rese note dal governo pakistano dopo l'incursione nel Waziristan risulta che, a partire dal 1979, gli aerei dell'aviazione afgana hanno violato 411 volte lo spazio aereo pakistano, uccidendo 55 persone e ferendone altre 104 sul territorio pakistano,
- E. prendendo atto dei risultati della missione d'inchiesta effettuata dalla delegazione della commissione politica che si è recata nel Pakistan dal 28 gennaio al 4 febbraio 1984,
- F. vivamente preoccupato dall'afflusso costante di profughi afgani nel Pakistan, il quale conta ora sul suo territorio un numero maggiore di profughi (2,8 milioni) di qualsiasi altro paese del mondo,
- G. rattristato dal numero di questi profughi, specialmente delle donne e dei bambini, che arrivano feriti a seguito di attacchi sferrati dalle truppe sovietiche e afgane contro la popolazione civile,
- H. preoccupato dal numero di questi profughi che arrivano in uno stato sanitario deplorabile e dalla frequenza apparentemente crescente di talune malattie, in particolare la tubercolosi,

Giovedì 16 febbraio 1984

- I. ritenendo che l'Unione Sovietica persegua in Afganistan una tattica brutale della « terra bruciata », per intimidire la popolazione rurale e spingerla verso le zone urbane,
- J. preoccupato dalle notizie secondo cui l'Unione Sovietica farebbe sempre più ricorso a incursioni di rappresaglia, distruggendo dei villaggi e passando per le armi degli uomini presi tra la popolazione civile, nel tentativo di far venir meno il sostegno accordato alla resistenza dei mugiahidin,
- K. preoccupato dal fatto che l'Unione Sovietica avrebbe intensificato le attività sovversive del KGB e del servizio segreto afgano, il KHAD, sia all'interno che all'esterno dell'Afganistan,
- L. ritenendo che un numero considerevole di agenti del governo sovietico e di quello afgano si sia infiltrato nelle zone dei profughi nel Pakistan, nella provincia della frontiera del nord-ovest e nel Belucistan,
- M. ritenendo che, mediante questi agenti, l'Unione Sovietica sostenga deliberatamente un movimento separatista tribale nel Belucistan,
- N. preoccupato dal fatto che l'Unione Sovietica ha proceduto a una annessione de facto del corridoio strategico del Wakham,
- O. preoccupato dal fatto che sembra non esservi alcun progresso nei « negoziati indiretti » condotti, sotto l'egida delle Nazioni Unite, dal delegato del segretario generale, Diego Cordovez, benché dei segni di una evoluzione positiva si siano manifestati all'inizio del 1983,
- P. preoccupato dal fatto che tutti i fattori menzionati sembrano rivelare un irrigidimento della posizione sovietica in Afganistan,
- Q. ricordando la sua risoluzione del 16 giugno 1982 sulla situazione in Afganistan ⁽¹⁾,
1. ribadisce la sua condanna dell'occupazione dell'Afganistan da parte dell'Unione Sovietica;
 2. condanna senza riserve l'attacco sferrato dai sovietici su Angoor Adda e i metodi sempre più brutali utilizzati contro la popolazione civile in Afganistan;
 3. invita il segretario generale delle Nazioni Unite ad adoperarsi per riprendere quanto prima le consultazioni informali con i governi del Pakistan e dell'Afganistan;
 4. invita l'Unione Sovietica a impegnarsi positivamente in questo processo;
 5. invita i ministri degli affari esteri degli Stati membri della CEE riuniti nell'ambito della cooperazione politica a fare tutto il possibile per sostenere tali negoziati;
 6. esprime il suo compiacimento al governo del Pakistan per il modo in cui ha accolto sul suo territorio i profughi afgani, il cui numero è stimato a 2,8 milioni;
 7. invita la Commissione a esaminare i mezzi per aumentare il sostegno accordato a titolo di aiuto ai profughi, segnatamente per quanto concerne:
 - l'aiuto al rimboschimento,
 - il contributo al finanziamento dei costi di trasporto interno dell'aiuto alimentare,

(1) GU n. C 182 del 19. 7. 1982, pag. 43 (relazione Israël, doc. 1-276/82).

Giovedì 16 febbraio 1984

- l'acquisto in loco di cereali,
- un aumento degli stanziamenti previsti alla voce di bilancio 936;

8. chiede nuovamente il ritiro delle truppe sovietiche dall'Afganistan, cosa che permetterebbe al popolo afgano di determinare la propria forma di governo e darebbe ai profughi la possibilità di ritornare nel loro paese;

9. rinnova la propria richiesta ai ministri degli affari esteri riuniti nell'ambito della cooperazione politica formulata nella risoluzione del 16 giugno 1982 a che la resistenza afgana venga riconosciuta dalla Comunità europea come una legittima forza di liberazione nazionale;

10. incarica il suo presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione, ai ministri degli affari esteri riuniti nell'ambito della cooperazione politica, al segretario generale delle Nazioni Unite e ai governi del Pakistan, dell'Afganistan e dell'Unione Sovietica.

(La seduta è sospesa alle 12.40 e ripresa alle 15.00)

PRESIDENZA DELL'ON. MARCEL VANDEWIELE

Vicepresidente

8. Insufficienza degli stanziamenti agricoli del FEAOG nel bilancio 1984 — Proposte di rettifica del Parlamento al bilancio 1984 (seguito)

L'ordine del giorno reca il seguito della discussione congiunta sulle interrogazioni orali di cui ai doc. 1-1310/83 e 1-1419/83 (*vedi processo verbale della seduta del 15 febbraio 1984, punto 8*).

Intervengono gli on. C. Nikolau, Marck, Price, Castle, Eyraud, Keating, Sutra, Lange, *presidente della commissione per i bilanci*, il sig. Dalsager, *membro della Commissione*, l'on. Woltjer e il sig. Dalsager.

Il presidente dichiara chiusa la discussione.

Decisione sulla richiesta di votazione sollecitata sulla proposta di risoluzione di cui al doc. 1-1421/83

Il Parlamento respinge la richiesta.

La proposta di risoluzione è così deferita alla commissione competente.

9. Consolidamento e perfezionamento del sistema monetario europeo (discussione)

L'on. Herman illustra la relazione che egli ha presentato, a nome della commissione economica e monetaria, sul consolidamento e il perfezionamento del sistema monetario europeo nel quadro delle proposte formulate dalla Commissione delle Comunità nel marzo 1982

(COM(82) 133 def.) — (doc. 1-1251/83) (sono incluse nella discussione le interrogazioni orali di cui ai doc. 1-1312/83, 1-1313/83 e 1-1314/83).

Intervengono gli on. J. Moreau, a nome del gruppo socialista, von Wogau, a nome del gruppo PPE, Welsh, a nome del gruppo DE, Bonaccini, gruppo comunista e apparentati, Delorozoy, a nome del gruppo liberale e democratico e coautore dell'interrogazione orale di cui al doc. 1-1314/83, Israël, a nome del gruppo DEP e coautore dell'interrogazione orale di cui al doc. 1-1312/83.

PRESIDENZA DELL'ON. NICOLAS ESTGEN

Vicepresidente

Intervengono gli on. Sutra, Van Roumpy, Fernandez, Pasmazoglou, von Bismarck e il sig. Ortoli, *vicepresidente della Commissione*, che risponde anche alle interrogazioni orali.

Il presidente dichiara chiusa la discussione e comunica che la proposta di risoluzione sarà posta in votazione nel prossimo turno di votazioni (*vedi processo verbale della presente seduta, punto 14*).

10. Comunicazione sull'integrazione finanziaria nella Comunità (discussione)

L'on. Halligan illustra la relazione che egli ha presentato, a nome della commissione economica e monetaria, sulla comunicazione della Commissione delle Comunità europee al Consiglio (doc. 1-231/83 — COM(83) 207 def.) sull'integrazione finanziaria nella Comunità (doc. 1-1237/83).

Intervengono l'on. I. Friedrich, a nome del gruppo PPE, e il sig. Ortoli, *vicepresidente della Commissione*.

Giovedì 16 febbraio 1984

Il presidente dichiara chiusa la discussione e comunica che la proposta di risoluzione sarà posta in votazione nel prossimo turno di votazioni (*vedi processo verbale della presente seduta, punto 15*).

11. Politica degli investimenti nella Comunità (discussione)

L'on. Desouches illustra la relazione che ella ha presentato, a nome della commissione economica e monetaria, sulla politica degli investimenti nella Comunità (doc. 1-1264/83).

Intervengono il sig. Ortoli, *vicepresidente della Commissione*, e gli on. Papantoniou, a nome del gruppo socialista, Van Rompuy, a nome del gruppo PPE, Welsh, a nome del gruppo DE, e Leonardi, gruppo comunista e apparentati.

Il presidente dichiara chiusa la discussione e comunica che la proposta di risoluzione sarà posta in votazione nel prossimo turno di votazioni (*vedi processo verbale della presente seduta, punto 16*).

12. Creazione di un mercato europeo dei capitali (discussione)

Sir Brandon Rhys Williams illustra la relazione che egli ha presentato, a nome della commissione economica e

monetaria, sulla creazione di un mercato europeo dei capitali (doc. 1-1266/83).

Interviene il sig. Ortoli, *vicepresidente della Commissione*.

PRESIDENZA DELL'ON. PIETER DANKERT

Presidente

Poiché è giunta l'ora di dare inizio alle votazioni la discussione viene qui interrotta; riprenderà al termine delle votazioni.

13. Diciassettesima relazione generale sull'attività delle Comunità nel 1983 e programma d'attività per il 1984 (votazione)

L'ordine del giorno reca la votazione su tre proposte di risoluzione presentate per concludere la discussione sulla diciassettesima relazione generale sull'attività delle Comunità nel 1983 e sul programma d'attività per il 1984.

— *Proposta di risoluzione di cui al doc. 1-1437/83*

Il Parlamento approva la seguente risoluzione:

RISOLUZIONE

sulla salvaguardia della pace a seguito dell'avvento della nuova dirigenza nell'Unione Sovietica

Il Parlamento europeo,

A. prendendo atto della continua interferenza egemonica dell'URSS negli affari interni dei paesi europei a essa limitrofi,

1. si augura che la nuova dirigenza moscovita comprenda finalmente che la chiave per una pace genuina e durevole è il rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali cui tutti i paesi hanno diritto;

2. incarica il suo presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione e ai ministri degli affari esteri riuniti nell'ambito della cooperazione politica.

— *Proposta di risoluzione di cui al doc. 1-1446/83*

Il Parlamento approva la seguente risoluzione:

RISOLUZIONE

sul programma Esprit

Il Parlamento europeo,

— vista la proposta della Commissione al Consiglio ⁽¹⁾,

— consultato dal Consiglio (doc. 1-466/83),

(1) GU n. C 321 del 26. 11. 1983, pag. 1.

Giovedì 16 febbraio 1984

- vista la proposta di risoluzione presentata dall'on. Purvis e altri (doc. 1-340/83),
- viste le proprie precedenti risoluzioni, con particolare riferimento a quella del 14 ottobre 1983 ⁽²⁾,
- A. considerando le decisioni, adottate nell'ambito della procedura di bilancio, in ordine all'iscrizione nel bilancio generale di stanziamenti destinati a finanziare il programma Esprit nel 1984,
- B. considerando l'incapacità del Consiglio di pervenire a una decisione in merito alla proposta della Commissione,
 1. ritiene che il programma Esprit sia essenziale
 - a) per ripristinare la competitività della Comunità nel settore della tecnologia dell'informazione,
 - b) quale strumento di rafforzamento dell'economia europea attraverso la modernizzazione di industrie esistenti e l'assistenza a nuove industrie, contribuendo così a promuovere l'occupazione;
 2. sottolinea che le proposte originarie della Commissione, che si collocano alla base del programma Esprit, sono state presentate nel 1982;
 3. ricorda che la specifica proposta di decisione in oggetto è stata presentata dalla Commissione nel giugno 1983, e che quindi il Consiglio ha avuto tutto il tempo necessario per pervenire alle proprie conclusioni;
 4. sottolinea che le proposte della Commissione erano pienamente conformi agli orientamenti fissati dal Consiglio stesso fin dal 1974;
 5. ricorda di aver avvertito il Consiglio dei rischi connessi con un ritardo nell'adozione della proposta della Commissione, che potrebbe mettere in pericolo la necessaria cooperazione con l'industria e quindi l'intero progetto, che è universalmente giudicato indispensabile;
 6. fa presente al Consiglio che gruppi di scienziati e di tecnici, creati espressamente rischiano di essere licenziati da aziende comunitarie qualora la Commissione non sia in grado di stipulare tempestivamente contratti relative all'attuazione del programma;
 7. esprime la propria preoccupazione per il fatto che le discussioni nell'ambito del Consiglio che hanno ritardato l'adozione sembrano avere per oggetto prevalentemente il finanziamento del progetto, e sottolinea che una decurtazione dei fondi destinati al programma ne metterebbe in pericolo il successo;
 8. non può ammettere che il finanziamento del programma Esprit vada a scapito di altre attività comunitarie di ricerca, per le quali sono già stati debitamente approvati stanziamenti nell'ambito della procedura di bilancio;
 9. insiste quindi affinché il Consiglio pervenga a una decisione sulle proposte della Commissione nella sua riunione del 28 febbraio 1984;
 10. incarica il suo presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione.

(2) GU n. C 307 del 14. 11. 1983, pag. 128 (relazione Veronesi, doc. 1-750/83).

Giovedì 16 febbraio 1984

— *Proposta di risoluzione di cui al doc. 1-1449/83*

Considerando A e paragrafi da 1 a 4: approvati

Dopo il paragrafo 4

— n. 1 degli on. Glinne, Wagner e Abens: approvato

Paragrafo 5: approvato

Il Parlamento approva la seguente risoluzione:

RISOLUZIONE

sulla situazione del mercato dei prodotti siderurgici

Il Parlamento europeo,

A. tenuto conto delle ultime decisioni del Consiglio dei ministri in materia di acciaio (proroga dell'applicazione dell'articolo 58 del trattato CECA),

1. esprime nuovamente la sua preoccupazione per la trasparenza del sistema instaurato fino al 1985, allo scopo di evitare le distorsioni constatate tra il 1980 e il 1983 nelle rispettive quote di mercato degli Stati membri;
2. ribadisce la sua posizione a favore di una ripartizione equa dei sacrifici richiesti;
3. reclama un fermo atteggiamento da parte della Comunità di fronte all'emergente protezionismo constatato negli Stati Uniti in materia di acciaio;
4. chiede alla Commissione che essa applichi ai paesi terzi nelle loro esportazioni verso la Comunità dei tassi di riduzione corrispondenti a quelli della produzione comunitaria;
5. esige che le imprese, nel quadro della proroga dell'applicazione dell'articolo 58, adottino rapidamente le disposizioni necessarie per assicurare un rispetto rigoroso delle regole che le concernono in materia di quote e di prezzi;
6. rivolge un pressante appello al Consiglio affinché adotti senza ritardi il programma di accompagnamento sociale e dia attuazione agli strumenti di politica regionale (aiuto alla riconversione, ecc.) per le regioni siderurgiche più colpite dalla crisi;
7. esige che la conferenza dell'acciaio, di cui il Parlamento ha chiesto l'organizzazione, venga tenuta entro breve termine;
8. incarica il suo presidente di trasmettere la presente risoluzione alla Commissione e al Consiglio.

14. Consolidamento e perfezionamento dello SME (votazione)

(n. 6: ritirato)

L'ordine del giorno reca la votazione sulla relazione dell'on. Herman (doc. 1-1251/83).

Dopo il paragrafo 11:

— n. 1 degli on. Fernandez, Damette, Frischmann e Poirier: respinto

Preambolo, considerando e paragrafi da 1 a 11: approvati ⁽¹⁾

Paragrafo 12: approvato

Paragrafo 13

— n. 2/riv. idem: respinto

⁽¹⁾ L'on. Ligios, che sostituisce il relatore, e successivamente il relatore stesso sono intervenuti su tutti gli emendamenti.

Giovedì 16 febbraio 1984

Il paragrafo 13 è approvato.

Paragrafo 14

— n. 9 idem: respinto

Il paragrafo 14 è approvato.

Paragrafo 15: approvato

Dopo il paragrafo 15

— n. 3 idem: respinto

Paragrafi da 16 a 20: approvati

(n. 7: ritirato)

Paragrafo 21

— n. 4 idem: respinto

Il paragrafo 21 è approvato.

Paragrafo 22

— n. 8 dell'on. Purvis: approvato

Il paragrafo 22, così modificato, è approvato.

Paragrafo 23: approvato

Dopo il paragrafo 23

— n. 5 dell'on. Fernandez e altri: respinto

Paragrafi 24 e 25: approvati

Il Parlamento approva la seguente risoluzione:

RISOLUZIONE

sul consolidamento e il perfezionamento del sistema monetario europeo nel quadro delle proposte formulate dalla Commissione delle Comunità nel marzo 1982

Il Parlamento europeo,

- vista la comunicazione della Commissione delle Comunità europee sull'approfondimento dello SME (COM(82) 133 def.),
 - viste le proposte di risoluzione su:
 - l'emissione di un libretto di risparmio europeo stilato in ECU in tutti i paesi della Comunità ⁽¹⁾,
 - l'organizzazione di un concorso internazionale per la creazione di una sigla che rappresenti l'ECU ⁽²⁾,
 - l'ECU ⁽³⁾,
 - la creazione di una moneta fungibile europea ⁽⁴⁾,
 - vista la relazione della commissione economica e monetaria (doc. 1-1251/83),
- A. considerando che il 50 % circa del commercio esterno dei Dieci si svolge fra gli Stati membri,
- B. considerando che le relazioni quanto più possibile stabili fra le monete europee rivestono una notevole importanza in quanto diminuiscono sia il costo della copertura dei rischi di cambio, sia le perdite derivanti dalle modifiche di cambio,
- C. considerando che l'obiettivo dello SME era quello di instaurare una maggior stabilità dei tassi di cambio fra le monete europee e non già di ripristinare un sistema di parità fisse e rigide,
- D. considerando che fra poco saranno trascorsi cinque anni da quando lo SME è divenuto operativo e che questo periodo di tempo costituisce una base sufficiente per formulare una valutazione critica sul funzionamento del sistema,

⁽¹⁾ Proposta di risoluzione dell'on. Israël (doc. 1-425/83).

⁽²⁾ Proposta di risoluzione dell'on. Sutra e altri (doc. 1-436/83).

⁽³⁾ Proposta di risoluzione dell'on. Purvis (doc. 1-748/82).

⁽⁴⁾ Proposta di risoluzione dell'on. Israël (doc. 1-1258/82).

Giovedì 16 febbraio 1984

1. ritiene che lo SME abbia relativamente ben funzionato in quanto è riuscito a instaurare una stabilizzazione relativa dei tassi di cambio fra le monete partecipanti e a ridurre notevolmente i loro movimenti erratici; non solo, ma anche in quanto i cambiamenti di parità sono avvenuti in maniera ordinata a seguito di deliberazioni comuni e non di azioni unilaterali;
2. constata nondimeno che gli obiettivi di stabilizzazione interna e di convergenza non sono stati attuati secondo le aspettative, benché i due ultimi riallineamenti abbiano dato luogo a ritocchi di politica in direzione di una miglior convergenza;
3. ricorda che nei paesi membri in cui vi è stata un'inflazione più accentuata, la diminuzione dei tassi di cambio effettivo è stata meglio contenuta durante il periodo di funzionamento dello SME che non in precedenza e che, contrariamente alla rivalutazione delle monete forti, è avvenuta in maniera più ordinata;
4. constata che se il sistema ha superato sette riallineamenti e cinque anni di forti perturbazioni, ha pure rivelato debolezze e incoerenze che ne hanno ritardato il consolidamento;
5. rileva che tali debolezze sono segnatamente:
 - le modalità di istituzione dell'ECU;
 - la mancanza di coordinamento delle politiche di cambio nei confronti delle monete terze;
 - la debole accettabilità e negoziabilità dell'ECU così come la sua non esclusività e non convertibilità;
 - la mancanza di convergenza verso la stabilità interna;
6. ritiene che le attuali circostanze giustifichino la tempestiva riapertura della pratica dei miglioramenti tecnici e dell'approfondimento dello SME; infatti:
 - è risultato che i due ultimi riallineamenti delle parità hanno impresso alle politiche economiche notevoli cambiamenti di direzione verso una maggior convergenza;
 - i differenziali d'inflazione (tranne per la Grecia che non partecipa al sistema monetario europeo) sono stati in massima parte ridotti,
 - i suddetti risultati sono riconducibili ai vincoli inseriti nel funzionamento dello SME;

Proposte di miglioramento dello SME

A. Miglioramento dei meccanismi

7. propone che, per risparmiare i mezzi d'intervento e limitare gli interventi in dollari che perturbano le relazioni tra le monete dello SME, gli interventi inframarginali delle banche centrali nelle monete comunitarie possano beneficiare di interventi a brevissimo termine, i quali sarebbero assoggettati a un massimale;
8. considera indispensabile che, senza attendere l'istituzione del Fondo monetario europeo, venga rafforzato e ampliato il ruolo del FECOM mediante l'apertura di un ufficio permanente del FECOM, il quale funzionerebbe sotto l'autorità del comitato dei governatori; tale ufficio assumerebbe progressivamente nuove responsabilità a mano a mano che su ciascuna di esse si delinei un consenso in seno al Consiglio dei ministri ECOFIN;

Giovedì 16 febbraio 1984

9. ritiene che la prima responsabilità da assegnare all'ufficio permanente del FECOM sia la gestione effettiva e autonoma dei vari sistemi di finanziamento esistenti a brevissimo termine, del sostegno monetario a breve termine e dei concorsi finanziari a medio termine; ciò significherebbe trasformare una rete di relazioni bilaterali in un'impostazione multilaterale del sistema, ove un'istituzione comunitaria potrebbe accordare a proprio nome e sotto la sua responsabilità una gamma di crediti a termine più o meno lungo e di entità più o meno ampia in funzione del fabbisogno;

10. propone inoltre che l'ufficio permanente del FECOM coordini gli interventi in monete terze e più particolarmente le politiche nei confronti del dollaro; a tal fine, gli accordi SWAP bilaterali esistenti fra la FED e le principali banche europee dovrebbero essere progressivamente sostituiti da un accordo SWAP-FED-FECOM, il quale potrebbe sia attenuare i movimenti erratici del dollaro nei confronti dell'ECU che stabilizzare i cambi in seno allo SME, qualora la moneta utilizzata dal FED per rimborsare il FECOM non debba essere necessariamente la stessa della moneta mutuata per i fabbisogni di intervento;

11. chiede che gli accordi SWAP, che nel sistema attuale consentono la creazione di riserve esterne dello SME e che possono essere sbloccate con preavviso di due giorni lavorativi vengano consolidati e che i trasferimenti in dollari siano resi permanenti così da consentire al FECOM di disporre liberamente; ciò permetterebbe al FECOM, in un secondo tempo, di assumersi la responsabilità per l'emissione di ECU; tali ECU potrebbero essere creati con conferimenti in dollari, DSP, monete nazionali o altri mezzi di riserva in un primo tempo; successivamente, potrebbero esserlo contro crediti; a questo stadio sarebbe altresì normale che i debiti e crediti fra banche centrali partecipanti al sistema possano essere stilati e regolati esclusivamente in ECU; in un primo tempo, la soglia di accettabilità dell'ECU fra banche centrali agli effetti del regolamento di debiti scaduti a fronte di finanziamenti a brevissimo termine (FTCT) potrebbe essere aumentata fino al 75 %;

B. In materia di convergenza

12. ricorda che, negli attuali meccanismi dello SME, gli interventi correttivi sono obbligatori, oppure scattano soltanto in caso di minaccia della stabilità dei tassi di cambio, vale a dire allorquando i tassi raggiungono il limite inferiore o superiore della forcilla;

13. propone a tale riguardo che venga studiato un sistema di segnali d'allarme (quali per esempio i costi salariali, i differenziali d'inflazione, i tassi d'interesse, ecc.), segnali, che, al pari dell'indicatore di divergenza, creerebbero una presunzione di azione degli Stati membri e un obbligo di raccomandazione della Commissione; tale sistema avrebbe per effetto di trasformare l'evoluzione economica divergente di un paese in un oggetto di preoccupazione comune che sarebbe poi obbligatoriamente evocato in sede di Consiglio;

14. chiede alla Commissione di avvalersi maggiormente del potere di raccomandazione assegnatole dall'articolo 11 della decisione del Consiglio del 18 febbraio 1974 ⁽¹⁾ qualora uno o più Stati membri si discostino dagli orientamenti definiti dal Consiglio; l'inosservanza sistematica ed ingiustificata di tali raccomandazioni dovrebbe poter essere sanzionata mediante la sospensione di taluni finanziamenti comunitari come il NSC o il concorso finanziario a medio termine oppure, quanto meno, la concessione di tale finanziamento dovrebbe poter essere subordinata alla condizione del rispetto delle raccomandazioni formulate dalla Commissione;

⁽¹⁾ GU n. L 63 del 5. 3. 1974.

Giovedì 16 febbraio 1984

C. L'apertura del sistema

15. ritiene importante, al pari della Commissione, organizzare l'internazionalizzazione dell'ECU, il che presuppone una razionalizzazione delle modalità creatrici e miglioratrici delle condizioni di remunerazione e di convertibilità dell'ECU;

16. considera a tale proposito importante che terzi detentori convenzionati vengano autorizzati ad acquistare ECU in essere presso banche centrali partecipanti; le banche centrali potrebbero in tal modo mobilitare i loro ECU contro dollari per regolare i loro debiti in conto FTCT senza modificare il volume totale di ECU in circolazione;

17. si dichiara altresì convinto della necessità di autorizzare, in una seconda fase, il FECOM a creare ECU a vantaggio di terzi detentori convenzionati contro conferimenti di attività di riserva; in una prospettiva più ampia e più lontana il FECOM potrebbe emettere ECU a vantaggio di terzi sia contro cessione di monete comunitarie sia sotto forma di crediti;

D. L'uso privato dell'ECU

18. constata che l'attuale rapido sviluppo dell'uso dell'ECU privato risponde a una necessità reale: lo sviluppo dell'uso di una moneta europea, a mano a mano che le economie nazionali si integrano e che le transazioni intracomunitarie si moltiplicano;

19. ritiene che l'ECU offra vantaggi unici nel suo genere quale mezzo di scambio transnazionale, e ciò in virtù della sua composizione complessa basata su monete intercollegate e idonee a neutralizzare su vasta scala fluttuazioni proprie alle singole monete, conferendo pertanto stabilità e continuità al valore dei contratti di scambio e redditività alle decisioni di intervento;

20. ritiene che le autorità monetarie nazionali non debbano opporsi a questa evoluzione spontanea dei mercati, salvo a meglio inquadrarla affinché rimanga assoggettata ai vincoli della stabilità monetaria e all'interesse economico generale;

21. approva senza riserve le proposte della Commissione concernente l'uso dell'ECU e in particolare:

- il riconoscimento all'ECU, da parte di tutti gli Stati membri, dello status di divisa: la quotazione ufficiale dell'ECU su tutti i mercati di cambio della Comunità costituirebbe il coronamento di tale riconoscimento;
- l'accesso, per i residenti della Comunità, alle operazioni sui titoli stilati in ECU alle condizioni previste dal diritto comune;
- la denominazione ECU controllata; sarebbe opportuno che il FECOM emani una regolamentazione generale e vigili sulla sua applicazione onde evitare pratiche divergenti che possano nuocere al suo sviluppo;

22. ritiene nondimeno necessario andare oltre e chiede:

- che la Commissione presenti con sollecitudine proposte relative all'organizzazione di un sistema di compensazione multilaterale per gli storni interbancari in ECU e all'introduzione della quotazione ufficiale dell'ECU in tutti i mercati di cambio della CEE;
- che gli Stati membri emettano e pongano in circolazione sotto l'autorità del FECOM monete metalliche di un'ECU per renderne popolare l'uso fra cittadini sempre più coscienti della loro appartenenza a una comunità monetaria europea;
- l'adozione del simbolo ϵ (epsilon greco) quale sigla dell'ECU;

Giovedì 16 febbraio 1984

- che ci si concerti per l'emissione di un libretto di risparmio europeo stilato in ECU in tutti i paesi della Comunità, così come di carte di credito;
- che gli Stati membri procedano a un'ulteriore liberalizzazione dei loro mercati finanziari interni, abrogando per esempio le disposizioni che fanno obbligo agli enti che gestiscono fondi previdenziali di investire unicamente in titoli emessi da istituti nazionali, così da consentire il lancio di operazioni finanziarie sul piano transnazionale, quale premessa necessaria a un impiego accresciuto ed efficace dell'ECU;
- che gli Stati membri legalizzino e incentivino l'impiego dell'ECU quale unità di conto per rendiconti d'impresa, ecc.;

23. esprime il proprio convincimento circa il contributo che lo sviluppo dell'ECU apporterebbe a un miglior equilibrio nell'evoluzione delle liquidità internazionali; infatti se l'ECU divenisse un autentico strumento di pagamento e una moneta di riserva, diventerebbe un sostituto delle euromonete;

24. ribadisce la sua richiesta alle autorità del Regno Unito affinché la lira sterlina entri nel meccanismo di cambio e d'intervento dello SME; i fatti hanno d'altronde dimostrato che le obiezioni e i timori espressi nel Regno Unito sono esagerati e che l'obiezione allo status di petromoneta della sterlina e della sua irresistibile volubilità potrebbe essere confutata dalla concessione di margini speciali di fluttuazione, al pari di quelli (6 %) applicati alla lira italiana; tale entrata aiuterebbe, fra l'altro, le banche centrali europee a coordinare la loro politica di cambio nei confronti del dollaro a causa dei legami speciali che sono sempre intercorsi fra queste due monete; essa offrirebbe altresì ai detentori di monete di riserva che vogliono disfarsi dei loro dollari un'altra alternativa europea che non il DM, il che attenuerebbe le tensioni fra il DM e le altre monete europee;

24. incarica il suo presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione e ai parlamenti degli Stati membri della Comunità.

15. Comunicazione sull'integrazione finanziaria nella Comunità (votazione)

L'ordine del giorno reca la votazione sulla relazione dell'on. Halligan (doc. 1-1237/83).

Interviene l'on. Bonaccini, a nome dei membri italiani del gruppo comunista e apparentati, per dichiarazione di voto.

Il Parlamento approva la seguente risoluzione:

RISOLUZIONE

sull'integrazione finanziaria nella Comunità

Il Parlamento europeo,

- vista la comunicazione della Commissione al Consiglio sull'integrazione finanziaria nella Comunità (COM(83)207/def. — doc. 1-231/83),
- vista la relazione della commissione economica e monetaria (doc. 1-1237/83),

Giovedì 16 febbraio 1984

- A. constatando che l'attuale situazione economica della Comunità è caratterizzata dalla lentezza della ripresa economica, dalla persistenza di un elevato livello di disoccupazione, da bassi tassi di redditività e di investimenti,
- B. sottolineando l'importanza essenziale degli investimenti produttivi per il rilancio dell'economia europea,
- C. considerando il ruolo positivo che può svolgere la creazione di un mercato integrato dei capitali nel contesto di un'azione mirante a far sì che il risparmio europeo venga canalizzato in via principale verso investimenti all'interno della Comunità,
- D. consapevole nondimeno che le problematiche delle bilance dei pagamenti e le disparità regionali rendono più difficile la realizzazione di una liberalizzazione sostanziale e immediata dei movimenti di capitale,
- E. attirando l'attenzione sulla necessità di accompagnare il processo di liberalizzazione con misure atte a orientare il flusso dei capitali anche verso settori e regioni ove esiste un bisogno di sviluppare gli investimenti,

Necessità di un rilancio del processo d'integrazione finanziaria

- 1. approva le proposte contenute nella comunicazione della Commissione in merito al rilancio, per fasi progressive, del processo di integrazione finanziaria; ritiene che sia possibile un'allocazione ottimale delle risorse soltanto quando tutti i fattori della produzione saranno completamente utilizzati e quando sarà in pratica realizzato il libero movimento di tali fattori;
- 2. deplora quindi l'interruzione del processo di liberalizzazione dei movimenti di capitali nella Comunità, processo il cui sviluppo era iniziato con le direttive del Consiglio dell'11 maggio 1960 e del 18 dicembre 1962 ⁽¹⁾ e rileva anche con rammarico che non è stato in seguito realizzato alcun progresso verso l'integrazione del mercato dei capitali;
- 3. attira l'attenzione sull'esistenza di un vasto mercato monetario internazionale (euromercato) che consente il finanziamento a breve termine e le operazioni di arbitraggio tra varie monete, esistenza che pone in rilievo i vantaggi di un unico mercato europeo dei capitali;

Creazione progressiva di un mercato comune degli interventi in conto capitale e strutturali

- 4. approva quindi, in linea di massima, il pensiero della Commissione sulla necessità di creare progressivamente uno spazio finanziario europeo;
- 5. è convinto che sia necessario che gli Stati membri interessati, di concerto con la Commissione, valutino l'incidenza economica globale delle correnti restrizioni sui movimenti dei capitali applicate in alcuni Stati membri in applicazione delle clausole di salvaguardia e previste per gli investimenti diretti, per gli investimenti di portafoglio, per i movimenti di capitale a carattere personale o collegati a prestazione di servizi nonché di quelle restrizioni che concernono la circolazione di titoli stranieri sui mercati interni, l'ammissione alla quotazione nelle borse valori interne di titoli stranieri e le transazioni su titoli non quotati;
- 6. è parimenti convinto che sia essenziale eliminare quegli ostacoli fiscali ⁽²⁾ che contribuiscono alla compartimentazione dei vari mercati nazionali;
- 7. invita
— il Consiglio ad approvare la proposta di direttiva presentata dalla Commissione nel 1976, concernente le imposte indirette sulle transazioni su titoli ⁽³⁾ e sottolinea nuovamente che è necessario sopprimere progressivamente tali imposte ⁽⁴⁾,

⁽¹⁾ GU n. 43 del 12. 7. 1960, pag. 921 e GU n. 9 del 22. 1. 1963, pag. 62.

⁽²⁾ COM(83)218/def.

⁽³⁾ Doc. 62/76, 30. 4. 1976.

⁽⁴⁾ Risoluzione del 15 ottobre 1976 (GU n. C 259 del 4. 11. 1976, pag. 43 — relazione Dykes, doc. 1-315/76).

Giovedì 16 febbraio 1984

- la Commissione a rivedere la propria proposta di direttiva del 1975 sull'armonizzazione dei sistemi di imposta sulle società ⁽¹⁾ tenendo conto dei pareri espressi dal Parlamento europeo ⁽²⁾;
8. chiede inoltre al Consiglio e alla Commissione di adottare, nei settori di rispettiva competenza, misure atte a:
- far progredire il processo di integrazione del settore bancario mediante il ravvicinamento delle varie normative nazionali;
 - ridurre l'attuale compartimentazione delle borse valori della Comunità, come già auspicato dal Parlamento ⁽³⁾;
 - riattualizzare le misure di liberalizzazione del settore delle assicurazioni, iniziate con la proposta di direttiva sulle assicurazioni diverse dall'assicurazione vita, del 1975;
9. esprime la sua preoccupazione per il fatto che la comunicazione della Commissione non faccia sufficiente riferimento alla necessità di garantire che, nel contesto di un mercato integrato, un adeguato flusso di capitali sia indirizzato verso le regioni e i settori afflitti da problematiche di natura strutturale;
10. attira l'attenzione sul fatto che una liberalizzazione del mercato dei capitali potrebbe essere pregiudizievole per quegli Stati membri la cui bilancia dei pagamenti si trova in condizioni di squilibrio, a meno che tale liberalizzazione non sia contemporaneamente accompagnata da misure nazionali di politica economica e da misure integrative di carattere strutturale da parte della Comunità e delle sue istituzioni, miranti a raggiungere l'equilibrio delle bilance dei pagamenti stesse;
11. ritiene quindi che sia essenziale che la Commissione esamini, al fine di completare il suo programma d'azione per una più ampia integrazione finanziaria tra gli Stati membri, in qual modo gli strumenti e le risorse della politica regionale, ivi comprese le misure di promozione degli investimenti in alcune regioni e in alcuni paesi, possano essere usati allo scopo di alleviare, ove possibile, le disparità regionali nell'ambito di un unico mercato delle merci, della manodopera, dei servizi e dei capitali;

Lo SME e il mercato europeo dei capitali

12. ribadisce il suo convincimento ⁽⁴⁾ che sia necessario che lo SME venga rafforzato e sostiene, quindi, in linea con la propria risoluzione del 7 luglio 1983 ⁽⁵⁾, le proposte della Commissione per un ulteriore sviluppo del ruolo dell'ECU, onde promuovere la liberalizzazione dei movimenti di capitali e il miglioramento del funzionamento degli euromercati ⁽⁶⁾;
13. incarica il suo presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione ed ai Parlamenti degli Stati membri della Comunità.

(1) GU n. C 253 del 5. 11. 1975.

(2) Risoluzione dell'8 maggio 1979 (GU n. C 140 del 5. 6. 1979, pag. 19 — relazione Nyborg, doc. 1-104/79).

(3) Risoluzione del 18 ottobre 1981 (GU n. C 287 del 9. 11. 1981, pag. 29 — relazione Collomb, doc. 1-290/81).

(4) Risoluzione del 17 aprile 1980 (GU n. 117 del 12. 5. 1980, pag. 56 — relazione Ruffolo, doc. 1-63/80) e risoluzione del 17 febbraio 1982 (GU n. C 66 del 15. 3. 1982, pag. 45 — relazione Purvis, doc. 1-971/81).

(5) GU n. C 242 del 12. 9. 1983, pag. 86 (relazione Bonaccini, doc. 1-474/83).

(6) COM(83) 274/def.

Giovedì 16 febbraio 1984

16. Politica degli investimenti nella Comunità (votazione)

L'ordine del giorno reca la votazione sulla proposta di risoluzione contenuta nella relazione dell'on. Desouches (doc. 1-1264/83) ⁽¹⁾.

Preambolo e paragrafi da 1 a 11: approvati

Dopo il paragrafo 11

— n. 2/riv. degli on. Welsh e Delorozoy: approvato con VE

Paragrafo 12: approvato

Dopo il paragrafo 12

— n. 8 degli on. Fernandez, Frischmann, Damette e Poirier: respinto

Paragrafi da 13 a 15: approvati

Paragrafo 16

— n. 3 degli on. Welsh, Herman e Delorozoy: approvato

Il paragrafo 16, così modificato, è approvato.

Paragrafo 17

— n. 4 idem: approvato

Il paragrafo 17, così modificato, è approvato.

Paragrafo 18

— n. 1 dell'on. Moreland: approvato

Il paragrafo 18, così modificato, è approvato.

Paragrafo 19

— n. 9 dell'on. Papantoniou: approvato

— n. 5 dell'on. Welsh e altri: approvato con VE

Il paragrafo 19, così modificato, è approvato.

Dopo il paragrafo 19

— n. 7 idem: approvato

Paragrafo 20

— n. 6 idem: approvato

Il paragrafo 20, così modificato, è approvato.

Paragrafi 21 e 22: approvati

Interviene l'on. Fernandez, a nome dei membri francesi del gruppo comunista e apparentati, per dichiarazione di voto.

⁽¹⁾ La relatrice è intervenuta su tutti gli emendamenti.

Il Parlamento approva la seguente risoluzione:

RISOLUZIONE

sulla politica degli investimenti nella Comunità

Il Parlamento europeo,

- viste le comunicazioni della Commissione al Consiglio:
 - sulle iniziative per la promozione degli investimenti (COM (82) 641 def.),
 - sul problema degli investimenti (COM (82) 365 def.),
 - sull'integrazione finanziaria (COM (82) 207 def.),
 - sulle misure fiscali e finanziarie a favore dell'investimento (COM (83) 218 def.),
- vista la relazione della commissione economica e monetaria (doc. 1-1264/83),

1. constata la sensibile diminuzione della quota degli investimenti fissi lordi nel PIL della Comunità rispetto agli anni '70 e il ritardo della Comunità nei confronti del Giappone e degli Stati Uniti;

2. sottolinea i gravi pericoli insiti nello scarso livello dell'investimento nella Comunità, che in particolare si traduce in un invecchiamento delle attrezzature produttive e in un rallentamento dell'incorporazione del progresso tecnologico, mentre invece la competitività dell'economia della Comunità, la sua indipendenza energetica, la sua facoltà di creare posti di lavoro durevoli dipendono necessariamente da una ripresa degli investimenti;

Giovedì 16 febbraio 1984

3. afferma di conseguenza che la Comunità, per preparare il futuro e assicurare in tal modo una ripresa della crescita che non sia inflazionistica, deve con assoluta urgenza mettere in atto l'insieme delle misure necessarie per un'efficace politica degli investimenti, creare cioè le condizioni generali e i meccanismi atti ad assicurare le finalità di sviluppo di questa politica;

— *le condizioni generali dello sviluppo degli investimenti nella Comunità*

4. constata che il grado generale di liberalizzazione della circolazione dei capitali nella Comunità è al giorno d'oggi meno elevato di quanto non fosse all'inizio dell'istituzione della Comunità e che le differenze tra gli Stati membri sono aumentate; sottolinea vivamente quindi la necessità di garantire rapidamente l'integrazione finanziaria indispensabile allo sviluppo degli investimenti nella Comunità;

5. appoggia l'intenzione della Comunità di ricercare insieme alle autorità degli Stati membri le possibilità di una progressiva abolizione delle restrizioni derivanti dall'applicazione delle clausole di salvaguardia dei trattati;

6. prende atto inoltre dell'intenzione della Commissione di redigere una lista delle misure di controllo dei cambi o di politica monetaria che potrebbero ostacolare lo svolgimento delle operazioni correnti e che dovrebbero quindi essere applicate solo a livello comunitario e per una durata limitata;

7. chiede alla Commissione di presentare nuove proposte miranti a liberalizzare i movimenti di capitali attualmente soggetti a una liberalizzazione condizionata, quali per esempio, le emissioni straniere sui mercati nazionali, l'ammissione in borsa di titoli stranieri o le operazioni su titoli non quotati;

8. ricorda la sua risoluzione del 13 ottobre 1981 ⁽¹⁾ con la quale chiedeva l'attuazione di un sistema di interconnessione delle borse esistenti, in modo da giungere a una situazione più affidabile dei corsi e a una informazione più rapida e più estesa degli investitori;

9. sottolinea anche la necessità di creare, dove non esistano ancora, mercati ristretti o secondari, aperti, a condizioni adeguate, ai titoli delle piccole e medie imprese, nonché di favorire lo sviluppo degli organismi di investimento collettivo in valori mobiliari;

10. osserva che il rilancio degli investimenti nella Comunità è strettamente connesso a una conservazione del tenore di vita, a una ripresa moderata della crescita e all'esistenza di un clima di stabilità monetaria, e che, date tali premesse, è indispensabile perseguire senza indugio l'opera di consolidamento dello SME, pegno di un sistema monetario internazionale esso stesso meno precario;

11. sottolinea la necessità di una convergenza delle politiche economiche, monetarie e di bilancio degli Stati membri che consenta di attenuare la persistenza di un'inflazione ad alti livelli in taluni Stati membri, fattore di disordine economico e di instabilità monetaria, ritornando in tal modo, quale condizione appunto della ripresa degli investimenti, a una situazione in cui i tassi e gli interessi reali siano meno elevati e meno variabili;

12. si compiace dei risultati raggiunti dai governi di vari Stati della Comunità che hanno dato la priorità alla diminuzione dell'inflazione, e ritiene che i vantaggi della disciplina fiscale e finanziaria siano già messi in evidenza da una maggiore redditività del capitale e da un miglioramento delle prospettive di crescita economica; ritiene che occorra giungere a un efficace controllo dei disavanzi del settore pubblico se si vuole impedire che le risorse vengano così a mancare per redditizi investimenti del settore privato;

⁽¹⁾ GU n. C 287 del 9. 11. 1981, pag. 29.

Giovedì 16 febbraio 1984

13. sottolinea parallelamente la necessità di istituire fra gli Stati Uniti e la Comunità un reale coordinamento delle politiche monetarie che garantisca, quale requisito necessario per qualsiasi politica duratura degli investimenti, il clima indispensabile allo sviluppo degli scambi commerciali e alla crescita delle economie, in particolare di quelle dei paesi in via di sviluppo;

— *le componenti della politica degli investimenti nella Comunità*

14. ritiene che ciascuno degli Stati membri occorra ricercare la mobilitazione di strumenti che consentano lo sviluppo delle iniziative e la costituzione di imprese, e che sia necessario salvaguardare e ripristinare le libertà di gestione, segnatamente quelle della fissazione di prezzi di cui la concorrenza deve essere il miglior regolatore; considera altresì indispensabile che vengano attenuati i vincoli dirigistici tecnocratici e amministrativi; chiede pertanto alla Commissione di ricercare con gli Stati membri le possibilità per giungere fra l'altro:

— a una riduzione della base imponibile delle società mediante deduzione di una percentuale degli investimenti effettuati e mediante riporto delle eventuali perdite su esercizi precedenti o successivi,

— all'eliminazione della tassazione degli utili apparenti,

— all'armonizzazione dell'aliquota dell'imposta sulle società che dovrebbe essere compresa in una forcella quale quella indicata dalla Commissione nella sua proposta di direttiva del 1975,

— alla concessione di agevolazioni fiscali per le spese di ricerca, tenuto conto della loro redditività differita nel tempo, in particolare per le piccole e medie imprese;

15. ritiene altresì che, per favorire i conferimenti di capitali esterni di cui le imprese hanno bisogno, si dovrebbe tra l'altro:

— giungere a un alleggerimento degli oneri, in particolare di quelli fiscali, gravanti sull'autofinanziamento, in particolare sopprimendo o riducendo l'imposta sui conferimenti che colpisce i capitali in caso di costituzione di società o di aumento del capitale;

— migliorare, coordinandoli con le autorità degli Stati membri, gli incentivi fiscali attualmente esistenti a favore del risparmio investito in azioni;

16. ritiene inoltre necessario incoraggiare lo sviluppo degli organismi di investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM), che esercitano un effetto stabilizzante sul mercato e attuano una gestione collettiva del risparmio meno onerosa; chiede a tal fine al Consiglio di adottare le due proposte di direttiva in tale settore attualmente oggetto di esame;

17. sottolinea il ruolo che devono svolgere gli investimenti pubblici effettuati dagli Stati, dalle regioni e dalle imprese pubbliche per rilanciare la crescita e contribuire alla realizzazione dei grandi progetti basati in particolare sull'impiego di alte tecnologie, ma ricorda che tali investimenti devono offrire tassi di reddito positivi se si vuole che costituiscano un impiego efficiente di risorse scarse; la qualità dei criteri utilizzati per gli investimenti nel settore pubblico deve essere migliorata in molti Stati;

18. ritiene che, vista la continua esigenza di contenere il disavanzo pubblico nazionale, gli Stati membri debbano privilegiare nei loro programmi di spesa gli investimenti orientati verso i settori prioritari dell'energia, della ricerca e dello sviluppo, delle infrastrutture e delle tecnologie avanzate; insiste altresì sulla necessità di attuare nella Comunità numerosi e adeguati programmi di formazione professionale;

Giovedì 16 febbraio 1984

19. sottolinea la necessità, visti i vantaggi che ciò comporta, di migliorare il funzionamento e di sviluppare ulteriormente il volume della politica di assunzione di mutui e di concessione di prestiti comunitari; ritiene infatti che lo sviluppo di questa politica nel corso dei prossimi anni potrebbe contribuire a fornire alla Comunità, alle migliori condizioni possibili, un supplemento di investimento, decisivo per il suo rilancio;

20. ritiene del pari indispensabile favorire, visto il loro potenziale di innovazione e di creazione di posti di lavoro, gli investimenti delle piccole e medie imprese, migliorando a tal fine l'accesso delle PMI alle istituzioni e agli strumenti finanziari comunitari, in particolare alla BEI e all'NSC, e semplificando le procedure relative alla concessione di aiuti finanziari comunitari; crede tuttavia che il problema fondamentale delle nuove imprese non sia rappresentato tanto dalla mancanza di capitali quanto da bassi tassi di reddito del capitale investito, dovuti in gran parte alla presenza sul piano nazionale di nocivi oneri fiscali, regolamenti tecnici e burocrazia amministrativa; invita gli Stati membri ad agire con prontezza per alleviare queste pressioni che incidono sia sulle piccole che sulle grandi imprese, in modo da porre così le basi per un'espansione economica e un più veloce adeguamento alle esigenze dei consumatori;

— *le finalità della politica degli investimenti nella Comunità*

21. ritiene che le finalità della politica degli investimenti nella Comunità consistano nel favorire l'instaurarsi di condizioni che permettano redditi positivi del capitale, con l'aiuto, a precise condizioni, di investimenti nel settore pubblico effettuati sulla base di normali criteri finanziari; ritiene che la liberalizzazione dei mercati dei capitali, basata sul perfezionamento del mercato interno e rafforzata negli Stati membri dalla disciplina finanziaria e da una diminuzione degli oneri burocratici e fiscali delle imprese, rappresenti il mezzo migliore per promuovere il volume e la redditività degli investimenti nella Comunità;

22. sottolinea che, nelle sue finalità, la politica degli investimenti della Comunità deve necessariamente, mediante investimenti a medio e lungo termine, soddisfare le esigenze della competitività e della convergenza; constata a tal fine che, fra l'altro, è necessario sviluppare in particolare il ruolo del FESR e del Fondo sociale, destinando ulteriori fondi all'innovazione e allo sviluppo industriale, sulla base di un aumento delle risorse di bilancio comunitarie;

23. invita gli Stati membri a coordinare le loro politiche nei confronti degli investimenti esteri in modo da trarre il massimo profitto per le imprese della Comunità, lasciando salva la strategia industriale di base e la necessità di creare posti di lavoro sicuri a lungo termine;

24. incarica il suo presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione.

Intervengono gli on. Herman e Purvis.

17. Creazione di un mercato europeo dei capitali (seguito della discussione)

Intervengono nel seguito della discussione gli on. Welsh, a nome del gruppo DE, e Bonaccini, gruppo comunista e apparentati.

Il presidente dichiara chiusa la discussione e comunica che la proposta di risoluzione sarà posta in votazione

nel prossimo turno di votazioni (*vedi processo verbale della seduta del 17 febbraio, punto 12*).

18. Industria petrolchimica europea (discussione)

L'on. Beazley illustra la relazione che egli ha presentato, a nome della commissione economica e monetaria, sull'industria petrolchimica europea (doc. 1-1108/83).

Giovedì 16 febbraio 1984

Intervengono gli on. Gauthier, a nome del gruppo socialista, Leonardi, gruppo comunista e apparentati, Cousté, a nome del gruppo DEP, Ephremidis e il sig. Tugendhat, *vicepresidente della Commissione*.

Il presidente dichiara chiusa la discussione e comunica che la proposta di risoluzione sarà posta in votazione nel prossimo turno di votazioni (*vedi processo verbale della seduta del 17 febbraio, punto 13*).

19. Comunicazione concernente l'armonizzazione delle strutture delle imposte sui consumi gravanti su vino, birra e alcole (discussione)

L'ordine del giorno reca la relazione, presentata dall'on. Hopper a nome della commissione economica e monetaria, sulla comunicazione della Commissione al Consiglio (COM(79) 261 def.) concernente i principali problemi inerenti alle proposte di direttive del Consiglio intese all'armonizzazione delle strutture delle imposte sui consumi, diverse dall'IVA, gravanti su vino, birra e alcole (doc. 1-1121/83).

Sulla base dell'articolo 85, paragrafo 1, del regolamento, l'on. Sutra chiede, a nome del gruppo socialista, il rinvio in commissione della relazione.

Su questa richiesta intervengono gli on. Welsh, Bocklet, Rogalla e il relatore.

Il Parlamento accoglie la richiesta di rinvio con votazione elettronica.

Intervengono gli on. Curry, *presidente della commissione per l'agricoltura*, Ligios, Welsh, Prout, Castle e Sutra.

20. Imposte sul vino (discussione)

L'ordine del giorno reca la relazione, presentata dall'on. Ligios a nome della commissione per l'agricoltura, sulle imposte sul vino (doc. 1-1374/83) (è inclusa nella discussione l'interrogazione orale di cui al doc. 1-1315/83).

Sulla base dell'articolo 85, paragrafo 1, del regolamento, l'on. Castle chiede il rinvio in commissione della relazione.

Su questa richiesta intervengono gli on. Delatte e Provan.

Il Parlamento respinge la richiesta di rinvio con votazione elettronica.

L'on. Ligios illustra la sua relazione.

Interviene l'on. Sutra a nome del gruppo socialista.

Interviene l'on. van Minnen sulla distribuzione di documenti nelle caselle personali dei parlamentari.

Intervengono gli on. Provan, a nome del gruppo DE, Delatte, a nome del gruppo liberale e democratico, Hord, quest'ultimo sulla procedura, Rivierez, a nome del gruppo DEP, M. Martin, gruppo comunista e apparentati, e Castle.

Interviene l'on. Hord, coautore dell'interrogazione orale di cui al doc. 1-1315/83.

Il sig. Dalsager, *membro della Commissione*, risponde all'interrogazione orale.

Intervengono l'on. Hord, il sig. Dalsager, l'on. Moreland e il sig. Tugendhat, *vicepresidente della Commissione*.

Il presidente dichiara chiusa la discussione e comunica che la proposta di risoluzione sarà posta in votazione nel prossimo turno di votazioni (*vedi processo verbale della seduta del 17 febbraio, punto 14*).

(*La seduta è sospesa alle 20.00 e ripresa alle 21.05*)

PRESIDENZA DELL'ON. MARCEL VANDEWIELE

Vicepresidente

21. Regolamento concernente la conclusione del protocollo relativo alla cooperazione finanziaria e tecnica tra la Comunità economica europea e Cipro (discussione)

L'on. Baduel Glorioso illustra la relazione che ella ha presentato, a nome della commissione per le relazioni economiche esterne, sulla raccomandazione della Commissione delle Comunità europee al Consiglio (doc. 1-1269/83) relativa a un regolamento concernente la conclusione del protocollo relativo alla cooperazione finanziaria e tecnica tra la Comunità economica europea e la Repubblica di Cipro (doc. 1-1337/83).

Ella fa quindi un'osservazione che non interessa il testo italiano della risoluzione.

Intervengono gli on. Ziagas, a nome del gruppo socialista, Del Duca, a nome del gruppo PPE, Spencer, a nome del gruppo DE, Adamou, gruppo comunista e apparentati, Maher, a nome del gruppo liberale e democratico, Pasmazoglou, non iscritto, Papantonio, quest'ultimo sull'intervento dell'on. Spencer, Burnias, Papaefstratiou, il sig. Dalsager, *membro della Commissione*, e gli on. Sir Fred Catherwood e Baduel Glorioso, questi due ultimi per rivolgere delle domande alla Commissione cui risponde il sig. Dalsager.

Il presidente dichiara chiusa la discussione e comunica che la proposta di risoluzione sarà posta in votazione

Giovedì 16 febbraio 1984

nel prossimo turno di votazioni (*vedi processo verbale della seduta del 17 febbraio, punto 15*).

22. Direttiva relativa al razionamento di carburante per i trasporti industriali tra Stati membri (discussione)

L'on. Scamaroni illustra la relazione che ella ha presentato a nome della commissione per i trasporti, sulla proposta della Commissione delle Comunità europee al Consiglio (doc. 1-624/83 — COM(83) 405 def.) concernente una direttiva relativa al razionamento di carburante per i trasporti industriali tra Stati membri (doc. 1-1332/83).

Interviene il sig. Dalsager, *membro della Commissione*.

Il presidente dichiara chiusa la discussione e comunica che la proposta di risoluzione sarà posta in votazione nel prossimo turno di votazioni (*vedi processo verbale della seduta del 17 febbraio, punto 16*).

23. Aiuto umanitario al Vietnam (discussione)

L'ordine del giorno reca la relazione dell'on. Cousté, presentata a nome della commissione per lo sviluppo e la cooperazione, sull'aiuto umanitario al Vietnam (doc. 1-1344/83).

Intervengono gli on. Vankerkhoven, sulla versione finale della proposta di risoluzione e per chiedere il rinvio della relazione alla prossima tornata, e Cousté che, a nome del gruppo DEP, appoggia la richiesta.

Il presidente fa rilevare che, tenuto conto del sovraccarico dell'ordine del giorno della prossima tornata, non potrà essere dato esito favorevole alla richiesta stessa.

L'on. Cousté illustra la sua relazione.

Intervengono gli on. Habsburg, in sostituzione dell'on. d'Ormesson, relatore per parere della commissione politica, Key, a nome del gruppo socialista, Vergeer, a nome del gruppo del PPE, Prag, a nome del gruppo DE, M. Martin, gruppo comunista e apparentati, e Beyer de Ryke, a nome del gruppo liberale e democratico.

PRESIDENZA DELL'ON. PIERRE PFLIMLIN

Vicepresidente

Intervengono gli on. D'Angelosante e Brok e il sig. Dalsager, *membro della Commissione*.

Il presidente dichiara chiusa la discussione e comunica che la proposta di risoluzione sarà posta in votazione

nel prossimo turno di votazione (*vedi processo verbale del 17 febbraio, punto 17*).

24. Regolamento relativo alla ripartizione dei cereali in esecuzione della convenzione sugli aiuti alimentari 1° luglio 1983—30 luglio 1986 (discussione)

L'on. Rabbethge, in sostituzione del relatore, illustra la relazione presentata dall'on. Poniatowski a nome della commissione per lo sviluppo e la cooperazione, sulla proposta della Commissione delle Comunità europee al Consiglio (doc. 1-1233/83 — COM(83) 669 def.) concernente un regolamento relativo alla ripartizione dei quantitativi di cereali previsti in esecuzione della convenzione sugli aiuti alimentari per il periodo compreso tra il 1° luglio 1983 e il 30 giugno 1986 (doc. 1-1393/83); parla anche a nome del gruppo PPE.

Interviene il sig. Dalsager, *membro della Commissione*.

Il presidente dichiara chiusa la discussione e comunica che la proposta di risoluzione sarà posta in votazione nel prossimo turno di votazioni (*vedi processo verbale della seduta del 17 febbraio, punto 18*).

25. Direttiva sull'utilizzazione in agricoltura dei fanghi residuati dai processi di depurazione (discussione)

L'on. Bombard illustra la relazione che egli ha presentato, a nome della commissione per la protezione dell'ambiente, la sanità pubblica e la tutela dei consumatori, sulla proposta della Commissione delle Comunità europee al Consiglio (doc. 1-673/82 — COM(82) 527 def.) concernente una direttiva sull'utilizzazione in agricoltura dei fanghi residuati dai processi di depurazione (doc. 1-1137/83).

Intervengono gli on. Mertens, relatore per parere della commissione per l'agricoltura, Van Hemeldonck, a nome del gruppo socialista, Eisma, non iscritto, e il sig. Dalsager, *membro della Commissione*.

Il presidente dichiara chiusa la discussione e comunica che la proposta di risoluzione sarà posta in votazione nel prossimo turno di votazioni (*vedi processo verbale della seduta del 17 febbraio, punto 19*).

26. Decisione relativa alla corrispondenza delle qualifiche di formazione professionale negli Stati membri della CE (discussione)

L'on. Prag illustra la relazione che egli ha presentato, a nome della commissione per gli affari sociali e l'occupazione, sulla proposta della Commissione delle Comunità europee al Consiglio (doc. 1-815/83 — COM (83) 482

Giovedì 16 febbraio 1984

def.) concernente una decisione relativa alla corrispondenza delle qualifiche di formazione professionale negli Stati membri della Comunità europea (doc. 1-1357/83).

Intervengono gli on. Ouzumidis, a nome del gruppo socialista, Brok, a nome del gruppo PPE, Patterson, a nome del gruppo DE, e il sig. Dalsager, *membro della Commissione*.

Il presidente dichiara chiusa la discussione e comunica che la proposta di risoluzione sarà posta in votazione nel prossimo turno di votazioni (*vedi processo verbale della seduta del 17 febbraio, punto 20*).

27. Pesca in Groenlandia (discussione)

L'on. Battersby illustra la relazione che egli ha presentato a nome della commissione per l'agricoltura, sulla pesca in Groenlandia (doc. 1-1394/83).

Interviene l'on. Lyngé.

Vista l'ora, la discussione viene qui interrotta; essa proseguirà domani venerdì 17 febbraio (*vedi processo verbale della seduta del 17 febbraio, punto 27*).

Interviene l'on. Battersby.

28. Ordine del giorno della prossima seduta

Il presidente ricorda che l'ordine del giorno della seduta di domani, venerdì 17 febbraio 1984, è stato così fissato:

alle 9.00:

- Procedura senza relazione
- Relazione Price, sul controllo di bilancio in materia di forniture per ufficio (senza discussione)

- Relazione Edward Kellett-Bowman sul controllo di bilancio in materia di pubblicazioni (senza discussione)
- Relazione Bombard sulla solidarietà tra Stati membri in caso di calamità (senza discussione)
- Relazione Muntingh sulla protezione delle foche monache (senza discussione)
- Relazione Ceravolo sulla revisione del programma settoriale nel settore dell'ambiente (senza discussione)
- Votazione sulle proposte di risoluzione di cui è stata chiusa la discussione
- Relazione Dalsass sui vini spumanti ⁽¹⁾
- Relazione Jürgens sulle materie grasse ⁽¹⁾
- Relazione Ligios sui cereali ⁽¹⁾
- Relazione Tolman sulla carne suina ⁽¹⁾
- Proposta di regolamento concernente la produzione lattiero-casearia ⁽¹⁾
- Relazione Battersby sulla pesca in Groenlandia ⁽¹⁾ (seguito)
- Relazione Konrad Schön sui seguiti dati alle osservazioni del Parlamento europeo che accompagnano lo scarico per l'esercizio 1981 ⁽¹⁾
- Relazione Tyrrell sul pagamento di un debito doganale ⁽¹⁾.

⁽¹⁾ Il documento sarà posto in votazione al termine della relativa discussione.

(La seduta termina alle 24.00.)

H.-J. OPITZ
Segretario generale

Nicolas ESTGEN
Vicepresidente

Giovedì 16 febbraio 1984

ELENCO DEI PRESENTI

Seduta del 16 febbraio 1984

ABENS, ADAM, ADAMOU, AIGNER, ALBER, ALBERS, VON ALEMANN, ALEXIADIS, ALFONSI, ALMIRANTE, ANSQUER, ANTONIOZZI, ARFE, ARNDT, BADUEL GLORIOSO, BARBI, BATTERSBY, BAUDIS, BEAZLEY, BERKHOUWER, BERNARD, BETTIZA, BEUMER, BEYER DE RYKE, VON BISMARCK, BLANEY, BLUMENFELD, BOCKLET, BØGH, BOMBARD, BONACCINI, BONDE, BOOT, BORD, BOSERUP, BOURNIAS, BOYES, BROK, BROOKES, BUCHAN, CAILLAVET, CALVEZ, CAPANNA, CARIGLIA, CAROSSINO, CASSANMAGNAGO CERRETTI, CASTELLINA, CASTLE, CATHERWOOD, CECOVINI, CERAVOLO, CHAMBEIRON, CHANTERIE, CHARZAT, CINGARI, CLINTON, CLWYD, COHEN, COLLESELLI, COLLINS, COTTRELL, DE COURCYLING, COUSTÉ, CRONIN; CURRY, DALSASS, DAMETTE, D'ANGELOSANTE, DAVERN, DE GUCHT, DELATTE, DEL DUCA, DELEAU, DELOROZOY, DE PASQUALE, DESOUCHES, DE VALERA, DIDÒ, DOURO, DURY, EISMA, ENRIGHT, EPHREMIDIS, ERCINI, ESTGEN, EYRAUD, FAJARDIE, FAURE, FERGUSSON, FERNANDEZ, FERRY, FISCHBACH, FLANAGAN, FORSTER, FORTH, FRANZ, FRIEDRICH I., FRÜH, FUCHS K., FUILLET, GABERT, GATTO, GAUTHIER R., GAUTIER F., GEROKOSTOPOULOS, GERONIMI, GEURTSSEN, GHERGO, GIAVAZZI, GLINNE, GOERENS, GONTIKAS, GOUTHIER, GRIFFITHS, HAAGERUP, HABSBURG, HAHN, HALLIGAN, HÄNSCH, HAMMERICH, HARMARNICHOLLS, HARRIS, VON HASSEL, HEINEMANN, HELMS, HERKLOTZ, HERMAN, VAN DEN HEUVEL, HOFF, HOPPER, HORD, HOWELL, HUTTON, IPPOLITO, ISRAEL, JACKSON C., JACKSON R., JANSSEN VAN RAAY, JÜRGENS, KALLIAS, KALOYANNIS, KASPEREIT, KATZER, KEATING, KELLETT-BOWMAN ED., KELLETT-BOWMAN EL., KEY, KLEPSCH, KLINKENBORG, KROUWEL-VLAM, KÜHN, LAGAKOS, LALOR, LALUMIÈRE, LANGE, LANGES, LECANUET, LEGA, LEMMER, LENTZ-CORNETTE, LENZ, LEONARDI, LE ROUX, LIGIOS, LINKOHR, LOMAS, LOO, LOUWES, LÜCKER, LUSTER, LYNGE, MACARIO, MCCARTIN, MACCIOCCHI, MAHER, MAIJ-WEGGEN, MAJONICA, MALANGRE, MARCHESIN, MARCK, MARKOPOULOS, MARSHALL, MART, MARTIN M., MARTIN S., MEGAHY, MERTENS, VAN MINNEN, MODIANO, MOORHOUSE, MOREAU J., MOREAU L., MORELAND, NEBOUT, NEWTON DUNN, NIELSEN J. B., NIELSEN T., NIKOLAOU C., NIKOLAOU K., NORD, NORDMANN, NORMANTON, NOTENBOOM, NYBORG, O'DONNELL, O'HAGAN, O'MAHONY, ORLANDI, OUZOUNIDIS, PAISLEY, PAPAEFSTRATIOU, PAPANTONIOU, PAPAPIETRO, PATTERSON, PAUWELYN, PELIKAN, PENDERS, PERY, PESMAZOGLOU, PETERS, PETRONIO, PFLIMLIN, PHLIX, PLASKOVITIS, PLUMB, PÖTTERING, PONIATOWSKI, PRAG, PRANCHERE, PRICE, PROTOPAPADAKIS, PROUT, PROVAN, PRUVOT, PULETTI, PURVIS, QUIN, RABBETHGE, RADOUX, RHYS WILLIAMS, RIEGER, RINSCHÉ, RIPA DI MEANA, RIVIEREZ, ROBERTS, ROGALLA, ROMUALDI, ROSSI, SABLE, SABY, SÄLZER, SALISCH, SCAMARONI, SCHINZEL, SCHLEICHER, SCHMIDT, SCHNITKER, SCHÖN KARL, SCHÖN KONRAD, SCHWENCKE, SCOTT-HOPKINS, SCRIVENER, SEAL, SEEFELD, SEELER, SEIBEL-EMMERLING, SEITLINGER, SELIGMAN, SHERLOCK, SIEGLERSCHMIDT, SIMMONDS, SIMPSON, SKOVMAND, SPAAK, SPENCER, SPINELLI, SQUARCIALUPI, STELLA, STEWART-CLARK, SUTRA, TAYLOR, J. D., TAYLOR J. M., THEOBALD-PAOLI, TOLMAN, TREACY, TURNER, TYRRELL, VANDEMEULE-BROUCKE, VANDEWIELE, VAN HEMELDONCK, VANKERKHOVEN, VAN MIERT, VANNECK, VAN ROMPUY, VAYSSADE, VEIL, VERGEER, VERNIMMEN, VERONESI, VERROKEN, VGENOPOULOS, VIE, VIEHOFF, VON DER VRING, WALTER, WALZ, WAWRZIK, WEBER, WEDEKIND, WELSH, WETTIG, WIECZOREK-ZEUL, VON WOGAU, WOLTJER, WURTZ, ZAGARI, ZARGES, ZIAGAS.

Giovedì 16 febbraio 1984

ALLEGATO

Risultato della votazione per appello nominale

(+) = Sì

(-) = No

(O) = Astensioni

Risoluzione di cui al doc. 1-1427/83

(+)

AIGNER, ALBER, ALEMANN VON, BANGEMANN, BARBI, BEAZLEY, BEUMER, BEYER DE RYKE, BOOT, BOURNIAS, BROK, BROOKES, CALVEZ, CHANTERIE, COURCY LING DE, DE GUCHT, DEL DUCA, DELATTE, DELEAU, FAURE E., FERGUSON, FISCHBACH, FORSTER, FRIEDRICH I., FRÜH, FUCHS K., GAUTHIER, GEROKOSTOPOULOS, GEURTSSEN, GOERENS, GONTIKAS, HABSBURG, HAHN, HARMAR-NICHOLLS, HELMS, HOOPER, HUTTON, ISRAEL, KALLIAS, KELLETT-BOWMAN EL., LALOR, LALUMIÈRE, LANGES, LECANUET, LENTZ-CORNETTE, LENZ, LIGIOS, LOUWES, LÜCKER, LUSTER, MAIJ-WEGGEN, MARCK, MARTIN S., MCCARTIN, MERTENS, MOMMERSTEEG, MOREAU L., NORD, NORDMANN, NORMANTON, NOTENBOOM, O'HAGAN, PATTERSON, PENDERS, PFLIMLIN, PHLIX, PLUMB, PÖTTERING, PRAG, PROTOPAPADAKIS, PROUT, PURVIS, RABBETHGE, RIVIEREZ, SABLE, SÄLZER, SCAMARONI, SCHLEICHER, SCOTT-HOPKINS, SELIGMAN, SIMONNET, SIMPSON, SPENCER, STEWART-CLARK, TOLMAN, VANDEWIELE, VANKERKHOVEN, VERGEER, VERROKEN, WALZ, WAWRZIK, ZARGES.

(-)

FORTH, PESMAZOGLOU, SPAAK.

(O)

ALBERS, ARNDT, BADUEL GLORIOSO, BERNARD, BOMBARD, BONDE, BOYES, BUCHAN, CERAVOLO, CHAMBEIRON, CLWYD, COHEN, D'ANGELOSANTE, DESOUCHES, ENRIGHT, EYRAUD, FERNANDEZ, FUILLET, GAUTIER, GLINNE, GOUTHIER, GRIFFITHS, HALLIGAN, HERKLOTZ, HEUVEL VAN DEN, KEY, KLINKENBORG, KROUWEL-VLAM, LE ROUX, LOMAS, MARCHESIN, MARKOPOULOS, MARTIN M., MEGAHY, MINNEN VAN, NIKOLAOU C., NIKOLAOU K., O'MAHONY, OUZOUNIDIS, PERY, PLASKOVITIS, QUIN, RADOUX, RIEGER, RIPA DI MEANA, ROGALLA, SALISCH, SCHMID, SCHÖN KARL, SEAL, SEEFELD, SEELER, SEIBEL-EMMERLING, SIEGLERSCHMIDT, SPINELLI, THEOBALD, TREACY, VAN HEMELDONCK, VAN MIERT, VAYSSADE, VERNIMMEN, VERONESI, VETTER, VIEHOFF, VRING VON DER, WALTER, WEBER, WIECZOREK-ZEUL, WOLTJER.

PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DI VENERDÌ 17 FEBBRAIO 1984

(84/C 77/04)

PRESIDENZA DELL'ON. NICOLAS ESTGEN

*Vicepresidente**(La seduta inizia alle 9.00)***1. Approvazione del processo verbale**

Il processo verbale della seduta precedente è approvato.

deferita alla commissione per la protezione dell'ambiente, la sanità pubblica e la tutela dei consumatori;

2. Verifica dei poteri

Su proposta della commissione per la verifica dei poteri, il Parlamento ratifica le nomine degli on. Cosentino e Marchesin.

— sulla proposta della Commissione delle Comunità europee al Consiglio concernente un regolamento che fissa le norme d'applicazione del regolamento (CEE) n. 3331/82 relativo alla politica e alla gestione dell'aiuto alimentare (doc. 1-1453/83)

3. Composizione delle commissioni

Su richiesta del gruppo democratico europeo, il Parlamento ratifica la nomina dell'on. Simpson a membro della commissione per lo sviluppo e la cooperazione in sostituzione di Sir Henry Plumb.

deferita alla commissione per lo sviluppo e la cooperazione, per l'esame di merito, e, per parere, alla commissione per l'agricoltura e alla commissione per i bilanci;

— sulla proposta della Commissione delle Comunità europee al Consiglio relativa a una decisione concernente la stipulazione dell'accordo tra la Comunità economica europea e il Regno di Spagna relativo ai trasporti internazionali di merci combinati strada-ferrovia (doc. 1-1459/83)

4. Petizioni

Il presidente comunica di aver ricevuto:

- dalla sig.na S. Medar, una petizione sull'imprigionamento di trasgressori negli Stati della CE per reati che non comportano l'imprigionamento nel paese d'origine (n. 91/83)
- dal sig. J. Nahon, una petizione sulla creazione di una camera agricola mediterranea europea (n. 92/83).

Queste petizioni sono state iscritte nel ruolo generale previsto all'articolo 108, paragrafo 3, del regolamento, e, conformemente al paragrafo 4 dello stesso articolo, deferite alla commissione per il regolamento e le petizioni.

deferita alla commissione per i trasporti, per l'esame di merito, e, per parere, alla commissione per le relazioni economiche esterne;

b) dall'on. Papapietro, a nome della commissione per l'agricoltura, una relazione sullo sviluppo dell'acquicoltura nella Comunità (doc. 1-1445/83);

c) le seguenti proposte di risoluzione, presentate conformemente all'articolo 47 del regolamento:

— proposta di risoluzione dell'on. Ouzunidis sulla creazione di un museo di storia del cooperativismo e di un centro di studi sul cooperativismo ad Ambelakia in Tessaglia (doc. 1-1443/83)

5. Presentazione di documenti

a) dal Consiglio le seguenti richieste di consultazione:

- sulla proposta della Commissione delle Comunità europee al Consiglio concernente una direttiva che modifica la direttiva 79/581/CEE concernente l'indicazione dei prezzi dei prodotti alimentari ai fini della protezione dei consumatori (doc. 1-1452/83)

deferita alla commissione per la gioventù, la cultura, l'istruzione, l'informazione e lo sport;

— proposta di risoluzione dell'on. Lizin sull'accreditamento di un nuovo ambasciatore del Cile presso le Comunità europee (doc. 1-1447/83)

Venerdì 17 febbraio 1984

- deferita alla commissione politica;
- proposta di risoluzione dell'on. Kyrkos sulla creazione di un fondo europeo di indennizzo per le persone rientrate nei paesi d'origine nell'ambito della Comunità europea (doc. 1-1448/83)
deferita alla commissione giuridica;
 - proposta di risoluzione degli on. Costanzo, Del Duca, Lima, Zecchino, Ercini, Colleselli, Pedini, sulla tutela dei risparmi dei lavoratori migranti e crediti della BEI per investimenti nelle regioni d'origine (doc. 1-1451/83);

deferita alla commissione per gli affari sociali e l'occupazione per l'esame di merito e, per parere, alla commissione economica e monetaria;
 - proposta di risoluzione dell'on. Adam sull'istituzione di un Fondo europeo di compensazione per l'inquinamento da petrolio (doc. 1-1454/83);

deferita alla commissione per la protezione dell'ambiente, la sanità pubblica e la tutela dei consumatori;
 - proposta di risoluzione dell'on. Key sull'impiego delle fibre minerali sintetiche (doc. 1-1455/83)
deferita alla commissione per la protezione dell'ambiente, la sanità pubblica e la tutela dei consumatori;
 - proposta di risoluzione degli on. Eisma e Woltjer, sui trasporti internazionali di bestiame (doc. 1-1457/83)

deferita alla commissione per l'agricoltura per l'esame di merito e, per parere, alla commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la tutela dei consumatori;
 - proposta di risoluzione dell'on. Marck sul cambiamento di nome dei cavalli e dei pony (doc. 1-1458/83)

deferita alla commissione per l'agricoltura;
- d) dichiarazione scritta degli on. Vandemeulebroucke e Gallagher, conformemente all'articolo 49 del regolamento, per l'iscrizione nel registro, sulla soppressione, in applicazione del trattato di Roma, del sistema del vincolo e del trasferimento nell'ambito del calcio e di altre discipline sportive (doc. 1-1444/83).
- 6. Procedura senza relazione — articolo 99 del regolamento (votazione)**
- sulla proposta della Commissione delle Comunità europee al Consiglio concernente una decisione che adotta un'azione concertata della Comunità economica europea nel settore dell'utilizzazione di sottoprodotti ligneo-cellulosici e di altri residui vegetali per l'alimentazione degli animali (doc. 1-1126/83 — COM(83) 648 def.)

che era stata deferita alla commissione per i bilanci.

Il Parlamento approva la proposta.
 - sulla proposta della Commissione delle Comunità europee al Consiglio concernente un regolamento che modifica il regolamento (CEE) n. 1035/72 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli (doc. 1-1144/83 — COM(83) 665 def.)

che era stata deferita alla commissione per l'agricoltura.

Il Parlamento approva la proposta.
 - sulla proposta della Commissione delle Comunità europee al Consiglio concernente un regolamento che modifica il regolamento n. 136/66/CEE relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi (doc. 1-1145/83 — COM(83) 666 def.)

che era stata deferita alla commissione per l'agricoltura.

Il Parlamento approva la proposta.
 - sulla proposta della Commissione delle Comunità europee al Consiglio concernente una direttiva che modifica le direttive 72/159/CEE, 72/160/CEE e 72/161/CEE in materie di strutture agricole (doc. 1-1330/83 — COM(83) 746 def.)

che era stata deferita alla commissione per l'agricoltura.

Il Parlamento approva la proposta.
 - sulla proposta della Commissione delle Comunità europee al Consiglio recante modifica del regolamento (CEE) n. 97/69 relativo alle misure da adottare per l'applicazione uniforme della nomenclatura della tariffa doganale comune (doc. 1-1134/83 — COM(83) 656 def.)

che era stata deferita alla commissione per le relazioni economiche esterne.

Il Parlamento approva la proposta.
 - sulla proposta della Commissione delle Comunità europee al Consiglio concernente un regolamento

Venerdì 17 febbraio 1984

recante conclusione del protocollo all'accordo di cooperazione tra la CEE e la Repubblica democratica e popolare di Algeria, in seguito all'adesione della Repubblica ellenica alla Comunità (doc. 1-1158/83)

che era stata deferita alla commissione per le relazioni economiche esterne.

Il Parlamento approva la proposta.

7. Controllo, da parte delle istituzioni della CEE, delle forniture e del materiale d'ufficio

L'ordine del giorno reca, senza discussione, la relazione presentata dall'on. Price, a nome della commissione per il controllo di bilancio, sugli aspetti del controllo di bilancio relativi all'acquisto e al controllo, da parte delle istituzioni della CEE, delle forniture e del materiale d'ufficio, alla luce della risoluzione del Parlamento europeo del 19 novembre 1981 (doc. 1-1342/83).

Il Parlamento approva la seguente risoluzione:

RISOLUZIONE

a seguito della risoluzione del Parlamento del 19 novembre 1981 sugli aspetti del controllo di bilancio concernenti l'acquisto e il controllo, da parte delle istituzioni delle Comunità europee, delle forniture e attrezzature d'ufficio

Il Parlamento europeo,

- A. vista la relazione speciale della Corte dei conti ⁽¹⁾,
 - B. vista la risoluzione del Parlamento del 19 novembre 1981 ⁽²⁾, elaborata sulla base della precedente relazione della commissione per il controllo di bilancio (doc. 1-624/81),
 - C. vista la relazione della Commissione in risposta alla risoluzione del Parlamento del 19 novembre 1981,
 - D. vista l'ultima relazione della commissione per il controllo di bilancio (doc. 1-1342/83),
1. apprezza:
 - a) il fatto che la relazione della Corte dei conti e la successiva risoluzione del Parlamento abbiano indotto le istituzioni a una maggiore cooperazione e a un ricorso più frequente ad acquisti congiunti;
 - b) le assicurazioni fornite dalle istituzioni della Comunità, in base alle quali esse hanno preso le iniziative necessarie ad assicurare la piena osservanza delle disposizioni del regolamento finanziario in materia di acquisto, controllo e cessione delle scorte e dei beni;
 - c) l'impegno assunto dalle istituzioni di ricorrere più spesso in futuro alla procedura dei bandi di gara;
 - d) le iniziative prese per definire più chiaramente le responsabilità dell'ufficio centrale acquisti di ciascuna istituzione;
 - e) l'azione che è stata intrapresa per ovviare alle carenze che emergono dalle registrazioni di inventario e delle registrazioni delle cessioni, tenendo conto nel contempo del rapporto costo-efficacia;
 2. non ritiene che siano stati compiuti progressi sufficienti per quanto concerne gli acquisti congiunti ed è del parere che possano essere realizzate ulteriori economie nel bilancio comunitario; desidera tuttavia promuovere una politica di cooperazione volontaria tra le istituzioni nella speranza che ciò produca quanto prima possibile dei risultati;

⁽¹⁾ GU n. C 326 del 15. 12. 1980, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. C 327 del 14. 12. 1981, pag. 44.

Venerdì 17 febbraio 1984

3. constata in particolare che la maggior parte delle istituzioni non ha dato una risposta favorevole alle sue proposte di istituire una commissione consultiva centrale per gli acquisti e i contratti e un'agenzia di acquisto comune e decide di rinviare l'ulteriore esame di tali proposte fino al momento in cui si conosceranno i risultati della cooperazione volontaria;
4. si attende che, al momento in cui procederà a un riesame della situazione, si faccia maggiormente ricorso a bandi di gara congiunti e ad altri metodi di acquisto congiunto sulla base di siffatta cooperazione volontaria;
5. ribadisce la sua richiesta di standardizzare la forma e la presentazione tipografica dei documenti impiegati per i contratti;
6. raccomanda alla Commissione di procedere all'elaborazione di valori o specifiche standard per le voci più importanti delle attrezzature di ufficio utilizzate all'interno delle istituzioni comunitarie, in modo che esse possano servire da direttive per tutte le istituzioni;
7. chiede alla Corte dei conti di esaminare nel 1985 i progressi effettuati e di presentare una nuova relazione entro il 31 dicembre 1985 in modo che il Parlamento possa prendere le decisioni necessarie per ulteriori azioni.
8. incarica il suo presidente di trasmettere la presente risoluzione a tutte le istituzioni della CE.

8. Controllo di bilancio del settore pubblicazione, stampa e fotocopia delle istituzioni della CEE

L'ordine del giorno reca la relazione senza discussione presentata dall'on. Edward Kellett-Bowman sugli aspetti di controllo finanziario delle attività delle istituzioni delle Comunità europee in materia di pubblicazione stampa e fotocopiatura (doc. 1-1334/83).

Il Parlamento approva la seguente risoluzione:

RISOLUZIONE

sugli aspetti di controllo di bilancio delle attività delle istituzioni delle Comunità europee in materia di pubblicazione, stampa e fotocopiatura

Il Parlamento europeo,

- A. ricordando i) il proprio impegno a che siano eliminati gli sprechi nella utilizzazione delle risorse, delle attrezzature e del personale, nel settore della stampa, della pubblicazione e della fotocopiatura delle istituzioni della CE e ii) le sue proposte in materia presentate nella propria risoluzione interlocutoria del 14 ottobre 1982 ⁽¹⁾,
- B. riconoscendo che il progresso tecnologico nel settore della stampa offre la possibilità di un aumento dell'efficienza,
- C. rilevando che alcuni miglioramenti della cooperazione interistituzionale sono stati registrati nel settore in oggetto a seguito della risoluzione interlocutoria del Parlamento,
- D. giudicando necessario continuare a prendere in considerazione gli sviluppi futuri per garantire che nuove tecnologie appropriate siano applicate con effetti pratici e vantaggiosi economicamente,
- E. vista la relazione della commissione per il controllo di bilancio (doc. 1-1334/83),

⁽¹⁾ GU n. C 292 dell'8. 11. 1982, pag. 94 (relazione interlocutoria Edward Kellett-Bowman, doc. 1-425/82).

Venerdì 17 febbraio 1984

Reazione positiva

1. accoglie con favore la reazione positiva delle istituzioni comunitarie all'auspicio del Parlamento in ordine a una più completa cooperazione interistituzionale nel settore della stampa, della riproduzione e della pubblicazione dei testi, in modo da realizzare le massime economie possibili nell'utilizzazione del personale, delle attrezzature e degli stanziamenti comunitari;

Più stretta cooperazione fra le istituzioni

2. rileva che la più stretta cooperazione iniziata lo scorso anno è già stata fonte di economie e, nonostante la difficoltà di quantificare tali economie, afferma che esse sono di portata sostanziale comportando addirittura, in un caso, il trasferimento di 14 funzionari dall'attività di fotocopiatura ad altri servizi;

Accordi con stampatori esterni

3. apprezza gli sforzi esplicati dalla Commissione e dall'Ufficio delle pubblicazioni ufficiali allo scopo di stipulare accordi flessibili con stampatori esterni in modo da destinare all'esterno attività di stampa, nell'interesse dell'economia;

4. propone a tale proposito di usufruire delle tecniche più moderne di trasmissione per consentire la stampa della Gazzetta ufficiale nelle capitali degli Stati membri;

Tecniche di gestione

5. approva gli sforzi esplicati per attuare una gestione efficiente ed economica affinché siano adottate decisioni coerenti conformemente a procedure corrette e a tecniche commerciali, in relazione a personale qualificato, attrezzature compatibili e programmi di pubblicazione;

Miglioramenti potenziali dei servizi di traduzione

6. prende atto del potenziale per importanti miglioramenti di servizi di traduzione, in particolare in considerazione dei progressi tecnologici nel settore, con riferimento all'utilizzazione di attrezzature per il trattamento di testi, sistemi di traduzione automatica e un'informatizzazione generale, e si attende che lo sfruttamento di simili opportunità sia fonte di economie;

Cambiamenti tecnologici

7. ritiene che il ricorso alla posta elettronica e le modifiche tecnologiche comportate dall'evoluzione dell'«ufficio elettronico» ridurranno i costi dattilografici, semplificheranno le procedure di riproduzione e saranno fonte di una gestione perfezionata delle esigenze delle istituzioni in materia di pubblicazioni e documenti;

8. ritiene, in tale contesto, che l'attività della tipografia di Bruxelles della Commissione potrebbe giustificare l'adozione della fotocomposizione o di tecnologia basata sul laser, visto che ciò comporterebbe un risparmio del 53 % sul consumo di carta, eliminerebbe tre attività di stampa e allo stesso tempo produrrebbe documenti più prontamente leggibili;

Seguito dato ad altri suggerimenti miranti a realizzare economie

9. accoglie con favore il seguito positivo dato alle raccomandazioni del Parlamento in materia di elenchi di indirizzi, scorte e distribuzione commerciale di pubblicazioni e documenti, che sono stati fonte di economie in termini di materiali, tempo dei funzionari, spese postali e di magazzinaggio, e chiede che questa spinta all'economia sia proseguita;

Venerdì 17 febbraio 1984

Conservazione della carta

10. si sforzerà di utilizzare una quota crescente di carta riciclata;
11. raccomanda ancora una volta a tutte le istituzioni di tenere costantemente conto dei risparmi possibili in questo settore e di evitare lo spreco di carta;
12. rileva con soddisfazione che comunicazioni che indicano il costo per pagina delle copie sono applicate su ogni fotocopiatrice;

Per quanto riguarda il Parlamento

13. osserva che, dato che al Parlamento le gestioni della stampa e delle attività di fotocopiatrice sono distinte, dovrebbe essere fissato un punto di parità raccomandato fra fotocopie e stampa, ricordando che presso la Commissione il punto di parità economica è pari a 20 copie;
14. rilevando l'esigenza specifica del Parlamento in ordine alla stampa urgente di testi, ritiene che un progetto pilota con una — o al massimo due — unità dovrebbe essere avviato utilizzando i nuovi tipi di macchine da stampa offset;
15. è preoccupato per il fatto che il servizio stampa del Parlamento a Lussemburgo è installato in tre diversi edifici (Schuman, Nuovo Emiciclo e Senningerberg) con la conseguenza di un aumento delle spese generali e di difficoltà gestionali, e raccomanda di esaminare la possibilità di riunire in un unico edificio le tre tipografie;
16. con riferimento al precedente paragrafo, insiste affinché la rotativa *offset* ad alta velocità BMI di Senningerberg, la cui capacità è sottoutilizzata, sia messa a disposizione di altre istituzioni e dell'Ufficio delle pubblicazioni ufficiali o si prenda in esame la possibilità di una sua vendita;
17. ritiene che le nuove procedure interne di gestione dei costi dovrebbero rendere più realizzabile un sistema di imputazione interistituzionale e di gruppo;
18. ritiene che potrebbe essere effettuata una riduzione sostanziale degli sprechi nella distribuzione dei documenti se si invitassero i deputati a indicare le date dopo le quali i documenti di commissione e di seduta non debbono più essere inviati ai rispettivi indirizzi negli Stati membri;
19. chiede che sia esaminata la possibilità di procedere a scambi di personale fra il servizio stampa del Parlamento e l'Ufficio delle pubblicazioni ufficiali, nell'interesse della formazione professionale, dello sviluppo delle qualifiche e della mobilità del personale;

Continuazione del controllo

20. si attende che, alla luce della sua relazione speciale ⁽¹⁾, la Corte dei conti continui a controllare questo settore di attività, riferendo in un secondo momento qualora lo ritenga necessario;
21. incarica il suo presidente di trasmettere la presente risoluzione e la relazione della sua commissione alla Commissione, al Consiglio e alla Corte dei conti.

⁽¹⁾ GU n. C 150 del 19. 6. 1981.

Venerdì 17 febbraio 1984

9. Solidarietà tra Stati membri in caso di calamità e creazione di un piano europeo per l'organizzazione dei soccorsi

L'ordine del giorno reca la relazione senza discussione presentata dall'on. Bombard, a nome della commissione per la protezione dell'ambiente, la sanità pubblica e la tutela dei consumatori, sulla solidarietà e l'aiuto reciproco tra i paesi membri in caso di calamità di notevoli proporzioni e sull'elaborazione a livello comunitario di un piano europeo per l'organizzazione di soccorsi in caso di catastrofi (doc. 1-1349/83).

Il Parlamento approva la seguente risoluzione:

RISOLUZIONE

sulla solidarietà e l'aiuto reciproco tra i paesi membri in caso di calamità di notevoli proporzioni e sull'elaborazione a livello comunitario di un piano europeo per l'organizzazione di soccorsi in caso di calamità

Il Parlamento europeo,

- vista la proposta di risoluzione dell'on. Ghergo e altri sulla solidarietà e l'aiuto reciproco tra i paesi membri in caso di calamità di notevoli proporzioni (doc. 1-111/80),
 - vista la proposta di risoluzione dell'on. Combe, a nome del gruppo liberale e democratico, sull'elaborazione a livello comunitario di un piano europeo per l'organizzazione di soccorsi in casi di catastrofi (doc. 1-364/81),
 - vista la relazione della commissione per la protezione dell'ambiente, la sanità pubblica e la tutela dei consumatori (doc. 1-1349/83),
- A. considerando che esistono già tra la maggior parte degli Stati membri degli accordi bilaterali o multilaterali, i quali però hanno una portata limitata,
 - B. considerando che solo alcuni Stati membri possiedono tutti i mezzi e tutta l'attrezzatura necessaria per far fronte a calamità di notevoli proporzioni,
 - C. considerando che l'aiuto reciproco tra gli Stati membri e il potenziamento della loro solidarietà sono uno degli obiettivi cui deve tendere la Comunità,
 - D. considerando l'esistenza di numerose organizzazioni, sia nazionali che internazionali, di aiuto in caso di calamità,
 - E. considerando la necessità di evitare e qualunque costo i doppioni, negli sforzi compiuti, e l'assenza di programmazione quanto al coordinamento dei soccorsi,
1. afferma energicamente che talune calamità prevedibili esigono una programmazione a lungo termine che consenta di ridurre i rischi e di far fronte in modo efficace alle loro conseguenze;
 2. fa notare che, anche se le calamità possono differire notevolmente per la loro natura, i problemi organizzativi e di comunicazioni che si incontrano sono spesso simili;
 3. ritiene che l'aiuto esterno debba avere lo scopo di consentire un'utilizzazione ottimale dei mezzi disponibili sul posto e di fornire le competenze e le attrezzature che potrebbero farvi difetto;
 4. sottolinea che i soccorsi esterni non devono essere considerati come sostitutivi dell'intervento locale né imporre un onere qualsiasi alla comunità locale, per cui le squadre

Venerdì 17 febbraio 1984

di soccorso dovranno garantire la propria autonomia di sussistenza (cibo, bevande, alloggio, attrezzatura sanitaria) per non costituire in nessun caso un onere per una regione in piena disorganizzazione;

5. ritiene che le responsabilità e i compiti andrebbero rigorosamente definiti o attribuiti fin dall'arrivo dell'aiuto esterno e che, nella maggior parte dei casi, tale compito dovrebbe incombere alle autorità locali;

6. invita la Commissione a sottoporre proposte in vista del coordinamento dei soccorsi tra Stati membri;

7. raccomanda che si instaurino contatti permanenti tra le autorità incaricate della protezione civile negli Stati membri nonché con le diverse organizzazioni internazionali di soccorso in caso di calamità,

8. raccomanda che la Commissione favorisca anche, tramite esercizi comuni di pronto intervento, lo scambio regolare di personale specializzato e l'organizzazione di seminari europei, un'attiva politica di cooperazione tra gli Stati membri;

9. ritiene altresì importante che la Commissione curi e favorisca ogni possibile normalizzazione dei materiali e delle apparecchiature tra i vari Stati membri, onde assicurare l'intercambiabilità necessaria per l'utilizzazione congiunta;

10. incarica il suo presidente di trasmettere la presente risoluzione alla Commissione e al Consiglio.

10. Protezione delle foche monache

L'ordine del giorno reca la relazione senza discussione presentata dall'on. Muntingh, a nome della commissione per la protezione dell'ambiente, la sanità pubblica e la tutela dei consumatori, sulla protezione della foca monaca (doc. 1-1401/83).

Il Parlamento approva la seguente risoluzione:

RISOLUZIONE

sulla protezione della foca monaca (*Monachus monachus*)

Il Parlamento europeo,

— vista la proposta di risoluzione dell'on. Schleicher e altri (doc. 1-452/83),

— vista la proposta di risoluzione dell'on. Kyrkos (doc. 1-582/83),

— visti la relazione della commissione per la protezione dell'ambiente, la sanità pubblica e la tutela dei consumatori e il parere della commissione per i bilanci (doc. 1-1401/83),

A. molto allarmato per la spaventosa diminuzione delle popolazioni di foche monache (*Monachus monachus*) nel Mediterraneo e nell'Oceano Atlantico,

B. ritenendo che l'estinzione della foca monaca debba essere evitata,

Venerdì 17 febbraio 1984

1. rivolge un pressante appello alla Commissione affinché esami quali misure possano essere adottate per garantire il futuro della foca monaca, provvedendo in particolare alle seguenti iniziative:
 - a) inventariare tutte le aree in cui la foca monaca è ancora presente e le aree idonee al soggiorno della foca monaca, con riferimento alle acque costiere tanto europee quanto africane, nonché accertare il numero di individui presenti in tali aree;
 - b) promuovere misure intese a proteggere effettivamente la foca monaca nelle aree in cui ciò può essere utile;
 - c) costituire e gestire due stazioni per la riproduzione, una nell'area orientale e una in quella occidentale del Mediterraneo, che potranno essere completate — se necessario — da luoghi d'asilo per foche neonate;
 - d) concludere dei contratti con i pescatori per la protezione della foca monaca, di cui l'accordo fra la «Società ellenica per la protezione della natura» e i pescatori può costituire un esempio;
 - e) effettuare indagini scientifiche, tra l'altro in materia di biologia ed ecologia relative alla foca monaca;
 - f) avviare e promuovere programmi di informazione intesi a ottenere la cooperazione dell'opinione pubblica e delle autorità regionali e locali;
2. esprime il suo apprezzamento per le attività che la Commissione ha già svolto in questo settore;
3. rivolge un pressante appello alla Commissione affinché stabilisca tali misure nell'ambito di un programma d'azione a lungo termine e garantisca il finanziamento di tale programma a lungo termine;
4. chiede alla Commissione di organizzare fra non molto una convenzione internazionale sulla foca monaca nella quale rappresentanti di governo, esperti e organizzazioni private per la protezione della natura possano concordare un piano decennale per la protezione della foca monaca e il suo finanziamento;
5. chiede alla Commissione di cooperare strettamente con gli organismi privati di protezione della natura, soprattutto con quelli presenti nella stessa area, come la summenzionata «Società ellenica», giacché tali organismi sono indispensabili se si vuole ottenere la cooperazione dei pescatori;
6. rivolge un pressante appello ai governi di tutti gli Stati sui cui territori è ancora presente la foca monaca affinché attribuiscono un'alta priorità alla protezione della foca monaca in un rapporto di stretta cooperazione con la Commissione e mettano a disposizione fondi sufficienti per tale protezione;
7. invita con urgenza il governo francese a mettersi quanto prima in contatto con il governo algerino onde conseguire una rapida ed efficace protezione delle ultime foche monache in Algeria;
8. si appella in particolare al governo greco, dato che gli ultimi grossi gruppi di foche monache si trovano appunto in Grecia, affinché esso dia prova di dinamismo e costituisca un esempio;
9. incarica il suo presidente di trasmettere la presente risoluzione e la relazione a essa attinente al Consiglio, alla Commissione e ai governi interessati.

11. Decisione per la revisione del programma settoriale nel settore dell'ambiente

L'ordine del giorno reca, senza discussione, la relazione presentata dall'on. Ceravolo, a nome della commissione per la protezione dell'ambiente, la sanità pubblica e la tutela dei

Venerdì 17 febbraio 1984

consumatori, sulla proposta della Commissione delle Comunità europee al Consiglio (doc. 1-891/83 — COM(83) 539 def.) concernente una decisione per la revisione del programma settoriale di ricerca e sviluppo nel settore dell'ambiente (protezione dell'ambiente e climatologia) — azioni indirette e concertate — 1981—1985 (doc. 1-1400/83).

— *Proposta di decisione* (doc. 1-981/83 — COM(83) 539 def.)

Il Parlamento approva la proposta della Commissione.

— *Proposta di risoluzione*

Il parlamento approva la seguente risoluzione:

RISOLUZIONE

recante chiusura della procedura di consultazione del Parlamento europeo sulla proposta della Commissione delle Comunità europee al Consiglio concernente una decisione per la revisione del programma settoriale di ricerca e sviluppo nel settore dell'ambiente (protezione dell'ambiente e climatologia) — azioni indirette e concertate — 1981—1985

Il Parlamento europeo,

- vista la proposta della Commissione al Consiglio ⁽¹⁾,
 - consultato dal Consiglio ai sensi dell'articolo 235 del trattato CEE (doc. 1-891/83),
 - visti la relazione della commissione per la protezione dell'ambiente, la sanità pubblica e la tutela dei consumatori, nonché i pareri della commissione per i bilanci e della commissione per l'energia, la ricerca e la tecnologia (doc. 1-1400/83),
 - visto il risultato delle votazioni sulla proposta della Commissione,
- A. considerando che la proposta di revisione del programma settoriale di ricerca e sviluppo nel settore dell'ambiente (protezione dell'ambiente e climatologia) — azioni indirette e concertate — 1981—1985, corrisponde al riesame previsto dell'articolo 3 del programma stesso, approvato dal Consiglio il 3 marzo 1981,
- B. considerando che tale riesame s'impone anche per adattare il programma agli indirizzi generali previsti dal programma quadro della ricerca (1984—1987),
- C. considerando che dal 1981 a oggi due problemi sono emersi con forza all'attenzione e alla preoccupazione del Parlamento europeo e delle istituzioni comunitarie e nazionali: quello dei depositi acidi (piogge, neve, nebbia, brina e depositi secchi) e quello dei rifiuti tossici e pericolosi,
- D. considerando che nel programma iniziale le ricerche finanziate relative ai due problemi, dei depositi acidi e dei rifiuti, erano insufficienti per il primo caso, e nel secondo bisognose di un ulteriore allargamento e proseguimento,
- E. considerando che le azioni concertate (COST) scadevano entro il 1983,
- F. considerando ancora che le azioni COST servono a coordinare la ricerca anche con paesi terzi europei (come Svezia, Finlandia, Norvegia, Svizzera, Austria, Spagna, Portogallo, Jugoslavia, Turchia) su problemi d'interesse comune, e che per tali caratteristiche hanno registrato un notevole successo di risultati, di metodo e di convenienza, tenuto conto del costo moderato che viene a gravare sui singoli Stati e sulla Comunità,

⁽¹⁾ GU n. C 274 del 13. 10. 1983, pag. 4.

Venerdì 17 febbraio 1984

G. considerando che le due nuove azioni aggiuntive, proposte dalla Commissione, riguardano «la qualità dell'aria in ambienti chiusi e il suo impatto sull'uomo» e «la protezione degli uccelli», ambedue problemi di alto interesse sanitario ed ecologico,

1. approva l'esigenza della revisione e concorda in linea di massima con le indicazioni contenute nella proposta presentata dalla Commissione;
2. insiste perché si vada sempre di più a un coordinamento efficace della ricerca diretta, indiretta e concertata, specialmente in vista dello sviluppo di un PAR (programma di azioni di ricerca) nel campo ambientale, così come previsto dal programma quadro della ricerca (1984—1987);
3. approva l'esigenza di «rafforzare notevolmente» l'impegno di ricerca nel settore degli effetti degli inquinamenti atmosferici (depositi acidi e gas di scarico, in particolare ossido d'azoto), ma sottolinea la necessità che la ricerca non debba significare in alcun modo ritardo nell'emanazione delle norme legislative di controllo delle emissioni nell'atmosfera;
4. ritiene ancora marginale il rilievo dato nella proposta agli effetti dell'inquinamento atmosferico sul patrimonio architettonico e artistico ed esprime l'auspicio che a tale importante problema si possa dare maggiore peso sia nel progetto di ricerca attuale che nella preparazione dei programmi di ricerca successivi;
5. approva l'impegno per uno «sforzo più sostenuto» e allargato nel campo della gestione dei rifiuti, e suggerisce che nella definizione pratica della graduatoria d'importanza sia attribuita priorità al tema dei rifiuti tossici e pericolosi;
6. raccomanda alla Commissione, per quanto riguarda l'azione concertata Cost 68 (fanghi delle acque di fogna), di dedicare particolare attenzione al problema dei PCB e anche agli effetti prodotti su piante, animali e catena alimentare dai residui di medicinali e ormoni;
7. esprime l'auspicio, per quanto riguarda «gli ecosistemi bentonici costieri», che la semplice intenzione manifestata nella proposta in oggetto di estendere la ricerca anche alle coste baltiche e mediterranee divenga una realtà concreta, quale nucleo di un programma di ricerca più organico e sistematico per la protezione delle acque costiere e del litorale;
8. ritiene inoltre che si dovrebbe lanciare una nuova azione concertata in merito agli effetti degli inquinanti atmosferici sulla salute, soprattutto in merito alle relazioni tra inquinanti atmosferici e prevalenza di talune malattie in determinate regioni;
9. ricordando la proposta di risoluzione sull'inquinamento in ambienti chiusi (doc. 1-1043/82) e tenendo conto della relazione in fase di preparazione presso la commissione dell'ambiente, la sanità pubblica e la tutela dei consumatori, chiede che la Commissione dia priorità alle sue ricerche sulla qualità dell'aria in ambienti chiusi e il suo impatto sull'uomo;
10. approva infine gli stanziamenti richiesti, benché riconosca la loro modesta entità rispetto all'importanza e complessità delle linee di ricerca proposte, e si augura che non vengano operate riduzioni in questo campo di ricerca scientifica ambientale, già molto esiguo, tenuto conto del ritardo e della vastità dei campi di indagine;
11. incarica il suo presidente di trasmettere al Consiglio e alla Commissione, come parere del Parlamento, il testo della proposta della Commissione nella versione approvata dal Parlamento e la relativa risoluzione.

Venerdì 17 febbraio 1984

12. Creazione di un mercato europeo dei capitali (votazione)

L'ordine del giorno reca la votazione sulla proposta di risoluzione contenuta nella relazione di Sir Brandon Rhys Williams (doc. 1-1266/83).

Dopo controllo mediante votazione elettronica richiesto dall'on. Hopper, il Parlamento approva la seguente risoluzione:

RISOLUZIONE

sulla creazione di un mercato europeo dei capitali

Il Parlamento europeo,

- vista la proposta di risoluzione dell'on. von Wogau e altri (doc. 1-83/81),
 - vista la relazione della commissione economica e monetaria (doc. 1-1266/83),
- A. considerando l'estrema importanza degli investimenti produttivi e quindi dei capitali di rischio per il miglioramento della situazione economica della Comunità ⁽¹⁾,
- B. considerando il ruolo positivo che a tal fine potrebbe svolgere la creazione di un vero mercato europeo dei capitali attraverso la graduale soppressione degli ostacoli e controlli attualmente esistenti, così come previsto dagli articoli 3 c) e 67 del trattato CEE, nonché attraverso l'interdipendenza delle strutture dei vari mercati finanziari nazionali,
- C. ritenendo che la situazione economica tuttora precaria della Comunità richiede investimenti produttivi nei settori sia pubblici che privati, che consentano di attuare un vero rilancio delle spese in conto capitale, in particolare nei settori pubblico e privato dell'economia comunitaria,
- D. osservando tuttavia la persistente tendenza all'aumento della disoccupazione e la scarsa fiducia degli investitori, tranne che per i progetti suscettibili di assicurare una redditività immediata ovvero collocantisi nell'ambito dei confini monetari nazionali,
- E. deplorando le privazioni e gli sprechi conseguenti alla perdurante sottoutilizzazione delle risorse umane e materiali della Comunità; sottolineando che gli egoismi nazionali in campo economico, il protezionismo e il perseguimento da parte degli Stati membri di politiche fiscali, economiche e monetarie fra loro incompatibili non fanno che indebolire l'efficienza della Comunità nel suo insieme,
- F. riaffermando che il fine della Comunità deve essere quello di realizzare pienamente, nel più breve tempo possibile, il potenziale del mercato comune delle merci, dei servizi e dei capitali al fine di riconquistare la propria posizione nel commercio mondiale e corroborare la propria economia sotto il profilo tecnico e organizzativo,
- G. riconoscendo l'importanza di convogliare i capitali disponibili per gli investimenti produttivi verso gli impieghi più proficui per il rafforzamento economico della Comunità; nel timore che i risvegli locali e parziali di attività economica, se promossi da iniziative isolate all'interno degli Stati membri, possano rivelarsi effimeri o apportare minori benefici di una ripresa generale che coinvolga tutti gli Stati membri,

⁽¹⁾ Risoluzione del 7 luglio 1983 (relazione Bonaccini, doc. 1-474/83 — GU n. C 242 del 12. 9. 1983, pag. 86).

Venerdì 17 febbraio 1984

- H. ritenendo perciò importante affrontare le varie situazioni economiche a breve termine non tanto con l'isolare i settori sensibili — impresa peraltro ardua — quanto mediante il coordinamento e la reciproca assistenza,
- I. rilevando che la Commissione e il Parlamento hanno ripetutamente posto l'accento sulla necessità di progredire verso l'integrazione economica e la convergenza delle politiche nazionali,
- J. rilevando con rammarico come, malgrado le sue direttive del maggio 1960 ⁽¹⁾ e del dicembre 1962 ⁽²⁾, il Consiglio non sia stato in grado di assumere le decisioni che avrebbero potuto permettere di realizzare la più ampia libertà possibile dei movimenti di capitali fra gli Stati membri e la liberalizzazione di tali transazioni,

Creazione di un mercato europeo integrato dei capitali

1. ritiene che la creazione di un mercato europeo unificato dei capitali
 - a) significhi creare uno spazio finanziario specificamente comunitario e pertanto sufficientemente indipendente dai mercati finanziari attualmente esistenti (area americana, Estremo Oriente);
 - b) postuli il rafforzamento del mercato europeo;
2. ritiene che, ai fini della realizzazione di tali due condizioni per la creazione di un mercato europeo unificato dei capitali, occorrerà in via prioritaria
 - a) potenziare il ruolo dello SME e dell'uso dell'ECU nelle transazioni private,
 - b) varare nuove rigorose politiche comunitarie, corredate da nuovi strumenti di assunzione ed erogazione di prestiti;
3. si rammarica dell'interruzione del processo di liberalizzazione dei movimenti di capitali nella Comunità avviato con le direttive del Consiglio del 1950 e 1962;
4. è persuaso della necessità di rimettere in moto il processo di liberalizzazione dei mercati dei capitali al fine di assicurare un migliore impiego delle risorse di risparmio presenti in Europa e il loro convogliamento verso investimenti produttivi, di migliorare il funzionamento del mercato comune, di ristrutturare l'economia europea e stabilizzare il sistema finanziario internazionale;
5. invita la Commissione a fare del mercato europeo integrato dei capitali uno dei principali obiettivi della sua politica e a promuovere con ogni possibile mezzo il ravvicinamento delle attività delle istituzioni che, in ciascuno Stato membro, assicurano i servizi essenziali per il funzionamento del mercato dei capitali;
6. invita il Consiglio a concentrare i propri sforzi sull'attuazione delle misure miranti alla progressiva rimozione degli ostacoli fiscali e delle regolamentazioni restrittive che si risolvono in una compartimentazione dei centri finanziari nazionali e a rendere illegali gli espedienti e le disposizioni informali di tipo protezionistico che intralciano lo sviluppo di mezzi e strumenti atti a migliorare l'efficienza e l'accessibilità dei mercati finanziari, a beneficio dell'intera Comunità;
7. pone in rilievo l'esistenza di un vasto mercato monetario internazionale (euromercato) nel quale è possibile effettuare senza restrizioni finanziamenti a breve termine — siano essi o

⁽¹⁾ GU n. 43 del 12. 7. 1960, pag. 921.

⁽²⁾ GU n. 9 del 22. 1. 1963, pag. 62.

Venerdì 17 febbraio 1984

meno legati a transazioni commerciali — e operazioni finanziarie e di arbitraggio tra le varie divise, e ne trae la conclusione che le attuali istituzioni finanziarie della Comunità hanno già dato prova di essere esse stesse in grado di fornire gli strumenti operativi necessari al funzionamento di un mercato integrato dei capitali nelle monete degli Stati membri, con pari efficacia che per le altre monete;

8. concorda in linea di principio con la Commissione ⁽¹⁾ sul fatto che il processo di creazione di un mercato unico dei capitali debba avvenire in modo graduale; ritiene che le aree primarie d'intervento per le misure intese a conseguire tale liberalizzazione progressiva ed equilibrata dei mercati finanziari nella Comunità siano il miglioramento della cooperazione monetaria e la rimozione degli ostacoli tradizionali di tipo legislativo, amministrativo e informale; riconosce che alcuni Stati membri sono più di altri in grado di muoversi concretamente verso l'integrazione dei loro mercati finanziari con quelli degli altri Stati membri; sottolinea tuttavia che molte delle restrizioni attualmente in vigore possono essere abolite progressivamente senza ripercussioni significative per alcuno Stato membro;

Rimozione degli ostacoli legislativi e amministrativi

9. chiede alla Commissione di esaminare, in stretta intesa con gli Stati membri le restrizioni attualmente applicate in forza delle clausole di salvaguardia, in vista di una loro progressiva abolizione, e invita il Consiglio ad adottare le proposte di direttiva presentate dalla Commissione e miranti a una più ampia liberalizzazione dei movimenti di capitali;

10. chiede, in particolare, che venga data priorità alla creazione di strumenti per un mercato europeo dei capitali di rischio

- rimuovendo le restrizioni vigenti per le operazioni su titoli emessi da società aventi sede negli Stati membri e quotati nelle borse valori;
- eliminando ogni discriminazione nei confronti dei titoli emessi in altri Stati membri;
- attenuando l'attuale compartimentazione delle borse valori nella Comunità, come già precedentemente indicato dal Parlamento con la risoluzione del 12 ottobre 1981 ⁽²⁾;

11. chiede alla Commissione e al Consiglio, nell'ambito delle rispettive competenze, di introdurre provvedimenti a carattere pratico volti a creare una rete unificata di servizi finanziari con il compito di promuovere l'efficiente funzionamento dei mercati finanziari e valutarli in tutta la Comunità, e in particolare

- a) di proseguire la propria azione in materia di ravvicinamento delle varie disposizioni legislative nazionali che disciplinano il settore bancario;
- b) di rilanciare le misure di liberalizzazione nel settore assicurativo avviate con la proposta di direttiva del 1975 sulle assicurazioni diverse da quelle sulla vita;
- c) aprire a tutti gli acquirenti di alloggi l'accesso alle possibilità di mutuo disponibili in altri Stati membri;
- d) di assicurare che a tutti gli operatori commerciali e ai consumatori di beni nella Comunità sia accordata assoluta libertà di accesso al mercato in grado di soddisfare occasionalmente le loro esigenze alle condizioni più favorevoli;
- e) garantire che la copertura dai rischi di cambio possa essere ottenuta alle medesime condizioni in tutti gli Stati membri;

⁽¹⁾ COM(83), 207 def.

⁽²⁾ GU n. C 287 del 9. 11. 1981, pag. 29 (relazione Collomb, doc. 1-290/81).

Venerdì 17 febbraio 1984

12. invita il Consiglio ad adottare
- a) la proposta di direttiva presentata dalla Commissione nel 1976 relativa alle imposte indirette sulle transazioni su titoli ⁽¹⁾, ricordando le proprie risoluzioni del 15 ottobre 1976 ⁽²⁾ e del 13 ottobre 1981, nelle quali sottolinea l'esigenza di una progressiva abolizione di tali imposte;
 - b) le due proposte di direttiva sugli organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari ⁽³⁾;
13. invita la Commissione a rivedere la sua proposta di direttiva del 1975 sull'armonizzazione dell'imposta sulle società ⁽⁴⁾ alla luce delle osservazioni formulate dal Parlamento europeo nella risoluzione del 17 novembre 1983 ⁽⁵⁾;

Lo SME e il mercato europeo dei capitali

(conformemente alla relazione della commissione economica e monetaria sullo SME) ⁽⁶⁾

14. rimane persuaso dell'esigenza di perfezionare lo SME con particolare riferimento al meccanismo dei tassi di cambio; ritiene auspicabile che gli adeguamenti delle parità centrali siano contenuti entro i margini di fluttuazione consentiti, ma che siano attuati in modo tale da mantenere un rapporto appropriato con le realtà economiche sottostanti;
15. riconosce che l'uso dell'ECU in un mercato libero e integrato dei capitali può fornire uno strumento prezioso, segnatamente per il regolamento delle obbligazioni a breve termine;
16. ritiene che la lira sterlina possa essere inclusa nello SME a condizione che il margine convenuto tenga conto dell'impatto dei movimenti di capitale e ritiene che l'istituzione di un mercato integrato fra Londra e altri primari centri finanziari della Comunità favorirebbe un funzionamento normale dei mercati valutari;

Il mercato europeo dei capitali nel contesto internazionale

17. riconosce che l'istituzione di un mercato comunitario integrato dei capitali assistito da istituzioni che assicurino la libera prestazione dei necessari servizi ausiliari è un obiettivo che non può essere conseguito in presenza di una rete di controlli che isola la Comunità dal mondo finanziario internazionale;
18. prevede che gli effetti del fattore tempo sul funzionamento del mercato, la grande vicinanza tra gli Stati membri nonché il grado d'integrazione economica già raggiunto dalla Comunità contribuiranno a consolidare il mercato europeo dei capitali e a porlo in grado di funzionare quale entità autonoma tra i sistemi finanziari e monetari internazionali, con un peso e un'importanza comparabile a quella delle aree del dollaro e dello yen;
19. è persuaso che l'unificazione finale della Comunità economica europea sul piano economico e finanziario contemplata dal trattato avrà effetti positivi e stabilizzanti sull'economia mondiale con ripercussioni particolarmente favorevoli per il terzo mondo;

⁽¹⁾ Doc. 1-62/76 del 30. 4. 1976.

⁽²⁾ GU n. 259 del 4. 11. 1976, pag. 43 (relazione Dykes, doc. 1-315/76).

⁽³⁾ GU n. C 171 del 26. 7. 1976 e COM(79) 328 def.

⁽⁴⁾ GU n. C 253 del 5. 11. 1975.

⁽⁵⁾ GU n. C 342 del 19. 12. 1983, pag. 73 (relazione Rogalla, doc. 1-903/83).

⁽⁶⁾ Relazione Herman, doc. 1-1251/83.

Venerdì 17 febbraio 1984

20. incarica il suo presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione e ai parlamenti degli Stati membri della Comunità.

13. Industria petrolchimica europea (votazione)

L'ordine del giorno reca la votazione sulla proposta di risoluzione contenuta nella relazione dell'on. Beazley (doc. 1-1108/83) ⁽¹⁾

Preambolo approvato

Dopo il preambolo

— n. 13 dell'on. Cousté: approvato

Paragrafi 1 e 2: approvati

Paragrafo 3

— n. 1 dell'on. Gautier: approvato

Il paragrafo 3 così modificato è approvato.

Paragrafo 4

— n. 2 idem: respinto

Il paragrafo 4 è approvato.

Dopo il paragrafo 4

— n. 11 dell'on. Cousté: respinto

Paragrafo 5

— n. 3 dell'on. Gautier: approvato

Il paragrafo 5, così modificato, è approvato.

Dopo il paragrafo 5

— n. 12 dell'on. Cousté: respinto

Paragrafi da 6 a 11: approvati

Dopo il paragrafo 11

— n. 4 dell'on. Gautier: respinto

Paragrafi da 12 a 14: approvati

Dopo il paragrafo 14

— n. 5 dell'on. Gautier: respinto

Paragrafi 15 e 16: approvati

Dopo il paragrafo 16

— n. 6 idem: respinto

Paragrafo 17

— n. 9 dell'on. Cousté: approvato

Il paragrafo 17, così modificato, è approvato.

Dopo il paragrafo 17

— n. 10 dell'on. Cousté: approvato

Paragrafo 18

— n. 14 dell'on. Cousté: respinto

Il paragrafo 18 è approvato.

Paragrafo 19

— n. 7 dell'on. Gautier: respinto dopo un controllo
mediante votazione elettronica.

Il paragrafo 19 è approvato.

Dopo il paragrafo 19

— n. 8 dell'on. Gautier: respinto

Paragrafo 20: approvato.

Il Parlamento approva la seguente risoluzione:

⁽¹⁾ Il relatore è intervenuto su tutti gli emendamenti.

RISOLUZIONE

sull'industria petrolchimica europea

Il Parlamento europeo,

— vista la proposta di risoluzione dell'on. Lizin (doc. 1-174/82),

— vista la relazione della commissione economica e monetaria (doc. 1-1108/83),

A. considerando il notevole contributo della chimica europea al buon andamento della bilancia commerciale,

Venerdì 17 febbraio 1984

Caratteristiche dell'industria chimica europea

1. ritiene che un'industria chimica fiorente e competitiva sia essenziale per la struttura economica e industriale della Comunità europea;

2. riconosce che l'industria chimica europea è un'industria di ampie dimensioni, con solide tradizioni, con una rete d'affari in tutto il mondo e una vasta gamma di prodotti: essa fornisce materie prime e prodotti ausiliari a tutte le altre industrie e all'agricoltura e offre contemporaneamente un'ampia gamma di prodotti farmaceutici e agrochimici e altri prodotti di consumo direttamente al pubblico;

3. ritiene che il successo dell'industria chimica europea dipenda in grande misura da investimenti estremamente elevati sia in denaro che in esperti e tecnici nella ricerca e nello sviluppo di nuovi prodotti, processi e mercati;

rimanda alle elevate qualifiche richieste a tutti i lavoratori dell'industria chimica, e sottolinea pertanto la particolare responsabilità del settore in oggetto per una formazione professionale qualificata che deve essere concepita nel senso più ampio in considerazione della vasta gamma di prodotti e della grande diversità dei procedimenti;

rileva inoltre che l'industria chimica europea è un'industria a intensità di capitale e che essa è orientata verso i «prodotti», i «processi» e il mercato;

riconosce che tale industria, proprio per le caratteristiche del settore in cui opera e per l'esperienza da essa accumulata in passato in questioni finanziarie e relazioni sindacali, ha un interesse a lungo termine nel proprio sviluppo mediante l'utilizzazione ottimale del capitale e delle risorse umane;

4. riconosce che esiste una forte concorrenza tra le singole aziende dell'industria chimica europea sia all'interno del mercato comune che nei mercati mondiali;

5. si compiace del fatto che l'industria chimica europea sia stata per un lungo periodo, e sarà in futuro, una delle più ampie, più stabili, più abili e fruttuose industrie europee, essendo estremamente competitiva sui mercati di tutto il mondo; essa è e rimarrà un'industria in continua espansione il cui tasso di crescita è superiore dello 0,5 % all'attuale tasso di crescita economica in Europa (2 %);

rileva che l'industria chimica europea produce circa il 41 % del consumo mondiale di prodotti chimici del mondo libero (Stati Uniti/Canada 31 %, Giappone 14 %), circa il 60 % delle esportazioni di prodotti chimici (Stati Uniti/Canada 18 %, Giappone 5 %) e consuma circa il 53 % delle importazioni (Stati Uniti/Canada 9 %, Giappone 5 %);

non includendo nel totale gli scambi intracomunitari, l'industria chimica europea produce circa il 32 % delle esportazioni di prodotti chimici del mondo libero e consuma circa il 15 % delle importazioni;

6. deplora gli effetti degli aiuti statali sleali, della tarifficazione artificiale e di altre distorsioni della concorrenza che si verificano in alcuni Stati membri; le forze del mercato sono essenziali per la realizzazione di una rapida ristrutturazione di alcuni settori dell'industria, con particolare riferimento a quello petrolchimico, nel quale la maggior parte delle aziende chimiche europee sono società azioniste indipendenti operanti nel campo della libera impresa e in concorrenza nella Comunità con le filiali locali di società chimiche americane, giapponesi e di altri Stati e con le importazioni dirette da paesi terzi;

L'industria petrolchimica

7. rileva che l'industria petrolchimica europea è stata sviluppata durante la seconda guerra mondiale e negli anni del dopoguerra per fabbricare un'ampia gamma di prodotti organici pesanti partendo dal petrolio e dai gas piuttosto che, come si usava in precedenza, dal carbone;

Venerdì 17 febbraio 1984

8. è consapevole del fatto che queste nuove cariche «feedstocks» hanno reso possibile la produzione di polimerimolecolari complessi (quali politene, nailon, poliesteri, gomme sintetiche) e di altri prodotti chimici (per esempio, detergenti sintetici, ammoniaca, metanolo, ecc.) in quantità e a costi che sarebbero stati irrealizzabili con i tradizionali processi basati sul carbone;

9. riconosce che tali tecnologie per la produzione di cariche petrolchimiche sono state originariamente sviluppate negli Stati Uniti dalle compagnie petrolifere piuttosto che dalle tradizionali aziende chimiche del settore organico e inorganico, la cui ricerca nella maggior parte dei casi è sfociata in nuovi prodotti organici finiti;

rileva ciononostante che l'Europa, malgrado gli svantaggi connessi all'assenza di una potente industria petrolifera locale come negli Stati Uniti ha rapidamente sviluppato le nuove tecnologie conquistando così il secondo posto dopo gli Stati Uniti e mantenendo costantemente una posizione avanzata rispetto alle produzioni del Giappone e del resto del mondo libero;

10. fa presente che la rapida crescita della produzione petrolchimica tra il 1950 e il 1973 ha compensato le tendenze inflazionistiche delle economie occidentali grazie a una continua riduzione dei prezzi, permettendo così a polimeri di alta qualità di conquistare ampie parti di mercato che precedentemente usavano prodotti naturali quali i metalli, il legno, la lana, il cotone, il caucciù, i grassi e gli oli naturali, ecc.;

fa rilevare inoltre che il quantitativo di prodotti inorganici derivati dalla nafta, dall'olio combustibile e dal gas naturale è pari a quello del settore organico, e che a esso va attribuito il 95 % della produzione di ammoniaca nei paesi OCSE di cui circa l'80 % viene utilizzato nei fertilizzanti; il recupero dello zolfo ottenuto dal gas naturale e dalla raffinazione del petrolio svolge un ruolo importante nella produzione di acido solforico e di concimi;

anche la tecnica di produzione del metanolo è basata oggi giorno sulle cariche «feedstocks» petrolchimiche; il recupero dello zolfo dalle raffinerie di gas naturale e di petrolio svolge un ruolo importante nella produzione di acido solforico e di fertilizzanti;

11. riconosce che lo scoppio della crisi petrolifera del 1973, che diede avvio alla recessione mondiale, colpì in modo particolarmente severo l'industria petrolchimica; il primo e il secondo shock petrolifero tolsero all'industria petrolchimica la possibilità di compensare l'inflazione con ulteriori sviluppi tecnici e aumenti di scala, lasciando l'industria con una sovraccapacità del 30 % che dovrebbe persistere per un lungo periodo;

12. è consapevole del fatto che l'elevato reddito dei paesi OPEC ha permesso a molti di essi di investire nelle proprie industrie petrolchimiche, collocandole vicino alle proprie raffinerie e ai pozzi di petrolio, realizzando pertanto vantaggi simili a quelli degli Stati Uniti; i produttori OPEC «brucerebbero» altrimenti i materiali gassosi (metano ed etano) come inutili prodotti di scarto;

13. ritiene che quando tali sviluppi arriveranno a maturazione, vale a dire soprattutto dal 1985 in poi, il precedente dominio dell'America del Nord, dell'Europa occidentale e del Giappone ne sarà indebolito; sebbene i paesi OPEC debbano forse sostenere elevati costi d'esercizio per le loro raffinerie e impianti petrolchimici, essi saranno in grado di fissare a loro piacimento il costo della materia prima, petrolio o gas, che costituisce l'elemento determinante dei costi dei prodotti petrolchimici;

14. ritiene che, malgrado i vantaggi ottenuti finora grazie alla riduzione della capacità petrolchimica non redditizia, sia essenziale che le aziende chimiche e petrolifere situate nella Comunità e operanti nel settore petrolchimico riducano ulteriormente e senza indugio le proprie capacità eccedentarie; è chiaro che le eccedenze maggiori riguardano la produzione di etilene, ma è altrettanto ovvio che il problema di questo settore non può essere affrontato al di fuori di un contesto più ampio;

15. pur comprendendo il desiderio degli Stati membri di evitare ulteriori aumenti della disoccupazione, ritiene che il mantenimento di una capacità eccedentaria e non economica sia controproducente e debilitante sia per le aziende interessate che per i sistemi economici di tali Stati membri;

Venerdì 17 febbraio 1984

16. ritiene che la responsabilità per la chiusura della capacità eccedentaria spetti alle aziende interessate, che devono riorientare come meglio credono la loro struttura, tenendo nella dovuta considerazione le proprie responsabilità sociali, l'interesse dei dipendenti ed eventuali considerazioni di carattere generale connesse alla regione in cui esse operano;

17. ritiene che la DG III della Commissione dovrebbe assumere una funzione di controllo in quella che sarà probabilmente una ristrutturazione globale dell'industria chimica europea;

ritiene che il ruolo della DG IV sia importante nella misura in cui può agevolare la ristrutturazione e la ricostruzione dell'industria petrolchimica, facendo in modo che gli aiuti statali non vengano impiegati per ritardare e rendere vana tale operazione;

ritiene inoltre che, pur essendo impossibile prevedere con esattezza le modalità di riconversione e ristrutturazione di tale industria, sia anche necessario eliminare la capacità eccedentaria in modo permanente; tale operazione permetterà la sopravvivenza di un'industria solida, con livelli accettabili di utilizzazione degli impianti e un livello ragionevole di utili; ritiene che il compito della DG IV dovrebbe essere quello di assicurarsi che, in qualunque modo avvengano le riduzioni della produzione, la nuova struttura mantenga un carattere competitivo, anche se tale eventualità è quasi scontata se si tiene presente il gran numero di aziende di varie nazionalità interessate, e inoltre di tener conto del carattere strategico di numerosi settori dell'industria chimica;

18. invita la Commissione a incoraggiare i progetti di cooperazione fra imprese di più Stati membri della CEE, in particolare — anche se non esclusivamente — nel settore della ricerca;

Il futuro

19. ritiene che senza alcun dubbio l'industria chimica continuerà a svolgere nell'economia europea un ruolo altrettanto importante che in passato, ma che il processo di adeguamento nell'industria petrolchimica avrà probabilmente un effetto sostanziale sulla struttura delle industrie di base;

ritiene che, mentre le aziende chimiche europee sono, dal punto di vista delle loro operazioni, di carattere internazionale, in passato esse si siano affidate in maniera troppo esclusiva a un forte mercato nazionale che, prima della realizzazione del mercato comune, beneficiava di protezioni contro le importazioni;

20. ritiene che, in presenza di un mercato comune europeo che può essere considerato come un mercato interno privo di ostacoli nazionali e solo limitatamente protetto verso l'esterno, sorga la necessità di aumentare la specializzazione delle gamme di prodotti, cosicché le aziende più importanti concentreranno maggiormente i propri sforzi nei settori in cui esse sono particolarmente forti;

rileva che l'elevato costo della ricerca e dello sviluppo nell'industria chimica continuerà a richiedere l'esistenza di aziende di grandi dimensioni e di produzioni su ampia scala, ma prevede la probabilità di una riduzione del numero di aziende che opera in un particolare settore;

è tuttavia del parere che, parallelamente alla crescita nei prossimi decenni delle dimensioni e delle varietà del settore chimico in tutti i suoi risvolti, è possibile che in taluni casi sia più facile ottenere vantaggi di gestione tramite un'ulteriore suddivisione delle aziende piuttosto che mediante ulteriori concentrazioni;

21. incarica il suo presidente di trasmettere la presente risoluzione e la relazione a essa attinente al Consiglio e alla Commissione.

Venerdì 17 febbraio 1984

14. Tassazione del vino (votazione)

L'ordine del giorno reca la votazione sulla proposta di risoluzione contenuta nella relazione dell'on. Ligios (doc. 1-1374/83).

Primo trattino del preambolo: approvato ⁽¹⁾

Secondo trattino

— n. 19 dell'on. Moreland, a nome del gruppo DE: respinto

Il secondo trattino è approvato.

Terzo e quarto trattino: approvati

Dopo il preambolo

— n. 17 dell'on. Hord, a nome del gruppo DE: respinto mediante votazione elettronica.

L'on. Hopper chiede, con l'appoggio di più di 10 deputati, conformemente all'articolo 71, paragrafo 3, del regolamento, la verifica del numero legale.

Considerando A

— n. 1 degli on. Castle, Quinn, Lomas, Seal, Adam e Caborn

Il presidente constata la mancanza del numero legale.

Di conseguenza il seguito della votazione viene iscritto all'ordine del giorno della prossima seduta.

Interviene l'on. Boyes sulla procedura.

⁽¹⁾ Il relatore è intervenuto sugli emendamenti.

15. Regolamento concernente la conclusione del protocollo relativo alla cooperazione finanziaria e tecnica CEE-Cipro (votazione)

L'ordine del giorno reca la votazione sulla relazione dell'on. Baduel Glorioso (doc. 1-1337/83).

— *Proposta di regolamento* (doc. 1-1269/83)

Il Parlamento approva la proposta della Commissione.

— *Proposta di risoluzione*

Preambolo e considerando: approvati.

Paragrafo 1

— n. 1 degli on. Van Aerssen e Zarges: respinto dopo un intervento della relatrice.

Il paragrafo 1 è approvato.

Paragrafo 2

— n. 3 dell'on. Spencer, a nome del gruppo DE: respinto

— n. 2 degli on. van Aerssen e Zarges: respinto

Il paragrafo 2 è approvato.

Paragrafi 3 e 4: approvati

Interviene l'on. Spencer per dichiarazione di voto.

Il Parlamento approva la seguente risoluzione:

RISOLUZIONE

recante chiusura della procedura di consultazione del Parlamento europeo sulla raccomandazione della Commissione delle Comunità europee al Consiglio relativa a un regolamento concernente la conclusione del protocollo relativa alla cooperazione finanziaria e tecnica tra la Comunità economica europea e la Repubblica di Cipro

Il Parlamento europeo,

- vista la raccomandazione della Commissione al Consiglio ⁽¹⁾,
- consultato dal Consiglio conformemente all'articolo 238 del trattato CEE (doc. 1-1269/83),
- viste le proprie risoluzioni del 12 ottobre 1983 ⁽²⁾ e del 18 novembre 1983 ⁽³⁾,
- visti la relazione della commissione per le relazioni economiche esterne e il parere della commissione per i bilanci (doc. 1-1337/83),

⁽¹⁾ GU n. C 255 del 23. 9. 1983, pag. 5.

⁽²⁾ GU n. C 307 del 14. 11. 1983, pag. 43 (relazione Baduel Glorioso, doc. 1-501/83).

⁽³⁾ GU n. C 342 del 19. 12. 1983, pag. 165 (relazione Baduel Glorioso, doc. 1-978/83),

Venerdì 17 febbraio 1984

- visto il risultato delle votazioni sulla proposta della Commissione,
- A. considerando che la cooperazione tecnica e finanziaria dovrà contribuire allo sviluppo economico e sociale dell'intera popolazione della Repubblica di Cipro, come previsto dall'accordo di associazione,
- B. considerando che il miglioramento delle relazioni economiche e commerciali tra la Comunità e la Repubblica di Cipro faciliterebbe la ricerca di una soluzione equa e duratura del problema di Cipro che garantisca l'unità e l'integrità dell'isola conformemente alla risoluzione adottata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 13 maggio 1983 (A/ris/37/253),
- C. considerando l'importanza particolare e il ruolo di rilievo della Repubblica cipriota nell'ambito delle relazioni internazionali, specie per la complessa instaurazione dell'equilibrio politico nel Mediterraneo orientale,
- D. considerando che la creazione di rapporti di cooperazione tra la Comunità e i paesi rivieraschi del Mediterraneo implica delle concessioni da parte dei paesi mediterranei della Comunità,
- E. con riferimento alla propria risoluzione del 17 novembre 1983 contro la «dichiarazione di indipendenza» della parte turco-cipriota a Cipro approvata dal Parlamento europeo ⁽¹⁾,
1. sottolinea l'importanza della cooperazione tecnica e finanziaria tra la Comunità economica europea e la Repubblica di Cipro nella prospettiva di dare un contributo sostanziale al progresso economico e sociale della sua popolazione;
 2. deplora profondamente che il Nord di Cipro occupato dalla Turchia abbia fatto una «dichiarazione di indipendenza» e che in conseguenza la Comunità non sia in condizione di far beneficiare questa parte dell'isola dell'aiuto finanziario fino a che la situazione attuale resterà immutata;
 3. approva la proposta di regolamento in esame;
 4. incarica il suo presidente di trasmettere alla Commissione e al Consiglio i testi delle proposte della Commissione nella versione approvata dal Parlamento, nonché la risoluzione a esse attinenti, quale parere del Parlamento.

⁽¹⁾ GU n. C 342 del 19. 12. 1983, pag. 52.

16. Direttiva relativa al razionamento di carburante per i trasporti industriali tra Stati membri (votazione)

L'ordine del giorno reca la votazione sulla relazione dell'on. Scamaroni (doc. 1-1332/83).

— *Proposta di direttiva* (doc. 1-624/83 — COM(83) 405 def.)

Dodicesimo considerando

— n. 1: approvato ⁽¹⁾

Articolo 3, paragrafo 1, secondo comma

— n. 2: approvato

Articolo 3, dopo il paragrafo 2

— n. 3: approvato

Articolo 6, dopo il paragrafo 1

— n. 4: approvato

— n. 5: approvato

Articolo 6, paragrafo 2, frase introduttiva

— n. 6: approvato

⁽¹⁾ Tutti gli emendamenti sono stati presentati dalla commissione per i trasporti.

Il Parlamento approva la proposta della Commissione così modificata:

Venerdì 17 febbraio 1984

TESTO PROPOSTA DALLA COMMISSIONE DELLE
COMUNITÀ EUROPEE ⁽¹⁾TESTO MODIFICATO
DAL PARLAMENTO EUROPEO**Direttiva del Consiglio relativa al razionamento di carburante per i trasporti industriali tra Stati membri**

Preambolo e considerando dal primo all'undicesimo immutati

Considerando che il traffico frontaliero può essere rifornito nel paese d'origine e che non occorre pertanto includerlo nel campo d'applicazione della presente direttiva,

Soppresso.

Articoli 1 e 2 immutati

Articolo 3

1. Gli Stati membri che introducono misure di razionamento possono limitare il rifornimento di carburante nel loro territorio dei vettori non residenti unicamente ai trasporti che soddisfano le due condizioni seguenti:

Articolo 3

1. Gli Stati membri che introducono misure di razionamento possono limitare il rifornimento di carburante nel loro territorio dei vettori non residenti unicamente ai trasporti che soddisfare le due condizioni seguenti:

Trattini immutati

Essi possono, tuttavia, escludere dal beneficio dell'approvvigionamento i veicoli dei trasportatori non residenti che effettuano trasporti frontalieri, ovvero prestazioni nel loro territorio a destinazioni situate a meno di 50 km dalla frontiera.

Soppresso.

Paragrafo 2 immutato

2 bis. Tuttavia gli Stati membri possono prevedere delle procedure semplificate di assegnazione del carburante, per esempio in base a tessere di rifornimento settimanali per i veicoli dei vettori non residenti che effettuano trasporti frontalieri, vale a dire prestazioni nel loro territorio a destinazioni situate a meno di 50 km dalla frontiera.

Articoli 4 e 5 immutati

Articolo 6

Articolo 6

Paragrafo 1 immutato

1 bis. In un termine di sei mesi a decorrere dall'adozione della presente direttiva, gli Stati membri comunicano alla Commissione i criteri sui quali si fonderebbe la selezione nell'assegnazione dei tagliandi di carburante previsti al paragrafo 1 del presente articolo.

1 ter. In base a tali informazioni e alle consultazioni nell'ambito del gruppo dei delegati previsto all'articolo 3 della direttiva 73/238/CEE, la Commissione elabora, se necessario, le proposte appropriate in vista dell'armo-

⁽¹⁾ Per il testo completo vedi GU n. C 195 del 27. 2. 1983, pag. 4.

Venerdì 17 febbraio 1984

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE
DELLE COMUNITÀ EUROPEETESTO MODIFICATO
DAL PARLAMENTO EUROPEO

nizzazione dei criteri di selezione. Ogni Stato membro sarà comunque a conoscenza dei criteri di selezione che verrebbero applicati nelle condizioni previste al paragrafo 1 del presente articolo.

2. Lo Stato che preveda di prendere *provvedimenti di tal genere* deve:

2. Lo Stato che preveda di prendere i **provvedimenti** previsti al paragrafo 1 del presente articolo deve:

Resto del paragrafo immutato

Articoli 7 e 8 immutati

Allegato immutato

— *Proposta di risoluzione*

Il Parlamento approva la seguente risoluzione:

RISOLUZIONE

recante chiusura della procedura di consultazione del Parlamento europeo sulla procedura della Commissione delle Comunità europee al Consiglio concernente una direttiva relativa al razionamento di carburante per i trasporti industriali tra Stati membri

Il Parlamento europeo,

- vista la proposta della Commissione al Consiglio ⁽¹⁾,
 - consultato dal Consiglio (doc. 1-624/83),
 - riferendosi alla sua risoluzione del 15 ottobre 1981 ⁽²⁾ e, in particolare, al suo paragrafo 14,
 - vista la relazione della commissione per i trasporti (doc. 1-1332/83),
 - visto il risultato delle votazioni sulla proposta della Commissione,
- A. considerando la dipendenza quasi totale nei confronti del petrolio e dei prodotti petroliferi dei trasporti su strada di merci e di viaggiatori della Comunità,
- B. considerando che l'approvvigionamento della Comunità può essere gravemente messo in causa e che è necessario per tale motivo prevedere immediatamente i provvedimenti che consentano di ridurre gli effetti di una situazione siffatta, ricorrendo alla solidarietà comunitaria,
- C. considerando che una crisi acuta di approvvigionamento può verificarsi in maniera brutale in qualsiasi momento e che la Comunità europea deve essere in grado di far fronte sin d'ora a tale situazione,
- D. considerando che le procedure da seguire in caso di razionamento di carburante devono essere previste in tutti i particolari e nel modo più concreto per essere veramente operative,

⁽¹⁾ GU n. C 195 del 22. 7. 1983, pag. 4.

⁽²⁾ GU n. C 287 del 9. 11. 1981, pag. 66 (relazione Albers, doc. 1-249/81)

Venerdì 17 febbraio 1984

- E. considerando che, in caso di crisi di approvvigionamento, a prescindere dalla sua entità, è indispensabile che ogni Stato membro rispetti il principio dell'uguaglianza di trattamento tra vettori residenti e vettori non residenti,
1. si compiace della presente proposta della Commissione, sottolineando che tale proposta corrisponde a una richiesta espressamente formulata dalla Commissione per i trasporti, ma costituisce soltanto uno dei risvolti della politica globale di risparmio energetico nel settore dei trasporti;
 2. auspica tuttavia che taluni aspetti vengano rivisti e che vengano apportate talune precisioni indispensabili;
 3. ritiene in particolare che non si possano escludere da tali procedure sistematicamente i vettori frontalieri che rappresentano la parte più cospicua del traffico intracomunitario, tenuto conto in particolare di taluni tipi di traffico frontaliero;
 4. è del parere che convenga rendere più precise le procedure concernenti l'ipotesi della crisi più grave di razionamento di carburante, e soprattutto sottoporre a una revisione la politica di stoccaggio di sicurezza di idrocarburi della Comunità, allo scopo di renderla più operativa;
 5. invita il Consiglio ad adottare, al più presto possibile e nella versione modificata dal Parlamento, la direttiva proposta dalla Commissione;
 6. chiede alla Commissione, nel caso in cui il testo adottato dal Consiglio non dovesse tener conto degli emendamenti apportati dal Parlamento, di sottoporgli, entro sei mesi, una proposta complementare mirante a rafforzare la presente proposta nel senso espresso nella presente risoluzione;
 7. chiede inoltre alla Commissione di sottoporgli al più presto possibile una proposta relativa al razionamento di carburante per il traffico degli altri veicoli;
 8. incarica il suo presidente di trasmettere al Consiglio e alla Commissione, in quanto parere del Parlamento, la proposta della Commissione nella versione approvata dal Parlamento nonché la relativa risoluzione.

17. Aiuto umanitario al Vietnam (votazione)

L'ordine del giorno reca la votazione sulla proposta di risoluzione contenuta nella relazione dell'on. Cousté (doc. 1-1344/83).

Preambolo: approvato ⁽¹⁾

Considerando A

— n. 5: ritirato

— n. 1 degli on. Cohen e Dury, a nome del gruppo socialista: respinto

Il considerando 1 è approvato.

Considerando B e C: approvati.

Considerando D

— n. 10 dell'on. C. Jackson, a nome del gruppo DE: approvato

Considerando E e F: approvati.

Considerando G

— n. 2 degli on. Cohen e Dury, a nome del gruppo socialista: respinto

— n. 6: ritirato

Il considerando G è approvato.

Dopo il considerando G

— n. 11 dell'on. C. Jackson, a nome del gruppo DE: approvato dopo una verifica con VE

Considerando H e paragrafi 1 e 2: approvati

⁽¹⁾ Il relatore è intervenuto su tutti gli emendamenti.

Venerdì 17 febbraio 1984

Paragrafo 3

- n. 12 idem: approvato
- n. da 3 a 9: decadono

Paragrafo 4

- n. 13 idem: approvato

Paragrafo 5: approvato

Paragrafo 6

- n. 7 dell'on. Lomas: respinto
- Il paragrafo 6 è approvato.

Paragrafo 7

- n. 8: ritirato
- n. 4 degli on. Cohen e Dury, a nome del gruppo socialista: respinto

Il paragrafo 7 è approvato.

Paragrafo 8: approvato

Dichiarazioni di voto

Intervengono gli on. Vankerkhoven, Wurtz a nome dei membri francesi del gruppo comunista e apparentati.

Il Parlamento approva la seguente risoluzione:

RISOLUZIONE**sull'erogazione di un aiuto umanitario al Vietnam**

Il Parlamento europeo,

- vista la proposta di risoluzione presentata dall'on. Balfe e altri (doc. 1-890/81/riv.),
- viste le petizioni nn. 16/81, 17/81 e 34/81,
- viste le precedenti risoluzioni del Parlamento europeo sull'aiuto alimentare,
- vista la decisione di erogare al Vietnam un aiuto sanitario comunitario urgente in due occasioni, a seguito di calamità naturali,
- vista la risoluzione delle principali organizzazioni non governative della Comunità del 3 ottobre 1981,
- vista la relazione della commissione per lo sviluppo e la cooperazione (doc. 1-1344/83),

- A. considerando che la situazione attuale dei bambini è caratterizzata dalla cattiva alimentazione, situazione alla quale il governo vietnamita potrebbe agevolmente porre rimedio se sbloccasse i fondi necessari sospendendo la sua costosa occupazione militare della Cambogia e del Laos,
- B. considerando che la convergenza fra la politica perseguita dal governo in materia di alimentazione e di sanità e il mandato dell'UNICEF hanno consentito a quest'ultima organizzazione di istituire un programma integrato di cooperazione nel Vietnam e di attuarlo in condizioni soddisfacenti;
- C. sottolineando i progressi realizzati recentemente in materia di cooperazione fra le organizzazioni internazionali agenti nel Vietnam, con particolare riferimento all'UNICEF, al Programma alimentare mondiale (PAM), all'Organizzazione mondiale per la sanità (OMS) e, più recentemente, al Programma delle Nazioni Unite per lo sviluppo (PNUS),
- D. ricordando che il Vietnam è stato uno dei principali beneficiari dell'aiuto alimentare comunitario fino al 1979, ma che le ripetute violazioni dei diritti dell'uomo e l'ingerenza militare nei paesi vicini hanno fatto sì che detto aiuto fosse sospeso,

Venerdì 17 febbraio 1984

- E. constatando che numerosi Stati membri della CE hanno ripreso a erogare un aiuto sanitario, oltre all'aiuto alimentare — diretto e indiretto — al Vietnam, e hanno cofinanziato progetti attuati da diverse organizzazioni non governative,
- F. ricordando che alcune organizzazioni internazionali, e in particolare il PAM e il PNUS, hanno recentemente approvato nuovi progetti e programmi che privilegiano il miglioramento della sanità e della nutrizione e hanno potuto ottenere dal governo tutte le garanzie necessarie per un corretto svolgimento dei progetti, segnatamente per quanto riguarda il progetto di nutrizione del PAM, a favore delle madri che allattano e dei bambini in tenera età, approvato nell'ottobre 1983,
- G. rammentando che, creando più di 2 milioni di profughi dalla Cambogia, dal Laos e dallo stesso Vietnam, compresi gli sfortunati « boat people », il governo vietnamita ha causato enormi difficoltà economiche ai suoi vicini, in particolare alla Thailandia e a Hong Kong,
- H. considerando che il ripristino dell'aiuto comunitario al governo vietnamita sarebbe interpretato dai paesi dell'ASEAN come un appoggio all'attuale politica del governo vietnamita,
- I. prendendo atto delle attività svolte da diverse organizzazioni non governative (ONG) nel Vietnam, destinate a migliorare le condizioni di vita delle popolazioni mediante progetti nei settori della sanità e dell'agricoltura;
1. si compiace che la comunità internazionale, attraverso il programma alimentare mondiale, abbia approvato un programma a medio termine di alimentazione nel Vietnam, a favore delle madri che allattano e dei bambini in tenera età;
 2. constata che ciononostante la situazione sanitaria e alimentare dei bambini, con particolare riferimento a quelli di età inferiore a sei anni, rimane preoccupante;
 3. ritiene che la Comunità non possa ripristinare il suo programma di aiuto al Vietnam finché non appaia confermata dai fatti l'intenzione del Vietnam di ritirare le sue truppe dai paesi limitrofi e di dimostrare rispetto per i diritti fondamentali dell'uomo;
 4. considerata tuttavia la sofferenza delle donne e dei bambini nel Vietnam, chiede che sia fatto loro pervenire un aiuto di emergenza per il tramite delle ONG, a condizione però che detto aiuto vada direttamente a coloro che ne hanno bisogno;
 5. ritiene che qualsiasi aiuto di emergenza, alimentare o sanitario che venga inviato debba essere instradato esclusivamente tramite organizzazioni non governative, essere sotto il controllo effettivo di organismi riconosciuti dalla Comunità e andare direttamente a coloro che ne hanno bisogno;
 6. prende atto dell'accordo intervenuto fra il Vietnam e l'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i profughi (UNHCR), a seguito della conferenza di Ginevra del 1979, in merito alla partenza legittima dal Vietnam di persone che soddisfino a certi criteri, il principale dei quali è la riunione delle famiglie, ma nutre preoccupazioni quanto alla lentezza delle procedure e agli altri ostacoli;
 7. chiede che il governo del Vietnam adotti le misure necessarie per facilitare e accelerare, nell'ambito del programma dell'UNHCR, la riunione delle famiglie separate, e per permettere la liberazione delle persone tuttora detenute in campi a regime severo a causa di reati d'opinione;
 8. incarica il suo presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione, nonché ai direttori esecutivi dell'UNICEF, del Programma alimentare mondiale e dell'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i profughi.

Venerdì 17 febbraio 1984

18. Regolamento relativo alla ripartizione dei cereali in esecuzione della convenzione sugli aiuti alimentari 1° luglio 1983—30 giugno 1986

L'ordine del giorno reca la votazione sulla relazione dell'on. Poniatowski (doc. 1-1393/83).

— *Proposta di regolamento* (doc. 1-1233/83 — COM(83) 669 def.)

Preambolo

— n. 1 della commissione per lo sviluppo e la cooperazione: approvato

Il Parlamento approva la proposta della Commissione così modificata:

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE
DELLE COMUNITÀ EUROPEE (*)

TESTO MODIFICATO
DAL PARLAMENTO EUROPEO

Regolamento del Consiglio relativo alla ripartizione dei quantitativi di cereali previsti in esecuzione della convenzione sugli aiuti alimentari per il periodo compreso tra il 1° luglio 1983 e il 30 giugno 1986

Primo comma del preambolo immutato

visto il regolamento (CEE) n. 3331/82 del Consiglio, del 3 dicembre 1982⁽¹⁾, concernente la politica e la gestione degli aiuti alimentari e recante modifica del regolamento (CEE) n. 2750/75 in particolare dell'articolo 4, paragrafo 1, secondo e terzo trattino, e paragrafo 2,

visto il regolamento (CEE) n. 2750/75 del Consiglio⁽¹⁾

Resto del regolamento immutato

(*) Per il testo completo vedi GU n. C 324 del 29. 11. 1983, pag. 7.

(1) GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 89.

(1) GU n. L 352 del 14. 12. 1982, pag. 1.

— *Proposta di risoluzione*

Il Parlamento approva la seguente risoluzione:

RISOLUZIONE

recante chiusura della procedura di consultazione del Parlamento europeo sulla proposta della Commissione delle Comunità europee al Consiglio concernente un regolamento (CEE) del Consiglio relativo alla ripartizione dei quantitativi di cereali previsti in esecuzione della convenzione sugli aiuti alimentari per il periodo compreso tra il 1° luglio 1983 e il 30 giugno 1986

Il Parlamento europeo,

A. vista la proposta della Commissione al Consiglio⁽¹⁾,

B. consultato dal Consiglio (doc. 1-1233/83),

C. vista la relazione della commissione per lo sviluppo e la cooperazione (doc. 1-1393/83),

(1) GU n. C 324 del 29. 11. 1983, pag. 7.

Venerdì 17 febbraio 1984

- D. visto il risultato delle votazioni sulla proposta della Commissione,
- E. vista la procedura di concertazione sulla proposta di regolamento del Consiglio concernente la politica e la gestione degli aiuti alimentari,
1. osserva che il quantitativo di cereali che la Comunità dovrebbe fornire a titolo di aiuto alimentare nel 1984 ai sensi della convenzione sugli aiuti alimentari corrisponde al quantitativo previsto nel bilancio generale delle Comunità europee;
 2. sottolinea che i quantitativi previsti dalla proposta di regolamento costituiscono una fornitura minima da parte della Comunità e dei suoi Stati membri e confida che, in caso di necessità, il volume previsto verrebbe superato;
 3. rileva, a tale proposito, che nel 1984 il Parlamento europeo ha aumentato gli stanziamenti del bilancio destinati all'aiuto alimentare in cereali sino a 31 400 000 ECU in modo da consentire l'aumento di tale aiuto e insiste perché questi fondi siano utilizzati appieno;
 4. approva la ripartizione fra gli Stati membri dei quantitativi di cereali previsti in esecuzione della convenzione sugli aiuti alimentari ai sensi della proposta della Commissione;
 5. deplora il richiamo al regolamento (CEE) n. 3331/82 del Consiglio del 3 dicembre 1982, regolamento che pregiudica i poteri del Parlamento europeo, e insiste pertanto perché non venga citato;
 6. approva, a condizione che il richiamo al regolamento (CEE) n. 3331/82 del Consiglio venga soppresso, la proposta della Commissione;
 7. non intende, a causa del riferimento fatto dalla Commissione al regolamento (CEE) n. 3331/82 del Consiglio, tollerare ritardi nella fornitura di aiuto alimentare sotto forma di cereali, ma sottolinea al tempo stesso che il fatto di approvare la proposta della Commissione non significa affatto che il Parlamento europeo approvi il suddetto regolamento e invita per conseguenza la Commissione a elaborare quanto prima una proposta di un nuovo regolamento di base sulla concessione di aiuti alimentari;
 8. incarica il suo presidente di trasmettere al Consiglio e alla Commissione la proposta della Commissione nella versione approvata dal Parlamento e la risoluzione a essa attinente, quale parere del Parlamento stesso.

19. **Direttiva relativa all'utilizzazione dei fanghi residuati in agricoltura** (votazione)

L'ordine del giorno reca la votazione sulla relazione dell'on. Bombard (doc. 1-1137/83).

— *Proposta di direttiva* (doc. 1-673/83 — COM(82) 527 def.)⁽¹⁾

Ottavo considerando

— n. 21 dell'on. Eisma: respinto

Decimo considerando

— n. 1 della commissione per l'ambiente: approvato

Dodicesimo considerando

— n. 2 idem: approvato

Ultimo considerando

— n. 26 dell'on. Collins: respinto

Articolo 2

— n. 22 dell'on. Eisma: respinto

⁽¹⁾ Il relatore è intervenuto sugli emendamenti.

Venerdì 17 febbraio 1984

- n. 3 della commissione per l'ambiente: approvato
- n. 12: decade
- n. 27 dell'on. Collins: respinto mediante votazione elettronica

Articolo 4

- n. 17 dell'on. Ceravolo: respinto

Primo trattino dell'articolo 7

- n. 18 dell'on. Ceravolo: respinto

Secondo trattino

- n. 19 dell'on. Ceravolo: respinto
- n. 25 dell'on. Mertens, a nome del gruppo PPE: approvato
- n. 5 e 28: decadono

Paragrafo 1 dell'articolo 8

- n. 30 dell'on. Sherlock: approvato
- n. 6: decade

Paragrafo 2

- n. 7 della commissione per l'ambiente: respinto
- n. 31 dell'on. Sherlock: respinto
- n. 23 dell'on. Eisma: approvato

- n. 29: decade

Articolo 9

- n. 8 della commissione per l'ambiente: approvato
- n. 13: decade

Articolo 11

- n. 9 idem: approvato

Articolo 12

- n. 10 idem: approvato

Articolo 17

- n. 11 idem: approvato

Allegato I

- n. 20 dell'on. Ceravolo: respinto dopo una verifica con VE

Allegato II

- n. 14 dell'on. Squarcialupi: respinto
- n. 15 idem: approvato

Il Parlamento approva la proposta della Commissione così modificata:

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE DELLE
COMUNITÀ EUROPEE ⁽¹⁾

TESTO MODIFICATO
DAL PARLAMENTO EUROPEO

Direttiva del Consiglio concernente l'utilizzazione in agricoltura dei fanghi residuati dai processi di depurazione

Preambolo e considerando dal primo al nono immutati

considerando che, per preservare la salute umana, è necessario vietare lo spandimento dei fanghi su colture di prodotti che verrebbero direttamente a contatto con essi e/o che vengano forniti crudi ai consumatori, nonché *sui suoli forestali*, nei parchi e nei campi di gioco,

considerando che, per preservare la salute umana, è necessario vietare lo spandimento dei fanghi su colture di prodotti che verrebbero direttamente a contatto con essi e/o che vengano forniti crudi ai consumatori, nonché nei parchi e nei campi di gioco,

Undicesimo considerando immutato

Considerando che, in caso di immediata iniezione nel suolo di interrimento, i fanghi possono non essere trattati;

Soppresso

⁽¹⁾ Per il testo completo vedi GU n. C 264 dell' 8. 10. 1982, pag. 3.

Venerdì 17 febbraio 1984

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE
DELLE COMUNITÀ EUROPEETESTO MODIFICATO
DAL PARLAMENTO EUROPEO

Tredicesimo, quattordicesimo e quindicesimo considerando immutati

Articolo 1 immutato

Articolo 2

Sono esclusi dal campo di applicazione della presente direttiva i fanghi provenienti dagli impianti di depurazione *che servono durante tutto l'anno meno di 5 000 abitanti e che trattano esclusivamente acque di rifiuto urbane o assimilate.*

Articolo 2

Sono esclusi dal campo di applicazione della presente direttiva i fanghi provenienti dagli impianti di depurazione delle acque di scarico **che abbiano una capacità di trattamento inferiore a 300 kg BOD 5 (non trattati) al giorno — corrispondente a una popolazione di 5 000 abitanti — che trattino tutto l'anno esclusivamente acque reflue domestiche.**

Articoli da 3 a 6 immutati

Articolo 7

Fatte salve le disposizioni dell'articolo 8:

Articolo 7

Fatte salve le disposizioni dell'articolo 8:

Primo trattino immutato

— *i fanghi non stabilizzati possono essere utilizzati solo in caso di immediata iniezione nel suolo o di interramento.*

— **i produttori di fanghi di depurazione forniscono al momento di ciascuna fornitura dei fanghi le informazioni necessarie e i valori risultanti dalle analisi.**

Articolo 8

1. Gli Stati membri vietano lo *spandimento* dei fanghi nei parchi, nei campi di gioco e sui suoli forestali, salvo autorizzazione *specialmente motivata.*

2. Quando i fanghi stabilizzati vengono sparsi su prati e su colture foraggere occorre attendere almeno *sei settimane* per la messa a pascolo dei prati o il raccolto dei foraggi.

Articolo 8

Gli Stati membri vietano lo **spargimento** dei fanghi nei parchi e nei campi da gioco. **Eventuali autorizzazioni speciali per la loro utilizzazione nelle aree forestali devono essere giustificate da motivi particolari.**

2. Quando i fanghi stabilizzati vengono sparsi su prati e su colture foraggere occorre attendere almeno **due mesi** per la messa a pascolo dei prati o il raccolto dei foraggi.

Paragrafo 3 immutato

Articolo 9

Per lo spandimento dei fanghi valgono le seguenti regole:

Articolo 9

Per lo spandimento dei fanghi valgono le seguenti regole:

Primo trattino immutato

— *i fanghi non possono essere sparsi su terreni il cui pH porti ad una forte mobilità degli elementi in tracce. Gli Stati membri vigilano che dopo lo spandimento dei fanghi il pH del suolo non sia inferiore a 6.*

— **i fanghi non possono essere sparsi su terreni il cui pH porti a una forte mobilità degli elementi in tracce.**

Articolo 10 immutato

Venerdì 17 febbraio 1984

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE
DELLE COMUNITÀ EUROPEETESTO MODIFICATO
DAL PARLAMENTO EUROPEO*Articolo 11**Articolo 11*

Primo, secondo e terzo comma immutati

I produttori di fanghi tengono aggiornato un registro in cui annotare trimestralmente:

- i quantitativi di fango prodotti,
- la loro composizione e le loro proprietà,
- gli additivi e i correttivi necessari per la loro diretta utilizzazione in agricoltura,
- la provenienza degli scarichi trattati,
- il tipo di trattamento eseguito,
- il luogo e le caratteristiche del terreno in cui avviene lo scarico.

*Articolo 12**Articolo 12*

Gli Stati membri possono, qualora le condizioni lo richiedano, adottare misure più severe di quelle previste nella presente direttiva.

Gli Stati membri possono, qualora le condizioni lo richiedano, adottare misure più severe di quelle previste nella presente direttiva. **Tale decisione deve essere immediatamente comunicata alla Commissione e al comitato previsto all'articolo 14.**

Articoli da 13 a 16 immutati

*Articolo 17**Articolo 17*

Gli Stati membri redigono ogni tre anni, e per la prima volta *cinque* anni dopo la notifica della presente direttiva, una relazione riassuntiva sull'utilizzazione dei fanghi in agricoltura, in cui saranno specificati i quantitativi di fanghi sparsi e le percentuali per ogni tipo di terreno, i criteri seguiti e le difficoltà incontrate, e trasmettono tale relazione alla Commissione, che pubblica le informazioni in essa contenute.

Gli Stati membri redigono ogni tre anni, e per la prima volta **due** anni dopo la notifica della presente direttiva, una relazione riassuntiva sull'utilizzazione dei fanghi in agricoltura, in cui saranno specificati i quantitativi di fanghi sparsi e le percentuali per ogni tipo di terreno, i criteri seguiti e le difficoltà incontrate, e trasmettono tale relazione alla Commissione, che pubblica le informazioni in essa contenute.

Articolo 18 immutato

Allegato I immutato

Allegato II A immutato

*ALLEGATO II B**ALLEGATO II B***Analisi dei terreni:****Analisi dei terreni:**

I terreni devono essere analizzati anteriormente alla prima applicazione di fanghi e successivamente ogni *cinque* anni ⁽¹⁾.

I terreni devono essere analizzati anteriormente alla prima applicazione di fanghi e successivamente ogni **quattro** anni ⁽¹⁾.

⁽¹⁾ Il numero dei campioni da prelevare dipenderà dall'omogeneità e dall'estensione del terreno; la profondità del prelievo dipenderà dal tipo di coltura.

⁽¹⁾ Il numero dei campioni da prelevare dipenderà dall'omogeneità e dall'estensione del terreno; la profondità del prelievo dipenderà dal tipo di coltura.

Venerdì 17 febbraio 1984

— *Proposta di risoluzione*

Preambolo e paragrafi da 1 a 5: approvati

Dopo il paragrafo 5

— n. 16 dell'on. Squarcialupi: respinto

Paragrafo 6 e 7: approvati

Paragrafo 8

— n. 24 dell'on. Eisma: respinto

Il paragrafo 8 è approvato.

Paragrafi 9 e 10: approvati

Il Parlamento approva la seguente risoluzione:

RISOLUZIONE

recante chiusura della procedura di consultazione del Parlamento europeo sulla proposta della Commissione delle Comunità europee al Consiglio concernente una direttiva sull'utilizzazione in agricoltura dei fanghi residuati dai processi di depurazione

Il Parlamento europeo,

- vista la proposta della Commissione al Consiglio ⁽¹⁾,
 - consultato dal Consiglio a norma degli articoli 100 e 235 del trattato CEE (doc. 1-673/82),
 - visti la relazione della commissione per la protezione dell'ambiente, la sanità pubblica e la tutela dei consumatori e il parere della commissione per l'agricoltura (doc. 1-1137/83),
 - visto il risultato della votazione sulla proposta della Commissione,
- A. considerando che i programmi di azione per l'ambiente prevedono che vengano prese misure per promuovere il riciclaggio e la riutilizzazione dei rifiuti,
 - B. considerando che non si può negare che alcuni tipi di fanghi residuati possano essere particolarmente utili in agricoltura,
 - C. considerando che la presenza di oligoelementi in tali fanghi può presentare un pericolo per l'uomo e per l'ambiente,
 - D. considerando che allo stato attuale delle ricerche non sembra ancora possibile fissare dei valori limite per gli oligoelementi di arsenico, cobalto, manganese e selenio, ma che sono in corso studi che consentiranno di fissare entro tre anni tali valori nel quadro della procedura del comitato per l'adeguamento,
1. riconosce che gli esperti in questo settore hanno svolto una notevole mole di lavoro;
 2. ritiene che si debba urgentemente studiare il problema dello smaltimento dei fanghi residuati;
 3. riconosce che i fanghi residuati possono, in talune circostanze ben determinate, essere utilmente impiegati nell'agricoltura come fertilizzanti;

⁽¹⁾ GU n. C 264 dell'8. 10. 1982, pag. 3.

Venerdì 17 febbraio 1984

4. rileva tuttavia che l'impiego di fanghi residuati non trattati comporta notevoli rischi che sostanze tossiche o bacilli possono contaminare la catena alimentare;
5. ritiene che le proposte della Commissione dovrebbero essere presentate in termini maggiormente restrittivi, per garantire ai consumatori la necessaria protezione, ma è anche del parere che le proposte non prendano sempre nella dovuta considerazione le notevoli variazioni di clima, suolo, tipi di coltura e metodi di smaltimento esistenti nella Comunità;
6. in considerazione dell'estrema importanza del modo di analisi scelto per le analisi prescritte, è particolarmente convinto della necessità di stabilire norme uniformi e vincolanti per il prelievo e la preparazione di campioni e per l'analisi dei fanghi residuati e del suolo;
7. chiede alla Commissione di esaminare con urgenza e in modo coordinato altri metodi di smaltimento dei fanghi residuati che sarebbero economicamente validi e accettabili da un punto di vista ambientale;
8. sollecita la Commissione a fornire quanto prima dati scientifici sufficienti perché siano stabiliti i valori limite di arsenico, cobalto, manganese e selenio, sia per quanto riguarda gli elementi in tracce che per quanto riguarda le quantità che possono essere immesse nei terreni e le concentrazioni di elementi in tracce ammissibili nei terreni;
9. invita la Commissione a far proprie, conformemente all'articolo 149, secondo comma, del trattato CEE, gli emendamenti proposti dal Parlamento;
10. incarica il suo presidente di trasmettere alla Commissione e al Consiglio il testo della proposta della Commissione nella versione approvata dal Parlamento e la relativa risoluzione, quale parere del Parlamento.

20. Decisione concernente la corrispondenza delle qualifiche di formazione professionale fra gli Stati membri (votazione)

L'ordine del giorno reca la votazione sulla relazione dell'on. Prag (doc. 1-1357/83).

Proposta di decisione (doc. 1-815/83 — COM(83) 482 def.) ⁽¹⁾

Primo considerando

— n. 1: approvato ⁽¹⁾

quarto considerando

— n. 2: approvato

Dopo il nono considerando

— n. 3: approvato

Articolo 1

— n. 4: approvato

Primo paragrafo dell'articolo 3

— n. 5: approvato

Secondo paragrafo dell'articolo 3

— n. 6: approvato

Articolo 4

— n. 7: approvato

Articolo 5

— n. 8: approvato

Dopo l'articolo 6

— n. 9: approvato

Articolo 7

— n. 10: approvato

Allegato 2

— n. 11, di natura linguistica: non è posto in votazione.

⁽¹⁾ Tutti gli emendamenti sono stati presentati dalla commissione per gli affari sociali e l'occupazione.

Il Parlamento approva la proposta della Commissione così modificata:

Venerdì 17 febbraio 1984

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE DELLE
COMUNITÀ EUROPEE (*)TESTO MODIFICATO
DAL PARLAMENTO EUROPEO

Decisione del Consiglio relativa alla corrispondenza delle qualifiche di formazione professionale negli Stati membri della Comunità europea

Preambolo immutato

considerando che ai sensi dell'ottavo principio generale per l'attuazione di una politica comune di formazione professionale definito dalla decisione del Consiglio del 2 aprile 1963 ⁽¹⁾, detta politica deve essere principalmente orientata in modo da consentire il reciproco riconoscimento dei certificati e degli altri titoli comprovanti il compimento della formazione professionale,

considerando che, ai sensi dell'ottavo principio generale per l'attuazione di una politica comune di formazione professionale definito dalla decisione del Consiglio del 2 aprile 1963 ⁽¹⁾, detta politica deve essere principalmente orientata in modo da consentire il reciproco riconoscimento dei certificati e degli altri titoli comprovanti il compimento della formazione professionale e **che è ragionevole attendersi che tale riconoscimento reciproco sia pienamente operativo nel prossimo futuro.**

Secondo e terzo considerando immutati

considerando che i sistemi di formazione professionale differiscono sostanzialmente nei vari paesi della Comunità e richiedono essi stessi un permanente adattamento alle nuove situazioni determinate dall'influsso esercitato dai mutamenti tecnologici sull'occupazione e sul contenuto delle singole professioni,

considerando che i sistemi di formazione professionale differiscono sostanzialmente nei vari paesi della Comunità e richiedono essi stessi un permanente adattamento alle nuove situazioni determinate dall'influsso esercitato dai mutamenti tecnologici sull'occupazione e sul contenuto delle singole professioni, e **che questa stessa esigenza rende indispensabile un rapido espletamento di questo compito, insieme a un regolare riesame e aggiornamento dei requisiti in materia di formazione professionale riconosciuti e accettati come corrispondenti,**

Considerando dal quinto al nono immutati

considerando nondimeno indispensabile accelerare notevolmente i lavori relativi alla corrispondenza delle qualifiche di formazione professionale affinché essi si rivelino utili e affinché si possano effettuare il costante controllo e il continuo aggiornamento necessari,

Resto dei considerando immutati

Articolo 1

La corrispondenza delle qualifiche di formazione professionale nella Comunità europea esige che gli Stati membri si impegnino in *una graduale azione comune* per consentire ai lavoratori di utilizzare le rispettive qualifiche, in particolare allo scopo di ottenere un impiego in un altro Stato membro.

Articolo 1

La corrispondenza delle qualifiche di formazione professionale nella Comunità europea esige che gli Stati membri si impegnino in **un'azione comune notevolmente accelerata** per consentire ai lavoratori di utilizzare le rispettive qualifiche, in particolare allo scopo di ottenere un impiego in un altro Stato membro.

Secondo comma immutato

Articolo 2 immutato

(*) Per il testo completo vedi doc. COM(83) 482 def.

⁽¹⁾ GU n. 63 del 20. 4. 1963.

⁽¹⁾ GU n. 63 del 20. 4. 1963.

Venerdì 17 febbraio 1984

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE
DELLE COMUNITÀ EUROPEETESTO MODIFICATO
DAL PARLAMENTO EUROPEO*Articolo 3*

La Commissione *intraprende* i lavori volti a definire la corrispondenza dei diplomi di qualifica professionale tra i diversi Stati membri, per quanto riguarda specifiche professioni o gruppi di professioni. Tali lavori si concentreranno, in una prima fase, al livello 2 (lavoratore qualificato) della struttura dei livelli di formazione di cui all'articolo 2.

Il campo d'applicazione della presente decisione *potrà essere* successivamente esteso onde consentire di esaminare altri livelli della struttura dei livelli di formazione, su proposta della Commissione.

Articolo 3

La Commissione **adotta immediatamente** la **misure necessarie per definire entro 5 anni** la corrispondenza dei diplomi di qualifica professionale tra i diversi Stati membri, per quanto riguarda specifiche professioni o gruppi di professioni. Tali lavori si concentreranno, in una prima fase, al livello 2 (lavoratore qualificato) della struttura dei livelli di formazione di cui all'articolo 2, **livello per il quale i lavori dovranno essere completati entro due anni dall'adozione della presente decisione.**

Il campo d'applicazione della presente decisione **sarà** successivamente esteso onde consentire di esaminare i livelli della struttura dei livelli di formazione, su proposta della Commissione, e **i lavori dovranno essere ultimati entro cinque anni dall'adozione della presente decisione.**

Terzo comma immutato

Articolo 4

Per stabilire la corrispondenza delle qualifiche di formazione professionale la Commissione utilizzerà la seguente procedura di lavoro, articolata in sei fasi successive e tra loro complementari:

— divulgazione delle informazioni sulle corrispondenze così definite a tutti gli enti responsabili a livello nazionale, regionale e locale nonché attraverso tutti gli ambienti professionali interessati.

Articolo 4

Per stabilire la corrispondenza delle qualifiche di formazione professionale la Commissione utilizzerà la seguente procedura di lavoro, articolata in sei fasi successive e tra loro complementari:

— divulgazione delle informazioni sulle corrispondenze così definite a tutti gli enti responsabili a livello nazionale, regionale e locale nonché attraverso tutti gli ambienti professionali interessati, e **in particolare attraverso la creazione di una base di dati a livello comunitario (facilmente accessibile ai datori di lavoro e ad altre persone che contribuiscono a fornire posti di lavoro).**

Trattini dal primo al quinto immutati

Articolo 5

Agli uffici nazionali di coordinamento spetterà altresì il compito di definire adeguate modalità di ricevimento e di informazione in materia di formazione professionale, per propri cittadini che intendano lavorare in altri Stati membri, nonché per lavoratori provenienti da altri Stati membri, come pure quello di rilasciare, su richiesta, certificati (*secondo il modello di formulario di cui all'allegato 2*), comprovanti la corrispondenza delle qualifiche di formazione professionale.

Articolo 5

Agli uffici nazionali di coordinamento spetterà altresì il compito di definire adeguate modalità di ricevimento e di informazione in materia di formazione professionale, per propri cittadini che intendano lavorare in altri Stati membri, nonché per lavoratori provenienti da altri Stati membri, come pure quello di rilasciare, su richiesta, certificati (**che saranno chiamati carte di formazione professionale della Comunità europea**) comprovanti la corrispondenza delle qualifiche di formazione professionale e recanti **un elenco dei certificati e dei diplomi ottenuti, con informazioni particolareggiate sui corsi e sui periodi di tirocinio seguiti.**

Terzo comma immutato

Venerdì 17 febbraio 1984

TESTO PROPOSTA DALLA COMMISSIONE DELLE
COMUNITÀ EUROPEE (1)TESTO MODIFICATO
DAL PARLAMENTO EUROPEO

Articolo 6 immutato

Articolo 6 bis

La Commissione ha il potere di prendere le necessarie disposizioni d'esecuzione per quanto riguarda le scadenze fissate all'articolo 3 e ne calcola l'incidenza finanziaria per il biennio iniziale.

Articolo 7

Ogni *tre* anni, ciascuno Stato membro presenterà alla Commissione una relazione nazionale relativa all'applicazione pratica delle presenti disposizioni e ai risultati pratici raggiunti.

Articolo 7

Ogni *due* anni, ciascuno Stato membro presenterà alla Commissione una relazione nazionale relativa all'applicazione pratica delle presenti disposizioni e ai risultati pratici raggiunti.

Allegati immutati

— *Proposta di risoluzione*

Interviene il relatore che, conformemente all'articolo 36 del regolamento, chiede di conoscere la posizione della Commissione sugli emendamenti approvati dal Parlamento.

Interviene il sig. Dalsager, *membro della Commissione*.

Intervengono il relatore e il sig. Dalsager.

Il Parlamento approva la seguente risoluzione:

RISOLUZIONE

recante chiusura della procedura di consultazione del Parlamento europeo sulla proposta della Commissione delle Comunità europee al Consiglio concernente una decisione relativa alla corrispondenza delle qualifiche di formazione professionale negli Stati membri della Comunità europea

Il Parlamento europeo,

- vista la proposta della Commissione al Consiglio (COM(83) 482 def.),
 - consultato dal Consiglio (doc. 1-815/83),
 - visti la relazione della commissione per gli affari sociali e l'occupazione e il parere della commissione per la gioventù, la cultura, l'istruzione, l'informazione e lo sport (doc. 1-1357/83),
 - viste le votazioni sulla proposta della Commissione,
1. prende atto del sia pur tardivo rilancio, da parte della Commissione, di questo annoso progetto mediante proposte intese a stabilire, quale primo passo, la corrispondenza delle qualifiche di formazione professionale al secondo livello (lavoratore qualificato) dei cinque livelli selezionati per la struttura comunitaria dei livelli di formazione professionale;

Venerdì 17 febbraio 1984

2. riconosce l'ampiezza e la complessità degli sforzi connessi all'avvio e al completamento dei lavori relativi alla definizione della corrispondenza delle qualifiche di formazione professionale in tutta la Comunità europea;
3. ritiene tuttavia — in considerazione della rapidità dei mutamenti tecnologici in quasi tutti i settori, della necessità di controllare costantemente, di verificare regolarmente e di aggiornare frequentemente le descrizioni delle mansioni, dei metodi e delle qualifiche, e della necessità di assistere i giovani — che le proposte della Commissione siano inadeguate ai fini della realizzazione dei suoi obiettivi entro un periodo di tempo ragionevole;
4. ritiene indispensabile accelerare il processo previsto dalla Commissione;
5. è persuaso che ciò sia possibile soltanto se si adotterà un calendario preciso, il che renderà a sua volta necessario per la Commissione rivedere i propri metodi di lavoro e accelerare l'intera operazione;
6. ritiene tuttavia che a breve termine un riconoscimento reciproco delle qualifiche sia più importante dell'armonizzazione della formazione e fornisca inoltre una base migliore per l'integrazione delle economie degli Stati membri;
7. riconosce che, benché la libertà di circolazione dei lavoratori da uno Stato membro all'altro sia in ampia misura giunta a un punto morto, il mantenimento di questo principio resta fondamentale per il mercato comune, e che, se tale situazione è principalmente imputabile alla recessione, essa è in qualche misura dovuta anche all'inefficace utilizzazione del sistema SEDOC e alla mancata attuazione della corrispondenza delle qualifiche di formazione professionale;
8. ritiene che il rilascio di carte di formazione professionale della Comunità europea contribuirebbe a una maggiore trasparenza e mobilità in materia di formazione professionale e invita quindi la Commissione e i governi degli Stati membri a introdurre un siffatto documento, in cui tutte le qualifiche professionali e tutti i periodi di perfezionamento e di tirocinio saranno indicati e riconosciuti negli altri Stati membri;
9. sottolinea che l'obiettivo dell'attuazione della corrispondenza delle qualifiche di formazione professionale non soltanto è utile in sé, ma è anche un presupposto indispensabile per progredire verso il raggiungimento di una politica comune in materia di formazione professionale, e che esso acquisterà sempre maggiore importanza con la ripresa dell'economia e la conseguente ripresa della circolazione dei lavoratori tra Stati membri;
10. chiede pertanto alla Commissione e al Consiglio di accelerare l'intero processo di attuazione della corrispondenza delle qualifiche di formazione professionale in tutta la Comunità adottando le scadenze proposte dal Parlamento europeo;
11. invita la Commissione, in questa ottica e in attesa della definizione di una politica comune di formazione professionale, a stabilire quali requisiti minimi debbano essere posseduti per determinate qualifiche, come presupposto al reciproco riconoscimento degli attestati rilasciati negli Stati membri dalle autorità o istituzioni competenti; all'attestato in questione può essere equiparata altresì una dichiarazione rilasciata da aziende pubbliche o private relativa all'esercizio per un determinato periodo, di mansioni proprie di una specifica qualifica professionale;
12. incarica il suo presidente di trasmettere alla Commissione e al Consiglio il testo della proposta della Commissione nella versione approvata dal Parlamento e la relativa risoluzione, quale parere del Parlamento.

Venerdì 17 febbraio 1984

21. Benvenuto

Il presidente porge, a nome del Parlamento, il benvenuto a una delegazione di membri del Bundestag e del Landtag della Renania settentrionale Westfalia, guidata dall'on. Biedenkopf, e a una delegazione del Bundesrat, guidata dall'on. Gaddum, presenti nella tribuna ufficiale.

22. Regolamento concernente i vini spumanti

L'on. Dalsass illustra la relazione che egli ha presentato, a nome della Commissione per l'agricoltura, sulle proposte della Commissione delle Comunità europee al Consiglio relative a:

I. un regolamento che modifica il regolamento (CEE) n. 358/79, relativo ai vini spumanti prodotti nella Comunità e definiti al punto 13 dell'allegato II del regolamento (CEE) n. 337/79

II. un regolamento che stabilisce le norme generali per la designazione e la presentazione dei vini spumanti e dei vini spumanti gassificati

(doc. 1-1371/83).

Interviene il sig. Dalsager, *membro della Commissione*.

Il presidente dichiara chiusa la discussione.

Votazione

— Proposta di regolamento I (doc. 1-212/83 — COM(83) 155 def.)

Articolo 1

— n. 1 della commissione per l'agricoltura: approvato

Il Parlamento approva la proposta della Commissione così modificata:

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE DELLE
COMUNITÀ EUROPEE (1)

TESTO MODIFICATO
DAL PARLAMENTO EUROPEO

I

Regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (CEE) n. 358/79, relativo ai vini spumanti prodotti nella Comunità e definiti al punto 13 dell'allegato II del regolamento (CEE) n. 337/79

Preambolo e considerando immutati

Articolo 1

L'articolo 8 del regolamento (CEE) n. 358/79 è abrogato.

Articolo 1

1. L'articolo 8 del regolamento (CEE) n. 358/79 è abrogato.

2. Il testo del paragrafo 1 dell'articolo 18 del regolamento (CEE) n. 358/79 è sostituito dal testo seguente:

1. I vini spumanti di qualità del tipo aromatico possono essere ottenuti soltanto dalle varietà di viti il cui elenco figura in allegato e soltanto da mosto d'uva o da mosto parzialmente fermentato, secondo pratiche tradizionali. È vietata l'aggiunta di uno sciroppo di dosaggio.

Tali vini possono essere anche designati con l'espressione «vino spumante aromatico di qualità» ovvero con la sigla «V.S.A.Q.»

In deroga al primo comma, un vino spumante ottenuto dal vitigno «Prosecco» nella regione di produzione Triveneto, può essere ugualmente elaborato mediante trasformazione del vino.

Articolo 2 immutato

(1) Per il testo completo Vedi GU n. C 120 del 5.5. 1983, pag. 3.

Venerdì 17 febbraio 1984

— *Proposta di regolamento II (doc. 1-212/83 — COM(83) 155 def.)*

Articolo 2

— n. 2 della commissione per l'agricoltura: approvato

Articolo 4

— n. 3 e 4 idem: approvati con successive distinte votazioni

Articolo 5

— nn. 5, 6 e 7 idem: approvati con successive distinte votazioni

Articolo 14

— n. 8 idem: approvato

Il Parlamento approva la proposta della Commissione così modificata:

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE DELLE
COMUNITÀ EUROPEE ⁽¹⁾

TESTO MODIFICATO
DAL PARLAMENTO EUROPEO

II

Regolamento del Consiglio che stabilisce le norme generali per la designazione e la presentazione dei vini spumanti e dei vini spumanti gassificati

Preambolo e considerando immutati

Articolo 1 immutato

Articolo 2

Articolo 2

Paragrafo 1 immutato

Inoltre, è possibile far figurare sull'etichettatura, dopo le indicazioni relative all'elaboratore, analoghe indicazioni concernenti un venditore stabilito nella Comunità.

Paragrafo 3 immutato

Articolo 3 immutato

⁽¹⁾ Per il testo completo vedi GU n. C 120 del 5. 5. 1983, pag. 3.

Venerdì 17 febbraio 1984

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE
DELLE COMUNITÀ EUROPEETESTO MODIFICATO
DAL PARLAMENTO EUROPEO*Articolo 4**Articolo 4*

Paragrafi 1, 2 e 3 immutati

Per quanto concerne i vini spumanti aromatici di qualità, l'indicazione del tenore di zucchero residuo può sostituire una delle diciture elencate al comma precedente.

Resto del paragrafo 4 immutato

Paragrafo 5 immutato

Paragrafo 6: primo e secondo comma immutati

Se l'elaborazione è stata effettuata per conto di un elaboratore con materia prima fornita da questi, il nome o la ragione sociale della persona che ha proceduto all'elaborazione effettiva nonché il nome del comune e dello Stato membro o del paese terzo in cui è avvenuta l'elaborazione, ove siano indicati, possono essere iscritti per esteso sulla stessa riga oppure in codice.

Se l'elaborazione è stata effettuata per conto di un elaboratore con materia prima fornita da questi, il nome o la ragione sociale della persona che ha proceduto all'elaborazione effettiva nonché il nome del comune e dello Stato membro o del paese terzo in cui è avvenuta l'elaborazione, ove siano indicati, possono essere iscritti per esteso sulla stessa riga oppure in codice. Per lo spumante prodotto con il metodo « champenoise » l'elaboratore si può individuare anche solo nella persona fisica o giuridica, ovvero nell'associazione di questo persone che procedono all'operazione di sboccatura e successive fasi.

Paragrafo 7 immutato

*Articolo 5**Articolo 5*

Paragrafo 1: primo comma immutato

Tale indicazione è autorizzata soltanto a condizione che:

Tale indicazione è autorizzata soltanto a condizione che:

Lettere a) e b) immutate

Venerdì 17 febbraio 1984

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE
DELLE COMUNITÀ EUROPEETESTO MODIFICATO
DAL PARLAMENTO EUROPEO

c) *tutte le uve* dalle quali il prodotto in questione è stato ottenuto provengono da tale unità geografica;

c) **almeno l'85 % delle uve** dalle quali il prodotto in questione è stato ottenuto provengono da tale unità geografica, **eccezion fatta per i prodotti contenuti nello sciroppo zuccherino o nello sciroppo di dosaggio;**

Lettere d) ed e) immutate

Ultimo comma del paragrafo 1 immutato

2. Il nome di una varietà di vite può essere usato unicamente per completare la designazione.

2. Il nome di una varietà di vite può essere usato unicamente per completare la designazione

Primo trattino immutato

— di un vino spumante di qualità, *nella cui designazione figuri il nome di un'unità geografica oppure*

— di un vino spumante di qualità,
— **di un vino spumante,**

Resto del paragrafo immutato

Paragrafi da 3 a 9 immutati

Articoli da 6 a 13 immutati

Articolo 14

Nell'ambito delle modalità d'applicazione sono adottate disposizioni transitorie per quanto riguarda:

Articolo 14

Nell'ambito delle modalità d'applicazione sono adottate disposizioni transitorie per quanto riguarda:

Trattini immutati

Tuttavia, tali disposizioni transitorie non potranno essere mantenute in vigore per più di tre anni a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

Articolo 15 immutato

— *Proposta di risoluzione*

Il Parlamento approva la seguente risoluzione:

Venerdì 17 febbraio 1984

RISOLUZIONE

recante chiusura della procedura di consultazione del Parlamento europeo sulle proposte della Commissione delle Comunità europee al Consiglio relative a

- I. un regolamento che modifica il regolamento (CEE) n. 358/79, relativo ai vini spumanti prodotti nella Comunità e definiti al punto 13 dell'allegato II del regolamento (CEE) n. 337/79
- II. un regolamento che stabilisce le norme generali per la designazione e la presentazione dei vini spumanti e dei vini spumanti gassificati

Il Parlamento europeo,

- viste le proposte della Commissione al Consiglio ⁽¹⁾,
 - consultato dal Consiglio in conformità dell'articolo 43 del trattato CEE (doc. 1-212/83),
 - visti la relazione della commissione per l'agricoltura e il parere della commissione per la protezione dell'ambiente, la sanità pubblica e la tutela dei consumatori (doc. 1-1371/83),
 - viste le votazioni sulle proposte della Commissione,
- A. considerando che le proposte della Commissione porteranno benefici sia ai produttori di vini spumanti che ai consumatori,
 - B. considerando tuttavia l'opportunità di precisare o semplificare in alcuni punti in proposte,
 1. invita la Commissione a far propri gli emendamenti del Parlamento europeo;
 2. invita la Commissione a rivedere la sua posizione circa la necessità di elencare sull'etichettatura gli ingredienti di cui all'articolo 4, paragrafo 5, della sua proposta che stabilisce le norme generali per la designazione e la presentazione dei vini spumanti e dei vini spumanti gassificati, in quanto non è certo che tali informazioni aiutino effettivamente i consumatori;
 3. chiede, per quanto concerne tale proposta di regolamento, che la durata del periodo transitorio previsto dall'articolo 14 di tale proposta non superi i tre anni a decorrere dalla data di entrata in vigore del relativo regolamento;
 4. con le riserve di cui sopra, approva le proposte della Commissione;
 5. incarica il suo presidente di trasmettere al Consiglio e alla Commissione il testo delle proposte della Commissione nella versione approvata dal Parlamento e la relativa risoluzione, quale parere del Parlamento.

(¹) GU n. C 120 del 5. 5. 1983, pag. 3.

23. Regolamento relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi

L'ordine del giorno reca la relazione presentata dall'on. Jürgens, a nome della commissione per l'agricoltura, sulla proposta della Commissione delle Comunità europee al Consiglio (doc. 1-995/83 — COM(83) 601 def.) concernente un regolamento che modifica il regolamen-

to n. 136/66/CEE relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi (doc. 1-1372/83).

Interviene il sig. Dalsager, *membro della Commissione*.

Il presidente dichiara chiusa la discussione.

Venerdì 17 febbraio 1984

Votazione

— *Proposta di regolamento* (doc. 1-995/93 — COM(83) 601 def.)

Il Parlamento approva la proposta della Commissione.

— *Proposta di risoluzione*

L'on. Eyraud chiede una votazione per parti separate sul paragrafo 5.

Preambolo e considerando da 1 a 4: approvati

Paragrafo 5

Prima parte (fino a «degli aumenti»): approvata

Seconda parte: approvata dopo controllo con VE

Paragrafi da 6 a 8: approvati

Il Parlamento approva la seguente risoluzione:

RISOLUZIONE

recante chiusura della procedura di consultazione del Parlamento europeo sulla proposta della Commissione delle Comunità europee al Consiglio concernente un regolamento che modifica il regolamento n. 136/66/CEE relativo all'attuazione di una organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi

Il Parlamento europeo,

- vista la proposta della Commissione al Consiglio ⁽¹⁾,
 - consultato dal Consiglio conformemente all'articolo 43 del trattato CEE (doc. 1-995/83),
 - visti la relazione della commissione per l'agricoltura e il parere della commissione per i bilanci (doc. 1-1372/83),
 - visto il risultato della votazione sulla proposta della Commissione,
- A. considerando che le spese relative al settore dei semi oleosi sono aumentate bruscamente in questi ultimi anni e che, nel caso dei semi di girasole, si ritiene che esse quadruplicheranno nel periodo 1980—1984,
 - B. considerando che questa evoluzione rappresenta il risultato di una deliberata politica della Comunità intesa a incoraggiare lo sviluppo della produzione del girasole abbinata a buoni raccolti,
 - C. considerando che esistono limiti (soglie) di garanzia tanto per la colza che per il ravizzone,
 - D. considerando che la produzione di girasole non è risultata economicamente redditizia, sulla base dell'ampia scala attualmente applicata, senza un aiuto speciale da parte della Comunità,
 - E. mentre fa presente che la proposta della Commissione concernente un limite di garanzia non contiene particolari, che saranno invece annunciati al momento della presentazione delle proposte sui prezzi agricoli,
 - F. considerando che la produzione di girasole non richiede, da parte degli agricoltori, investimenti a lungo termine, per cui risulta possibile adeguare ogni anno rapidamente i livelli di produzione,
1. è dell'opinione che si debbano sviluppare misure atte a controllare e organizzare la produzione di semi di girasole nel contesto di una coerente strategia concernente il settore dei grassi e, più generalmente, alla luce della politica della Comunità nei confronti del suo fabbisogno di proteine;

⁽¹⁾ GU n. C 301 dell'8. 11. 1983, pag. 5.

Venerdì 17 febbraio 1984

2. ritiene pertanto che la Comunità debba rivalutare il ruolo svolto dalla produzione di girasole alla luce della sua importanza strategica nonché le relative spese a carico del bilancio comunitario;
3. è dell'opinione che le misure necessarie per il controllo della produzione debbano dipendere dalla suindicata valutazione e non consistere unicamente in tentativi volti a limitare le spese eccessive;
4. deplora che la proposta della Commissione dia l'impressione di essere unicamente basata su questa stretta considerazione degli oneri finanziari;
5. riconosce in ogni caso che l'autosufficienza della Comunità in questo campo è bassa e andrebbe aumentata, ma che, al tasso attuale, non si possono sostenere degli aumenti e che pertanto una prudente politica in fatto di prezzi, unitamente all'applicazione di un limite di garanzia, dovrebbero costituire un mezzo più appropriato per effettuare il controllo della produzione di girasole;
6. sollecita la Commissione ad approfittare del margine di respiro in tal modo realizzato per effettuare una revisione della politica della Comunità relativa al fabbisogno di proteine, soprattutto alla luce della futura adesione della Spagna — grande produttrice di girasole — in modo che risulti possibile sviluppare una politica a lungo termine, in questo settore, che non si riduca semplicemente a un tentativo di limitare le spese di bilancio;
7. approva, con riserva delle surriportate considerazioni, la proposta della Commissione;
8. incarica il suo presidente di trasmettere alla Commissione e al Consiglio il testo della proposta della Commissione nella versione approvata dal Parlamento e la relativa risoluzione, quale parere del Parlamento.

24. Regolamento relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali

L'on. Ligios illustra la relazione che egli ha presentato, a nome della commissione per l'agricoltura, sulla proposta della Commissione delle Comunità europee al Consiglio (doc. 1-994/83 — COM(83) 604 def.) relativa a un regolamento modificante il regolamento (CEE) n. 2727/75 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (doc. 1373/83).

Intervengono gli on. Vgenopulos, gruppo socialista, Provan, gruppo DE, Gautier, il sig. Dalsager, *membro della Commissione*, il relatore e l'on. Provan, i quali rivolgono delle domande al sig. Dalsager cui questi risponde.

Il presidente dichiara chiusa la discussione.

Votazione

— *Proposta di regolamento (doc. 1-994/83 — COM(83) 604 def.)*

Il Parlamento europeo approva la proposta della Commissione.

— *Proposta di risoluzione* ⁽¹⁾

Preambolo, considerando e paragrafi 1 e 2: approvati

Paragrafo 3:

Interviene l'on. Gautier

— n. 4 dell'on. Provan: respinto mediante votazione elettronica

— n. 3 degli on. Bocklet e Früh: approvato mediante votazione elettronica

Paragrafo 4: approvato

Paragrafo 5

— n. 1 degli on. Gautier e Woltjer: approvato

Il paragrafo 5, così modificato, è approvato.

⁽¹⁾ Il relatore è intervenuto su tutti gli emendamenti.

Venerdì 17 febbraio 1984

Paragrafo 6

- n. 5 dell'on. Provan: respinto. È chiesta una verifica mediante VE. L'emendamento n. 5 è approvato.

Paragrafi da 7 a 9: approvati

Dopo il paragrafo 9

- n. 2 degli on. Gautier e Woltjer: approvato con VE

Paragrafo 10: approvato

Paragrafo 11

- n. 6 dell'on. Provan: approvato con VE

Paragrafi da 12 a 14: approvati

Il Parlamento approva la seguente risoluzione:

RISOLUZIONE

recante chiusura della procedura di consultazione del Parlamento europeo sulla proposta della Commissione delle Comunità europee al Consiglio concernente un regolamento che modifica il regolamento (CEE) n. 2727/75 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali

Il Parlamento europeo,

- vista la proposta della Commissione al Consiglio ⁽¹⁾,
 - consultato dal Consiglio conformemente all'articolo 43 del trattato CEE (doc. 1-994/83),
 - visti la relazione della commissione per l'agricoltura e il parere della commissione per i bilanci (doc. 1-1373/83),
 - visto il risultato delle votazioni sulla proposta della Commissione,
- A. considerando che il grano duro non è un prodotto eccedentario nella Comunità, che ne deve importare grandi quantitativi ogni anno,
 - B. considerando che si tratta di un prodotto scarsamente redditizio delle regioni più povere della Comunità, spesso senza altre alternative produttive,
 - C. considerando che tagli lineari alle spese agricole, che colpiscono indiscriminatamente i prodotti strutturalmente eccedentari e quelli deficitari, quelli di regioni ricche e quelli di regioni povere, finiscono inevitabilmente per aggravare gli squilibri regionali e sociali,
 - D. considerando che la coltura del sorgo, prodotto adatto a zone aride, deve essere incoraggiata,
 - E. considerando che il prezzo indicativo dei cereali potrebbe eventualmente essere ritoccato, nell'ambito della fissazione annuale dei prezzi agricoli, previo parere del Parlamento, qualora la situazione di mercato lo consentisse;
1. approva la proposta della Commissione di estendere al sorgo il regime di intervento comunitario;
 2. approva anche la proposta riguardante l'eventuale ritocco del prezzo indicativo dei cereali, nel quadro della fissazione annuale dei prezzi agricoli;
 3. si pronuncia a favore di un limite di garanzia per il grano duro solo nel caso di una produzione eccedentaria in questo settore oppure nel caso in cui l'aumento dei costi dell'intervento superi sensibilmente il valore medio sul lungo periodo;

⁽¹⁾ GU n. C 298 del 4. 11. 1983, pag. 4.

Venerdì 17 febbraio 1984

4. considera che le giacenze esistenti in Grecia e in Italia siano di tipo congiunturale, dovute a difficoltà transitorie di mercato, e alla lontananza delle zone di produzione da quelle di utilizzazione;
5. ritiene controproducente introdurre limiti alla produzione di grano duro col pretesto della diminuzione del consumo nella Comunità, in quanto questo fenomeno è dovuto appunto alla scarsa disponibilità del prodotto e ai suoi costi di trasporto;
6. ritiene che le proposte della Commissione in ordine alla riduzione dei prezzi dei cereali costituiscano il metodo migliore per rilanciare il consumo;
7. sottolinea che non si deve sopravvalutare il pericolo di eventuali future eccedenze di grano duro a causa dell'adesione della Spagna, paese con una produzione molto limitata e del tutto insufficiente a coprire il fabbisogno comunitario;
8. riafferma che, se si accettasse l'ottica della Commissione di voler a ogni costo effettuare dei tagli nelle spese dell'organizzazione comune dei cereali, dei risparmi molto più consistenti potrebbero essere effettuati nella gestione, assai costosa, dei cereali effettivamente eccedentari;
9. respinge anche la proposta della Commissione di sopprimere l'intervento obbligatorio per il grano duro, perché questa misura creerà gravissimi problemi di sopravvivenza per le piccole e piccolissime aziende produttrici;
10. chiede che l'aiuto per ara nel caso del grano duro sia limitato ai primi 10 ettari;
11. ricorda inoltre che le misure di intervento facoltativo che dovranno essere prese di volta in volta dal comitato di gestione rischiano di essere tardive o inadeguate, e di non tenere in debita considerazione gli interessi dei paesi produttori;
12. ritiene che nel settore dei cereali l'obiettivo debba consistere in una riduzione dei prezzi allo scopo di ottenere un miglior equilibrio fra il settore arativo e quello dell'allevamento;
13. invita la Commissione ad appoggiare le iniziative volte al miglioramento della qualità del grano duro, attraverso la messa a disposizione di sementi selezionate e di un'assistenza tecnica adeguata;
14. invita la Commissione a modificare le sue proposte, a norma dell'articolo 149, secondo comma, del trattato CEE, in base alle modifiche indicate nella presente risoluzione;
15. incarica il suo presidente di trasmettere alla Commissione e al Consiglio il testo della proposta della Commissione nella versione approvata dal Parlamento e la relativa risoluzione, quale parere del Parlamento.

25. Regolamento recante organizzazione comune dei mercati nel settore della carne suina

L'on. Tolman illustra la relazione che egli ha presentato, a nome della Commissione per l'agricoltura, sulla proposta della Commissione delle Comunità europee al Consiglio (doc. 1-1406/83 — COM(83) 659 def.) concernente un regolamento che modifica il regolamento (CEE) n. 2759/75 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni suine (doc. 1-1378/83).

PRESIDENZA DELL'ON. KONSTANTINOS NIKOLAOU

Vicepresidente

Intervengono gli on. Eyraud, a nome del gruppo socialista, McCartin, a nome del gruppo del PPE, Patterson, a nome del gruppo DE, il sig. Dalsager, *membro della Commissione*.

Il presidente dichiara chiusa la discussione.

Venerdì 17 febbraio 1984

L'on. Eyraud chiede, conformemente all'articolo 85 del regolamento, il rinvio in commissione della relazione.

Intervengono su questa richiesta l'on. Curry, *presidente della commissione per l'agricoltura*, e il relatore.

Il Parlamento respinge la richiesta dell'on. Eyraud.

Votazione

— *Proposta di regolamento* (doc. 1-1406/83 — COM(83) 659 def.)

Il Parlamento approva la proposta della Commissione.

— *Proposta di risoluzione*

Preambolo e considerando A: approvati

(n. 12: ritirato)

Considerando B⁽¹⁾

— n. 11 degli on. Eyraud, Thareau, Sutra, Pery e Desouches: approvato con VE

(n. 1: decade)

Considerando C

— n. 19 idem: respinto

Il considerando C è approvato.

Paragrafo 1

— n. 13 idem: respinto

Intervengono il relatore, l'on. Prag e il relatore.

— n. 2 dell'on. Delatte: approvato con VE

Il paragrafo 1, così modificato, è approvato.

Paragrafo 2

— n. 14 dell'on. Eyraud e altri: respinto

Il paragrafo 2 è approvato.

Paragrafo 3

— nn. 15 e 18 idem: respinti con successive distinte votazioni

Il paragrafo 3 è approvato.

Paragrafo 4

— n. 10 idem: respinto

Il paragrafo 4 è approvato.

Paragrafo 5

— nn. 16 e 9 idem: respinti con successive distinte votazioni

Il paragrafo 5 è approvato.

Paragrafo 6

— n. 17 idem: respinto

— n. 5 dell'on. Helms: respinto

Il paragrafo 6 è approvato.

Paragrafo 7: approvato

Paragrafo 8

— n. 18 dell'on. Eyraud e altri: respinto

— n. 6 dell'on. Cottrell: approvato; viene chiesta una verifica con VE. L'emendamento n. 6 è respinto.

Il paragrafo 8 è approvato.

Dopo il paragrafo 8

— nn. 3 e 4 degli on. Früh e Turner: approvati con successive distinte votazioni

Interviene l'on. Prag.

Paragrafo 9

— n. 7 dell'on. Cottrell: respinto con VE

Il paragrafo 9 è approvato.

Paragrafi da 10 a 13: approvati

Interviene l'on. Provan per dichiarazione di voto.

Il gruppo socialista ha chiesto una votazione per appello nominale sulla proposta di risoluzione nel suo complesso.

Votanti: 38⁽¹⁾

Favorevoli: 31

Contrari: 4

Astenuti: 3

Il Parlamento approva la seguente risoluzione:

⁽¹⁾ Il relatore è intervenuto su tutti gli emendamenti.

⁽¹⁾ Vedi allegato II.

Venerdì 17 febbraio 1984

RISOLUZIONE

recante chiusura della procedura di consultazione del Parlamento europeo sulla proposta della Commissione delle Comunità europee al Consiglio concernente un regolamento che modifica il regolamento (CEE) n. 2759/75 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni suine

Il Parlamento europeo,

- vista la proposta della Commissione al Consiglio ⁽¹⁾,
 - consultato dal Consiglio conformemente all'articolo 43 del trattato CEE (doc. 1-1406/83),
 - vista la proposta di risoluzione dell'on. Cottrell sulla crisi dell'industria delle carni suine nel Regno Unito (doc. 1-185/83),
 - vista la relazione della commissione per l'agricoltura (doc. 1-1378/83),
 - viste le votazioni sulla proposta della Commissione,
- A. considerando le difficoltà in cui si trova talvolta il settore della produzione e della trasformazione delle carni suine nella Comunità,
- B. considerando che tali difficoltà sono avvertite in maniera molto acuta dai produttori di carni suine degli Stati membri;
- C. considerando che l'organizzazione comune di mercato per le carni suine non prevede, a differenza di molte altre organizzazioni di mercato, garanzie di prezzo bensì soltanto misure di sostegno del mercato,
1. ritiene che le attuali difficoltà in cui versa il settore delle carni suine che sono molto più serie delle difficoltà periodiche registrate dal settore, siano principalmente dovute allo squilibrio tra i prezzi dei cereali da foraggio, ampiamente sovvenzionati dalla PAC, e i prezzi delle carni suine, sovvenzionati solo in piccola parte, con il risultato di una compressione del margine dei produttori;
 2. ritiene inoltre che le attuali difficoltà in cui si dibatte il settore delle carni suine siano in parte imputabili al ristagno del consumo di carne e al fatto che le esportazioni sono state bloccate per un certo periodo nonché al rapido aumento del costo dei foraggi;
 3. è del parere che la politica nel settore delle carni suine non debbe essere modificata in modo sostanziale, dato che un aumento delle garanzie potrà comportare una sovrapproduzione strutturale;
 4. fa osservare che le spese del FEAOG sono minime rispetto al volume della produzione di carni suine nella Comunità e che dal 1981 al 1982 esse sono addirittura diminuite del 28 %;
 5. ritiene tuttavia che una più elastica applicazione delle misure di aiuto all'ammasso privato possa contribuire ad alleviare la crisi;
 6. approva la proposta della Commissione di abrogare le disposizioni del regolamento (CEE) n. 2759/75 relative a misure d'intervento sotto forma di acquisti pubblici da parte di organismi d'intervento;
 7. si oppone a un'eventuale abolizione del prezzo d'intervento che renderebbe prive di base altre misure d'intervento;

⁽¹⁾ GU n. C 319 del 25. 11. 1983, pag. 3.

Venerdì 17 febbraio 1984

8. ritiene che, per quanto concerne la fornitura di cereali d'intervento, non possano essere fatte deroghe a favore del Regno Unito, in quanto ciò contrasterebbe con il principio di uguali condizioni di concorrenza;
9. spera che, con la recente decisione della Commissione di destinare all'alimentazione animale una limitata quantità di cereali d'intervento a prezzo ridotto, ne risulti alleviata la situazione economicamente difficile della produzione suina comunitaria;
10. invita la Commissione a fare in modo che i produttori di carni suine della Comunità beneficiano del programma vigente in materia di fornitura di cereali di intervento e, una volta venuto a scadenza tale programma, a valutare tempestivamente l'opportunità di una sua proroga, tenendo conto delle esperienze acquisite, e ad adottare iniziative per garantirne la continuazione ininterrotta;
11. reputa che sia ingiustificato escludere praticamente il settore delle carni suine dal sistema comunitario delle organizzazioni di mercato provocandone così un indebolimento;
12. invita la Commissione a elaborare una relazione sulla situazione del settore delle carni suine e a trasmettergliene i risultati;
13. ritiene che occorra adottare urgentemente misure volte a migliorare le strutture di trasformazione e di smercio delle carni suine in taluni Stati membri, in modo da rafforzarne la competitività;
14. invita la Commissione a considerare al più presto la possibilità di adottare una procedura che le permetta di applicare misure speciali a un settore agricolo gravemente danneggiato dalla politica seguita in un altro settore agricolo;
15. incarica il suo presidente di trasmettere alla Commissione e al Consiglio il testo della proposta della Commissione nella versione approvata dal Parlamento e la relativa risoluzione, quale parere del Parlamento.

26. Regolamento relativo alla sospensione degli aiuti agli investimenti nel settore della produzione lattiero-casearia

L'ordine del giorno reca la proposta della Commissione delle Comunità europee al Consiglio concernente un regolamento relativo alla sospensione degli aiuti agli investimenti nel settore della produzione lattiero-casearia (doc. 1-1330/83 — II).

Intervengono il sig. Dalsager, *membro della Commissione*, gli on. Eyraud e Curry, *presidente della commissione per l'agricoltura*.

Il presidente dichiara chiusa la discussione.

Votazione

Il Parlamento approva la proposta della Commissione.

27. Pesca in Groenlandia (seguito)

L'ordine del giorno reca il seguito della discussione sulla relazione dell'on. Battersby (doc. 1-1349/83).

L'on. Lyngge chiede, sulla base dell'articolo 85 del regolamento, il rinvio in commissione della relazione.

Intervengono su questa richiesta gli on. Eyraud e Helms.

La richiesta di rinvio è respinta.

Interviene nella discussione l'on. Helms, a nome del gruppo PPE.

Venerdì 17 febbraio 1984

PRESIDENZA DELL'ON. PIERRE PFLIMLIN

Vicepresidente

Intervengono l'on. Provan, a nome del gruppo DE, e il sig. Dalsager, *membro della Commissione*.

Votazione ⁽¹⁾

Preambolo e considerando da A a L: approvati

Considerando M

— n. 1 dell'on. Lyngé: respinto

Interviene l'on. Lyngé.

Il considerando M è approvato.

Considerando da N a S: approvati

Considerando T

— n. 2 dell'on. Lyngé: respinto

Il considerando T è approvato.

Frase introduttiva e punto I del paragrafo 1: approvati

⁽¹⁾ L'on. Provan, che sostituiva il relatore, è intervenuto su tutti gli emendamenti.

Punto II

— n. 3 dell'on. Lyngé: approvato

Il punto II così modificato è approvato.

Punti III e IV: approvati

Punto V

— n. 4 dell'on. Lyngé: respinto

Il punto V è approvato.

Punti VI e VII: approvati

Punto VIII

— n. 5 dell'on. Lyngé: respinto

Il punto VIII è approvato.

Punti IX e X: approvati

Punto XI

— n. 6 dell'on. Lyngé: respinto

Il punto XI è approvato.

Paragrafo 2: approvato

Interviene l'on. Lyngé per dichiarazione di voto.

Il Parlamento approva la seguente risoluzione:

RISOLUZIONE

sulla pesca groenlandese

Il Parlamento europeo,

- vista la proposta di risoluzione presentata dall'on. Provan e altri (doc. 1-772/82),
- vista la relazione della commissione per l'agricoltura (doc. 1-1394/83),
- A. vista la comunicazione della Commissione al Consiglio sullo statuto della Groenlandia (COM(83) 593 def.),
- B. vista la sua risoluzione del 7 giugno 1983 ⁽¹⁾,
- C. considerando che il mantenimento di relazioni amichevoli e reciprocamente vantaggiose tra la Groenlandia e la Comunità è estremamente importante per entrambe le parti,
- D. considerando che in tutte le questioni relative alla Groenlandia è necessario tener presente che le industrie di cattura e lavorazione del pesce costituiscono il settore di gran lunga più importante per l'economia groenlandese, in quanto occupano il 25 % della forza di lavoro e sono responsabili del 40 % del PIL e che non si prevede alcun mutamento della situazione nel prossimo futuro,

⁽¹⁾ GU n. C 184 dell'11. 7. 1983, pag. 25 (relazione Janssen van Raay, doc. 1-264/83).

Venerdì 17 febbraio 1984

- E. considerando che è stato e continuerà a essere interesse sia della Groenlandia che della Comunità sviluppare il settore della pesca groenlandese,
- F. considerando che la Comunità, riconoscendo l'importanza del settore in questione e volendo facilitare l'integrazione economica delle Groenlandia nella Comunità in quanto regione tra le meno favorite, ha portato un notevole contributo allo sviluppo del settore groenlandese della pesca fin dal 1973,
- G. considerando che è indispensabile continuare ad aiutare l'industria della pesca groenlandese,
- H. considerando che i pescherecci comunitari che operano in acque distanti pescano già da molti decenni nelle acque groenlandesi, e considerando che per tali pescherecci e per l'industria della lavorazione nella Comunità è molto importante sia sotto il profilo economico che sotto quello sociale continuare a poter accedere alle acque groenlandesi a condizioni economiche soddisfacenti,
- I. considerando che il grosso della produzione ittica groenlandese è normalmente esportato negli altri Stati della Comunità senza essere soggetto alla tariffa doganale comune, e beneficia delle norme e dei meccanismi dell'organizzazione comune dei mercati,
- J. considerando che è interesse della Groenlandia che il pesce groenlandese e i prodotti da esso derivati continuino a essere importati nella Comunità senza essere soggetti a restrizioni quantitative o dazi doganali o tasse di effetto equivalente,
- K. considerando, tuttavia, che è interesse della Comunità assicurare che le importazioni di prodotti ittici groenlandesi nella Comunità non avvengano a livelli di prezzo tali da determinare una distorsione del mercato che ponga in pericolo la possibilità di sussistenza sia dei pescatori comunitari che di quelli groenlandesi,
- L. considerando che è interesse della Comunità e della Groenlandia pervenire a un accordo reciprocamente soddisfacente al riguardo dell'accesso, dei contingenti e delle condizioni di pesca,
- M. considerando che è indispensabile, per la buona gestione della pesca, fissare ogni anno i TAC sulla base dei dati scientifici forniti dal CIEM e dalla NAFO, e che tali TAC vanno fissati mediante consultazioni tra la Groenlandia e la Comunità,
- N. considerando che è indispensabile per la buona gestione della pesca stabilire, entro i limiti dei TAC annuali fissati, delle quote annue che tengano conto delle necessità dell'industria della pesca groenlandese e degli interessi tradizionali della pesca nelle acque groenlandesi, ivi compresi quelli della Comunità e quelli dei paesi terzi con i quali la Comunità ha concluso accordi relativi all'accesso alle acque comunitarie,
- O. considerando che è importante proteggere gli interessi fondamentali groenlandesi e il livello delle catture groenlandesi,
- P. considerando che l'esperienza passata ha dimostrato che nelle acque groenlandesi è necessario effettuare una sorveglianza severa per assicurare la conservazione delle risorse ittiche,
- Q. considerando che l'esperienza passata ha dimostrato che talune idee di base sono inattuabili,
- R. considerando che la ricerca scientifica marina e di altro tipo è fondamentale per lo sviluppo della pesca groenlandese,

Venerdì 17 febbraio 1984

- S. considerando che è necessario mantenere, per le acque groenlandesi, delle misure di conservazione adeguate per il salmone dell'Atlantico settentrionale,
- T. considerando che è necessario creare un comitato di gestione misto per assicurare la buona gestione della pesca groenlandese,
 1. invita la Commissione, qualora alla Groenlandia venga accordato lo statuto PTOM, ad attuare le seguenti disposizioni:
 - I. concludere un accordo di pesca, soddisfacente sia per la Groenlandia che per la Comunità, su tutte le questioni relative alla pesca; tale accordo dovrebbe avere carattere permanente e vincolante e dovrebbe essere concluso parallelamente alla ratifica e all'entrata in vigore della modifica dei trattati con la quale si accorda lo statuto di PTOM alla Groenlandia; è fondamentale che tale accordo abbia una validità minima di dieci anni e che entrambe le parti si impegnino a rinnovarlo;
 - II. assicurare, nel quadro dell'accordo di pesca, che l'importazione di pesce e prodotti della pesca groenlandesi non sia soggetta a restrizioni quantitative o dazi doganali, e che si tenga conto in maniera soddisfacente degli interessi comunitari nei settori dell'accesso, dei contingenti e delle condizioni di pesca;
 - III. specificare nel nuovo accordo che le reciproche agevolazioni e concessioni debbono essere basate sul principio del «do ut des», cioè debbono in linea di massima essere bilanciate e condizionarsi vicendevolmente;
 - IV. assicurare inoltre la creazione di meccanismi che impediscano la distorsione del mercato;
 - V. assicurare, nel quadro dell'accordo, che le navi comunitarie possano continuare a pescare, a condizioni economiche soddisfacenti, nelle acque groenlandesi senza subire discriminazioni per quanto riguarda i TAC, i contingenti e le condizioni tecniche;
 - VI. assicurare che i termini dell'accordo prevedano un aiuto materiale alla Groenlandia per lo sviluppo delle sue industrie della pesca e della lavorazione del pescato, l'assegnazione alla Comunità di una quota ben proporzionata degli eventuali aumenti delle risorse ittiche e, infine, l'offerta reciproca delle quote non pienamente utilizzate nelle acque groenlandesi;
 - VII. assicurare che i termini dell'accordo diano la certezza che le attività di pesca di tutte le navi nelle acque groenlandesi siano efficacemente controllate;
 - VIII. creare, sulla base di una consultazione reciproca, una commissione mista incaricata di elaborare un piano di pesca a lungo termine per le acque groenlandesi, i TAC e le misure di conservazione, nonché cooperare nella gestione e nello sviluppo a lungo termine della pesca groenlandese;
 - IX. definire dei meccanismi per il trasferimento alla Groenlandia di conoscenze tecniche in materia di pesca, per la formazione professionale dei pescatori groenlandesi e per la creazione di strutture nel settore della ricerca marina;
 - X. fornire assistenza per quanto riguarda la tecnologia della lavorazione del pescato, la commercializzazione, la creazione di facilitazioni a terra e la creazione di «joint ventures» tra Groenlandia e CEE, assicurando al contempo che gli Stati membri della CEE godano tutti delle medesime condizioni nonché di priorità rispetto a quei paesi che attualmente non hanno alcun diritto di pesca nelle acque groenlandesi;
 - XI. assicurare che il Parlamento sia pienamente consultato a tutti gli stadi dei negoziati con la Groenlandia vertenti sulla pesca o su altre questioni, e che esso sia interpellato in merito alla proposta della Commissione con buon anticipo sulla data proposta per la firma, onde assicurare che l'accordo proposto venga esaminato esaurientemente da tutte le commissioni competenti, così da permettere l'elaborazione di un parere ben ponderato;
 2. incarica il suo presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione.

Venerdì 17 febbraio 1984

28. Seguito dato alla decisione di scarico per l'esercizio 1981

L'on. Konrad Schön illustra la relazione che egli ha presentato, a nome della commissione per il controllo di bilancio, sul seguito dato alla risoluzione concernente le osservazioni sulle decisioni di scarico per l'esercizio 1981 (doc. 1-1333/83); egli parla anche a nome del gruppo PPE.

Intervengono gli on. Edward Kellett-Bowman, a nome del gruppo DE, Aigner, *presidente della commissione per il controllo di bilancio*, e il sig. Dalsager, *membro della Commissione*.

Il presidente dichiara chiusa la discussione.

Votazione

Il Parlamento approva la seguente risoluzione:

RISOLUZIONE

sulle misure adottate a seguito delle decisioni di scarico riguardanti l'esercizio 1981

Il Parlamento europeo,

- vista la relazione presentata dalla Commissione a seguito delle osservazioni contenute nella risoluzione che accompagna le decisioni di scarico per l'esecuzione del bilancio dell'esercizio 1981 (XIX/521/83),
 - viste le decisioni sul scarico per l'esercizio 1981 (GU n. L 174 del 30. 6. 1983),
 - vista la relazione della commissione per il controllo di bilancio (doc. 1-1333/83),
- A. considerando che esso può esercitare un completo controllo parlamentare sull'esecuzione del bilancio soltanto qualora, dopo la decisione di scarico alla Commissione, può verificare se si è tenuto conto del suo intento politico sulla base delle misure adottate a seguito delle osservazioni contenute nella decisione di scarico,
- B. considerando che il documento XIX/521/83 è una relazione interlocutoria cui farà seguito successivamente la relazione definitiva ai sensi dell'articolo 85 del regolamento finanziario,
1. sottolinea che ancor prima del scarico la Commissione si è mostrata disposta a soddisfare varie richieste del Parlamento;
 2. constata che gli sforzi della Commissione nel quadro della dichiarazione comune del 30 giugno 1982 di porre in esecuzione, in caso di commissione del Consiglio, i fondi stanziati dal Parlamento conformemente alla volontà politica dell'autorità di bilancio, sono rimasti in ampia misura senza risultato;
 3. indagherà insieme alla Commissione in quale misura quest'ultima possa utilizzare questi stanziamenti sotto la propria responsabilità; incarica la commissione per i bilanci e la commissione per il controllo di bilancio di attuare tale indagine;
 4. prende atto dei risultati positivi conseguiti nei seguenti settori:
 - indicazione degli interessi dovuti per tardiva messa a disposizione delle risorse proprie,
 - intensificazione degli sforzi volti al recupero delle somme indebitamente pagate,
 - alcuni miglioramenti tecnici nell'esecuzione di una parte dell'aiuto alimentare,

Venerdì 17 febbraio 1984

- istituzione di un controllo interno delle scuole europee;
5. prende atto del fatto che la Commissione dedicherà particolare attenzione ai seguenti punti:
- a) armonizzazione della base imponibile dell'IVA:
in proposito si dovrebbero proseguire gli sforzi per eliminare quanto prima d'intesa con gli Stati membri, le carenze dei sistemi statistici, onde evitare eventuali ripercussioni sulle risorse proprie della Comunità;
 - b) informazioni da fornire al Parlamento sui casi di frode, in particolare sui provvedimenti per recuperare gli importi dovuti, tenuto conto dell'esistenza in questo momento di una situazione giuridica difficile e carente nella Comunità;
6. constata che la Commissione si è dichiarata disposta a presentare entro fine marzo 1984 una relazione completa, qualora emergano nuovi elementi, sui seguenti punti:
- a) miglioramento del tasso di utilizzazione degli stanziamenti;
 - b) collaborazione con gli Stati membri nel disbrigo delle domande nell'ambito del Fondo sociale, tenuto conto dell'entrata in vigore del nuovo regolamento;
 - c) motivi e lotta contro le irregolarità nel settore degli importi compensativi monetari;
 - d) corretta contabilizzazione delle scorte:
la Commissione dovrebbe proporre al riguardo le relative modifiche delle disposizioni e la dotazione di bilancio;
 - e) controllo del settore dell'olio d'oliva:
in proposito la Commissione dovrebbe pronunciarsi in maniera precisa sul problema della sospensione in singoli casi degli aiuti, il che consentirebbe di tutelare la maggioranza dei produttori onesti contro una sospensione ingiustificata degli aiuti;
 - f) esecuzione del bilancio nel settore del FEAOG, sezione « orientamento »:
dovrebbero essere fornite informazioni dettagliate sulle iniziative intraprese dalla Commissione;
 - g) esecuzione dell'aiuto alimentare:
la commissione per il controllo di bilancio segue con grande preoccupazione, anche in vista della relazione speciale della Corte dei conti, i problemi in sospeso da anni e insisterà affinché si pervenga a un chiarimento nel seguito della discussione nel quadro del discarico del 1982.
La Commissione dovrebbe presentare un elenco dei problemi ancora pendenti;
 - h) stanziamenti gestiti dalla BEI:
in proposito la Commissione dovrebbe fornire una risposta più precisa;
 - i) versamento entro i termini da parte degli Stati membri dei fondi per il fabbisogno di tesoreria nel quadro del Fondo di sviluppo;
7. esige che la Commissione mantenga la sua posizione nei confronti del Consiglio, per esempio per quanto concerne gli stanziamenti a favore dei paesi in via di sviluppo non associati;
8. nella relazione di discarico per l'esercizio 1982, esaminerà con particolare attenzione i seguenti punti:
- le relazioni della Commissione alla Corte dei conti riguardanti il controllo delle risorse proprie,
 - miglioramento del metodo di lavoro del Fondo sociale europeo,

Venerdì 17 febbraio 1984

- misure a seguito della risoluzione del Parlamento sulla relazione speciale della Corte dei conti riguardante l'aiuto alimentare,
 - informazioni fornite al Parlamento circa i progetti gestiti dalla BEI nel quadro dei Fondi europei di sviluppo,
 - controllo delle attività di assunzione e di erogazione di prestiti;
9. incarica il suo presidente di trasmettere la presente risoluzione e la relazione a essa attinente a tutte le istituzioni della CE.

29. Regolamento relativo alle garanzie da fornire per assicurare il pagamento di un debito doganale

L'on. Tyrrell illustra la relazione che egli ha presentato, a nome della commissione giuridica, sulla proposta della Commissione delle Comunità europee al Consiglio (doc. 1-1213/82 — COM(82) 861 def.) concernente un regolamento relativo alle garanzie da fornire per assicurare il pagamento di un debito doganale (doc. 1-1356/83).

Intervengono l'on. Prout, a nome del gruppo DE, e il sig. Dalsager, *membro della Commissione*.

Il presidente dichiara chiusa la discussione.

Votazione

- *Proposta di regolamento* (doc. 1-1213/82 — COM(82) 861 def.)⁽¹⁾

Settimo considerando

- n. 6 dell'on. Prout, a nome del gruppo DE: approvato

Articolo 1

- n. 1 della commissione giuridica: approvato

⁽¹⁾ Il relatore è intervenuto su tutti gli emendamenti.

Articolo 2

- n. 2 idem: approvato

Articolo 3

- n. 8 dell'on. Prout, a nome del gruppo DE: approvato
- n. 3: decade

Articolo 7

- n. 7 dell'on. Prout, a nome del gruppo DE: il relatore chiede una votazione per parti separate:

paragrafo 1: approvato

paragrafo 2: approvato

Articolo 9

- n. 9 dell'on. Prout, a nome del gruppo DE: approvato
- n. 4: decade

Articolo 10

- n. 5 della commissione giuridica: approvato

Il Parlamento approva la proposta della Commissione così modificata:

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE DELLE
COMUNITÀ EUROPEE⁽¹⁾

TESTO MODIFICATO
DAL PARLAMENTO EUROPEO

Regolamento (CEE) del Consiglio relativo alle garanzie da prestare per assicurare l'adempimento dell'obbligazione doganale

Preambolo e considerando dal primo al sesto immutati

considerando che i tipi di garanzia più idonei ad assicurare l'adempimento di un'obbligazione doganale sono il deposito in contanti o un'operazione a esso assimilata, l'impegno assunto da un garante o il deposito in pegno

considerando che i tipi di garanzia più idonei ad assicurare l'adempimento di un'obbligazione doganale sono il deposito in contanti o un'operazione a esso assimilata, l'impegno assunto da un garante, il deposito in pegno di

⁽¹⁾ Per il testo completo vedi GU n. C 30 del 4. 2. 1983, pag. 11.

Venerdì 17 febbraio 1984

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE
DELLE COMUNITÀ EUROPEETESTO MODIFICATO
DAL PARLAMENTO EUROPEO

di titoli emessi nello Stato membro nel quale viene richiesta la garanzia o garantiti dallo Stato stesso; che gli interessati devono poter scegliere fra questi *tre* tipi di garanzia; che le autorità competenti *debbono tuttavia poter rifiutare il tipo di garanzia proposto qualora esso sia incompatibile con la procedura doganale in conseguenza della quale nasce o può nascere l'obbligazione doganale in questione*; che tali autorità debbono *anche poter rifiutare la garanzia proposta qualora ritengano che tale garanzia non assicuri entro i termini stabiliti l'effettivo adempimento dell'obbligazione in questione*; che, in situazioni eccezionali, tali autorità debbono invece poter accettare ogni altro tipo di garanzia diverso dai *tre* sopracitati, qualora assicuri in maniera altrettanto efficace il pagamento del debito in questione;

titoli emessi nello Stato membro nel quale viene richiesta la garanzia o garantiti dallo Stato stesso, o, **se la legislazione dello Stato membro lo consente, un impegno scritto da parte del commerciante**; che gli interessati devono poter scegliere fra questi **quattro** tipi di garanzia; che **le competenti** autorità debbono poter rifiutare la garanzia proposta qualora ritengano che tale garanzia non assicuri entro i termini stabiliti l'effettivo adempimento dell'obbligazione in questione; che, in situazioni eccezionali, tali autorità devono invece poter accettare ogni altro tipo di garanzia diverso dai **quattro** sopracitati, qualora assicuri in maniera altrettanto efficace il pagamento del debito in questione;

Resto dei considerando immutati

Articolo 1

Paragrafo 1 immutato

2. Ai sensi del presente regolamento, si intende per:

2. Ai sensi del presente regolamento, si intende per:

Lettere da a) a e) immutate

e) **bis** **amministrazione pubblica: un'amministrazione che esercita i pubblici poteri nel quadro dell'organizzazione dello Stato.**

*Articolo 2**Articolo 2*

Paragrafi 1 e 2 immutati

3. L'autorità competente può non esigere la costituzione della garanzia qualora l'importo dei dazi da pagare non superi i 100 ECU.

3. L'autorità competente può non esigere la costituzione della garanzia qualora l'importo dei dazi da pagare non superi i 500 ECU.

*Articolo 3**Articolo 3*

1. Quando la regolamentazione doganale prevede la costituzione di una garanzia a titolo facoltativo, tale garanzia viene richiesta soltanto se non vi è certezza che l'adempimento di un'obbligazione doganale, nata o che può nascere, sarà effettuato entro i termini stabiliti.

1. Quando la regolamentazione doganale prevede la costituzione di una garanzia a titolo facoltativo, tale garanzia viene richiesta soltanto se non vi è certezza che l'adempimento di un'obbligazione doganale, nata o che può nascere, sarà effettuato entro i termini stabiliti.

Quando la garanzia di cui al primo comma non viene richiesta la competente autorità può *nondimeno* chiedere alla persona di cui all'articolo 2, paragrafo 1, un impegno relativo agli obblighi cui detta persona è legalmente tenuta.

Nel decidere in merito a tale questione, la competente autorità deve prescindere dal luogo o luoghi di attività commerciale della persona nei confronti della quale è nata o può nascere un'obbligazione doganale, e a detta persona debbono essere fornite, su richiesta, le ragioni,

Venerdì 17 febbraio 1984

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE
DELLE COMUNITÀ EUROPEETESTO MODIFICATO
DAL PARLAMENTO EUROPEO

per iscritto, della decisione. Nel caso della garanzia di cui al primo comma la competente autorità può chiedere alla persona di cui all'articolo 2, paragrafo 1, un impegno relativo agli obblighi cui detta persona è legalmente tenuta.

Paragrafo 2 immutato

Articoli 4, 5 e 6 immutati

Articolo 7

Fatto salvo l'articolo 10, paragrafo 1, secondo comma, la garanzia può essere costituita:

Articolo 7

1. La garanzia può essere costituita:

Trattini immutati

2. Gli Stati membri possono prevedere un'alternativa alle forme di garanzia stabilite dal paragrafo 1, ove la competente autorità possa accettare un impegno scritto da parte della persona di cui all'articolo 2, paragrafo 1, che definisca gli obblighi cui detta persona è legalmente tenuta.

Articolo 9

1. Il garante si deve impegnare a pagare in solido con il debitore l'importo garantito dei dazi il cui pagamento diventa esigibile. Il garante deve avere la sua residenza normale o un'azienda nello Stato membro nel quale è prestata la garanzia e deve essere autorizzato dall'autorità competente dello Stato medesimo.

Articolo 9

1. Il garante si deve impegnare a pagare in solido con il debitore l'importo garantito dei dazi il cui pagamento diventa esigibile. Il garante deve avere la sua residenza normale o un'azienda nella Comunità e, con riserva delle disposizioni del trattato relative alla libera presentazione dei servizi, deve essere autorizzato dalla competente autorità dello Stato membro in cui egli risiede o svolge la sua attività.

Paragrafo 2 immutato

Articolo 10

1. La persona tenuta a prestare la garanzia è libera di scegliere fra le modalità di costituzione della garanzia stessa previste dall'articolo 7.

Articolo 10

1. Salvo disposizioni contrarie stabilite nel quadro di regolamentazioni doganali specifiche la persona tenuta a prestare la garanzia è libera di scegliere fra le modalità di costituzione della garanzia stessa previste dall'articolo 7.

Tuttavia, l'autorità competente può rifiutare di accettare il tipo di garanzia proposto quando questo sia incompatibile con il buon funzionamento della procedura doganale in vigore.

Paragrafi 2 e 3 immutati

Articoli da 11 a 19 immutati

Venerdì 17 febbraio 1984

— *Proposta di risoluzione*

Il Parlamento approva la seguente risoluzione:

RISOLUZIONE

recante chiusura della procedura di consultazione del Parlamento sulla proposta della Commissione delle Comunità europee al Consiglio concernente un regolamento relativo alle garanzie da prestare per assicurare l'adempimento dell'obbligazione doganale

Il Parlamento europeo,

- vista la proposta della Commissione al Consiglio ⁽¹⁾,
 - consultato dal Consiglio conformemente agli articoli 43 e 235 del trattato CEE (doc. 1-1213/82),
 - visti la relazione della commissione giuridica e i pareri della commissione per i bilanci e della commissione economica e monetaria (doc. 1-1356/83),
 - visto il risultato della votazione sulla proposta della Commissione,
1. accoglie con favore l'armonizzazione delle condizioni in cui una garanzia può essere costituita ai fini dell'adempimento di un'obbligazione doganale;
 2. riconosce che solo quando tali condizioni saranno comuni in tutti gli Stati membri vi sarà una parità di trattamento tra gli operatori economici in tutta la Comunità;
 3. si compiace che le pubbliche amministrazioni siano dispensate dalla costituzione della garanzia e che il suo importo sia limitato all'importo effettivo dell'obbligazione doganale;
 4. accoglie con favore il diritto concesso alle autorità competenti di non esigere la costituzione della garanzia qualora l'importo dell'obbligazione doganale non superi i 500 ECU;
 5. sottolinea che l'obbligo, di cui all'articolo 9 della proposta di regolamento, che il garante abbia la sua residenza normale o un'azienda nello Stato membro in cui è richiesta la garanzia, è incompatibile con le disposizioni del trattato concernenti la libera prestazione di servizi (articoli 59—66) e raccomanda pertanto che il garante possa avere la sua residenza normale o un'azienda in qualunque parte della Comunità;
 6. si rammarica che la definizione relativa ai casi in cui l'autorità competente può rifiutare di accettare il tipo di garanzia proposto dall'operatore economico sia troppo vaga e che possa portare a una disparità di trattamento tra gli operatori economici;
 7. approva la proposta di regolamento, fatti salvi gli emendamenti e le riserve di cui sopra;
 8. incarica il suo presidente di trasmettere al Consiglio e alla Commissione il testo della proposta modificata della Commissione, nella versione approvata dal Parlamento, e la relativa risoluzione quale parere del Parlamento.

⁽¹⁾ GU n. C 30 del 4. 2. 1983, pag. 11.

Venerdì 17 febbraio 1984

30. Dichiarazioni scritte di cui all'articolo 49 del regolamento

Il presidente comunica al Parlamento, conformemente all'articolo 49, paragrafo 3, del regolamento, quante firme hanno raccolto le dichiarazioni iscritte nel registro (vedi allegato I).

31. Trasmissione delle risoluzioni approvate nel corso della presente seduta

Il presidente ricorda che, conformemente all'articolo 89, paragrafo 2, del regolamento, il processo verbale della presente seduta sarà sottoposto all'approvazione del Parlamento all'inizio della prossima seduta.

Comunica che trasmetterà sin d'ora ai destinatari, con l'accordo del Parlamento, le risoluzioni testé approvate.

32. Termine per la presentazione di emendamenti

Su proposta del presidente, il Parlamento fissa a giovedì 8 marzo 1984, alle 12.00, il termine per la presentazione di emendamenti alle varie relazioni iscritte all'ordine del giorno della prossima tornata, qualora le relazioni siano state distribuite entro i termini prescritti dal regolamento.

33. Calendario delle prossime sedute

Il presidente ricorda che le prossime sedute si terranno dal 12 al 16 marzo 1984.

26. Interruzione della sessione

Il presidente dichiara interrotta la sessione del Parlamento europeo.

(La seduta termina alle 13.00).

H.-J. OPITZ
Segretario generale

Pieter DANKERT
Presidente

Venerdì 17 febbraio 1984

ELENCO DEI PRESENTI

Seduta del 17 febbraio 1984

ABENS, ADAM, ADAMOU, VAN AERSSSEN, AIGNER, ALBER, ALBERS, VON ALEMANN, ALEXIADIS, ALFONSI, ALMIRANTE, ANTÓNIOZZI, ARFE, ARNDT, BADUEL GLORIOSO, BANGEMANN, BARBI, BATTERSBY, BAUDIS, BEAZLEY, BERKHOUWER, BERNARD, BEYER DE RYKE, BLANEY, BØGH, BOMBARD, BONACCINI, BOOT, BORD, BOSERUP, BOYES, BROK, BROOKES, BUCHAN, CALVEZ, CAPANNA, CASTELLINA, CASTLE, CATHERWOOD, CERAVOLO, CHAMBEIRON, CHANTERIE, CINGARI, CLINTON, CLWYD, COLLINS, COUSTE, CRONIN, CURRY, DALSASS, DAMETTE, DAVERN, DELATTE, DESOUCHES, DE VALERA, EISMA, EPHREMIDIS, EYRAUD, FERNANDEZ, FORSTER, FORTH, FRANZ, BRUNO FRIEDRICH, INGO FRIEDRICH, FRÜH, FUILLET, GABERT, GATTO, GAUTHIER, GAUTIER, GEROKOSTOPOULOS, GHERGO, GOERENS, GONTIKAS, GOUTHIER, GRIFFITHS, HAAGERUP, HABSBURG, HAHN, HALLIGAN, HÄNSCH, HAMMERICH, HARRIS, VON HASSEL, HELMS, HERKLOTZ, HERMAN, VAN DEN HEUVEL, HOFF, HOOPER, HOPPER, HUTTON, JANSSEN VAN RAAY, KALLIAS, KALOYANNIS, KEATING, EDWARD KELLETT-BOWMAN, ELAINE KELLETT-BOWMAN, KEY, KLEPSCH, KLINKENBORG, KROUWEL-VLAM, KÜHN, LANGE, LECANUET, LEMMER, LENTZ-CORNETTE, LEONARDI, LE ROUX, LINKOHR, LÜCKER, LYNGE, MCCARTIN, MACCIOCCHI, MAHER, MAJONICA, MARCHESIN, MARCK, MARKOPOULOS, MART, MAURICE MARTIN, SIMONE MARTIN, MERTENS, VAN MINNEN, MOMMERSTEEG, MOORHOUSE, MORELAND, NEWTON DUNN, BRØNDLUND NIELSEN, TOVE NIELSEN, CALLIOPI NIKOLAOU, KONSTANTINOS NIKOLAOU, NORDMANN, NORMANTON, NOTENBOOM, NYBORG, O'DONNELL, O'MAHONY, ORLANDI, D'ORMESSON, OUZOUNIDIS, PAPAEFSTRATIOU, PAPANTONIOU, PATTERSON, PENDERS, PERY, PESMAZOGLOU, PETERS, PFLIMLIN, PHLIX, PLASKOVITIS, PÖTTERING, PONIATOWSKI, PRAG, PRANCHERE, PRICE, PROTOPAPADAKIS, PROUT, PROVAN, PRUVOT, PURVIS, QUIN, RABBETHGE, SIR BRANDON RHYS WILLIAMS, RIEGER, RINSCHKE, RIVIEREZ, ROBERTS, ROGALLA, SABY, SÄLZER, SALISCH, SCAMARONI, SCHLEICHER, SCHNITKER, KARL SCHÖN, KONRAD SCHÖN, SCHWENCKE, SCRIVENER, SEELER, SEIBEL EMMERLING, SEITLINGER, SHERLOCK, SIMMONDS, SPENCER, SPINELLI, STEWART-CLARK, SUTRA, JOHN D. TAYLOR, J.M. TAYLOR, TOLMAN, TREACY, TYRRELL, VANDEMEULEBROUCKE, VANDEWIELE, VAN HEMELDONCK, VANKERHOVEN, VAN ROMPUY, VEIL, VERGEER, VERNIMMEN, VERONESI, VERROKEN, VGENOPOULOS, VIEHOFF, VON DER VRING, WAGNER, WALZ, WAWRZIK, WEDEKIND, VON WOGAU, WURTZ, ZARGES, ZIAGAS.

Venerdì 17 febbraio 1984

*ALLEGATO I***Dichiarazioni scritte**

(Articolo 49 del regolamento)

Il presidente comunica che

- la proposta di risoluzione dell'on. Collins (doc. 1-1217/83) ha ottenuto 7 firme
 - la proposta di risoluzione degli on. van Miert, Vernimmen e Abens (doc. 1-1274/83) ha ottenuto 15 firme
 - la proposta di risoluzione dell'on. Quin (doc. 1-1341/83) ha ottenuto 7 firme
 - la proposta di risoluzione degli on. Vandemeulebroucke e Gallagher (doc. 1-1444/83) ha ottenuto 2 firme
-

Venerdì 17 febbraio 1984

ALLEGATO II

Risultato della votazione per appello nominale

(+) = Sì

(-) = No

(O) = Astensioni

Risoluzione di cui al doc. 1-1378/83

(+)

AIGNER, BROOKES, CLINTON, CURRY, FRÜH, GEROKOSTOPOULOS, HABSBURG, HARRIS, HELMS, HEUVEL VAN DEN, HOOPER, HUTTON, KELLETT-BOWMAN ED., KELLETT-BOWMAN EL., KLINKENBORG, KROUWEL-VLAM, MAHER, MCCARTIN, NEWTON DUNN, NORMANTON, NOTENBOOM, PATTERSON, PFLIMLIN, PRAG, PROUT, PROVAN, PURVIS, SCHÖN KONRAD, TOLMAN, TYRRELL, VIEHOFF.

(-)

BOMBARD, DESOUCHES, EYRAUD, NIKOLAOU K.

(O)

BØGH, HAMMERICH, LYNGE.
